



MASSIMARIO 2015

*Commissione Tributaria
Regionale del Lazio*



© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per il Lazio**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, e fotocopie) nonché la memorizzazione digitale, sono riservati per tutti i Paesi.

Segreteria di redazione, formazione degli indici, grafica ed editing
Edmondo D'ORO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

Presidente Generale f.f. dott.. Francesco ODDI

Direttore della Segreteria dott. Fernando LIO

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Direttore dott. Nicola PANNULLO

Coordinatore dott. Giancarlo TATTOLI

Componenti dott.ssa Debora ALBERICI
avv. Vincenzo CARBONE
dott. Vincenzo D'AVANZO
avv. Mario DEL VAGLIO
avv. Gianni DI MATTEO
avv. Bruno LO GIUDICE
avv. Paola LUMINI
prof. Giuseppe MARINI
dott. Francesco Paolo MOLITERNI
dott. Sandro Maria MUSILLI
dott. ssa Maria Laura PETRONGARI
prof. Claudio PRIVITERA
dott. Gianni ROTA
dott. Silverio TAFURO
dott. Giancarlo TATTOLI
avv. Antonio TOCCI
avv. Alessia VIGNOLI

Collaboratori dott. Edmondo D'ORO
dott.ssa Anna CARIELLO
dott. Claudio DELLA VECCHIA

REDATTORI DELLE MASSIME

<i>dr. ssa Debora Alberici</i>	<i>D.A.</i>
<i>avv. Vincenzo Carbone</i>	<i>V.C.</i>
<i>dr. Vincenzo D'Avanzo</i>	<i>V.D.</i>
<i>prof. Mario Del Vaglio</i>	<i>M.D.</i>
<i>avv. Gianni Di Matteo</i>	<i>G.D.</i>
<i>dr. Sergio Gianni</i>	<i>S.G.</i>
<i>avv. Bruno Lo Giudice</i>	<i>B.L.</i>
<i>dr. ssa Anna Maria Lentini</i>	<i>A.M.L.</i>
<i>avv. Paola Lumini</i>	<i>P.L.</i>
<i>prof. Giuseppe Marini</i>	<i>G.M.</i>
<i>avv. Sandro Maria Musilli</i>	<i>S.M.M.</i>
<i>dr. Nicola Pannullo</i>	<i>N.P.</i>
<i>dr.ssa Maria Laura Petrongari</i>	<i>M.L.P.</i>
<i>prof. Claudio Privitera</i>	<i>C.P.</i>
<i>dr. Gianni Rota</i>	<i>G.R.</i>
<i>dr. Silverio Tafuro</i>	<i>S.T.</i>
<i>dr. Giancarlo Tattoli</i>	<i>G.T.</i>
<i>avv. Antonio Tocci</i>	<i>A.T.</i>
<i>avv. Alessia Vignoli</i>	<i>A.V.</i>

INDICE GENERALE

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI	pag. 6
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	pag. 22
CATASTO	pag. 24
CONDONO E SANATORIE	pag. 25
DOGANA	pag. 25
IMPOSTE SUL REDDITO IRPEF-IRES	pag. 26
IVA	pag. 30
PROCESSO TRIBUTARIO	pag. 34
RISCOSSIONE	pag. 47
SANZIONI	pag. 54
TASSE	pag. 55
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IPOTECARIE E CATASTALI	pag. 56
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - REGISTRO	pag. 57
TRIBUTI LOCALI - ICI	pag. 61
TRIBUTI LOCALI – IRAP	pag. 63
TRIBUTI LOCALI - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 65
TRIBUTI LOCALI – TARSU – TIA	pag. 65

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI	pag. 67
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 41/28/15, depositata il 9/1/2015 - Pres. e Rel. Oddi <i>Accertamento sintetico – Prova contraria – Presupposti – Efficacia.</i>	pag. 67
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 104/21/15, depositata il 15/01/2015 - Pres. Favaro, Rel. La Terza <i>IRES – Istanza autotutela - Cessazione della materia del contendere – Automatica compensazione delle spese – Illegittimità.</i>	pag. 67
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 129/38/15, depositata il 15/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi <i>IRES-IRAP-IVA – Disconoscimento della deducibilità dei costi e detraibilità IVA – Operazioni con fini elusivi.</i>	pag. 67
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 148/4/15, depositata il 21/01/2015 - Pres. Liotta, Rel. Petitti <i>Avviso bonario – Invio prima della notificazione della cartella di pagamento - Obbligo – Nullità della conseguente cartella di pagamento - Art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Non sussiste.</i>	pag. 67
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 149/4/15, depositata il 21/01/2015 - Pres. Liotta, Rel. Petitti <i>IRES, IVA e IRAP – Studi di settore – Obbligo di contraddittorio – Sussiste - Onere della prova – Gestione antieconomica – Legittimità dell'accertamento.</i>	pag. 68
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 267/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro <i>Avviamento – Valore – Rettifica – Criteri – Moltiplicazione per tre del reddito presunto – Validità - Sussiste.</i>	pag. 68
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 277/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Fallimento – Periodo d'imposta precedente - Sottoscrizione della dichiarazione dal legale fallimentare e non dal liquidatore – Omissione – Consegue.</i>	pag. 68
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 287/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Diligenza nello svolgimento dei rapporti commerciali - Frode carosello – Estraneità – Consegue.</i>	pag. 69
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 303/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Studi di settore – Principio del contraddittorio – Mancata adozione – Onere della prova – Inversione - Consegue.</i>	pag. 69
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 318/1/15 - depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Lasalvia <i>IRPEF ed IVA - Studi di settore - Presunzioni - Natura - Motivazione - Prova contraria – Necessità.</i>	pag. 69
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 322/1/15, depositata il 26/ 1/2015 – Pres. Scola, Rel. Lunerti <i>IRPEF – Cessione terreno edificabile - Plusvalenza – Presunzione di corrispondenza con il valore definito a quello dell'imposta di registro – Legittimità - Prova contraria – Legittimità -</i>	pag. 69

Sussiste.

- Comm. trib. reg. del Lazio, sez. I – Sentenza n. 383/1/15, depositata il 27/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Tozzi
IRES, IRAP e IVA – Accertamento induttivo – Inattendibilità scritture contabili – Prova – Condizioni. pag. 70
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 401/1/15, depositata il 27/1/2015 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli
Controllo automatizzato – Redditi assoggettati a tassazione separata – Comunicazione esito attività di liquidazione – Necessità. pag. 70
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 417/09/15, depositata il 27/1/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi
Accertamento induttivo – Presunzioni – Gravità, precisione e concordanza – Necessità. pag. 70
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV- Sentenza n. 508/4/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi
Movimentazioni finanziarie - Compravendita simulata – Acquisto da parte del figlio dell'immobile dei genitori – Maggiore capacità reddituale del figlio – Non sussiste. pag. 71
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 509/4/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale
Notifica al socio unico di srl in liquidazione – Eccesso di zelo – Difetto di legittimazione passiva - Sussiste. pag. 71
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 510/4/15, depositata il 30/01/2015 – Pres. Meloncelli, Rel. Parziale
Studi di settore – Società – Breve lasso di tempo di operatività – Politica di prezzi contenuti – Accertamento – Illegittimità. pag. 71
- Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 511/09/15, depositata il 30/01/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni
Indagini fiscali – Società cartiere – Rapporti commerciali con imprese inesistenti – Astratta conoscibilità – Accertamento – Legittimità. pag. 71
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 514/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni
Azienda in fase di start up – Costi per canoni di leasing – Deducibilità in proiezione futura – Legittimità. pag. 72
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 517/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni
Cessione terreno destinato dal piano regolatore ad area verde – Irrilevanza - Determinazione del valore di mercato per come risultante dall'atto di compravendita – Legittimità. pag. 72
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 519/09/15, depositata il 30/01/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni
Errore revocatorio - Socio – Reddito - Revocazione di sentenza – Valutazione nel merito – Fatti obiettivamente rilevati – Non sussiste. pag. 72
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 523/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore
Accertamento sintetico - Indagini fiscali – Dichiarazione dei redditi – Incongruità – Due o più annualità – Insufficienza. pag. 72
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 528/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore
Accertamento sintetico – Acquisto immobile – Onere della prova – Riconciliabilità delle somme contestate a terzi – Sufficienza. pag. 73

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 533/10/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Mazzi <i>Concorrenza cinese – Centri commerciali – Irrilevanza – Studi di settore - Applicabilità.</i>	pag. 73
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 542/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi <i>Contratto di affitto – Morosità dell'inquilino - Ricorso del contribuente – Omesso corretto invio del ricorso alla controparte – Validità dell'atto impositivo – Irregolarità - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste.</i>	pag. 73
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 543/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi <i>Impresa - Rapida chiusura dell'attività – Rilevanti perdite – Studi di settore - Inapplicabilità.</i>	pag. 73
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 550/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi <i>Indagini fiscali – Società cartiere – Rapporti commerciali con imprese inesistenti - Sistema fraudolento – Sussiste.</i>	pag. 74
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 604/4/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Meloncelli, Rel. Petitti <i>IRPEF – Rideterminazione sintetica del reddito – Elementi indicativi di capacità contributiva - Rinvio al Decreto Ministeriale - Legittimità costituzionale</i>	pag. 74
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 617/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>IRES – Principio di competenza e inerenza – Riferimento in fattura generico – Inidoneità della prova – Indeducibilità - Consegue.</i>	pag. 74
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 619/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>IRPEF – Indagini bancarie su conti correnti intestati a terzi – Ammissibilità – Limiti.</i>	pag. 75
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 621/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>IRPEF – Metodo sintetico – Indici di capacità contributiva – Autovetture aziendali – Esclusione – Mutuo per abitazione principale – Redditi del nucleo familiare – Ammissibilità.</i>	pag. 75
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 624/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Associazione in partecipazione – Requisiti – Esclusione.</i>	pag. 75
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 711/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi <i>IRPEF – Omessa presentazione dichiarazione – Credito di imposta – Disconoscimento – Controllo liquidatorio – Sufficienza.</i>	pag. 75
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 716/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi <i>IRPEF – Controlli bancari – Autorizzazione – Mancata allegazione – Conseguenze – Nullità – Esclusione – Prova contraria – Necessità.</i>	pag. 76
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 733/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Moscaroli <i>IRPEF – Redditometro – Spese per incrementi patrimoniali - Prova contraria – Contenuto.</i>	pag. 76
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 831/10/15, depositata l'11/2/2015 – Pres. e Rel. Tafuro <i>Studi di settore – Attività riparazione prodotti elettronici – Ente impositore – Specifica realtà</i>	pag. 76

aziendale – Omesso adeguamento – Ragioni contribuente – Calo lavoro - Omessa considerazione – Mancato introito – Necessità vendita immobile – Ricavi dichiarati/ricavi studio – Mero scostamento - Difetto motivazione – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 914/6/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. pag. 77
Bernardo, Rel. Russo

Cessione di azienda – Avviamento - Determinazione del valore - Costi e perdite precedenti alla cessione - Nessuna rilevanza

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 930/39/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. pag. 77
Procaccini, Rel. Attanasio

IRPEF, IRAP e IVA – Studi di settore – Incongruità dei ricavi – Non basta

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 954/2/15, depositata il 13/01/2015 – Pres. pag. 77
Terrinoni, Rel. Moliterni

Processo verbale di constatazione - Avvocato – Prelievi da conto corrente bancario – Illegittimità costituzionale dell'articolo 32 d.P.R. n. 600/73 – Ripresa a tassazione dei prelevamenti – Illegittimità - Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 959/35/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. pag. 78
Silvestri, Rel. Di Maio

Accertamento induttivo – Legittimità – Scritture contabili inattendibili – Sussistenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 963/35/15, depositata il 18/2/2015 – Pres. pag. 78
Silvestri, Rel. Di Maio

Indagini fiscali – Conto corrente bancario – Movimentazioni in entrata e uscita – Prova analitica.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 977/22/15, depositata il 19/2/2015 - Pres. pag. 78
Sorrentino, Rel. Prosperi

Accertamento induttivo - Elusione – Condotta antieconomica – Società immobiliare – Scarsa redditività – Eccessivo indebitamento– Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 982/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. pag. 78
Zaccardi, Rel. Valentini

Studi di settore – Agenzia immobiliare – Immobili di elevato valore – Cluster – Rapporto di affiliazione – Franchising – Validità dell'applicazione dei parametri – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 984/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. pag. 79
Zaccardi, Rel. Valentini

Studi di settore – Impresa – Cumulo di cariche – Socio – Amministratore unico di altra impresa – Legittimità dell'accertamento tramite studi di settore – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 988/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. pag. 79
Zaccardi, Rel. Benedetti

Indagini – P.V.C. – Srl in liquidazione – Cessione ramo d'azienda – Mancato versamento imposte – Sequestro conservativo – Esigenza di tutelare la garanzia del credito – Periculum in mora – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 989/37/15, depositata il 19/2/2015 - Pres. pag. 79
Zaccardi, Rel. Benedetti

Società in liquidazione – Fattura emessa in anticipo – Errore – Errata interpretazione del contratto di subappalto – Illegittimità dell'atto impositivo – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 991/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. pag. 80
Zaccardi, Rel. Benedetti

IRPEF – Contratto di locazione – Dichiarazione – Dati – Assenza di prova sul secondo immobile – Validità dell'atto impositivo – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 992/37/15, depositata il 19/2/2015 – Pres. pag. 80

Zaccardi, Rel. Savo Amodio <i>Nuovo piano di sviluppo industriale – Cambio di strategia – Studi di settore – Inapplicabilità.</i>	
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 996/37/15, depositata il 19/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio <i>Cessione ramo d'azienda – Accollo del debito – Mutuo – Scopo elusivo – Non sussiste.</i>	pag. 80
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX Sentenza n. 1155/20/15, depositata il 24/2/2015 – Pres. D'Andria; Rel. Intelisano <i>Canone di locazione di immobile – Risoluzione del contratto – Tardiva comunicazione - Omessa dichiarazione – Non sussiste.</i>	pag. 80
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1222/37/15, depositata il 27/02/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante <i>Diritto al contraddittorio – Principio generale di cooperazione – Compete anche a seguito di questionari ed inviti.</i>	pag. 80
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 1233/38/15, depositata il 2/3/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Auriemma <i>IRES, IVA, IRAP – Applicazione degli studi di settore – Rilievo degli scostamenti – Insufficienza – Mancata valutazione delle ragioni del contribuente – Accertamento – Annullamento – Consegue.</i>	pag. 81
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 1662/38/15, depositata il 19/3/2015 – Pres. Cappelli, Rel. Auriemma <i>Apparecchi intrattenimento installati in locale commerciale.</i>	pag. 81
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1771/4/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli <i>Impugnazione avviso di accertamento – Estinzione del giudizio.</i>	pag. 81
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1772/4/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli <i>Ricorso avverso accertamento conseguente a P.V.C. - Mancata allegazione dello stesso nel giudizio avverso il diniego di definizione ex l.289/2002 - Esito negativo, conseguente ricorso alla Commissione regionale che accoglie l'appello.</i>	pag. 81
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1784/2/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori <i>Ricorso avverso cartella per tassa automobilistica - Mancata notifica della cartella - Conseguente prescrizione della pretesa - Compensazione delle spese - Appello sulla compensazione per carenza di valida motivazione - Riconoscimento.</i>	pag. 82
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1786/2/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni <i>Impugnazione di avviso di accertamento conseguente a un P.V.C. e conseguente rettifica della dichiarazione. Infruttuosa l'istanza di accertamento con adesione, segue ricorso alla Regionale che dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento.</i>	pag. 82
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2056/22/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Cofano <i>IRPEF – Accertamento sintetico - Onere probatorio – Efficacia del giudicato penale.</i>	pag. 82
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2061/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. D'Amaro <i>IVA – Prova dell'inesistenza di operazioni o di false fatturazioni.</i>	pag. 82
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2064/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi <i>Studi di settore – Scostamento dei ricavi – Onere della prova.</i>	pag. 83

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2065/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi <i>Cooperative a proprietà indivisa - Deducibilità degli interessi passivi.</i>	pag. 83
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2069/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Leoni <i>IVA – Sanzioni.</i>	pag. 83
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2070/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Leoni <i>IRPEF – Indagini bancarie.</i>	pag. 83
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2071/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio <i>Simulazione di contratto – Presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base azionaria - Legittimità.</i>	pag. 83
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2072/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Motivazione per relationem – Legittimità.</i>	pag. 84
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2078/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>IVA – Principio di non contestazione.</i>	pag. 84
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2108/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Auriemma <i>IRES – Dichiarazione dei redditi – Integrazione – Termine - Termine lungo.</i>	pag. 84
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2115/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli <i>IRES, IRAP ed IVA – Studi di settore – Motivazione degli atti della pubblica amministrazione – Capacità contributiva.</i>	pag. 85
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2126/02/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Panzini <i>Saldo negativo di cassa - Rettifica del reddito - Accertamento Induttivo - Legittimità.</i>	pag. 85
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2146/01/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Tozzi <i>Metodo sintetico – Prova contraria – Annullabilità atto di accertamento.</i>	pag. 85
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2148/02/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni <i>IRPEF e IRES – Accertamento sintetico – Disponibilità di beni e servizi – Reddito – Presunzione di capacità contributiva – Onere della prova - Redditometro – Presunzione semplice – Prova contraria.</i>	pag. 86
Comm. trib. reg. Lazio, sez. 1 – Sentenza n. 2154/01/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moscaroli <i>Accertamento con metodo sintetico - Conseguenze - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente – Oggetto.</i>	pag. 86
Comm. trib. reg. Lazio, sez. 1 – Sentenza n. 2155/01/2015, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moscaroli <i>Accertamento induttivo - Prova per presunzione - Prova contraria - Onere del contribuente.</i>	pag. 87
Comm. trib. reg. Lazio, sez I – Sentenza n. 2163/1/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moscaroli	pag. 87

IRES – Amministratore di fatto – Accertamento qualifica – Possesso copia bilancio – Unicità probatoria – Insufficienza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez I – Sentenza n. 2196/1/15, depositata il 14/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi pag. 87

IRPEF – Estinzione del giudizio - Definitività – Termine decennale – Decorrenza dalla estinzione del processo.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2220/1/15, depositata il 15/04/2015 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni pag. 88

Studi di settore - Scostamento dei ricavi dai parametri - Insufficienza - Ulteriori elementi probatori - Necessitano – Illegittimità dell'accertamento – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 2330/9/15, depositata il 20/4/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi pag. 88

IRES - Rivalutazione dei beni – Determinazione del costo rivalutabile – Spese incrementative – Rilevano.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 2391/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Oddi, Rel. Di Stefano pag. 88

Imposte sul reddito IRPEF - Avviso di accertamento società - Accertamento maggior reddito da partecipazione del socio - Mancata allegazione - Difetto di motivazione – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 2403/1/15, depositata il 22/4/2015 – Pres. Liotta, Rel. Tozzi pag. 89

Imposte sul reddito - IRPEF - Studi di settore - Contraddittorio preventivo - Prova contraria - Diversi periodi di imposta – Autonomia.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 2428/21/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Favaro, Rel. Terrinoni pag. 89

IRES - Finanziamento soci - Natura di effettivo aumento di capitale - Condizioni - Presunzione di evasione - Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2739/22/15, depositata il 13/05/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Polito pag. 89

Sottoscrizione dell'atto impositivo – Prova dei poteri di firma – Mancata produzione – Annullamento dell'atto – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2866/35/15, depositata il 20/5/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli pag. 89

Accertamento di maggiori ricavi. Presunzione tributaria – Natura - Deduzioni difensive – Valenza - Giudizio di comparazione - Necessita.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2964/28/15, depositata il 26/05/2015 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi pag. 90

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Giudicato sfavorevole per un anno - Esterno – Rileva per gli anni di imposta successivi.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2965/28/15, depositata il 26/05/2015 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi pag. 90

Notifica in luogo diverso dalle risultanze del certificato storico – Omissione - Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3201/39/15, depositata l'8/06/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli pag. 90

Omessi ricavi – Necessità della certezza o probabile certezza della produzione di un reddito in nero – Difetto di motivazione - Illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto impositivo.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3207/39/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Martinelli pag. 90

<i>Avviso di accertamento TIA – Esenzione – Richiesta dall’interessato – Effetti dal semestre successivo alla richiesta.</i>	
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 3210/38/15, depositata l’8/6/2015 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi <i>Avviso di accertamento – Dichiarazione di consumo di energia elettrica – Richiesta di agevolazione accise – Mancanza dei requisiti - Sanzioni – Giudicato esterno - Appello rigettato.</i>	pag. 91
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3218/01/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Ripresa a tassazione di addebiti bancari ingiustificati – Scritture contabili correttamente tenute – Prova contraria – Sussiste.</i> <i>Ripresa a tassazione di costi illegittimamente dedotti – Scritture contabili correttamente tenute – Costo dedotto l’anno precedente – Importo fuori campo di accertamento.</i>	pag. 91
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3219/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore <i>IRES – Metodo analitico induttivo – Scostamenti dei margini di ricarico rispetto alla media del settore – Irrilevanza scritture contabili – Sussiste.</i>	pag. 91
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3222/09/2015, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi <i>Liquidazione automatica – Notifica dell’avviso bonario precedentemente alla cartella di pagamento – Necessità – Esclusione.</i>	pag. 92
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3223/09/2015, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi <i>Redditometro - Ripartizione dell’onere probatorio ai fini della determinazione del reddito - Dispensa dell’amministrazione dall’onere di fornire qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva- Prova contraria cui è tenuto il contribuente.</i>	pag. 92
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3252/39/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli <i>Reddito d’impresa – Costi – Deducibilità – Annotazione nelle scritture contabili – Condizione necessaria ma non sufficiente.</i>	pag. 92
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3268/39/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Falascina <i>Metodo induttivo – Legittimità – Ipotesi.</i>	pag. 93
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3271/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi <i>Incongruenza dei ricavi – Condotta antieconomica del contribuente – Mancata prova – Accertamento induttivo - Illegittimità.</i>	pag. 93
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3280/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi <i>Rettifica del reddito – Titolare stazione di servizio – Costi per accessori e gadget – Fornitore - Lubrificanti, fodere per auto e tergicristalli – Inerenza dei costi – Sussiste - Deducibilità - Consegu.</i>	pag. 93
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3296/06/15, depositata il 10/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Colaiuda <i>Avvocato – Versamenti sul conto bancario del professionista – Rimborsi estranei all’attività esercitata – Illegittimità costituzionale dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/73 – Pronuncia n. 228/2014 della Corte costituzionale.</i>	pag. 93
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 3356/2/15, depositata l’11/6/2015 – Pres. e Rel. Terrinoni	pag. 94

IRPEF – Percentuali di ricarico – Metodo della media ponderata – Necessità.

- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 3366/22/15, depositata il 12/6/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni pag. 94
IRES, IVA e IRAP – Studi di settore - Antieconomicità della gestione - Prova contraria – Rileva.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3467/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Valentini pag. 94
Accertamento parziale – Fondamento – Verifica generale – Ammissibilità.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3469/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti pag. 95
Avviso di liquidazione e rettifica – Valore immobile – Rideterminazione – Criteri OMI – Natura – Atto ricognitivo – Effetti probatori – Prova contraria del contribuente – Rileva.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3474/37/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Valentini pag. 95
Accertamento sintetico – Natura presuntiva – Effetti – Inversione onere della prova – Onere del contribuente – Contenuto.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3496/21/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Favaro, Rel. Tozzi pag. 95
Studi di settore – Valenza probatoria – Possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3497/21/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Favaro, Rel. Tozzi pag. 95
Società di capitali – Utili non contabilizzati – Presunzione di attribuzione pro quota ai soci – Accertamento – Legittimità – Onere probatorio – Contenuto.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3560/09/2015, depositata il 17/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni pag. 96
Studi di settore – Contraddittorio – Onere probatorio.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3572/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli pag. 96
Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento – Art. 7 dello Statuto del contribuente - Allegazione documenti – Documenti conosciuti e in possesso del contribuente.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3573/28/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Diotallevi pag. 96
Avviso di accertamento IRPEF – Dimostrazione della regolarità del patrimonio sotto il profilo gestionale - Documentazione rilevante.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3575/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. e Rel. Tersigni pag. 96
Avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale delle Entrate – Carenza di potere - Eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per incompetenza della DRE – Infondatezza dell'eccezione.
- Processo tributario – Eccezione proponibile solo su istanza di parte – Proposizione nell'atto introduttivo – Inammissibilità di nuove doglianze nelle memoria aggiuntiva.* pag. 96
Imposte sul reddito – IRPEF - IRES - Deducibilità delle spese per i mezzi di trasporto a motore – Beni strumentali nell'attività propria dell'impresa – Beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3578/28/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Diotallevi pag. 97
Definizione di area edificabile.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3585/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli <i>Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – Liquidazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese.</i>	pag. 97
Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXII – Sentenza n. 3589/22/15, depositata il 17/6/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Polito <i>Accertamento sintetico- Capacità di spesa - Appello accolto parzialmente.</i>	pag. 97
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3592/06/2015, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Conti correnti bancari – Dati ed elementi rilevanti – Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.</i>	pag. 98
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n 3600/04/2015, depositata il 18/06/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Petitti <i>Avviso di accertamento – Studi di settore – Art. 62 sexies d.l. 331/93 – Contraddittorio preventivo alla notifica dell'accertamento – Prova della notifica – Sussiste.</i>	pag. 98
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3657/1/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Lauro, Rel. Terrinoni <i>IVA – Contraddittorio preventivo – Necessità – Omissione – Nullità.</i>	pag. 98
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3715/29/15, depositata il 25/6/2015 - Pres. Pannullo, ReL Zucchelli <i>Studi di settore – Sconti – Rilevanza – Sussiste.</i>	pag. 99
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3790/35/15, depositata l'1/7/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci <i>Spese elaborazioni grafiche – Immobilizzazioni immateriali – Esclusione – Prestazioni servizio – Costi utilità pluriennale – Sussiste - Deducibilità esercizio – Rileva – Alternativa deducibilità quote costanti – Quattro esercizi – Rileva – Principio deducibilità - Competenza economica – Esercizio sostenimento - Facoltà deduzione IRES – Sussiste - Ricupero tassazione - Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 99
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3792/35/15, depositata l'1/7/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci <i>Atto impositivo – Riferibilità persona fisica sottoscrittore – Esclusione – Riferibilità organo emittente – Rileva – Funzionario firmatario – Delega firma – Ente impositore - Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Legittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 99
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3793/35/15, depositata l'1/7/2015 - Pres. e Rel. Lunerti <i>Costi da reato – Ius superveniens – Omessa considerazione - Componenti negativi - Ripresa fiscale in aumento - Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 99
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3794/9/15, depositata l'1/7/2015 - Pres. e Rel. Lunerti <i>Società conferente - Impianti rete elettrica – Società conferitaria – Attribuzione partecipazioni – Società conferente – Partecipazioni ricevute - Successiva cessione – Ente impositore – Riqualficazione operazione – Cessione azienda – Effettivo comportamento parti – Omessa disamina – Singoli atti - Effetti giuridici distinti – Ricostruzione disegno complessivo – Volontà parti contraenti – Non rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 99
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3796/09/15, depositata l'1/7/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Società immobiliare – Attività locazione – Studi settore – Presunzioni semplici – Contraddittorio obbligatorio – Elementi contribuente – Ente impositore - Vaglio critico – Mancata effettuazione – Applicabilità caso concreto – Omessa motivazione - Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 100

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 4001/02/15, depositata il 09/07/2015 – Pres. Liotta, Rel. Panzini <i>Accertamento induttivo – Omessa dichiarazione – Srl in liquidazione – Rideterminazione del reddito d’impresa – Presunzioni supersemplici – Inversione dell’onere della prova – Legittimità.</i>	pag. 100
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 4013/22/15, depositata il 10/07/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Prospero <i>Avviso di liquidazione – Rettifica valore immobile – Esclusivo utilizzo valutazioni OMI – Efficacia probatoria – Inattendibilità.</i>	pag. 100
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 4022/22/15, depositata il 10/07/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Pieroni <i>Studi di settore – Esercizio commerciale – Concorrenza abusiva di stranieri – Applicabilità dello strumento – Non sussiste.</i>	pag. 101
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4025/1/15, depositata il 10/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Mezzacapo <i>Rettifica valore immobile – Stima dell’Agenzia del Territorio – Valore probatorio – Limiti.</i>	pag. 101
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4028/35/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Loreto <i>Rettifica valore immobile – Valori OMI – Natura – Presunzione – Effetti.</i>	pag. 101
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4034/10/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Flamini <i>Accertamento con adesione – Mancata convocazione contribuente – Accertamento – Legittimità – Sussistenza – Fondamento.</i>	pag. 101
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4037/10/15, depositata il 13/07/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Pennacchia <i>Indagini fiscali – Guardia di finanza – P.V.C. – Interrogatori giudiziari di interlocutori dell’imprenditore – Utilizzo delle dichiarazioni – Presunzioni suscettibili di prova contraria.</i>	pag. 102
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4045/35/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio <i>Contributi consortili – Mancata opposizione al perimetro di contribuenza – Debenza del contributo – Sussistenza.</i>	pag. 102
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4047/14/15, depositata il 14/07/2015 - Pres. Amodio, Rel. Leoni <i>Reddito di impresa – Valore di mercato – Accertamento plusvalenza – Presunzione – Utilizzabilità.</i>	pag. 102
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4235/6/15, depositata il 17/7/2015 - Pres. Lauro, Rel. Colaiuda <i>Canoni non riscossi - Irrilevanza reddituale - Sussiste.</i>	pag. 102
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 4242/22/15, depositata il 17/7/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Polito <i>Successione - Emendabilità della dichiarazione oltre il termine – Applicabilità.</i>	pag. 102
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4252/06/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo <i>Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Validità - Accertamento liquidazione controlli - Rettifica del reddito - Inerenza costi - Operazioni antieconomiche - Rilevanza fiscale.</i>	pag. 103
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4253/06/15, depositata il 17/07/2015 - Pres.	pag. 103

Bernardo, Rel. Russo

Avviso di accertamento - Motivazione per relationem – Validità - Avviso di accertamento al socio - Società a ristretta base - Responsabilità del socio.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4256/6/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. pag. 104
Bernardo, Rel. Colaiuda

IRES – Accertamento induttivo – Contabilità regolare – Normale esercizio dell'attività.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4259/29/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. pag. 104
e Rel. Pannullo

IRPEF – Società di fatto – Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4260/29/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. pag. 104
e Rel. Pannullo

IRAP – IVA – Società di fatto – Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4280/14/2015, depositata il 20/07/2015 – pag. 104
Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4289/14/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. pag. 105
Amodio, Rel. Leoni

Avviso di accertamento per l'omesso versamento dell'imposta di registro per il rinnovo di un contratto di locazione – Presunzione di rinnovo per omesso versamento dell'imposta di risoluzione - Omessa comunicazione di cessazione del contratto per errore - Versamento imposta registro per il nuovo contratto – Illegittimità dell'avviso.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4290/14/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. pag. 105
Amodio, Rel. D'Amaro

Avviso di liquidazione in rettifica del valore dichiarato di un immobile - Presunzione semplice OMI – Correttezza delle valutazioni dell'Ufficio - Decreto-Visco Bersani, l. 4.8.2006, n. 248 – Immobile fatiscente situato in un piano più alto avente maggior pregio – Medesima stima degli altri appartamenti dello stesso immobile.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4292/6/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. pag. 106
Bernardo, Rel. Laudati

Studi di settore – Omessa dichiarazione ricavi – Idoneità degli studi di settore a costituire prova a se stante – Precedente instaurazione del contraddittorio - Grave incongruenza – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4293/06/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. pag. 106
Bernardo, Rel. Laudati

Deduzioni costi – Inerenza costi dedotti – Comportamento antieconomico – Esclusione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4294/06/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. pag. 106
Bernardo, Rel. Laudati

Studi di settore – Ingenti perdite riportate per più annualità – Presunto maggior reddito – Presunzione relativa – Ragioni personali antieconomiche – Prova contraria – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4295/6/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. pag. 107
Bernardo, Rel. Francaviglia

Notifica degli atti tributari – Applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 – Notifica della cartella esattoriale nei casi di irreperibilità del destinatario ex art. 140 c.p.c. – Perfezionamento della notifica alla data indicata nell'avviso di ricevimento.

Comm. trib. Reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4296/6/2015, depositata il 21/7/2015 - Pres. pag. 107
Lauro, Rel. Francaviglia

IVA – Notifica atti - Frodi carosello- Amministratore di fatto – P.V.C. – Requisiti.

Comm. trib. Reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4300/2015, depositata il 21/7/2015 - Pres. Lauro, Rel. Maffei <i>Controllo automatizzato - IVA - Compensazione del credito - Dichiarazione di rettifica.</i>	pag. 108
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4309/28/15, depositata il 21/7/2015 - Pres. Oddi, Rel. Guidi <i>Società capitali – Soggetto mentalmente labile – Acquisto partecipazione totalitaria - Ente impositore – Attività verifica - Maggior reddito impresa accertato società - Presunzione distribuzione utili – Soggetto contribuente – Amministratore di sostegno - Successiva nomina - Incapacità commissione irregolarità – Sussiste - Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 108
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4401/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi – D. R. E. Lazio Ufficio Contenzioso / Milano 90 S.r.l. <i>Avviso di accertamento – Reddito di impresa – P.V.C. – Emissione – Termine art. 12 l. 212/2000 – Inosservanza - Invalidità accertamento – Esclusione.</i>	pag. 108
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4407/1/15, depositata il 28/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Accertamento sintetico – Redditometro – Rettifica del reddito dichiarato – Possesso di automobile del 50 per cento di un immobile – Acquisto da parte dei familiari – Seconda casa – Non sussiste.</i>	pag. 108
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4411/1/15, depositata il 28/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Redditometro – Capacità contributiva – Possesso di immobile e autovettura – Automobile concessa in comodato - Attività di consulente – Non sussiste.</i>	pag. 109
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4413/1/15, depositata il 28/7/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Terrinoni <i>Imposta di successione – Erede – Dichiarazione integrativa – Termini.</i>	pag. 109
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4418/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Contestazione – Accoglimento – Avviso di contestazione sanzioni – Illegittimità.</i>	pag. 109
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4454/1/15, depositata il 29/7/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Tozzi <i>PREU (prelievo erariale unico sull'ammontare delle giocate con apparecchi d'intrattenimento che prevedono vincite in denaro) – Concessionario di rete e gestore – Solidarietà nel pagamento – Non sussiste (sino al 2006).</i>	pag. 109
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4468/10/15, depositata il 30/07/2015 – Pres. Tafuro, Rel. De Leoni <i>Studi di settore – Attività di bar e pasticceria – Alternanza delle famiglie – Redditività differenti – Scostamento tra redditi dichiarati e accertati – Legittimità.</i>	pag. 110
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 4472/35/15, depositata il 3/08/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto <i>P.V.C. – Indagini bancarie – Conti corrente – Soci – Stretto vincolo familiare – Accertamento induttivo - Legittimità.</i>	pag. 110
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4497/VI/15, depositata il 05/08/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati <i>IRPEF – Esborsi – Derivazione da altri soggetti – Mancata dimostrazione – Accertamento sintetico – Legittimità.</i>	pag. 110
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5216/40/15, depositata il 6/10/2015 - Pres. Scola, Rel. Terranova <i>Statuto diritti del contribuente – Condono ex art. 12, l. n. 289 del 2002 – Errore termine di</i>	pag. 110

pagamento indotto da incertezza normativa – Provvedimento di diniego di condono – Illegittimità – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5241/02/15, depositata il 07/10/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni pag. 111
Contraddittorio endoprocedimentale – Rilevanza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5271/39/15, depositata il 7/10/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli pag. 111
Richiesta di chiarimenti.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5285/9/15, depositata il 13/10/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi pag. 111
Scritture contabili - Tenuta e conservazione - Modalità – Ricevute fiscali prive dei dati identificativi clienti – Omessa contabilizzazione ricavi esigui - Conseguenze – Accertamento – Legittimità - Accertamento induttivo ex art. 39, co. 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 – Insufficiente – Irrilevanza della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5286/9/15, depositata il 13/10/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore pag. 112
Omesso versamento dell'IVA – Responsabilità solidale del cessionario – Art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972 - Applicazione di prezzi inferiore a quello di mercato – Sufficiente – Conoscenza intento fraudolento – Non richiesta.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5289/9/15, depositata il 13/10/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi pag. 112
Operazioni inesistenti – Prova – Presunzioni semplici – Dimostrazione estraneità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5702/14/15, depositata il 29/10/2015 - Pres. Tersigni, Rel. D'Amaro pag. 112
Imposta registro – Valore compravendita immobile – Ente impositore – Maggior valore stimato – Utilizzo OMI – Metodo comparazione MCA (Market Comparison Approach) – Caratteristiche urbanistiche immobile – Estrema genericità – Rileva - Condizioni interne immobile – Mancato svolgimento sopralluogo – Rileva – Collegio giudicante – Valore normale mercato - Rideterminazione equitativa – Maggior valore stimato - Parziale illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5742/39/15, depositata il 02/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Coletta pag. 113
Computo esistenze iniziali magazzino – Soggetto contribuente – Errata indicazione - Ente impositore – Errore materiale contribuente – Mancata considerazione – Presupposto accertamento - Maggiore reddito impresa – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5745/14/15, depositata il 04/11/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia pag. 113
Soggetto coerede – Immobili ereditati – Preesistente locazione - Naturale scadenza – Avvenuto raggiungimento - Istanza cessazione locazione – Obbligo presentazione – Non sussiste – Reddito fabbricati – Ente impositore - Reiterata imputazione – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 5749/29/15, depositata il 4/11/2015 - Pres. e Rel. Pannullo pag. 113
Accertamento tributario – ICI Roma Capitale – Avviso di accertamento - Notifica - Termine per la notifica dell'accertamento - Notifica dello stesso a mezzo della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione dell'atto - Necessità - Fondamento.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII Sentenza n. 5755/38/15, depositata il 6/11/2015 – Pres. e Rel. Fruscella pag. 113
Società cancellata dal registro delle imprese – Notifica all'ex socio unico e liquidatore – Legittimità – Vendita di immobili – Scostamento tra prezzi di vendita e valori di mercato –

Discordanze gravi precise e concordanti – Accertamento – Legittimità.

- Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5762/01/15, depositata il 04/11/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. Tozzi pag. 114
Benefici prima casa – Immobile di lusso – Superficie conteggiata – Computabilità cantina, garage, ripostiglio, soffitta – Esclusione – Superficie utile – Inferiore 240 mq. - Revoca agevolazione – Esclusione – Maggiori imposte – Registro, ipo-catastali - Illegittimità pretesa – Consegu.
- Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 5801/35/15, depositata il 06/11/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli pag. 114
Elusione fiscale – Riorganizzazione attività di un gruppo societario – Duplice cessione azienda – Perdite – Abbattimento del valore della partecipazione – Cessione attività – Sussiste.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5843/02/15, depositata il 09/11/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni. pag. 114
IRES, IRAP e IVA – Frodi carosello – Onere della prova – Ripartizione.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5893/20/15, depositata il 12/11/2015 – Pres. Picozza, Rel. Intelisano pag. 115
IRPEF – Ritenute alla fonte – Provvigioni degli agenti delle società di scommesse sportive ed ippiche.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza 6051/29/15, depositata il 18/11/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fortuni pag. 115
Accertamento sintetico art. 38 d.P.R. 600/73 -Contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio con il contribuente - Inosservanza obbligo - Nullità.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6059/29/15, depositata il 18/11/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Ciaramella pag. 115
*Ricorso, in primo grado, dell'esecutore testamentario. Legittimazione ad appellare - Erede universale - Sussiste.
Debiti ereditari deducibili - Esistenza alla data dell'apertura della successione - Necessità.
Contratto di opzione stipulato dal de cuius - Esistenza del debito alla data di esercizio del diritto potestativo di vendita da parte del promissario.*
- Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXIX - Sentenza n. 6088/29/15, depositata il 19/11/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Giorgianni pag. 115
Criterio analitico induttivo – Presunzioni semplici – Sufficienza.
- Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6197/6/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo pag. 116
Accertamento presuntivo – Imposte sui redditi.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 6309/4/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Parziale pag. 116
Associazione sportiva dilettantistica - P.V.C. – Partecipazione a gare e competizioni – Piccole riparazioni di moto – Accertamento induttivo - Illegittimità.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6323/9/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi pag. 116
Somme erogate dal socio di maggioranza - P.V.C. – Manutenzione dell'immobile e utenze domestiche – Inerenza dei costi – Non sussiste.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6328/14/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio pag. 116
Società immobiliare – Finanziamenti concessi da istituti di credito – Costruzione complesso immobiliare – Detrazione di interessi passivi – Finanziamenti garantiti da ipoteca – Legge finanziaria 2008 – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 6354/28/15, depositata il 1/12/2015 – Pres. Iannantuono, Rel. Diotallevi <i>IRES, IRAP e IVA - Studi di settore - Presunzioni - Contraddittorio preventivo - Elementi contribuente - Inversione probatoria - Vaglio critico - Illegittimità pretesa.</i>	pag. 117
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 6369/38/15, depositata il 1/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi <i>IRPEF, IRAP e IVA – Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Accertamento induttivo – Presunzioni supersemplici – Legittimità.</i>	pag. 117
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 6376/20/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Picozza, Rel. Taglienti <i>Adeguamento studi di settore – Errore emendabile – Presupposti – Non sussistono.</i>	pag. 117
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 6378/2/15, depositata il 01/12/2015 – Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhaursen <i>IRPEF – Controllo formale – Contraddittorio – Necessità.</i>	pag. 118
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6571/21/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni <i>IRES - IRAP – Accertamento induttivo – Volume d'affari – Redditività media.</i>	pag. 118
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6572/21/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni <i>Accertamento, liquidazione e controlli – IRES - IRAP – Accertamento induttivo – Ricarico medio- utilizzabilità - Limiti.</i>	pag. 118
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 6603/35/15, depositata l'11/12/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>Rettifica valore immobili – Valutazione OMI – Limiti all'utilizzabilità – Sussiste.</i>	pag. 118
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6816/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni - Ag.Entrate DP. Viterbo /Archanet srl. <i>Accertamento IRES – Sponsorizzazione - Onere probatorio gravante sul contribuente - Mancata dimostrazione - Legittimità – Sussiste.</i>	pag. 119
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6823/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Nucaro, Rel. Tozzi - Ag.Entrate DP.3 Roma/ D.M.srl. <i>IVA – IRES - Accertamento analitico – induttivo - Percentuale di ricarico determinata su un campione del 10% articoli - Legittimità.</i>	pag. 119
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 6905/39/15, depositata il 18/12/2015 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli <i>Rimborso IRAP – Professione intellettuale.</i>	pag. 119
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 6906/39/15, depositata il 18/12/2015 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli <i>Aumento di capitale sociale – Presunzione omessa contabilizzazione degli utili.</i>	pag. 119
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 6909/37/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi <i>Decadenza dei termini per l'accertamento.</i>	pag. 120
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 7014/20/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. Picozza, Rel. Floquet <i>Avviso accertamento IRES-IVA-IRAP – Cancellazione registro delle imprese – Estinzione società.</i>	pag. 120
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 7101/40/15, depositata il 28/12/2015 – Pres.	pag. 120

Amodio, Rel. Terrinoni

Redditometro – Spese per incrementi patrimoniali – Lavoratore dipendente – Legittimità del metodo accertativo - Sussiste.

Comm. trib. prov Roma, sez. I - Sentenza n. 1075/1/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. pag. 121

Caporaso, Rel. Antoniani

Raddoppio dei termini – Trasmissione della notizia di reato – Termini – Prima della scadenza dei termini per l'accertamento – D.lgs. 128/15 – Effetti sul contenzioso – Regime transitorio.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI pag. 122

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 64/22/15, depositata il 12/01/2015 - Pres. pag. 122

Patrizi, Rel. Palillo

Trasferimento di beni immobili realizzati in aree soggette a piani urbanistici – Imposta di registro ridotta – Compete.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 144/4/15, depositata il 20/01/2015 - Pres. pag. 122

Meloncelli, Rel. Parziale

Associazioni sportive dilettantistiche - Condizioni di fruibilità - Mera appartenenza alla categoria e conformità dello statuto alle norme per il riconoscimento della qualifica - Non sufficienti - Comportamento effettivo – Rileva - Disconoscimento da parte dell'agenzia delle entrate.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 175/10/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. pag. 122

Tafuro, Rel. De Leoni

Fondo previdenza integrativa – Cessazione rapporto lavoro - Somme erogate - Aliquota IRPEF agevolata – Capitali accumulati al 31 dicembre 2000 – Aliquota ordinaria – Tassazione separata – Rileva – Interessi maturati al 31 dicembre 2000 – Ritenuta 12,50% - Rileva – Datore lavoro - Indistinto accumulo capitali/interessi - Maggiore IRPEF pagata – Impossibilità verifica – Legittimità diniego rimborso – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 184/10/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. e pag. 123

Rel. Tafuro

Incentivo esodo - Cessazione rapporto lavoro - Somme erogate – Tassazione agevolata 50% - Soggetto inferiore 55 anni - Mancata applicazione – Ius superveniens - Istanza rimborso – Ultimo pagamento - Termine quarantotto mesi – Intervenuta decadenza - Rileva – Legittimità diniego rimborso – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 196/6/15, depositata il 22/01/2015 – Pres. pag. 123

Bernardo, Rel. Laudati

Fondo previdenza integrativa – Cessazione rapporto lavoro - Somme erogate - Aliquota IRPEF agevolata – Capitali accumulati al 31 dicembre 2000 – Aliquota ordinaria – Tassazione separata – Rileva – Interessi maturati al 31 dicembre 2000 – Ritenuta 12,50% - Rileva - Capitali/interessi dal 1 gennaio 2001 – Aliquota ordinaria – Tassazione separata – Rileva – Maggiore IRPEF pagata - Diniego rimborso – Legittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 464/38/15, depositata il 28/1/2015 - Pres. pag. 124

e Rel. Fruscella

Acquisto prima casa – Mancato trasferimento della residenza – Indisponibilità dell'immobile perché occupato abusivamente – Non costituisce causa di forza maggiore - Revoca delle agevolazioni – Legittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 623/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. pag. 124

Lunerti, Rel. Lepore

ICI – Esenzione per abitazione principale – Residenza di fatto – Prova.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 748/1/15, depositata il 09.02.2015 - Pres. Scola, pag. 124

Rel. Visciola

Acquisto prima casa – Successiva vendita infraquinquennale – Mancato riacquisto entro il termine di un anno – Ritardo del costruttore dell'unità immobiliare – Non costituisce causa di forza maggiore.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 911/6/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda. pag. 125

Imposta di registro - Acquisto “prima casa” - Dichiarazione mendace in atto di sussistenza della residenza – Trasferimento nei 18 mesi – Legittimità – Agevolazione fiscale - Compete.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 1060/21/15, depositata il 20/2/2015 – Pres. Favaro, Rel. Brunetti pag. 125

Associazione sportiva dilettantistica – Sponsorizzazioni e Pubblicità non contrarie alle finalità statutarie – Agevolazioni fiscali – Competono.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1211/35/15, depositata il 27/2/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli pag. 125

IRPEF – Detrazione spese ristrutturazione – Requisito della realizzazione diretta degli interventi di restauro da parte dell'impresa venditrice o assegnatrice – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1849/1/15, depositata il 25/3/2015 – Pres. Lauro, Rel. Lasalvia pag. 125

Termini per la vendita infraquinquennale ed il riacquisto di altro immobile – Date dei contratti preliminari – Non rilevano - Date dei contratti di vendita e riacquisto – Rilevano.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1941/4/15, depositata il 30/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli pag. 126

Prima casa – Residenza – Trasferimento della compagna – Assenza di vincolo matrimoniale – Agevolazione – Non compete.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2331/09/15, depositata il 20/4/2015 - Pres. Lo Surdo; Rel. Mazzi pag. 126

Prima casa – Cessione infraquinquennale in sede di separazione coniugale consensuale – Revoca dei benefici – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX – Sentenza n. 3212/39/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Procaccini – Rel. Martinelli pag. 126

Avviso di accertamento – ICI – Esenzione – Attività agricola - Riforma della sentenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3557/01/2015, depositata il 17/06/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Terrinoni pag. 127

Agevolazioni prima casa – Regimi agevolativi – Sistema tributario – Atto di acquisto – Modalità di richiesta – Legittimità della pretesa agevolativa – Interpretazione – Condizioni.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3789/35/15, depositata l'1/7/2015 — Pres. Lunerti, Rel. Petrucci pag. 127

Prima casa – Immobile acquistato – Superficie utile – Superiore 240 mq. – Superficie abitabile – Inferiore 240 mq. – Rileva – Abitazione lusso – Esclusione - Revoca beneficio – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4352/1/15, depositata il 22/7/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Bersani pag. 127

Contributo unificato – Associazione di volontariato – Requisiti - Esenzione – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4529/14/15, depositata l'11/08/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia pag. 127

Credito d'imposta – l. n. 388/2000 – Incremento occupazionale – Passaggio da contratto a termine a tempo indeterminato – Modello 770 - Rettifica del credito – Illegittimità.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 8225/23/15, depositata il 17/04/2015 - Pres. Amoroso, Rel. Santacroce pag. 128

Acquisto prima casa – Trasferimento della residenza – Prova dell’avvenuta richiesta nei termini – Sufficienza.

CATASTO

pag. 129

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 26/37/15, depositata il 9/1/2015 - Pres. Zaccardo, Rel. Benedetti

pag. 129

Valutazione maggior valore - Stima OMI – Rilevanza – Limiti.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1731/1/15, depositata il 23/3/2015 - Pres. Lauro, Rel. Bersani

pag. 129

Procedura DOCFA – Modifica della classe e della rendita proposta – Motivazione sommaria – Sufficienza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2357/9/15, depositata il 21/9/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

pag. 129

Rideterminazione di classamento e rendita catastale – Revisione “a tavolino” – Mancato confronto con unità tipo – Mancata specificazione dei mutamenti – Insufficiente motivazione – Illegittimità dell’accertamento – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3279/09/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

pag. 129

Immobile – Nuova categoria – Centro storico – Recente manutenzione esterna dello stabile – Assenza di requisiti necessari per uso abitativo e residenziale - Rettifica di classamento – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6641/29/15, depositata l’11/12/2015 - Pres. e Rel. Pannullo

pag. 130

Lavori di ristrutturazione dell’immobile – Destinazione a Bed & Breakfast – Spazi interni – Modifica – Non costituisce motivo per l’attribuzione di diversa categoria catastale.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII- Sentenza n. 3/1/15, depositata il 2/1/2015 - Pres. De Lullo, Rel. Giuseppone

pag. 130

Lavori di ristrutturazione dell’immobile - DOCFA – Proposta in riduzione di classamento – Identità della superficie e consistenza – Accertamento – Legittimità.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 8223/23/15, depositata il 17/4/2015 - Pres. Amoroso, Rel. Santacroce

pag. 130

Estimi - Revisione per microzone - Riclassamento – Ragioni del mutamento – Mancata specifica indicazione – Accertamento – Nullità – Consegue.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XVI - Sentenza n. 11561/16/15, depositata il 20/5/2015 - Pres. e Rel. Di Stasi

pag. 130

Estimi - Revisione per microzone - Riclassamento – Motivazione – Risultati degli accertamenti OMI – Parametri della categoria e della classe di merito – Sufficienza - Sopralluogo – Non necessita – Mancate prove in merito alle caratteristiche dell’immobile – Ricorso – Rigetto – Consegue.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LXI - Sentenza n. 15525/61/15, depositata l’8/7/2015 - Pres. Michelozzi, Rel. Rosi

pag. 131

Estimi - Revisione per microzone - Riclassamento – Rideterminazione della rendita – Motivazione costituita da espressioni generiche – Insufficienza – Accertamento – Nullità – Consegue.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XI- Sentenza n. 17934/11/15, depositata il 9/9/2015 - Pres. Di Salvo, Rel. Marconi

pag. 131

Estimi - Revisione per microzone - Riclassamento – Rideterminazione della categoria – Interventi edilizi migliorativi – Costituiscono fatto notorio – Accertamento – Legittimità.

CONDONO E SANATORIE

pag. 132

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 606/4/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello pag. 132

IRPEF – Accertamento società e soci pro quota - Definizione da parte della società – Automatico effetto sui soci – Esclusione – Rideterminazione del reddito dei soci – Potere del giudice

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 715/1/15, depositata il 9/2/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi pag. 132

Provvedimento di diniego – Assenza di motivazione – Nullità – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 820/1/15, depositata l'11/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Mezzacapo pag. 132

Domanda condono - Data 15 maggio 2003 – Ruoli affidati al 31/12/2000 – Possibilità definizione - Soggetto contribuente – Ruoli affidati dal 01/01/2001 al 30/06/2001 – Impossibilità definizione – Legittimità diniego definizione – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX– Sentenza n. 941/39/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Attanasio pag. 132

Definizione dei carichi di ruolo – Principio di buona fede e lealtà nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente – Diniego condono – Esclusione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1770/4/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli pag. 133

Diniego da parte dell'Ufficio all'istanza di definizione ai sensi dell'art. 12 della l. 289/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2114/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musumeci pag. 133

Ritardato versamento del residuo 20% - Errore scusabile - Diniego condono – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3113/39/15, depositata il 28/05/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli pag. 133

Pagamento anticipato – Buona fede – Efficacia sanante.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 4376/22/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Prospero pag. 133

Definizione liti pendenti – Presupposto – Spettanza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 6364/38/15, depositata il 01/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi pag. 134

Mancato integrale pagamento - Inefficacia della sanatoria - Nullità diniego non motivato - Non sussiste.

DOGANA

pag. 135

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 434/01/15, depositata il 28/1/2015 - Pres. Scola, Rel. Lunerti pag. 135

Uso depositi doganali – Presupposti – Periodo minimo di sosta nel deposito – Assenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1421/6/15, depositata il 11/3/2015 - Pres. Lauro; Rel. Laudati pag. 135

Pagamento diritti doganali – Termine di prescrizione – Decorrenza – Presupposti e limiti.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI– Sentenza n. 2464/6/15, depositata il 27/4/2015 - Pres. Lauro, Rel. Laudati pag. 135

Avviso di accertamento – Omessa notifica del verbale di chiusura delle operazioni di verifica - Nullità dell'avviso di accertamento notificato prima del decorso del 60 gg dalla redazione

del verbale di constatazione.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 371/1/15, depositata il 23/11/2015 – Pres. Cinque, Rel. Ariolli pag. 135

Avviso di accertamento - Giuochi e Lotterie, anno 2009 - Pretesa illegittimità dell'atto impositivo - Sussiste illegittimità - Compensazione spese per peculiarità della questione.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Ordinanza n. 429/2/15, depositata il 17/12/2015 – Pres. Gianni, Rel. Cricenti pag. 136

Avviso di accertamento - Giuochi e Lotterie, anno 2008 - Pretesa illegittimità dell'atto impositivo - Ordinanza rimessione alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza ex art. 3 e 4, co. 1, lett. b) numero 3 d.lgs. n. 504/1998 ed art. 1 co. 66, lett. b) l. n. 220/2010, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

IMPOSTE SUL REDDITO – IRPEF - IRES pag. 138

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 38/28/15, depositata il 09/01/2015 – Pres. Oddi, Rel. Guidi pag. 138

Plusvalenza – Valori definiti ai fini dell'imposta di registro – Non rilevano.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 42/28/15, depositata il 9/1/2015 - Pres. Oddi, Rel. Di Stefano pag. 138

Disciplina società non operative – Disapplicazione da parte del giudice – Necessità di motivazione circostanziata.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 276/10/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Bernardo, Rel. De Leoni pag. 138

Criteri di valutazione – Immodificabilità da un esercizio all'altro - Estinzione anticipata mutuo - Non giustifica la deroga al principio generale.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 505/4/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale pag. 138

Cessione licenza attività di noleggio con conducente – Assimilabilità all'impresa artigiana – Plusvalenza da cessione d'azienda – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 518/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni pag. 139

Deducibilità costi per carburante – Onere della prova – Pagamento con carte di credito – Sufficienza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 731/1/15, depositata il 16/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Moscaroli pag. 139

Incentivo all'esodo – Aliquota agevolata – Rimborso - Termine dalla sentenza Corte di Giustizia Europea – Esclusione - Entro 48 mesi dal pagamento dell'imposta.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 904/6/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo pag. 139

Reddito di impresa – Principio di competenza – Permuta di cosa esistente con cosa futura – Criteri.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 972/37/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Savo Amodio pag. 140

Avviso di accertamento – Componenti negativi del reddito – Deducibilità – Esclusione – Ipotesi.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1327/4/15, depositata il 9/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi pag. 140

Ritenute – Rimborso – Termine – Decorrenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1735/01/15, depositata il 23/3/2015 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni <i>Contribuente iscritto all'A.i.r.e. – Residenza all'estero – Indicatori di domiciliazione in Italia – Interessi economici e familiari – Tassazione in Italia – Consegue.</i>	pag. 140
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2116/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli <i>Diniego di rimborso – Cessazione del rapporto di lavoro – Termine di decadenza – Incentivazione dell'esodo dei lavoratori.</i>	pag. 140
Comm. trib. reg. Lazio, sez I - Sentenza n. 2132/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Mezzacapo <i>Accertamento del reddito con metodo sintetico – Art. 38 del d.P.R. 600/73 – Requisiti per l'applicabilità – Scostamento del reddito dichiarato da quello accertato per due periodi di imposta - Limiti.</i>	pag. 141
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2134/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi <i>IRES – IVA – d.m. 24/12/1993 - Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio di informazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – Obbligo di trasmissione delle fatture da parte dell'autorità sanmarinese – Non sussiste.</i>	pag. 141
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2156/02/2015, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni <i>Redditi di impresa - Determinazione del reddito - In genere - Costi e spese - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa.</i>	pag. 141
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2431/21/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Favaro, Rel. Terrinoni <i>Accertamento sintetico ex art. 38 co. 4 d.P.R. 600/73 - Valore di presunzione ex lege degli indici di capacità contributiva.</i>	pag. 142
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXIX– Sentenza n. 2448/29/15, depositata il 27/4/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini <i>Omesso versamento Irpef – Condono fiscale.</i>	pag. 142
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2749/22/15, depositata il 15/5/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza <i>Cessione licenza taxi - Plusvalenza – Tassazione – Legittimità.</i>	pag. 142
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2966/28/15, depositata il 26/05/2015 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi <i>Costi – Correlazione in senso ampio con l'attività d'impresa – Deducibilità – Consegue.</i>	pag. 142
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3104/39/15, depositata il 28/05/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli <i>Fringe benefits erogati ad ex dipendente pensionato – Reddito da assoggettare a tassazione – Legittimità.</i>	pag. 143
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3134/22/15, depositata 29/05/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. La Terza <i>Errore di fatto o di diritto commesso dal contribuente in sede di dichiarazione – Emendabilità in sede contenziosa – Limite temporale di cui all'art. 38 d.P.R. 602/1973 – Applicabilità – Non sussiste.</i>	pag. 143
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3260/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi <i>Commercialista – Spese – Visure catastali – Spese per ristrutturazione dello studio – Viaggi e alberghi - Deducibilità dei costi – Condizioni.</i>	pag. 143

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3282/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi <i>Socio di maggioranza – Società di persone – Regime di trasparenza fiscale – Alternativo al regime ordinario – Tassazione del reddito in base alla quota di possesso – Sussiste.</i>	pag. 143
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 3354/2/15, depositata l'11/6/2015 – Pres. e Rel. Terrinoni <i>Residenza fiscale – Presupposti – Domicilio – Sufficienza.</i>	pag. 144
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 3453/20/15, depositata il 15/06/2015 - Pres. D'Andria, Rel. Terrinoni <i>Dichiarazione – Attività detenute all'estero – Immobile posseduto all'estero – Immobile di residenza – Violazione dell'obbligo di dichiarazione – Esclusione – Ipotesi.</i>	pag. 144
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3616/38/15, depositata il 18/06/2015 - Pres. Cappelli, Rel. Musumeci <i>Oneri deducibili – Casa di cura.</i>	pag. 144
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3677/10/15, depositata il 23/6/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Pennacchia <i>Presupposti di deducibilità di un costo dal reddito di impresa – Onere della prova – Contenuto.</i>	pag. 144
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4032/35/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci <i>Imposte sul reddito – IRPEF – Contabilità inattendibile – Accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973 – Legittimità – Onere probatorio – Incombenza.</i>	pag. 144
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 4039/35/15, depositata il 14/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Di Maio <i>Srl - Maggiori ricavi – Operazioni inesistenti – Agevolazioni fiscali – Successiva incorporazione in altra struttura societaria – Legittimità dell'atto impositivo – Sussiste.</i>	pag. 145
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4042/35/15, depositata il 14/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio <i>Accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/73 – Gravità dei fatti – Fondamento – Legittimità.</i>	pag. 145
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4257/35/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>Prestazioni di capitale – Regime della tassazione separata.</i>	pag. 145
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4258/35/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>Canone di locazione – Migliorie apportate ai locali dal conduttore.</i>	pag. 145
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4270/29/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini <i>Preavviso di fermo amministrativo – Mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti – Irreperibilità relativa – Notifica a mezzo della procedura dettata dall'art. 140 c.p.c. - Legittimità.</i>	pag. 146
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4281/14/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Imprenditore agricolo – Attività agricola.</i>	pag. 146
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4287/06/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati <i>Immobile ricevuto in comodato e concesso in locazione - Accertamento del maggior reddito derivante da canoni di locazione – Necessità di documentare il contratto di comodato – Onere della prova.</i>	pag. 146

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4291/14/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro <i>Contributo integrativo – Deducibilità dal reddito – Non sussiste.</i>	pag. 147
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 4358/28/15, depositata il 23/7/2015 – Pres. e Rel. Tersigni <i>Residenza fiscale – Trasferimento in Stati a fiscalità privilegiata – Presunzione di residenza in Italia – Prova contraria – Necessità.</i>	pag. 147
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 4385/22/15, depositata il 27/7/15 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni <i>Redditi derivanti da locazione di immobili – Risoluzione del contratto – Prova.</i>	pag. 147
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4416/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Dichiarazione – Avviso di rettifica – Presunzione dell'Ufficio – Mancato superamento della presunzione – Legittimità della rettifica – Sussistenza.</i>	pag. 147
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4424/1/15, depositata il 28/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Studi di settore – Attività commerciale – Costante perdita di esercizio – Movimentazione di risorse economiche – Reddito inferiore al reddito di un lavoratore dipendente - Condotta antieconomica.</i>	pag. 147
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 4430/35/15, depositata il 29/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli <i>Rate del leasing immobiliare – Interposizione fittizia di società – Maggiorazione del prezzo dell'immobile – Operazione fraudolenta – Deducibilità canoni del leasing -Costi effettivi ed inerenti – Semplificazione fiscale - Sussiste.</i>	pag. 148
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5243/39/15, depositata il 07/10/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Attanasio <i>Spese di rappresentanza – Sponsorizzazioni – Deducibilità – IVA – Detrazione - Limiti.</i>	pag. 148
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5974/39/15, depositata il 13/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli <i>Canoni di locazione - Risoluzione del contratto per inadempimento – Tassazione – Non sussiste.</i>	pag. 148
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV Sentenza n. 6001/35/15, depositata il 17/11/2015 – Pres. Lunerti; Rel. Toffoli <i>Immobili di interesse storico – Beni strumentali per l'esercizio d'impresa – Determinazione del reddito – Norme agevolative – Inapplicabilità.</i>	pag. 149
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 6092/35/15, depositata il 20/11/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Loreto <i>Diniego rimborso.</i>	pag. 149
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 6093/35/15, depositata il 20/11/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Petrucci <i>Avviso di accertamento – Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.</i>	pag. 149
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 6189/37/15, depositata il 24/11/2015 – Pres. Mongiardo, Rel. Solaini <i>Accertamento di maggior reddito – Presunzione di distribuzione degli utili ai soci.</i>	pag. 149
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6195/6/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Bernarndo, Rel. Russo <i>Dichiarazione dei redditi – Ravvedimento operoso.</i>	pag. 150

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6200/6/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo <i>Principio di inerenza.</i>	pag. 150
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6339/14/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio <i>Compravendita immobile – Incremento patrimoniale – Trasferimento dell'immobile – Separazione consensuale – Simulazione dell'atto – Trasferimento a titolo gratuito.</i>	pag. 150
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 6385/20/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Rel. Picozza <i>Deducibilità minusvalenze da cessione di partecipazioni – Mancata comunicazione – Sanzione impropria – Nuova disciplina – Principio del favor rei – Applicabilità.</i>	pag. 150
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 6401/21/15, depositata il 2/12/2015 – Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni <i>Cessione di azienda – Plusvalenza – Valore rettificato ai fini dell'imposta di registro – Limiti.</i>	pag. 151
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6642/29/15, depositata il 14/12/2015 - Pres. Panullo, Rel. Giorgianni <i>Controllata lussemburghese – Finanziamento gratuito – Transfer price – Presunzione fruttuosità – Legittimità.</i>	pag. 151
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6645/29/15, depositata il 14/12/2015 - Pres. Pannullo; Rel. Fortuni <i>Società controllata sita in uno Stato a regime fiscale agevolato – Regime CFC – Disapplicazione – Interpello preventivo – Rigetto – Impugnabilità – Compete. Società controllata dotata di autonoma struttura operativa – Regime CFC – Disapplicazione – Compete.</i>	pag. 151
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, sentenza n. 6825/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Nucaro, Rel. Tozzi <i>Silenzio-rifiuto - Credito d'imposta - Potere di controllo dell'Amministrazione ex artt. 36 bi e 43 DPR 600/1973 - Consolidazione del credito - Obbligo di rimborso.</i>	pag. 152
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 102/1/15, depositata il 26/03/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Colarieti <i>Redditi di partecipazione in società estere – Soggetto residente in Italia - Tassazione di gruppo, ex art 117 D.P.R. n. 917/1986 – Art. 167 D.P.R. n. 917/1986 - Errata aliquota applicata – Nullità – Sussiste.</i>	pag. 152
Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVII - Sentenza n. 22033/37/15, depositata il 26/10/2015 - Pres. Galbiati, Rel. Bajardi <i>Fondo pensioni - Liquidazione coatta – Somme riconosciute in forma di capitale – Trattamento fiscale - Assimilazione ai redditi di lavoro.</i>	pag. 152
Comm. trib. prov. Roma, sez. LXVI - Sentenza n. 23382/61/15, depositata il 9/11/2015 – Pres. Grossi, Rel. Lettieri <i>Plusvalenze da cessione di partecipazioni – Parziale tassabilità – Condizioni e limiti – Obiettiva incertezza per la disapplicazione di sanzioni – Non sussiste – Interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione – Deduzione integrale – Spetta.</i>	pag. 153
I.V.A.	pag. 154
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 159/2/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni <i>Spazi pubblicitari – Attività intermediazione/pianificazione/acquisto – Soggetto prestatore –</i>	pag. 154

Addebito overcommissions – Obbligazione fare – Rileva – Elargizione denaro – Esclusione - Fattura attiva – Assoggettamento IVA - Soggetto utilizzatore – Fattura passiva – IVA acquisti – Oggettiva detraibilità – Sussiste – Ricupero IVA detratta – Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 187/10/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Flamini pag. 154

Area portuale – Costruzione preesistente – Lavori restauro conservativo – Opere ampliamento/ammodernamento – Soggetto esecutore lavori - Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Ente impositore – Lavori eseguiti – Regime non imponibilità – Sussiste - Assoggettamento IVA - Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 218/28/15, depositata il 22/1/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Ciccone pag. 154

Soggetto obbligato in solido con il cedente ex art.60/bis d.P.R. 633/72 – Provvedimento di rigetto delle giustificazioni – Atto non elencato nell’art. 19 d.lgs. 546/92 – Irrilevanza - Autonoma impugnabilità – Sussiste – Mancata produzione del P.V.C. redatto dalla GdF nei confronti del cedente – Mancato assolvimento dell’onere probatorio – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 252/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Moscaroli pag. 155

Vendita infragruppo ed elusione fiscale - Riscossione a titolo provvisorio in primo grado, periodo applicazione modifica frazione tributo.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 321/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Lunerti pag. 155

Frodi carosello – Prova contraria tramite effettuazione pagamenti – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Ordinanza n. 353/22/15, depositata il 6/5/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo pag. 155

Operazioni esenti – Interessi su finanziamenti erogati a società controllate – Attività accessoria o principale – Effetti sul calcolo del pro-rata matematico –Iva sugli acquisti usati in modo promiscuo – Effettivo utilizzo – Mancata rilevazione – Possibile contrasto della normativa italiana con i principi della Dir. 2007/112/CE - Trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 502/4/15, depositata il 30/1/2015 – Pres. Meloncelli, Rel. Petitti pag. 156

Detrazione – Inerenza e pagamento – Prova – Insufficiente documentazione – Disconoscimento - Consegue

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 532/10/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Corrado, Rel. Mazzi pag. 156

Processo verbale di contestazione – Fatture soggettivamente inesistenti – Società cartiera – Disinvolture nel tratta con agenti della società cartiera - Frode carosello – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 677/22/15, depositata il 5/2/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Proserpi pag. 156

Operazioni di gestione dei rifiuti successive a quelle svolte all’interno del sito aeroportuale – Diversità del regime impositivo – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 951/35/15, depositata il 18/02/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto pag. 156

Deducibilità – Costi – Acquisto espositori per prodotti da fumo – Spese di rappresentanza – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 968/2/15, depositata il 18/02/2015 – Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern pag. 157

Azienda fallita – Cessazione dell’attività – Assenza del modello VR – Prescrizione decennale – Richiesta di rimborso - Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 980/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Valentini <i>Frode carosello – Società cartiera – Commercio di carni – Fatture per operazioni inesistenti – Indagini fiscali – Sussiste.</i>	pag. 157
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 987/22/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Palillo <i>Invio telematico – Mancanza di quadri nella dichiarazione – Rimedio – Ultra tardività – Diritto di rimborso – Sussistenza.</i>	pag. 157
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 998/39/15, depositata il 19/2/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Attanasio <i>Omesso versamento dell'imposta - Dichiarazione – Credito d'imposta – Circolare delle Entrate n. 21/E – Eventuale eccedenza – Rimborso – Sussiste.</i>	pag. 157
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1128/28/15, depositata il 24/2/2015 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi <i>Rimborso imposta corrisposta in occasione del pagamento della TIA – Difetto di giurisdizione - Sussiste.</i>	pag. 157
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1198/35/15, depositata il 27/2/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Di Maio <i>Rimborsi – Legittimazione del cessionario - Sussiste.</i>	pag. 158
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1440/4/15, depositata il 11/3/2015 - Pres. Meloncelli; Rel. Chiappiniello <i>Riportabilità del credito IVA – Indicazione in dichiarazione – Necessità – Istanza di rimborso – Dimostrazione esistenza - Necessità.</i>	pag. 158
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2122/9/14, depositata il 10/04/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni <i>Contratto preliminare - Acconto e caparra - Assoggettamento ad Iva – Fatturazione.</i>	pag. 158
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2128/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Visciola <i>Contratto di Factoring – Retrocessione del credito – Qualifica – IVA - Applicabilità.</i>	pag. 158
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2135/01/2015, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli <i>Cartella di pagamento – Art. 36 bis del d.P.R. 600/73 – Art. 54 bis del d.P.R. 633/72 - Controllo automatizzato della dichiarazione – Nuove difese eccepite in grado di appello – Art. 58 del d.lgs. 546/92 – Limiti.</i>	pag. 159
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2157/02/2015, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni <i>Determinazione dell'imposta - Detrazioni - Detrazione o rimborso dell'eccedenza di imposta - Tardiva presentazione della dichiarazione - Credito di imposta in essa esposto - Riportabilità nella dichiarazione annuale successiva.</i>	pag. 159
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2990/6/15, depositata il 26/05/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati <i>Agenzie di viaggio stabilite fuori della U.E. – IVA assolta su prestazioni di terzi - Rimborso – Non compete.</i>	pag. 159
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3283/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Compravendita – Recupero a tassazione – Presunzione di simulazione – Omesso riscontro probatorio – Recupero illegittimo.</i>	pag. 160
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3571/39/15, depositata il 17/06/2015 -	pag. 160

Pres. Falascina, Rel. Martinelli <i>Operazioni soggettivamente inesistenti – Condizioni che escludono l’inesistenza soggettiva – Fatturazioni eseguite secondo i corretti regimi di imponibilità IVA – Non sono “cartiere” i soggetti dotati di una propria struttura produttiva, con personale dipendente assunto, concretamente operanti in uno stabilimento - Irrilevante delle interessenze esistenti tra le società.</i>	
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 4003/22/15, depositata il 09/07/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano <i>Recupero a tassazione – Mancata registrazione della fattura integrata – Effetti – Detrazione – Negazione – Esclusione – Limiti – Applicazione reverse charge – Ammissibilità.</i>	pag. 161
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4011/4/15, depositata il 10/07/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Parziale <i>Acquisto di fabbricato abitativo – Ambito turistico/ricettivo – Detrazione – Esclusione.</i>	pag. 161
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4269/29/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini <i>Compilazione della dichiarazione – Errore materiale – Cartella di pagamento per il recupero dell’imposta – Illegittimità.</i>	pag. 161
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4276/14/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Compensazione – Mancata prestazione delle garanzie – Sanzioni ex art. 13 del d.lgs. 471/97 – Inapplicabilità.</i>	pag. 161
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4277/14/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Prestazioni alberghiere e di ristorazione – Detraibilità dell’imposta – Inerenza.</i>	pag. 162
Comm. trib. Reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4297/6/2015, depositata il 21/7/2015 - Pres. Lauro Alfonso, Rel. Francaviglia <i>Notifica atti - Frodi carosello - Amministratore di fatto – P.V.C. – Spese di soccombenza.</i>	pag. 162
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4406/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Omesso versamento di imposta – Condotta illecita del consulente – Sanzione – Contribuente – Pagamento – Esclusione.</i>	pag. 163
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4409/1/15, depositata il 28/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Concessionaria di pubblicità – Premio impegnativa – Centro media – Funzione di raccolta richieste pubblicità – Detraibilità delle somme – Sussistenza.</i>	pag. 163
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4415/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Terrinoni <i>Fatture soggettivamente inesistenti – Detraibilità – Onere probatorio – Incombenza – Contribuente – Contenuto.</i>	pag. 163
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 4777/2/15, depositata il 15/9/2015 - Pres. e Rel. Terrinoni <i>Contributi comunitari – Detraibilità acquisti - Non sussiste.</i>	pag. 163
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 5367/35/15, depositata il 15/10/15 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli <i>Centri media – Spazi pubblicitari – Vendita - Fatture per diritti di negoziazione – Assoggettamento ad IVA – Necessita.</i>	pag. 163
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 5851/35/15, depositata l’11/11/2015 – Pres. e Rel. Lunerti	pag. 164

Presupposto – Esercizio di imprese, arti e professioni – Modalità di concreto svolgimento dell'attività – Esclusione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5968/39/15, depositata il 13/11/2015 - Pres. e Rel. Falascina pag. 164

Sanzioni per omessa registrazione delle operazioni intracomunitarie – Sanzioni formali – Pregiudizio all'attività di controllo – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, sentenza n. 6812/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Nucaro, Rel. Tozzi pag. 164

Frode carosello- Onere della prova. Grava sull'Ufficio.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6813/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Nucaro, Rel. Tozzi pag. 164

Operazioni inesistenti. Onere probatorio gravante sul contribuente di estraneità alla frode e di inconsapevolezza della falsità delle fatture.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 175/1/15, depositata il 22/06/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Colarieti pag. 165

Istanza di rimborso - Diniego per tardività dell'istanza - Termine biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546/92 - Pretesa tardività non sussiste – Applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. - Illegittimità diniego.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 188/1/2015, depositata il 22/06/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Tanferna pag. 165

Avviso di accertamento – Sponsorizzazioni - Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti – Onere della prova a carico dell'Ufficio – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.

PROCESSO TRIBUTARIO pag. 166

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 20/21/15, depositata il 07/01/2015 – Pres. Favaro, Rel. Brunetti pag. 166

Cartella di pagamento – Raccomandata - Omessa spedizione al destinatario – Nullità della notifica.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII- Sentenza n. 63/22/15, depositata il 12/1/2015 - Pres. e Rel. Patrizi pag. 166

Perfezionamento della notifica – Per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 118/21/15, depositata il 15/01/2015 - Pres. Favaro, Rel. Capicchi pag. 166

Motivi di appello - Requisiti - Grado di specificità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 134/6/15, depositata il 20/01/2015 - Pres. Lauro, Rel. Maffei pag. 166

Revocazione - Errore di fatto – Nozione – Ammissibilità – Falsa percezione della realtà processuale.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 137/6/15, depositata il 20/01/2015 - Pres. Lauro, Rel. Panzini pag. 167

Revocazione per errore di fatto – Modalità – Ammissibilità – Deposito dell'atto di appello.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 205/6/15, depositata il 22/1/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo pag. 167

Mancata comunicazione della trattazione – Nullità della sentenza - Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 221/28/15 - depositata il 22/1/2015 –Pres. pag. 167

Tersigni, Rel. Guidi <i>Estratto di ruolo - ICI – Agevolazioni – Abitazione principale – Dimora abituale.</i>	
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 224/6/15, depositata il 22/1/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Spese di giudizio – Compensazione – Giusti motivi - Preclusione in via di principio – Casi particolari – Ammissibilità.</i>	pag. 167
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 255/38/15, depositata il 23/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi <i>Requisiti appello, motivi specifici.</i>	pag. 168
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 262/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. Leoni <i>Vizio notifica eredi – Condono – Provvedimento di diniego - Termine.</i>	pag. 168
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 274/9/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Scavone <i>Limiti del giudizio rescindente e rescissorio.</i>	pag. 168
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 279/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Deposito nuovi documenti in appello – Ammissibilità.</i>	pag. 169
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 280/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Tardiva costituzione in giudizio – Termine ordinario.</i>	pag. 169
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 289/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Decadenza e prescrizione - Accertamento e cartella - Successivi atti esattivi e cautelari.</i>	pag. 169
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 324/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Lunerti <i>Preavviso di fermo – Pretesa creditoria di natura fiscale – Giurisdizione del giudice tributario – Sussiste - Esiguità del tributo - Fermo amministrativo – Annullabilità - Legittimità.</i>	pag. 170
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 327/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Mezzacapo <i>Soccombenza – Compensazione delle spese – Obbligo di motivazione.</i>	pag. 170
Comm. trib. reg. del Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 356/28/15, depositata il 27/1/2015 – Pres. e Rel. Oddi <i>Ricorso – Ammissibilità – Condizioni – Prova.</i>	pag. 170
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 367/1/15, depositata il 27/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Tozzi <i>Credito erariale – Prescrizione – Interruzione – Processo – Estinzione – Effetti.</i>	pag. 171
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Ordinanza n. 375/9/15, depositata il 13/5/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi <i>Mancato deposito dell’appello presso la segreteria della CTP ex art. 53, co. 2, seconda parte d.lgs. 546/92 – Inammissibilità dell’appello - Contrasto con il diritto di effettivo esercizio di difesa – Incompatibilità con gli artt. 3, 24, e 11 co. 2 della Costituzione – Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale – Conseguenze.</i>	pag. 171
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 408/1/15, depositata il 27/1/2015 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli <i>Operazioni soggettivamente inesistenti – Ripartizione onere probatorio – Diversità tra II.DD</i>	pag. 171

ed IVA – Conseguenze.

- Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 431/1/15, depositata il 28/1/2015 - Pres. Scola, Rel. La Salvia pag. 172
Spese processuali – Proporzionalità tra spese processuali e valore della causa – Necessità.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 477/10/15, depositata il 28/1/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Pennacchia pag. 172
Prescrizione – Actio iudicati - Sussiste.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 525/9/15, depositata il 30/1/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore pag. 172
Art. 14 d. lgs. n. 546/92 – Applicazione – Casistica.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 526/9/15, depositata il 30/1/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore pag. 172
Compravendita immobiliare – Mancata notifica avviso udienza – Nullità della decisione della Ctr – Sussiste.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 704/1/15, depositata il 09.02.2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Bersani pag. 173
Atto di appello - Mancato deposito- Inammissibilità.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 706/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Visciola pag. 173
Avviso di trattazione – Omissione – Conseguenze
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 707/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Visciola pag. 173
Istanza di riesame della sentenza – Inammissibilità.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 739/1/15, depositata il 09.02.2015 - Pres. Scola, Rel. Bersani pag. 173
Cassazione - Rinvio del giudizio alla CTR - Mancata riassunzione nel termine ex art. 63, co. 1 d.lgs.546/1992 - Estinzione del giudizio.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 818/4/15, depositata l’11/2/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli pag. 174
Emissione atto impositivo – Ente impositore - Successivo annullamento autotutela - Estinzione giudizio – Lealtà processuale – Rileva – Compensazione spese lite – Consegue.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 835/10/15, depositata l’11/2/2015 – Pres. e Rel. Tafuro pag. 174
Tasse automobilistiche – Soggetto contribuente – Pagamento ritardato – Ente locale – Esecutività ruolo – Soggetto contribuente – Opposizione giudiziale – Ente locale – Mancata costituzione – Agente riscossione – Difetto legittimazione passiva - Avvenuta costituzione – Soggetto contribuente – Accoglimento ricorso – Spese giudizio – Gravi eccezionali ragioni - Legittimità compensazione – Consegue.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 841/1/15, depositata il 13/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Lasalvia pag. 174
Avviso accertamento - Accertamento adesione – Ente impositore – Omessa convocazione contribuente – Nullità procedimento – Esclusione – Legittimità pretesa – Consegue.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 964/35/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio pag. 175
Contenzioso – Riassunzione – Termine per la proposizione – Decorrenza – Comunicazione di deposito della sentenza – Sussistenza.
- Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 978/37/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. pag. 175

Mongiardo, Rel. Frittella <i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Proposizione oltre il termine semestrale – Ammissibilità – Ipotesi.</i>	
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 986/37/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Valentini <i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Termini – Decorrenza – Tassatività.</i>	pag. 175
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 995/37/15, depositata il 19/01/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio <i>Contenzioso – Impugnazione – Cartella di pagamento – Temporanea assenza del destinatario – Art. 140 c.p.c. – Necessità.</i>	pag. 175
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1015/35/15, depositata il 19/2/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli <i>Caso con aspetti di opinabilità – Notizie ed informazioni già in possesso dell’ente impositore – Costituiscono giustificazione per la compensazione delle spese di lite.</i>	pag. 175
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 1104/1/15, depositata il 23/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Lunerti <i>Atto di pignoramento – Giurisdizione delle commissioni Tributarie – Esclusione – Translatio iudicii - Necessità.</i>	pag. 176
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1111/20/15, depositata il 23/2/2015 – Pres. D’Andria, Rel. Floquet <i>Mancata allegazione dell’atto impugnato – Tassatività dei casi d’inammissibilità previsti dal comma 1 dell’art. 22 d.lgs. n. 546/92 - Ammissibile.</i>	pag. 176
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1137/28/15, depositata il 24/2/2015 – Pres. Oddi, Rel. Tozzi <i>Decadenza – Intangibilità rapporti esauriti – Sussiste.</i>	pag. 176
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1188/9/15, depositata il 25/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Limiti dell’appello – Sussiste.</i>	pag. 177
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1209/37/15, depositata il 27/2/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio <i>Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. – Condizioni di ammissibilità – Conflitto di giudicati interno alle parti in causa– Necessità – Sussiste.</i>	pag. 177
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1241/06/15, depositata il 03/03/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo <i>Sollecito di pagamento- Impugnabilità - Sussiste.</i>	pag. 177
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1250/10/15, depositata il 03/03/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Moscaroli <i>Notifica – Soggetto che riceve l’atto – Identificabilità – Non necessita.</i>	pag. 177
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1320/4/15, depositata il 9/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nisdi Landi <i>Ricorso – Attestazione di conformità – Mancanza – Effetti.</i>	pag. 178
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1387/28/15, depositata il 10/03/2015 – Pres. Tersigni, Rel. Galeota <i>Spese legali – Soccombenza – Compensazione.</i>	pag. 178
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1396/28/15, depositata il 10/03/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Galeota <i>Appello – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità in appello.</i>	pag. 178

Comm. trib. reg. Lazio, sez. 1 - Sentenza n. 1413/1/15, depositata il 10/3/2015 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli <i>Revocazione – Presupposti – Errore sul fatto – Assenza di pronuncia del giudice sul punto – Necessità.</i>	pag. 178
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1496/35/15, depositata il 12/03/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>Revocazione - Supposizione di fatti la cui verità non è incontestabilmente esclusa - Inammissibilità</i>	pag. 179
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1499/35/15, depositata il 12/03/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi <i>Proposizione appello - Mancanza di specifici motivi di impugnazione avverso le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione- Inammissibilità.</i>	pag. 179
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 1662/38/15, depositata il 19/3/2015 – Pres. Cappelli, Rel. Auriemma <i>Eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita difettosità concernente la notificazione dell’atto.</i>	pag. 179
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1698/09/15, depositata il 20/3/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRPEF in sede di incentivo all’esodo.</i>	pag. 179
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 1755/01/15, depositata il 23/3/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Panzini <i>Accertamento IRES - Divieto proposizione nuove eccezioni in appello.</i>	pag. 180
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1780/2/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli <i>Rimborso dell’imposta negato dalla Provinciale su fatture prodotte intestate a soggetto diverso del contribuente. Ricorso accolto dalla Regionale. Appello dell’Amministrazione alla Cassazione che accoglie il ricorso e rinvia. Nessuna parte ha riassunto il giudizio</i>	pag. 180
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 1994/10/15, depositata l’1/04/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini <i>Identità presupposti di fatto – Giudicato esterno - Rileva.</i>	pag. 180
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2053/35/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli <i>Appello – Motivi – Genericità - Inammissibilità dell’appello - Consegue.</i>	pag. 180
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2055/35/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli <i>Mancata costituzione del contribuente – Spedizione dell’appello a mezzo posta – Mancata produzione dell’avviso di ricevimento dell’appello – Inammissibilità dell’appello - Consegue.</i>	pag. 181
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2057/35/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli <i>Rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate – Funzionario appartenente all’ufficio appellante – Sufficienza – Imposta di registro - Assolvimento delle imposte da parte del condebitore solidale – Cessazione della materia del contendere - Consegue.</i>	pag. 181
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2058/22/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Cofano <i>Preventiva instaurazione del contraddittorio – Non necessita.</i>	pag. 181
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2060/22/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Palillo	pag. 181

Eccezione proposta per la prima volta in appello – Inammissibilità – Pagamento della somma iscritta a ruolo prima del ricorso – Non costituisce causa di estinzione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2068/22/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Palillo pag. 182

Procura alle liti – Modalità - IRPEF – Pensioni privilegiate ordinarie – Esenzione – Applicazione analogica – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2074/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. e Rel. Amodio pag. 182

TARI – Indicazione dei parametri - Necessita.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2075/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. e Rel. Amodio pag. 182

Costituzione tardiva del resistente - Legittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2127/02/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Panzini pag. 182

Avviso di trattazione - Notifica non perfezionata - Nullità sentenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2136/1/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Lunerti pag. 183

Proposizione dell'appello – Termini.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2141/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi pag. 183

Termini di impugnazione – Tardiva proposizione del ricorso – Rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2142/02/15, depositata il 20/01/2015 - Pres. Liotta, Rel. Panzini pag. 183

Giurisdizione – Contributi previdenziali – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza. Atti impugnabili – Ruolo – Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento – Esclusione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2143/1/15, depositata il 24/03/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi pag. 184

Procedimento – Ricorso per revocazione – Motivi di revocazione – Errore di fatto.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2144/02/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Panzini pag. 184

Estratto di ruolo – Impugnabilità – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2147/02/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Panzini pag. 184

Impugnazioni – Estratto di ruolo.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2151/1/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moscaroli pag. 184

Giudizio di appello – Produzione di nuovi documenti – Onere della prova.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2200/1/15, depositata il 14/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Bersani pag. 185

Regolamento spese di lite – Soccombenza - Compensazione - Ragioni di equità – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 2284/37/15, depositata il 16/4/2015 – Pres. Mongiardo, Rel. Savo Amodio pag. 185

Utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi - Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2370/1/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Amodio, Rel. Moscaroli <i>Istanza rimborso ritenute IRPEF - Prescrizione – Termini.</i>	pag. 185
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2375/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Tersigni, Rel. Diotallevi <i>Nullità a seguito di mancata comunicazione della fissazione udienza - Sussiste.</i>	pag. 185
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 2396/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. e Rel. Oddi. <i>Coobbligati in solido - Conciliazione giudiziale - Appello - Interesse ad agire - Cessata materia del contendere.</i>	pag. 186
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2404/1/15, depositata il 22/4/2015 – Pres. Liotta, Rel. Lunerti <i>Nuove prove in appello - Nuovi documenti - Limiti - Non sussistono.</i>	pag. 186
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 2422/21/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Favaro, Rel. La Terza <i>Condanna alle spese - Compensazione - Limiti.</i>	pag. 186
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2430/21/15, depositata il 24/4/15 - Pres. Favaro, Rel. Terrinoni <i>Insussistenza della sospensione dei termini di impugnazione della cartella a seguito di richiesta di rateizzazione.</i>	pag. 186
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2437/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo <i>Legittimazione attiva.</i>	pag. 187
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2439/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.</i>	pag. 187
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2440/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.</i>	pag. 187
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIII - Sentenza n. 2449/29/15, depositata il 27/4/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Ciaramella <i>Appello – Specialità del processo tributario – Nuovi documenti – Produzione – Preclusione – Non sussiste – Deposito – Legittimità - Termine – Giorni 20 liberi prima dell’udienza.</i>	pag. 187
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II Sentenza n. 2565/2/15, depositata il 6/5/2015 - Pres. Terrinoni; Rel. De Niederhausern <i>Ricorso – Costituzione in giudizio - Deposito in Commissione – Entro 30 gg. dalla proposizione del ricorso - Decorrenza del termine – Dalla ricezione - Allegazione dei documenti in possesso dell’Ufficio – Necessità – Non sussiste – Iscrizione ipotecaria – Mancata notifica della comunicazione informativa – Nullità - Consegu.</i>	pag. 188
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 2769/37/15, depositata il 18/5/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio <i>Pignoramento – Atto presupposto – Cartelle di pagamento – Errata notifica – Cognizione del giudice tributario – Sussiste.</i>	pag. 188
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 2874/21/15, depositata il 21/5/2015 – Pres. Favaro, Rel. Capizzi <i>Motivi di ricorso - Prima fase di giudizio – Mancata partecipazione – Effetti - Intimazione di pagamento - Notifica degli atti presupposti – Prova dedotta con memoria aggiunta - Tardività.</i>	pag. 188

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3114/6/15, depositata il 28/05/2015 - Pres. Lauro, Rel. Maffei <i>Appello – Notificazione non riuscita per cause non imputabili all'appellante – Rimessione in termini.</i>	pag. 189
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3121/6/15, depositata il 28/05/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Ricorso – Termine per la costituzione in giudizio – Decorrenza dalla data di ricezione della notifica.</i>	pag. 189
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3215/38/15, depositata il 20/05/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Tozzi <i>Mancanza di assistenza tecnica - Impossibilità per i giudici di entrare nel merito – Rimessione della causa ai giudici di primo grado.</i>	pag. 189
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3216/38/15, depositata l'08/06/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli <i>A.G.E.A. – Prenotazione a debito art. 59, lett. a) d.P.R. 131/86 – Applicabilità – Sussiste.</i>	pag. 190
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3220/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore <i>Giudizio di appello – Costituzione - Deposito del ricorso presso la segreteria della CTR.</i>	pag. 190
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3258/1/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Notificazione – Cartella di pagamento – Notifica con raccomandata a mezzo concessionario – Validità – Sussistenza.</i>	pag. 190
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3263/1/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lauro, Rel. Tozzi <i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Specificità dei motivi – Contenuto.</i>	pag. 190
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3277/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Contenzioso – Ricorso – Proposizione – Termine – Perentorietà – Sussistenza.</i>	pag. 191
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3293/1/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lauro, Rel. Tozzi <i>Contenzioso – Impugnazione – Avviso di rettifica del tributo – Sentenza passata in giudicato – Credito dell'Amministrazione – Prescrizione decennale – Sussistenza.</i>	pag. 191
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3314/10/15, depositata il 10/6/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Pennacchia <i>Risposta ad interpello – Atto consultivo non ricorribile – Inammissibilità.</i>	pag. 191
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 3335/4/15, depositata l'11/6/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Petitti <i>Contributo unificato in appello – Sanzione – Applicabilità.</i>	pag. 191
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3459/29/15, depositata il 15/06/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Fortuni <i>Contenzioso – Impugnazione – Cartella di pagamento – Temporanea assenza del destinatario – Art. 140 c.p.c. - Raccomandata informativa – Ricezione – Omesso ritiro – Legittimità della cartella – Sussistenza.</i>	pag. 192
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3465/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti <i>Contenzioso – Censure sull'esistenza del credito – Parti processuali – Concessionaria – Legittimazione passiva – Esclusione – Esclusione – Responsabilità aggravata – Esclusione.</i>	pag. 192

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3471/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio <i>Cartella di pagamento – Avviso di ricevimento – Valenza probatoria – Omessa querela di falso – Prova piena.</i>	pag. 192
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3473/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Valentini <i>Contenzioso – Atto tributario – Obbligo di motivazione – Motivazione per relationem – Possibilità – Specificazione.</i>	pag. 192
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 3478/10/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni <i>Contenzioso – Atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. 546/1992 – Giudice tributario – Competenza – Presupposti.</i>	pag. 193
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3484/10/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Tafuro, Rel. De Leoni <i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Motivi – Specificità – Principio – Contenuto – Inammissibilità appello – Ipotesi.</i>	pag. 193
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3487/10/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni <i>Impugnazione – Nuovi documenti – Ammissibilità – Presupposti.</i>	pag. 193
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3488/21/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Favaro, Rel. La Terza <i>Notificazione – Notifica a mezzo del servizio postale – Cartella di pagamento – Concessionaria – Notifica diretta – Ammissibilità.</i>	pag. 193
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3491/21/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Favaro, Rel. La Terza <i>Contenzioso – Estratto di ruolo – Impugnabilità – Ammissibilità.</i>	pag. 194
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3499/10/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Flamini <i>Contenzioso – Notificazione – Nullità della notifica – Costituzione del destinatario – Effetto sanante – Sussistenza.</i>	pag. 194
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3558/09/2015, depositata il 17/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni <i>Ricorso introduttivo – Forma – Elementi costitutivi – Inammissibilità.</i>	pag. 194
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3561/09/2015, depositata il 17/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni <i>Procedimento di appello - In genere - Omesso deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale - Inammissibilità dell'appello.</i>	pag. 194
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3562/09/2015, depositata il 17/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni <i>IRPEG/IRES, IRAP e IVA - Qualifica ente non commerciale - Rapporto associativo – Onere della prova - Attività commerciale.</i>	pag. 195
Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXII – Sentenza n. 3588/22/15, depositata il 17/6/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Polito <i>Proposizione nuove domande – Contenzioso pendente in Cassazione - Appello respinto.</i>	pag. 195
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3593/06/2015, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia <i>Potere del giudice di compensazione delle spese di lite.</i>	pag. 195

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3636/09/15, depositata il 22/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore <i>Impugnazione diniego autotutela.</i>	pag. 195
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3639/09/15, depositata il 22/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore <i>Giudicato esterno.</i>	pag. 196
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 3653/35/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli <i>Ricorso – Termini di impugnazione – Decorrenza – Notifica a mezzo posta del provvedimento impugnato – Temporanea irreperibilità destinatario.</i>	pag. 196
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3659/1/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Lauro, Rel. Terrinoni <i>Ricorso – Notifica a mezzo posta – Ricevuta di spedizione – Riferibilità al ricorrente – Mancata prova – Inammissibilità.</i>	pag. 196
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3663/1/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Lauro, Rel. Terrinoni <i>Indicazione della data di deliberazione della sentenza – Anteriorità rispetto alla data di trattazione della causa – Nullità della sentenza.</i>	pag. 197
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 4007/4/15, depositata il 10/07/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Petitti <i>Notifica – Atto impositivo – Servizio postale – Perfezionamento dell’atto impositivo – Condizioni.</i>	pag. 197
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4009/4/15, depositata il 10/07/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Parziale <i>Atto di accertamento – Funzionario che firma l’atto – Investimento di nomina – Illegittimità – Vizio dell’atto – Configurabilità – Esclusione.</i>	pag. 197
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4031/35/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci <i>Impugnazione – Appello – Produzione documentale – Preclusione ex art. 345 c.p.c. - Esclusione – Fondamento – Principio di specialità – Sussistenza.</i>	pag. 197
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4038/10/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Bernardi, Rel. Pennacchia <i>Presentazione querela di falso – Giudice tributario – Sospensione del giudizio – Valutazione – Contenuto.</i>	pag. 198
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4266/29/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini <i>Impugnazioni – Rimborso parziale di somme – Art. 19 del d.lgs 546/92 – Autonomia impugnabilità.</i>	pag. 198
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4274/35/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Loreto <i>Procedimento – Procedimento di formazione della pretesa tributaria – Notificazione.</i>	pag. 198
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4275/35/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lunerti <i>Cartella di pagamento – Notifica.</i>	pag. 199
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 4279/6/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Lauro, Rel. Russo <i>Enti associativi – Disconoscimento della natura non commerciale.</i>	pag. 199

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 4285/06/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia <i>Parti del processo.</i>	pag. 199
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4288/14/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Amodio, Rel. Leoni <i>Ordine del Collegio di deposito documenti - Mancato adempimento dell'appellante – Carenza probatoria dell'appello.</i>	pag. 199
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 4396/28/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Oddi, Rel. Galeota <i>Pluralità di parti – Appello – Notifica a tutte le parti – Mancanza – Inammissibilità.</i>	pag. 200
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4402/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Contenzioso – Atto impositivo – Opposizione – Onere probatorio – Incombenza – Amministrazione finanziaria – Contenuto.</i>	pag. 200
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4417/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Notificazione – Cartella di pagamento – Notifica diretta da parte del concessionario – Momento perfezionativo della notifica – Individuazione.</i>	pag. 200
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4422/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Produzione nuova documentazione – Possibilità – Sussistenza – Limiti.</i>	pag. 200
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. I - Sentenza n. 4423/1/15, depositata il 28/7/2015 – Pres. Silvestri; Rel. Tozzi <i>Sottoscrizione degli atti dell'Agenzia delle Entrate – Funzionari dell'Agenzia delle Entrate con mansioni dirigenziali – Incostituzionalità delle norme di conferimento degli incarichi – Illegittimità degli atti firmati – Non sussiste</i>	pag. 201
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4425/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Contenzioso – Impugnazione – Appello – Proposizione – Termini ex art. 325 e 327 c.p.c – Processo tributario – Applicabilità – Sussistenza – Effetti – Proposizione oltre il termine – Inammissibilità.</i>	pag. 201
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4494/VI/15, depositata il 05/08/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo <i>Avviso di accertamento – Contestazione – Accoglimento – Avviso di contestazione sanzioni – Illegittimità.</i>	pag. 201
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4521/14/15, depositata il 10/08/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Querela di falso – Srl – Sospensione del giudizio – Sussiste.</i>	pag. 202
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5019/62/15, depositata il 24/9/2015 - Pres. Liotta, Rel. Novelli <i>Equitalia - Notifica via PEC – Inesistenza - Appello – Inammissibilità – Consegue.</i>	pag. 202
Comm. trib. reg. Roma, sez. XIV - Sentenza n. 5208/14/15, depositata il 6/10/2015 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Conciliazione – Cessazione della materia del contendere – Deposito proposta di conciliazione – Appello.</i>	pag. 202
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5274/39/15, depositata il 7/10/2015 - Pres.	pag. 203

Falascina, Rel. Martinelli

Notifica al coniuge non convivente – Domicilio non coincidente – Inesistenza della notifica – Conseguenze.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5543/4/15, depositata il 23/10/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale pag. 203

Principio di non contestazione - Prove documentali prodotte dal ricorrente - Mancata contestazione specifica dell'ufficio - Sentenza di primo grado favorevole al contribuente - Nuovi argomenti difensivi dell'ufficio in appello - Preclusione - Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII -- Sentenza n. 5777/38/15, depositata il 4/11/2015 – Pres. e Rel. Fruscella pag. 203

Sollecito di pagamento – Impugnativa – Notifica della cartella – Fotocopia della cartolina di spedizione – Cartolina di ricevimento – Mancata corrispondenza – Procedimento di riscossione – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 5835/10/15, depositata il 9/11/2015 – Pres. e Rel. Tafuro pag. 203

Avviso di trattazione – Comunicazione – Mancanza – Nullità della sentenza – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio sez. XXIX - Sentenza n. 6084/29/15, depositata il 19/11/2015 - Pres. Pannulo, Rel. Giorgianni pag. 204

Relata di notifica – Mancata apposizione sulla copia dell'atto – Nullità della notifica – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6137/9/15, depositata il 23/11/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore pag. 204

Sospensione degli atti esecutivi disposta dal Comune – Termini per l'impugnazione dell'atto – Immodificabilità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza - 6255/29/15, depositata il 26/11/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Fantini pag. 204

Documentazione non esibita in 1° Grado – Produzione in Appello – Legittimità. Riscossione - Irreperibilità del destinatario – Notifica per affissione – Legittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 6362/38/15, depositata il 01/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi pag. 205

Compensazione spese di lite – Motivazione – Necessità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 6556/6/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Panzani, Rel. Francaviglia pag. 205

Registro delle imprese – Cancellazione – Natura.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXXV - Sentenza n. 6565/35/15, depositata il 10/12 2015 – Pres. Lunerti, Rel. Di Maio pag. 205

Appello – Inammissibilità – Argomentazioni – Ricorso introduttivo Riforma della sentenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 6574/35/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Di Maio pag. 205

Società a responsabilità limitata - Cancellazione della società – Accertamento notificato al socio di società estinta - Responsabilità dei soci - Art. 2495 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 6578/6/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia pag. 206

Impugnazione – Cartella di pagamento – Intimazione di pagamento – Ammissibilità – Limiti.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6602/9/15, depositata l'11/12/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi pag. 206

Rimborsi – Credito emergente da dichiarazioni – Termini - Mancata presentazione di istanza di rimborso – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6652/29/15, depositata il 14/12/2015 - Pres. e Rel. Pannullo <i>Documentazione non esibita in 1° Grado – Produzione in Appello – Legittimità. Cartella di pagamento – Avviso di ricevimento – Inesistenza della firma del portiere del destinatario – Notificazione inesistente – Nullità – Conseguenze.</i>	pag. 206
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6923/9/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Mazzi <i>Radiazione del difensore – Interruzione del processo – Remissione in termini.</i>	pag. 206
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 7028/10/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini <i>Avviso iscrizione ipotecaria – IRPEF – Tasse automobilistiche – Giurisdizione giudice tributario.</i>	pag. 207
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n.7029/10/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini <i>Avviso liquidazione registro.</i>	pag. 207
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 7032/06/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Sollecito pagamento.</i>	pag. 207
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 7036/38/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi <i>Cartella di pagamento - TARSU.</i>	pag. 208
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 7040/38/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi <i>Intimazione di sfratto – Mancato pagamento dei canoni dovuti – Presupposto impositivo – Inesistenza.</i>	pag. 208
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 7052/14/15, depositata il 24/12/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio <i>Cartella di pagamento a persona giuridica– Notifica eseguita alla persona fisica.</i>	pag. 208
Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III – Sentenza n.12/03/15, depositata il 7/1/2015 - Pres. Ferrara, Rel. Schiavi. <i>Essenzialità della sottoscrizione ai fini dell'esistenza dell'atto - L'ordine di servizio non integra una valida delega, trattandosi di mera disposizione interna.</i>	pag. 209
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 70/1/15, depositata il 04/03/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Ariolli <i>Contributo unificato tributario – Invito di pagamento – Valore della controversia per ogni atto impugnato – Art. 12, comma 5, D.Lgs. n 54671992 – Legittimità dell'atto – Sussiste.</i>	pag. 209
Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 272/1/15, depositata il 4/08/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Colarieti <i>Iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud S.p.A. - Notifica a mezzo posta, ex art 140 c.p.c. – Atto prodromico - Mancata relata di notifica – Nullità della notifica – Sussiste.</i>	pag. 209
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 290/2/15, depositata il 31/08/2015 – Pres. Gianni, Rel. Santilli <i>Mediazione – Condizione di ammissibilità - Indagini finanziarie condotte nei confronti del soggetto contribuente - Limiti – Coefficienti presuntivi di reddito – Sussistenza.</i>	pag. 210
Comm. trib. prov. Roma, sez. LVIII - Sentenza n. 9834/58/15, depositata l'8/5/2015 - Pres. Izzo, Rel. Cuppone <i>Ricorso – Procura - Legale rappresentante della società - Omessa indicazione delle</i>	pag. 210

generalità – Firma - Grafia illeggibile – Deduzione di nullità – Mancata risposta difensiva – Inammissibilità del ricorso - Consegue.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXIX Sentenza n. 10820/39/15, depositata il 19/5/2015 -Pres. e Rel. Martone pag. 210
Società di comodo - Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.

RISCOSSIONE pag. 212

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 18/21/15, depositata il 05/01/2015 – Pres. Favaro, Rel. Chiappiniello pag. 212
Cartella di pagamento – Notifica - Iscrizione a ruolo – Termini di riscossione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 24/21/15, depositata il 07/01/2015 – Pres. Favaro, Rel. Brunetti pag. 212
Cartella di pagamento – Responsabilità solidale delle società in caso di scissione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 50/28/15, depositata il 9/1/2015 - Pres. Oddi, Rel. Di Stefano pag. 212
IVA di Gruppo – Società controllata - Credito antecedente all’adesione alla liquidazione di Gruppo – Trasferimento alla controllante– Necessità – Errata compensazione orizzontale in capo alla controllata – Recupero – Accertamento – Necessità - Liquidazione automatizzata ex art 54/bis d.P.R. 633/72 – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Roma, sez. VI - Sentenza n. 140/6/14, depositata il 20/01/2015 - Pres. Lauro, Rel. Panzini pag. 212
Cartella esattoriale – Ricorso per inesistenza della notifica – Prova della notifica – Altre eccezioni – Preclusione se non poste nel ricorso.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 186/10/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli pag. 213
Cartella di pagamento – Atti presupposti – Avvisi accertamento – Tentativi notifica – Soggetto contribuente – Variazione residenza – Ufficio anagrafe – Mancata annotazione – Messo notificatore – Relata notifica – Ulteriori recapiti comune – Accertata mancanza – Avvisi accertamento – Rituale notifica – Sussiste – Ruolo esecutivo – Legittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 251/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano pag. 213
Soglia minima credito iscrizione ipotecaria - Irretroattività - Rimessione in termini.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 253/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano pag. 213
Fermo amministrativo - Intimazione ad adempiere – Preavviso - Esclusione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 254/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano pag. 213
Giudicato – Decadenza – Termine – Esclusione – Prescrizione - Decennale.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 278/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni pag. 214
Preavviso di ipoteca – Contenuto dell’atto.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 354/28/15, depositata il 27/1/2015 – Pres. Oddi, Rel. Galeota pag. 214
Intimazione di pagamento – Impugnabilità – Cartella esattoriale – Notifica al domicilio noto – Momentanea assenza - Affissione alla casa comunale e alla porta dell’abitazione – Spedizione della raccomandata – Mancata esibizione della ricevuta di ritorno – Mancato consolidamento del debito tributario – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 503/4/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi <i>Notifica - Assenza temporanea dalla residenza anagrafica - Procedura degli irreperibili – Illegittimità.</i>	pag. 214
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 538/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi <i>Cartella di pagamento – Equitalia – Preavviso di fermo veicoli – Consegna dell'atto al portiere – Mancata consegna al contribuente – Ulteriore raccomandata - Non sussiste.</i>	pag. 215
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 544/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Parziale <i>Cartella di pagamento – Equitalia – Mancanza della notifica dell'atto prodromico – Litisconsorzio necessario tra amministrazione e concessionario – Non sussiste.</i>	pag. 215
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 546/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi <i>Cartella di pagamento – Equitalia – Iscrizione di ipoteca – Immobile – Mancata notifica di intimazione - Sussiste.</i>	pag. 215
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 548/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Cartella di pagamento – Equitalia – Iscrizione d'ipoteca – Immobile – Regolare notifica della cartella esattoriale – Nuova intimazione ad adempiere – Non sussiste.</i>	pag. 215
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 549/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi <i>Cartella di pagamento – Equitalia – Preavviso di fermo veicoli – Consegna dell'atto al portiere – Mancata consegna al contribuente – Ulteriore raccomandata - Non sussiste.</i>	pag. 216
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 702/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Bersani <i>IVA - Intimazione di pagamento – Atto del concessionario – Costituisce provvedimento amministrativo – Art. 3 l. 241/90 – Applicabilità – Obbligo di motivazione – Sussiste.</i>	pag. 216
Comm. trib. reg. del Lazio, sez. I – Sentenza n. 713/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi <i>Omesso versamento – Mancato invio della comunicazione di irregolarità – Conseguenze – Nullità – Esclusione.</i>	pag. 216
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 729/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Moscaroli <i>IRPEF - Iscrizione a ruolo a titolo definitivo – Termine di prescrizione.</i>	pag. 217
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 794/6/15, depositata il 10/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Collaiuda <i>Comunicazione di irregolarità - Mancato invio - Iscrizione a ruolo e cartella – Nullità.</i>	pag. 217
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 958/35/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio <i>Cartella di pagamento – Notificazione a società – Notifica nelle mani del legale rappresentante – Rifiuto di ricevere – Legittimità della notifica – Sussistenza</i>	pag. 217
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 960/2/15, depositata il 18/02/2015 – Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni <i>Cartella di pagamento – Equitalia – Notifica dell'atto al portiere – Perfezionamento della notifica – Condizioni - Consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario – Validità dell'atto – Sussiste.</i>	pag. 217

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 962/2/15, depositata il 18/2/2015 – Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni <i>Cartella di pagamento – Indicazione degli estremi dell'atto – Assenza dell'atto prodromico – Validità.</i>	pag. 218
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 979/22/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Palillo <i>Avviso di liquidazione notificato due volte – Opposizione – Annullamento del primo giudice – Cartella di pagamento – Notifica – Esclusione – Giudicato – Sussistenza.</i>	pag. 218
Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXVII– Sentenza n. 985/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Valentini <i>Cartella di pagamento – Commercialista – Omessa dichiarazione – Assenza di denuncia all'autorità giudiziaria – Sanzioni – Sussiste.</i>	pag. 218
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 990/37/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. D'Andria, Rel. Terrinoni <i>Cartella di pagamento – Sospensione pagamento rate – Difficoltà di pagare – Onere probatorio – Contenuto – Rigorosità.</i>	pag. 218
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 1095/1/15, depositata il 23/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Lunerti <i>Intimazione di pagamento – Omessa impugnazione della cartella – Eccezioni relative al contenuto della cartella – Esclusione.</i>	pag. 218
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1146/28/15, depositata il 24/2/2015 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi <i>Notificazione a mezzo posta – Legittimità.</i>	pag. 219
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1318/9/15, depositata il 9/3/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore <i>Fermo amministrativo – Cartella di pagamento – Notifica a mani di persona di famiglia – Legittimità.</i>	pag. 219
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1380/02/15, depositata il 09/03/2015 - Pres. e Rel. Terrinoni <i>Notifica cartella di pagamento – Sottoscrizione notificatore – Mancanza – Illegittimità della notifica - Consegu.</i>	pag. 219
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1402/1/15, depositata il 10/3/2015 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli <i>Pagamento rateizzato – Mancata prestazione fideiussione – Revoca beneficio - Sopravvenuta eliminazione obbligo fideiussione – Ripristino beneficio rateizzazione – Legittimità.</i>	pag. 220
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1694/35/15, depositata il 20/3/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Di Maio <i>Cartella pagamento - Tributi erariali.</i>	pag. 220
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2054/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli <i>Controllo automatizzato – Cartella esattoriale – Obbligo di motivazione – Non sussiste. Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata – Legittimità.</i>	pag. 220
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2059/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Leoni <i>Annullamento dell'iscrizione a ruolo – Estinzione del giudizio - Consegu.</i>	pag. 220
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2063/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Leoni <i>Tributi locali – Prescrizione.</i>	pag. 221

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2067/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi <i>Art. 36-bis d.P.R. 600/1973 – Motivazione delle cartelle di pagamento – Mancanza dell’avviso bonario – Interessi di mora</i>	pag. 221
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2076/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Prescrizione – Annullamento del titolo di legittimazione - Revoca del preavviso di fermo - Conseguenze.</i>	pag. 222
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2077/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri – Notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata – Sottoscrizione della cartelle di pagamento.</i>	pag. 222
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2120/9/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni <i>Dichiarazione dei redditi – Imposte dichiarate e non versate – Avviso bonario – Obbligo della preventiva notifica – Non sussiste.</i>	pag. 222
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2123/09/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni <i>Cartella di pagamento - Elementi costitutivi - Sottoscrizione - Relata notifica - Validità. Processo tributario - Tardiva costituzione in giudizio dell’Ufficio - Effetti.</i>	pag. 223
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2125/02/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Panzini <i>Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta - Validità.</i>	pag. 223
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2137/02/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi <i>Crediti utilizzati in compensazione – Termini per la rettifica.</i>	pag. 223
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2139/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi <i>Cartella di pagamento – Comunicazioni di irregolarità – Controllo automatico - Sanzioni.</i>	pag. 223
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2145/1/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Tozzi <i>Notifica degli atti tributari e impositivi.</i>	pag. 224
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2149/02/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni <i>Notifica – Esito negativo – Nullità della notifica – Principio della sanatoria delle nullità. Imposte sul reddito - IRPEF - IRES – Tasse – Patrimonio – Risarcimento danni – Indennità risarcitorie.</i>	pag. 224
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2152/02/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni <i>Cartella di pagamento - Cosa giudicata formale - Diritto di credito - Termini - Prescrizione ordinaria.</i>	pag. 225
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2153/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli <i>Motivazione della cartella di pagamento - Avvenuta notifica - Onere probatorio - Elementi costitutivi pretesa – Termine di prescrizione ordinario.</i>	pag. 225
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2159/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi	pag. 225

Omessa notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere - Invalidità derivata dell'intimazione ad adempiere – Fondamento.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2160/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi pag. 225

Notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale - Applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Notificazione avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento – Redazione della relata di notifica – Non necessita.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2438/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda pag. 226

Imposta sul patrimonio delle società di capitali – Regolarità della notifica.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. VI – Sentenza n. 2442/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda pag. 226

Validità della notifica della cartella esattoriale a mani del contribuente.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 2479/20/15, depositata il 23/4/2015 – Pres. Picozza, Rel. Intelisano pag. 226

Notifica avviso rettifica liquidazione - Erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2655/14/15, depositata il 14/05/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia pag. 226

Notifica cartella - Irreperibilità destinatario – Perfezionamento procedimento notificatorio - Termine – Giorno successivo a quello di deposito e affissione albo comunale – Non prescritta spedizione raccomandata di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2953/6/15, depositata il 25/05/2015 - Pres. Lauro, Rel. Colaiuda pag. 227

Misura cautelare – Crediti per sanzioni tributarie non penali - Ammissibilità – Interpretazione estensiva – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3131/22/15, depositata 29/05/ 2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Polito pag. 227

Iscrizione ipotecaria – Notifica – Atto pervenuto all'indirizzo del destinatario – Presunzione di conoscenza – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3202/38/15, depositata l'8/06/2015 - Pres. Cappelli, Rel. Musilli pag. 227

Irreperibilità del destinatario - Notifica della cartella esattoriale - Applicazione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. - Nullità della notificazione in assenza di una sola delle formalità prescritte.

Onere della prova della notifica a carico dell'Agente della Riscossione - Inesistenza della cartella esattoriale in mancanza di prova dell'avvenuta notificazione - Inidoneità del ruolo a produrre effetti giuridici in assenza della notifica della cartella esattoriale.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 3208/38/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi pag. 228

Preavviso di fermo amministrativo – Cartella di pagamento regolarmente notificate – Impugnazione solo per vizi propri – Prescrizione decennale - Notifica a mezzo posta - Appello rigettato.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3209/39/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Martinelli pag. 228

Cartella di pagamento – IRPEF, IVA, IRAP – Dichiarazione integrativa presentata in ritardo – Appello rigettato.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXVIII – Sentenza n. 3211/38/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi pag. 228

Avviso di intimazione di pagamento – Notifica della cartella – Atti impugnabili - Comunicazione del messo notificatore – Appello respinto.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX – Sentenza n. 3213/39/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Procaccini – Rel. Martinelli pag. 229
Cartella di pagamento – IRPEF – Tassazione separata – Riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico – Conferma della sentenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3261/1/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lauro, Rel. Tozzi pag. 229
Cartella di pagamento – Maggiorazioni – Richiesta – Omessa notifica titoli esecutivi – Illegittimità – Sussistenza – Fondamento.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3262/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi pag. 229
Cartella di pagamento – TARI – Inagibilità dei locali dell'azienda – Assenza di prova – Esenzione dal tributo – Spetta.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3273/28/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. e Rel. Oddi pag. 230
Cartella di pagamento – Falsa dichiarazione di ricezione – Accoglimento ricorso – Impugnazione – Appello – Meritevolezza – Trasmissione atti procura – Necessità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 3284/10/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. D'Andria, Rel. Taglienti pag. 230
Cartella di pagamento – Equitalia – Agenzia delle Entrate – Responsabilità aggravata – Vicenda processuale lunga e complessa - Risarcimento danni – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3486/21/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Favaro, Rel. La Terza pag. 230
Riscossione coattiva imposte – Ipoteca – Debito inferiore a 8.000 euro – Iscrizione – Esclusione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3489/21/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Favaro, Rel. La Terza pag. 230
Cartella di pagamento – Notificazione – Raccomandata da parte dell'esattore – Legittimità – Relazione di notifica – Necessità – Esclusione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3559/09/2015, depositata il 17/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni pag. 230
Fermo amministrativo – Beni mobili registrati – Natura strumentale del bene – Efficacia – Condizioni – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3574/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. e Rel. Falascina pag. 231
Notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale - Applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Notificazione avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento - Non necessità di redigere un'apposita relata di notifica.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3581/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli pag. 231
Iscrizione ipotecaria – Irrevocabilità della sentenza – Comunicazione preventiva.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3583/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli pag. 231
Iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di giudizio – Sanzioni.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3584/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli pag. 232
Iscrizione ipotecaria – Comunicazione preventiva.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXII – Sentenza n. 3587/22/15, depositata il 17/6/2015 – Pres. Sorrentino – Rel. Proserpi <i>Comunicazione preventiva di ipoteca – Mancata notifica – Nuovi motivi – Conferma della sentenza.</i>	pag. 232
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3594/06/2015, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia <i>Impugnazione cartella esattoriale per vizi propri dell'atto – Necessità di chiamata in causa dell'Agente della riscossione - Sussiste.</i>	pag. 233
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3599/04/2015, depositata il 18/06/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Petitti <i>Cartella di pagamento – Avviso di accertamento – Impugnazione oltre i termini di 60 giorni – Inammissibilità – Sussiste.</i>	pag. 233
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 3901/28/15, depositata il 07/07/2015 – Pres. Oddi, Rel. Tozzi <i>IRPEF – Cartelle esattoriali – Ruoli pregressi – Definizione – Condono clemenziale – Omesso o insufficiente versamento del saldo – Inefficacia – Sussiste.</i>	pag. 233
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 3992/02/15, depositata il 09/07/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni <i>Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Decorso del tempo - Presunzione di iscrizione ipotecaria e conseguente fase riscossiva e di impugnazione dei medesimi - Carenza di interesse - Estinzione del giudizio.</i>	pag. 233
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4286/06/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia <i>Vizi propri degli atti della fase della riscossione – Equitalia S.p.A. – Parte sostanziale e processuale - Art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Obbligo di preavviso di iscrizione ipotecaria – Introduzione con l. n. 106/2011.</i>	pag. 233
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4403/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Mezzacapo <i>Cartella di pagamento – Accertamento con adesione – Perfezionamento – Difetto dei requisiti – Insussistenza – Cartella – Legittimità.</i>	pag. 234
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4478/6/15, depositata il 05/08/2015 - Pres. Lauro, Rel. Laudati <i>Cartella di pagamento – Omessa notifica – Inesistenza – Accertamento legittimo – Ipotesi.</i>	pag. 234
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4495/6/15, depositata il 05/08/2015 - Pres. Lauro, Rel. Russo <i>Cartella di pagamento – Obbligo di comunicazione previa notifica cartella – Sussistenza – Limite – Discordanza tra i controlli e quanto dichiarato – Ipotesi.</i>	pag. 234
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4721/29/15, depositata il 10/9/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fortuni <i>Credito esposto in cartella – Prescrizione quinquennale – Rileva - Notifica atti – Servizio postale – Legittimità.</i>	pag. 234
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5730/39/15, depositata il 02/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Coletta <i>Credito IVA – Soggetto contribuente – Ente impositore – Erroneo riconoscimento – Maggior importo – Mancato utilizzo credito – Rileva – Buona fede – Sussiste - Ente impositore – Successiva iscrizione ruolo – Mancato annullamento autotutela - Illegittimità pretesa – Consegu.</i>	pag. 235
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 6381/2/15, depositata il 01/12/2015 – Pres.	pag. 235

Terrinoni, Rel. De Niederhaursen <i>Cartella di pagamento – Mancata impugnazione – Prescrizione ordinaria.</i>	
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 6561/37/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Frittella <i>Cartella di pagamento – Sottoscrizione.</i>	pag. 235
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 6594/35/15, depositata il 11/12/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli <i>Cartella di pagamento - Notificazione a indirizzo errato – Onere del contribuente di comunicare variazioni di indirizzo intervenute tra due successive dichiarazioni dei redditi - Non sussiste - Prescrizione quinquennale – Sussiste.</i>	pag. 236
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 7004/28/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Iannantuono, Rel. Galeota <i>Contributo unificato – Autorità garante per la concorrenza di mercato.</i>	pag. 236
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 7011/29/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Saccà <i>Cartella di pagamento IRPEF.</i>	pag. 236
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 7021/29/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Ciaramella <i>Avviso iscrizione ipotecaria – Idoneità probatoria documentazione in copia.</i>	pag. 237
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 7033/38/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi <i>Preavviso di fermo amministrativo.</i>	pag. 237
Comm. trib. prov. di Rieti, sez. I – Sentenza n. 28/1/15, depositata il 4/3/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Ariolli <i>Contributo unificato – Invito al pagamento – Impugnabilità – Pluralità di atti impositivi – Ricorso unico - Base imponibile – Valore dei singoli atti e non la somma dei valori.</i>	pag. 237
Comm. trib. prov. di Rieti sez. I – Sentenza n. 70/1/15, depositata il 4/3/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Ariolli <i>Contributo unificato – Invito al pagamento – Impugnabilità – Pluralità di atti impositivi – Ricorso unico - Base imponibile – Valore dei singoli atti e non la somma dei valori</i>	pag. 238
Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 112/2/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Gianni, Rel. Santilli <i>Avviso iscrizione ipotecaria – IVA – IRAP – Pretesa illegittimità iscrizione ipotecaria - Violazione artt. 77, co. 2 bis e 50 d.P.R. n. 602/1973 - Illegittimità iscrizione ipotecaria - Sussiste.</i>	pag. 238
Comm. trib. prov. di Roma, sez. LVIII - Sentenza n. 2213/58/15, depositata il 5/2/2015 - Pres. De Lullo Rel. Cuppone <i>Immobile destinato al fondo patrimoniale – Iscrizione ipotecaria – Antecedente annotazione e trascrizione della convenzione – Opponibilità – Sussiste.</i>	pag. 238
SANZIONI	pag. 240
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 258/38/15, depositata il 23/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi <i>Disapplicazione sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa – Criteri.</i>	pag. 240
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3555/14/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Amodio, Rel. Damaro <i>IRAP - Ritardato versamento - Ravvedimento operoso - Applicazione.</i>	pag. 240

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3590/6/15, depositata il 18/6/2015 – Pres. Bernardo – Rel. Russo <i>Avviso Irrogazione sanzione – Centro assistenza fiscale CAF – Tardiva trasmissione delle dichiarazioni – Appello accolto.</i>	pag. 240
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3591/06/2015, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo <i>Sanzioni amministrative - Intermediari – Dichiarazioni - Trasmissione telematica – Omessa – Tardiva – Responsabilità.</i>	pag. 241
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3613/35/15, depositata il 18/06/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci <i>Tardiva presentazione dichiarazioni da parte dell'intermediario – Cumulo giuridico.</i>	pag. 241
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4397/1/15, depositata il 28/7/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Lasalvia <i>Omesso versamento – Fatto imputabile a terzi – Non punibilità – Sussiste.</i>	pag. 241
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6281/14/15, depositata il 27/11/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Società in liquidazione – Dichiarazione redditi infedele – Maggiore IRES – Mancata impugnazione avviso di rettifica – Giudicato - Accertamento definitivo e inoppugnabile – Legittimità.</i>	pag. 242
TASSE	pag. 243
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 547/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Tassa automobilistica – Regione – Termine di prescrizione – Diritto al recupero della tassa.</i>	pag. 243
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1762/35/15, depositata il 24/3/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto <i>Tassa automobilistica - Cartella di pagamento – Refusione delle spese di lite.</i>	pag. 243
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 1994/10/15, depositata l'1/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini <i>Tassa automobilistica – Cessione autoveicolo – Giudicato esterno - Sussiste.</i>	pag. 243
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2321/39/15, depositata il 17/4/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Martinelli <i>Consorzi di bonifica – Presupposto impositivo – Benefici diretti conseguiti a seguito delle opere eseguite – Relazione tecnica e foto – Sufficienza.</i>	pag. 243
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2365/9/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Gallucci <i>Contributi consortili – Presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio - Sussiste.</i>	pag. 244
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3259/39/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli <i>Tassa automobilistica – Omesso versamento – Cartella di pagamento – Notifica – Termine.</i>	pag. 244
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII - Sentenza n. 3580/28/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. e Rel. Tersigni <i>Tariffe spettanti al Ministero della salute ex art. 5, co. 12, l. n. 407/1990 – Natura tributaria di tariffa.</i>	pag. 244
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5716/39/15, depositata il 2/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Terranova	pag. 244

Tassa automobilistica – Termine prescrizionale triennale – Compiuto decorso – Soggetto contribuente – Attività commercio autocarri – Pagamento tassa automobilistica – Enti interessati - Comunicazione interruzione pagamento – Ente impositore - Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXXVIII - Sentenza n. 6091/38/15, depositata il 19/11/2015 - Pres. e Rel. Fruscella pag. 244

Ecotassa – Gestore della discarica – Rivalsa nei confronti dei conferenti i rifiuti – Diritto ed obbligo – Tardivo versamento – Irrogazione di sanzioni - Accertamento della Regione a carico del gestore – Legittimità – Inadempienze dei soggetti conferenti – Irrilevanza - Inadeguatezza della tutela posta a garanzia del gestore – Sussiste – Questione riguardante il legislatore.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 6192/37/15, depositata il 24/11/2015– Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti pag. 245

Tasse – Contributo consortile.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 6439/35/15, depositata il 3/12/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli pag. 245

ConSORZI di bonifica – Presupposto impositivo – Benefici diretti conseguiti a seguito delle opere eseguite – Piano di classifica - Sufficienza.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 278/1/15, depositata il 20/08/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Tanferna pag. 246

Tassa di concessione regionale – Avviso di accertamento – Azienda faunistico-venatoria - Territorio comunale depresso ex lege n. 614/1966 – Mancanza del presupposto giuridico – Illegittimità – Sussiste.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XVII - Sentenza n. 24288/17/15, depositata il 19/17/2015 – Pres. D’Agostino, Rel. Tedesco pag. 246

Contributo SISTRI – Principio di corrispettività – Non sussiste – Concreta fruizione del servizio – Irrilevanza - Pagamento - Obbligatorietà – Diritto al rimborso – Non sussiste.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IPOTECARIE E CATASTALI pag. 247

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2073/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. e Rel. Amodio pag. 247

Valore di prova della stima UTE – Benefici fiscali prima casa – Determinazione superfici catastali

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2436/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda pag. 247

Obbligo di motivazione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXVIII – Sentenza n. 3206/38/15, depositata l’8/6/2015 – Pres. Cappelli – Rel. Musilli pag. 247

Avviso di liquidazione imposta ipotecaria – Rettifica di valore del terreno - Appello dell’Ente rigettato.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6198/9/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore pag. 247

Principio del favor rei.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 7018/20/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. Picozza, Rel. Floquet pag. 248

Avviso liquidazione ipotecaria – Valori OMI – Presunzione semplice.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - REGISTRO pag. 249

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 46/28/14, depositata il 9/1/2015 - Pres. e Rel. Oddi <i>Cessione terreno agricolo - Erronea tassazione quale area fabbricabile - Avviso di liquidazione - Edificabilità su terreno agricolo - Non rileva - Imposta dovuta a fronte di errore rilevato in sede di controllo nella procedura di autoliquidazione - Costituisce imposta principale - Pagamento - Solidarietà del notaio - Sussiste.</i>	pag. 249
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 212/28/15, depositata il 22/1/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Galeota <i>Comunione ereditaria - Scioglimento - Atto di divisione - Non costituisce trasferimento coattivo - Conguagli in denaro - Non costituiscono indennizzo - Compendio immobiliare - Accertamento maggior valore - Legittimità.</i>	pag. 249
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 306/1/15, depositata il 26/1/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni <i>Motivazione - Formule stereotipate - Insufficienza - Nullità - Consegue.</i>	pag. 249
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 527/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore <i>Cessione ramo d'azienda - Base imponibile limitata alla porzione trasferita - Legittimità.</i>	pag. 249
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 531/10/15, depositata il 02/02/2015 - Pres. Corrado, Rel. Mazzi <i>Fabbricato - Compravendita - Cambio di destinazione - Classamento dell'immobile non definito - Valutazione automatica - Non sussiste.</i>	pag. 250
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 545/14/15, depositata il 02/02/2015 - Pres. Amodio, Rel. Tozzi <i>Terreno edificabile - Valore - Rogito notarile - Stima dell'ufficio tecnico - Aumento del valore - Variabilità del mercato immobiliare - Sussiste.</i>	pag. 250
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 660/22/15, depositata il 5/2/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Prosperi <i>Interessi moratori - Tassazione in misura proporzionale.</i>	pag. 250
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 885/14/15, depositata il 16/2/2015 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Validità del criterio sintetico comparativo e analitico - Sussiste.</i>	pag. 250
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 965/02/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni <i>Avviso di liquidazione - Recupero - IAP - Benefici fiscali - Decadenza - Mancata esibizione certificato dell'Ispettorato Provinciale Agrario - Esclusione.</i>	pag. 251
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 966/02/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni <i>Agevolazioni fiscali - Imprenditore agricolo - Attestato definitivo - Successivo al rogito - d.lgs. n. 99/2004 - Sussiste.</i>	pag. 251
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 1281/38/15, depositata il 3/3/2015 - Pres. Fruscella, Rel. De Santi <i>Decreto ingiuntivo - Atto dell'autorità giudiziaria - Tassazione - Importo della condanna - Successiva impugnazione - Irrilevanza.</i>	pag. 251
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1315/4/15, depositata il 6/3/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli <i>Agevolazioni "prima casa" - Condizioni - Mancato trasferimento residenza - Causa di forza maggiore - Separazione coniugale - Non sussiste.</i>	pag. 252

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1376/02/15, depositata il 09/03/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern <i>Atto di assenso e cancellazione di ipoteca – Accordo transattivo – Registrazione - Agevolazione - Non spetta.</i>	pag. 252
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX Sentenza n. 1701/09/15, depositata il 20/3/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Cessione di immobili da “persona fisica mero soggetto privato” a imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili – Operazione fuori campo iva - Imposta di registro - Aliquota agevolata dell’1% - Non spetta - Diniego agevolazione – Recupero di imposta complementare – Fatto imputabile ad una delle parti contraenti – Responsabilità del pagamento dell’imposta – Avviso di liquidazione - Notifica – Termine di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.</i>	pag. 252
Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 1995/10/15, depositata l’1/04/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini <i>Pagamento del soggetto coobbligato – Estinzione del giudizio - Consegue.</i>	pag. 253
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 2029/9/15, depositata il 2/4/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore <i>Cessione di area fabbricabile - Pagamento in sede di rogito dell’imposta proporzionale – Successiva fatturazione con IVA dell’impresa venditrice – Principio di alternatività – Rimborso dell’imposta di registro – Spetta.</i>	pag. 253
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2073/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. e Rel. Amodio <i>Valore di prova della stima UTE – Benefici fiscali prima casa – Determinazione superfici catastali.</i>	pag. 253
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2119/09/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. e Rel. Lunerti <i>Onere della prova.</i>	pag. 254
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2121/9/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni <i>Decadenza e prescrizione - Sentenza passata in giudicato – Prescrizione - Termine decennale di prescrizione.</i>	pag. 254
Comm. trib. reg. Lazio, sez I - Sentenza n 2130/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Visciola <i>Valori OMI – Valore di presunzione semplice – Limiti al potere di accertamento dell’Ufficio – Sussistenza.</i>	pag. 254
Comm. trib. reg. Lazio sez I - Sentenza n. 2133/01/2015, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Mezzacapo <i>IVA - Contratto di factoring – Retrocessione del credito – Qualifica - Applicabilità IVA – Applicabilità imposta di registro.</i>	pag. 254
Comm. trib. reg. Lazio, sez I – Sentenza n. 2171/1/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Lunerti <i>Acquisto prima casa - Benefici fiscali – Cessione infraquinquennale – Riacquisto di altro immobile – Mancato trasferimento della residenza – Inesistenza di cause impeditive determinate da forza maggiore – Decadenza – Consegue.</i>	pag. 255
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2253/14/15, depositata il 16/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Damaro <i>Immobile – Compravendita – Ubicazione su strada cieca - Maggiore valore dell’immobile – Non sussiste.</i>	pag. 255
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2254/14/15, depositata il 16/04/2015 – Pres.	pag. 255

Amodio, Rel. Damaro

Cessione d'azienda - Valore dell'avviamento secondo l'ubicazione – Insufficienza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2395/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Oddi, Rel. Tozzi pag. 255

Rettifica di valore - Motivazione ed onere della prova - Stima dell'Agenzia del Territorio – Sufficienza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2406/38/15, depositata il 23/4/2015 – Pres. Cappelli, Rel. Musilli pag. 256

Sentenza dichiarativa della risoluzione di un contratto - Imposta dovuta in misura fissa.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3221/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi pag. 256

Rettifica valore compravendita immobili - Scostamento dai Valori OMI di zone limitrofe – Difetto di motivazione – Conseguenze - Riferimento a unico precedente atto di vendita – Prova contraria - Rilevanza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3257/39/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli pag. 256

Cessione dell'impresa familiare – Grave malattia o decesso del titolare – Cessione a titolo oneroso – Plusvalenza – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3290/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi pag. 257

Immobile trasferito – Rettifica del valore – Criterio astratto – Mancata presentazione di documentazione sui trasferimenti a comparazione – Validità dell'atto – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3292/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi pag. 257

Eredità – Dichiarazione di successione – Errore commesso dagli eredi del de cuius – Emendabilità successiva alla presentazione – Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3554/01/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Terrinoni pag. 257

Cessione ramo d'azienda - Accollo del mutuo come pagamento - Atto di cessione soggetto a registro.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3564/09/15, depositata il 17/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni pag. 257

Accertamento valore immobili compravenduti – Onere della prova - Presunzioni semplici

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX – Sentenza n. 3586/39/15, depositata il 17/6/2015 – Pres. Falascina – Rel. Martinelli pag. 258

Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni – Revoca decreto ingiuntivo – Conferma della sentenza.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3563/09/15, depositata il 17/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni pag. 258

Accertamento basato su valore normale - Utilizzo solo valori OMI - Presunzioni semplici.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3595/06/15, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda pag. 258

Compravendita – Valutazioni OMI – Rettifica valore.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 4041/35/15, depositata il 14/07/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Loreto pag. 258

Liquidazione coatta amministrativa – Vendita di beni mobili e immobili – Asta pubblica – Trattativa privata – Condizioni.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4255/06/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo <i>Compravendita terreni - Valore.</i>	pag. 259
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4278/14/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Rettifica del valore dichiarato nell’atto di vendita – Criterio sintetico-comparativo - Infondatezza della rettifica – Onere della prova.</i>	pag. 259
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 4377/9/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi <i>Agevolazioni prima casa – Presupposto – Abitazioni non di lusso – Requisiti.</i>	pag. 259
Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4420/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi <i>Contratto di cessione di cubatura – Applicabilità – Sussistenza – Fondamento – Assoggettabilità a trascrizione.</i>	pag. 259
Comm. trib. reg. Lazio, Sez. II - Sentenza n. 5231/2/15, depositata il 7/10/2015 - Pres. Terrinoni; Rel. Moliterni <i>Trasferimento di beni e diritti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Riqualificazione del negozio giuridico – Cessione d’azienda – Non sussiste.</i>	pag. 260
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 5260/6/15, depositata il 7/10/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Rettifica valore dichiarato in atto – Banca Dati OMI – Valore probatorio – Semplici indizi – Necessità da parte dell’ufficio di provare in concreto il maggior valore.</i>	pag. 260
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5746/14/15, depositata il 04/11/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia <i>Decreto ingiuntivo – Interessi addebitati – Natura moratoria – Esclusione – Natura corrispettiva convenzionale – Rileva – Capitale congiuntamente richiesto – Unicum senza distinzioni – Rileva - Regime fiscale applicabile – Capitale richiesto – Avvenuto assoggettamento IVA – Interessi richiesti - Imposta proporzionale - Illegittimità pretesa – Consegue.</i>	pag. 260
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 5852/35/15, depositata l’11/11/2015 – Pres. e Rel. Lunerti <i>Interpretazione degli atti – Prevalenza alla causa reale del negozio soggetto a registrazione.</i>	pag. 260
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV Sentenza n. 5855/35/15, depositata l’11/11/2015 - Pres. Lunerti; Rel. Di Maio <i>Acquisto di immobili – Valori dell’OMI - Accertamento – Motivazione – Verifica dell’ubicazione dell’immobile - Sufficienza.</i>	pag. 261
Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5878/02/15, depositata il 12/11/2015 – Pres. Liotta, Rel. Panzini <i>Registrazione di una sentenza – Litisconsorzio facoltativo – Interventore – Obbligo di pagamento dell’imposta – Condizioni.</i>	pag. 261
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 6294/21/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Filocamo, Rel. La Terza <i>Negozio – Criteri Omi – Perizia giurata – Metri quadri inferiori a quelli accertati dall’Ufficio – Illegittimità dell’avviso di maggiore imposta.</i>	pag. 261
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 7055/14/15, depositata il 24/12/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia <i>Immobile a uso abitativo – Valutazione automatica – Valore inferiore rispetto al metodo ex art. 52 d.P.R. n. 131/86 – Rettifica del valore del cespite – Illegittimità.</i>	pag. 261

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 95/2/15, depositata il 25/3/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Francavilla
Difetto di motivazione - Violazione artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/86 - Pretesa illegittimità dell'accertamento – Sussiste. pag. 262

TRIBUTI LOCALI - ICI pag. 263

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 243/22/15, depositata il 22/1/2015 – Pres. Patrizi, Rel. La Porta
Area edificabile – Destinazione a parco pubblico – Compensazione urbanistica – Credito volumetrico – Tassazione – Illegittimità. pag. 263

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 256/38/15, depositata il 23/1/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi
Abitazione principale – Agevolazione - Residenza anagrafica – Dimora del nucleo familiare – Necessità. pag. 263

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 265/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro
Aliquota agevolata prima casa – Dimora abituale e residenza anagrafica – Irretroattività. pag. 263

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 273/09/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Scavone
Contestazione sui dati catastali – Produzione delle risultanze - Onere a carico dell'ente impositore. pag. 263

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 700/39/15, depositata il 5/2/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli
Accertamento – Notifica al contribuente dopo il decesso – Comune impositore e Comune di nascita – Identità – Comunicazione dei coeredi ex art. 65 DPR 600/73 – Non necessità – Solidarietà passiva – Non sussiste. pag. 264

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 826/38/15, depositata l'11/2/2015 – Pres. e Rel. Cappelli
Importo complessivo – Parziale acconto versamento – Saldo dovuto – Tardivo versamento – Somme corrisposte saldo – Sanzioni ridotte - Parziale imputazione - Ente impositore - Avviso accertamento – Tardivo versamento – Integrale imputazione tributo – Sanzione irrogata - 30 per cento – Ravvedimento operoso – Inapplicabilità tributi locali - Legittimità pretesa – Consegu. pag. 264

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 1234/38/15, depositata il 2/3/15 – Pres. Fruscella, Rel. Auriemma
Immobile iscritto al catasto in A/10 – Contribuente residente – Abitazione principale – Aliquota ridotta – Compete. pag. 264

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1329/9/15, depositata il 9/3/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni
Base imponibile – Aree fabbricabili - Valore venale – Rettifica – Motivazione – Prova. pag. 265

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1787/2/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori
Ricorso avverso accertamento per maggiore ICI conseguente a variazione catastale richiesta dal contribuente. Mancata comunicazione al contribuente che aveva richiesto la variazione - Rigetto del ricorso nonché dell'appello. pag. 265

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2051/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci
Notifica cartella di pagamento a mezzo servizio postale – Riscossione in pendenza di giudizio - Legittimità. pag. 265

Comm. trib. reg. Lazio, sez I – Sentenza n. 2202/1/15, depositata il 14/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi <i>Terreno - Presupposto impositivo - Pagamento dell'imposta – Occupazione da pascolo abusivo - Perdita del possesso – Irrilevanza - Soggetto obbligato – Proprietario.</i>	pag. 266
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 2399/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. e Rel. Oddi <i>Avvisi di accertamento - Mancata allegazione delle delibere consiliari e di giunta - Difetto di motivazione - Non sussiste.</i>	pag. 266
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3063/39/15, depositata il 28/5/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Attanasio <i>Abitazione principale – Residenza anagrafica – Insufficienza – Dimora abituale – Necessita.</i>	pag. 266
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3577/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli <i>Immobili di proprietà di enti non commerciali – Esenzione - Limiti.</i>	pag. 266
Comm. trib. reg. Lazio, sez VI - Sentenza n. 3596/06/2015, depositata il 18/06/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Pronuncia di primo grado di cessata materia del contendere – Art. 46 del d.lgs. 546/92 – Annullamento del provvedimento in autotutela – Prova in giudizio - Necessità - Non sussiste.</i>	pag. 267
Comm. trib. reg. Lazio, sez VI - Sentenza n. 3597/06/2015, depositata il 18/06/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda <i>Pronuncia di primo grado di cessata materia del contendere – Art. 46 del d.lgs. 546/92 – Annullamento del provvedimento – Prova in giudizio - Necessità - Non sussiste.</i>	pag. 267
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3628/38/15, depositata il 18/06/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi <i>Destinazione parziale a pensionato dell'immobile – Mancata prova dell'insignificatività della retta – Attività commerciale – Sussiste – Esenzione – Non spetta.</i>	pag. 267
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX, Sentenza n. 3988/29/15, depositata il 09/07/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Giorgianni <i>Avviso bonario - Insussistenza - Principio generale del contraddittorio – Inesistenza - Diritto alla rateizzazione- Inapplicabile ai tributi locali.</i>	pag. 267
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 4104/9/15, depositata il 15/7/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Caso <i>Presupposto d'imposta – Diritto di proprietà o altro diritto reale – Pignoramento o sequestro penale del bene – Non rileva – Soggettività passiva – Permane in capo al titolare del diritto.</i>	pag. 268
Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4105/9/15, depositata il 15/7/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi <i>Area fabbricabile - Criteri di determinazione del valore – Metodo della “trasformazione” – Legittimità.</i>	pag. 268
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4251/39/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli <i>Terreni edificabili - Applicabilità</i>	pag. 268
Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4254/06/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo <i>Rendita catastale - Rettifica - Mancata notifica atto rettificativa - Efficacia retroattiva. Accertamento, liquidazione e controlli - Onere della prova.</i>	pag. 269
Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4324/14/15, depositata il 21/7/2015 — Pres. Amodio, Rel. Scavone	pag. 269

Abitazione principale – Dimora abituale - Presupposto agevolazione – Riduzione/esenzione - Mera coincidenza – Rileva – Residenza anagrafica – Non rileva – Revoca agevolazioni - Esclusione – Maggiore ICI accertata - Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4389/10/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli pag. 269
Aree fabbricabili – Base imponibile – Metodo della trasformazione – Illegittimità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 5750/29/15, depositata il 04/11/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Pannullo pag. 269
Soggetti co-intestatari immobile – Madre proprietà 50% - Figlia proprietà 50% - Figlia cointestataria 50% immobile – Avvenuto integrale pagamento tributo – Soggetto passivo imposta – Omessa indicazione – Non rileva – Efficacia liberatoria pagamento – Sussiste – Madre cointestataria 50% immobile – Istanza autotutela – Successiva avvenuta presentazione - Ente impositore – Facilitata riconducibilità pagamento – Rileva – Mancata considerazione – Rileva - Avviso accertamento – Madre cointestataria 50% immobile – Illegittimità pretesa – Consegue.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5891/20/15, depositata il 12/11/2015 – Pres. D’Andria, Rel. Taglienti pag. 270
Riduzioni e detrazioni dall’imposta – Abitazione principale – Condizioni.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6644/29/15, depositata il 14/12/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Fortuni pag. 270
Variatione da terreno agricolo ad area fabbricabile – Obbligo di denuncia – Esclusione – Non spetta – Omissione – Sanzioni – Conseguono.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6914/9/15, depositata il 21/09/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Mazzi pag. 270
Aliquota per abitazione principale.

TRIBUTI LOCALI – IRAP - ICIAP pag. 272

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 288/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni pag. 272
Professionisti – Costituisce la regola – Apparato produttivo – Entità modesta – Esenzione – Consegue – Irretroattività.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 703/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Bersani pag. 272
Ingegnere – Compensi occasionali a terzi non dipendenti – Autonoma organizzazione – Non Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 899/6/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo pag. 272
Attività in più società – Verifica dell’autonoma organizzazione – Necessità.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 999/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Frittella pag. 272
Professionista – Studio professionale – Attività in forma distinta e separata – Assenza della prova dell’assenza dei presupposti impositivi – Assoggettamento all’imposta - Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1371/02/15, depositata il 09/03/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern pag. 272
Medico di famiglia - Autonoma organizzazione – Strumenti di diagnosi – Valore ragguardevole – Ininfluenza – Esenzione – Spetta.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 1761/06/15, depositata il 24/3/2015 – Pres. Lauro, Rel. Colaiuda pag. 273

Autonoma organizzazione – Onere della prova a carico del contribuente - Diniego rimborso.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2052/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci pag. 273

Ritardato pagamento – Obiettiva incertezza sulla disposizione da applicare – Sanzioni – Esimente - Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2118/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli pag. 273

Presupposto dell'autonoma organizzazione – Promotore finanziario.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2158/02/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni pag. 274

Presupposti - Attività autonomamente organizzata - Esercizio di attività professionale - Valutazione concreta rimessa al giudice di merito.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 3275/10/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. D'Andria, Rel. Taglienti pag. 274

Docente universitario – Attività residuale di avvocato – Assenza di una stabile e autonoma organizzazione – Assoggettamento all'imposta – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 3288/20/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. D'Andria, Rel. Taglienti pag. 274

Agente monomandatario – Elevato reddito – Società estera – Alte provvigioni – Alto costo dei prodotti venduti – Assoggettamento all'imposta – Autonoma organizzazione - Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3297/06/15, depositata il 10/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Colaiuda pag. 274

Agente di commercio – Zona operativa molto ampia – Utilizzo minimo di beni strumentali – Presupposti per la sussistenza dell'autonoma organizzazione – Non sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3463/29/15, depositata il 15/06/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Saccà pag. 274

Medico convenzionato S.S.N – Ausilio di dipendente – Autonoma organizzazione - Sussistenza – Assoggettabilità.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3598/06/15, depositata il 18/06/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda pag. 275

Autonoma organizzazione – Presupposto impositivo – Art. 2 del D.lgs. 446/97 – Limiti.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4268/29/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini pag. 275

Presupposti per l'applicazione dell'imposta – Autonoma organizzazione – Limiti.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4271/29/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Saccà pag. 275

Soggetti passivi - Medico convenzionato con il S.S.N. - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 4282/06/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia pag. 275

Autonoma organizzazione

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 4283/06/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia pag. 276

Autonoma organizzazione.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5731/39/15, depositata il 02/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Coletta pag. 276

Libero professionista medico – Assenza dipendenti – Non rileva – Attrezzatura mobili ufficio

– Non rileva – Anni precedenti - Definizione automatica – Autonoma organizzazione – Esclusione - Illegittimità diniego rimborso – Consegue

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6121/9/15, depositata il 23/11/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lunerti
Istanza di rimborso. pag. 276

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. 1 – Sentenza n. 6220/1/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Nucaro, Rel. Bersani
Omesso versamento – Presupposto impositivo. pag. 276

TRIBUTI LOCALI - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI pag. 278

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1313/4/15, depositata il 6/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nisdi Landi
Presupposto del tributo – Mero messaggio illustrativo delle modalità di funzionamento del servizio offerto – Esclusione. pag. 278

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4395/10/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Pennacchia
Presupposto e base imponibile – Superficie – Computo. pag. 278

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n 375/1/15, depositata l'1/12/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Tanferna
Avviso di accertamento – Insegne apposte nel luogo di esercizio dell'attività commerciale – Art. 17, co. 1 bis, d.lgs. n. 507/1993 – Esenzione dall'imposta – Sussiste. pag. 278

TRIBUTI LOCALI - TARSU-TIA pag. 279

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 19/21/15, depositata il 05/01/2015 – Pres. Favaro, Rel. Chiappiniello
Rifiuti speciali – Smaltimento a carico del privato - Natura tributaria dell'imposta. pag. 279

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1805/28/15, depositata il 25/3/2015 - Pres. e Rel. Tersigni
Accertamento per TIA - Ricorso in primo grado per la non applicazione dell'IVA per la sua natura tributaria - Pronuncia favorevole in primo grado - Conferma in secondo grado. pag. 279

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2022/09/15, depositata il 2/4/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore
Avviso di rettifica per anni precedenti – Non costituisce atto presupposto per annualità successive – Cartella di pagamento - Illegittimità – Liquidazione delle spese di lite in misura maggiore della tariffa - Rideterminazione - Necessita. pag. 279

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2062/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio
Riduzioni. pag. 280

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3203/39/15, depositata l'8/06/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli
Obbligo dei Comuni di istituire i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti - Irrilevanza della volontà del soggetto passivo di non avvalersi di tali servizi - Utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti – Costituisce fatto generatore dell'obbligo di pagamento - Effettiva produzione di rifiuti - Irrilevanza. pag. 280

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3455/1/15, depositata il 15/6/2015 - Pres. Liotta, Rel. Lasalvia
Attività alberghiera – Imposizione superiore – Ammissibilità – Stagionalità – Esimente – pag. 280

Esclusione – Riduzione di imposta – Discrezionalità dell'ente impositore.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3582/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli pag. 280
Diniego di agevolazione – Handicap grave permanente.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 3652/35/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli pag. 281
Omessa presentazione della denuncia di inizio occupazione – Sanzionabilità per ciascun annualità – Cumulo giuridico - Sussiste.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5717/39/15, depositata il 2/11/2015 — Pres. Falascina, Rel. Terranova pag. 281
Superficie assoggettata tributo – Regolare pagamento – Ulteriore superficie accertata – Effettiva debenza - Ente impositore – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Illegittimità pretesa – Consegue.

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 41/28/15, depositata il 9/1/2015 - Pres. e Rel. Oddi

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico – Prova contraria – Presupposti – Efficacia.

In caso di accertamento sintetico il contribuente può fornire la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva (dalle quali viene desunto il maggior reddito determinate sinteticamente) sono state coperte con mezzi finanziari conseguiti in periodi d'imposta anteriori a quello oggetto di accertamento. Pertanto, l'onere della prova su quest'ultimo gravante può dirsi assolto quando tale provvista, cumulata con il reddito dichiarato, determina una capacità di spesa compatibile con gli indici presuntivi da cui l'accertamento ha tratto origine. Ne consegue l'annullamento dell'accertamento derivante dall'acquisto di un'automobile di lusso. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.38 d.P.R. n.600/1973.

Prassi: C.M. n.12/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 104/21/15, depositata il 15/01/2015 - Pres. Favaro, Rel. La Terza

Accertamento, liquidazione e controlli - IRES – Istanza autotutela - Cessazione della materia del contendere – Automatica compensazione delle spese – Illegittimità.

In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esecutiva, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". (P.L.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.1230/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 129/38/15, depositata il 15/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi

Accertamento, liquidazione e controlli - IRES-IRAP-IVA – Disconoscimento della deducibilità dei costi e detraibilità IVA – Operazioni con fini elusivi.

L'utilizzo da parte del contribuente di una serie concatenata di operazioni negoziali, tutte apparentemente lecite, ma poste in essere in assenza di valide e reali ragioni economiche ed al solo fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale, integra operazione elusiva con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell'IVA correlati a tali operazioni negoziali (nella specie lo schema contrattuale del "sale & lease back" sarebbe stato utilizzato non per conseguire gli effetti tipici della locazione finanziaria, ma unicamente per ottenere vantaggi fiscali). (P.L.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 148/4/15, depositata il 21/01/2015 - Pres. Liotta, Rel. Petitti

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso bonario – Invio prima della notificazione della cartella di pagamento - Obbligo – Nullità della conseguente cartella di pagamento - Art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Non sussiste.

In tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia proceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973 sia

perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento. (P.L.)

Riferimenti normativi: Art.36-bis d.P.R. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenza: Cass. Sez. V, sent. n. 26361/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 149/4/15, depositata il 21/01/2015 - Pres. Liotta, Rel. Petitti

Accertamento, liquidazione e controlli - IRES, IVA e IRAP – Studi di settore – Obbligo di contraddittorio – Sussiste - Onere della prova – Gestione antieconomica – Legittimità dell'accertamento.

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tal sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard.

La gestione antieconomica dell'azienda, desunta dagli utili dichiarati per gli anni 2003-2007, rapportata al valore del costo del venduto, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare una rettifica della dichiarazione del contribuente. (P.L.)

Riferimenti normativi: Art. 62-sexies d.l. n. 331/93; art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73; art. 54, co. 2, DPR n. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21536/2007, Cass. S.U. n. 26635/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 267/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviamento – Valore – Rettifica – Criteri – Moltiplicazione per tre del reddito presunto – Validità - Sussiste.

La rettifica del valore di avviamento di un'attività commerciale ceduta può essere condotta dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2, co. 4, d.P.R. 460/96, nonostante sia stato abrogato dall'art. 17, d.lgs. 218/97, applicando la moltiplicazione per tre al reddito dell'impresa presunto sulla base della redditività media tratta dal settore merceologico di appartenenza. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 2, co. 4, d.P.R. n. 460 del 1996; art. 17, d.lgs. n. 218 del 1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 277/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Fallimento – Periodo d'imposta precedente - Sottoscrizione della dichiarazione dal legale fallimentare e non dal liquidatore – Omissione – Consegu.

Successivamente al fallimento, posto che l'art. 4, d.P.R. 322/98, prescrive che la dichiarazione sia sottoscritta dal legale fallimentare, dopo il fallimento della società la dichiarazione sottoscritta dal liquidatore, ancorché relativa al periodo di imposta precedente al fallimento, deve considerarsi come omessa. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 4, d.P.R. n. 322 del 1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 287/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli - Diligenza nello svolgimento dei rapporti commerciali - Frode carosello – Estraneità – Consegue.

A dimostrazione della diligenza nello svolgimento dei rapporti commerciali e quindi della buona fede - che pongono l'interessato fuori dalla responsabilità per la frode carosello - la contribuente, prima di instaurare i rapporti commerciali con i fornitori coinvolti nella frode, aveva verificato, con visure camerali, la regolare costituzione e la perdurante operatività delle società danti causa; al prezzo di rivendita risultato sempre superiore a quello di acquisto dei beni ed ai pagamenti sempre avvenuti con mezzi tracciabili e per importi in linea con i valori di mercato. (B.L.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 303/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Principio del contraddittorio – Mancata adozione – Onere della prova – Inversione - Consegue.

Il Collegio, in materia di accertamento mediante l'uso degli studi di settore, nella considerazione del contraddittorio quale mezzo più efficace per consentire il necessario adeguamento all'elaborazione parametrica, ha statuito che l'omessa adesione del contribuente allo strumento preventivo del contraddittorio genera l'inversione dell'onere della prova. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 62 bis l. n. 427/1993.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 318/1/15 - depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Lasalvia

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF ed IVA - Studi di settore - Presunzioni - Natura - Motivazione - Prova contraria – Necessità.

La procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, i quali devono essere personalizzati in riferimento ai dati relativi all'attività in concreto svolta dal contribuente, sulla scorta degli elementi forniti da quest'ultimo in esito al contraddittorio, da attivarsi obbligatoriamente a pena di nullità dell'accertamento. Sul contribuente graverà l'onere di muovere specifici rilievi ai coefficienti parametri applicati e di provare, sia in sede amministrativa che contenziosa, la sussistenza delle condizioni, anche in rapporto alla specifica realtà dell'attività economica esercitata, che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui si applica lo standard prescelto dall'Amministrazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e art. 62 sexies, d.l. n. 331/1993

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., S.U., n. 26635/2009, Cass. n. 4148/2009, n. 12558/2010 e n. 9784/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 322/1/15, depositata il 26/ 1/2015 – Pres. Scola, Rel. Lunerti

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF – Cessione terreno edificabile - Plusvalenza – Presunzione di corrispondenza con il valore definito a quello dell'imposta di registro – Legittimità - Prova contraria – Legittimità - Sussiste.

La base imponibile dell'imposizione diretta applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione

onerosa di terreni edificabili è rappresentata dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione. Ai fini del relativo accertamento, il valore determinato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro può fornire idonea presunzione per stabilire il più probabile prezzo di cessione da assumere quale parametro per il calcolo della plusvalenza, ma trattandosi di presunzione, essa ammette la possibilità di fornire prova contraria circa l'effettivo prezzo incassato dal contribuente, assumendo a tal fine rilevanza la produzione di una perizia giurata di stima, un avviso di accertamento relativo a terreno limitrofo e le risultanze bancarie da cui poter desumere che nessun ulteriore corrispettivo sia stato incamerato dal cedente. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 67, co. 1, lett. a) e 68, co. 1, TUIR; art. 38 d.P.R. n. 600/1973; artt. 2697, 2727 e 2729 c. c.

Comm. trib. reg. del Lazio, sez. I – Sentenza n. 383/1/15, depositata il 27/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES, IRAP e IVA – Accertamento induttivo – Inattendibilità scritture contabili – Prova – Condizioni.

In tema di accertamento induttivo, l'Ufficio non può inferire la inattendibilità delle scritture contabili per il solo fatto che i pagamenti delle fatture ivi registrate siano avvenuti mediante denaro contante, anche considerando che la normativa all'epoca vigente in tema di antiriciclaggio vietava il trasferimento di denaro contante solo oltre determinate soglie e che, comunque, la sua eventuale violazione avrebbe dovuto essere punita con una semplice sanzione amministrativa, al di fuori da qualsiasi ipotesi di falsità ideologica del documento fiscale. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 401/1/15, depositata il 27/1/2015 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli

Accertamento, liquidazione e controlli - Controllo automatizzato – Redditi assoggettati a tassazione separata – Comunicazione esito attività di liquidazione – Necessità.

L'art. 1, co. 412, della l. 30 dicembre 2014 n. 311, obbliga l'Agenzia delle entrate, in esecuzione di quanto sancito dell'art. 6, co. 5, della l. 27 luglio 2000 n. 212, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, onde l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento d'iscrizione a ruolo, indipendentemente dall'eventuale riscontrabilità d'incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (A.V.)

Riferimenti normativi: l. 311/2014, art. 1, co. 412; d.P.R. 600/73, art. 36 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. n. 1000/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 417/09/15, depositata il 27/1/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento induttivo – Presunzioni – Gravità, precisione e concordanza – Necessità.

E' possibile procedere ad accertamento induttivo in presenza di contabilità regolare solo nelle ipotesi tassativamente previste, tra le quali deve considerarsi compresa quella contemplata dall'art.54 d.P.R. n.633/1972, il quale autorizza l'ufficio allorchè esso ravvisi "gravi incongruenze", a procedere all'accertamento induttivo. Tale ipotesi non può configurarsi qualora l'ufficio si sia limitato a far riferimento unicamente alla condotta dei soci contraria ad ogni logica economica. (A.V.)

Riferimenti normativi: art. 54 d.P.R. 633/1972;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. n. 457/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV- Sentenza n. 508/4/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi

Accertamento, liquidazione e controlli - Movimentazioni finanziarie - Compravendita simulata – Acquisto da parte del figlio dell’immobile dei genitori – Maggiore capacità reddituale del figlio – Non sussiste.

La compravendita simulata dell’immobile salva il contribuente dall’accertamento perché non è indice di reddito. La pretesa del fisco si rivela infondata, dal momento che le somme trasferite dai genitori sul conto corrente del figlio sono destinate all’acquisto di un immobile di loro proprietà e che gli stessi intendevano in realtà donare al figlio, escludendolo dall’asse ereditario. Infatti, i movimenti anomali ammonterebbero esclusivamente ai 620 milioni connessi con la citata operazione di compravendita. Tale circostanza risulta confermata anche dalla circostanza, documentata dal contribuente, che non appena ricevute le somme le medesime sono state inserite negli assegni circolari risultanti dall’atto di compravendita. (A.V.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 509/4/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale

Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica al socio unico di srl in liquidazione – Eccesso di zelo – Difetto di legittimazione passiva - Sussiste.

Sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo al socio quando l’avviso di accertamento per un «eccesso di difesa di tutela erariale», pur essendo destinato alla società, viene notificato anche al socio unico della srl in liquidazione, oltre che alla società e al legale rappresentante.

Il socio unico deve essere considerato estraneo al rapporto tributario in questione e pertanto è illegittimo l’avviso di accertamento a lui notificato per difetto di legittimazione passiva. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.60 d.P.R. n. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 510/4/15, depositata il 30/01/2015 – Pres. Meloncelli, Rel. Parziale

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Società – Breve lasso di tempo di operatività – Politica di prezzi contenuti – Accertamento – Illegittimità.

È illegittimo l'accertamento, fondato sugli studi di settore, notificato alla società che pratica prezzi contenuti perché ha da poco avviato l'attività. Il lasso di tempo di uno/due mesi di operatività non risulta infatti decisivo ai fini di un solido avviamento di un'attività commerciale, così da integrare quei presupposti di regolare e ordinario svolgimento di ogni attività economica che sono alla base degli studi di settore. La regolarità della contabilità e il minimo scostamento percentuale sono elementi che portano a concludere che in assenza di ulteriori specifici elementi non forniti dall'Ufficio, l'applicazione degli studi di settore risulta da sola insufficiente ai fini della legittimità dell'accertamento. (D.A.)

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 511/09/15, depositata il 30/01/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini fiscali – Società cartiere – Rapporti commerciali con imprese inesistenti – Astratta conoscibilità – Accertamento – Legittimità.

La detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti di beni intermedi non spetta se il comportamento complessivo del contribuente evidenzia la partecipazione ad una frode fiscale che comporta la rottura del nesso di inerenza tra i costi sopportati e l’attività imprenditoriale svolta. Ciò che rileva ai fini della

buona fede, non è l'effettiva conoscenza dello stato soggettivo dei propri fornitori ma l'astratta conoscibilità di situazioni di potenziale rischio di coinvolgimento in attività di frode alla normativa fiscale. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 38.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 514/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione e controlli - Azienda in fase di start up – Costi per canoni di leasing – Deducibilità in proiezione futura – Legittimità.

Sono deducibili le spese relative al contratto di leasing del bene strumentale all'attività dell'azienda in fase di start up. Nel caso di specie la società, operante nel settore del noleggio di mezzi di trasporto marittimi, disponeva di tre barche in leasing, l'ufficio negava la deducibilità dei costi in questione perché la società non era operativa in quanto in attesa di completare l'iter burocratico per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa. Per i giudici tali costi, per quanto relativi a beni effettivamente utilizzati solo in un momento successivo, devono essere comunque considerati deducibili in ossequio al principio della deducibilità "in proiezione futura", ossia anche nel caso in cui i ricavi non si realizzino nell'immediatezza della stipula di detti contratti di leasing. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.109 TUIR.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 517/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione e controlli - Cessione terreno destinato dal piano regolatore ad area verde – Irrilevanza - Determinazione del valore di mercato per come risultante dall'atto di compravendita – Legittimità.

La circostanza che il terreno al momento della compravendita non sia edificabile, ma destinato esclusivamente ad "area a verde privato", non esclude la possibilità che l'ufficio fiscale possa considerare il valore del bene come risultante dall'atto di compravendita. Presumendo ai sensi dell'art 67 del TUIR una corrispondenza tra il prezzo percepito dal contribuente per detta cessione e il relativo valore di mercato, l'ufficio fiscale può, dunque, legittimamente procedere alla tassazione della plusvalenza così determinatasi. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.67 d.P.R. n. 917/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 519/09/15, depositata il 30/01/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione e controlli – Errore revocatorio - Socio – Reddito - Revocazione di sentenza – Valutazione nel merito – Fatti obiettivamente rilevati – Non sussiste.

Non sussiste l'errore revocatorio se per il giudice il fisco recupera correttamente a tassazione il maggior reddito del socio e ritiene che l'accertamento si possa estendere anche a quest'ultimo. L'organo giudicante effettua una valutazione nel merito di fatti «obiettivamente» rilevati e non è incappato in alcun errore. (D.A.)

Riferimenti normativi: art. 395 c.p.c..

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 523/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Indagini fiscali – Dichiarazione dei

redditi – Incongruità – Due o più annualità – Insufficienza.

Non è sufficiente, perché l'accertamento sia legittimo, evidenziare le incongruità della dichiarazione dei redditi del contribuente per due o più periodi di imposta. Il fisco deve indicare anche «sommariamente» i motivi delle anomalie riscontrate sulla documentazione del contribuente per ulteriori periodi di imposta. (A.V.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 528/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico – Acquisto immobile – Onere della prova – Riconducibilità delle somme contestate a terzi – Sufficienza.

E' illegittimo l'accertamento sintetico quando viene dimostrato che l'acquisto (di un immobile e di un terreno) è stato effettuato con disponibilità economiche del coniuge o della famiglia. La contribuente ha dimostrato in appello che l'acquisto dell'abitazione "è stato effettuato mediante risorse finanziarie provenienti dal marito o comunque dal nucleo familiare". (A.V.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 533/10/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Concorrenza cinese – Centri commerciali – Irrilevanza – Studi di settore - Applicabilità.

Gli studi di settore possono essere applicati sebbene la produzione cinese e la concorrenza con i centri commerciali minaccino l'attività dell'azienda. L'operatore economico del settore, nell'avviare l'attività, deve tener conto dell'insorgenza di tali situazioni. (D.A.)

Riferimenti normativi: Cost. art. 53; d.P.R. 633/72, art. 54.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26635/2009, 26167/2011, 17952/2013;

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 542/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Contratto di affitto – Morosità dell'inquilino - Ricorso del contribuente – Omesso corretto invio del ricorso alla controparte – Validità dell'atto impositivo – Irregolarità - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste.

L'irregolarità, consistente nell'omesso corretto invio del ricorso introduttivo alla controparte, afferendo a questioni relative alla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del giudizio. La rilevanza dell'omissione, consistente nella mancata vocatio in ius dell'Ufficio competente, evidenzia la legittimità dell'operato fiscale, come pure rende inutile l'esame di ogni altra questione sollevata dal contribuente: tali questioni, quindi, rimangono, assorbite e superate, perché irrilevanti alla luce dell'esito del giudizio. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25240/2007;

Riferimenti normativi: art. 101 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 543/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi

Accertamento, liquidazione e controlli – Impresa - Rapida chiusura dell'attività – Rilevanti perdite – Studi di settore - Inapplicabilità.

Gli studi di settore non si possono applicare nel caso in cui l'impresa sia attiva per un breve lasso di tempo e registri perdite. La rapida chiusura dell'attività appare strettamente collegata alla volontà di

evitare il protrarsi di una gestione antieconomica anche per i successivi esercizi, antieconomicità che può, tra l'altro, rappresentare il punto di partenza per ulteriori accertamenti sintetici, legati all'incongruenza tra i valori dichiarati e le risultanze dell'applicazione degli studi di settore basati sulla presunzione del conseguimento di un reddito sempre maggiore in relazione al consolidarsi della realtà aziendale sul mercato. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 296/06, art. 23.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 550/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini fiscali – Società cartiere – Rapporti commerciali con imprese inesistenti - Sistema fraudolento – Sussiste.

La detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti di beni intermedi non spetta se il comportamento complessivo del contribuente evidenzia la partecipazione ad una frode fiscale che comporta la rottura del nesso di inerenza tra i costi sopportati e l'attività imprenditoriale svolta. Ciò che rileva ai fini di provare la buona fede non è l'effettiva conoscenza dello stato soggettivo dei propri fornitori ma la astratta conoscibilità di situazioni di potenziale rischio di coinvolgimento in attività di frode alla normativa fiscale. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 604/4/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Meloncelli, Rel. Petitti

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF – Rideterminazione sintetica del reddito – Elementi indicativi di capacità contributiva - Rinvio al Decreto Ministeriale - Legittimità costituzionale

Non contrasta con l'art. 23 Cost. l'art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte ad opera del d.l. n. 78/2000, conv. nella l. n. 122/2010) che, nel disciplinare la rideterminazione del reddito con metodo sintetico, rimetteva ad un decreto ministeriale la individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva da assumere a riferimento per l'accertamento, considerato che in materia tributaria opera una riserva di legge relativa e non assoluta. Parimenti, la disposizione in esame non contrasta neppure con l'art. 53 Cost. in quanto l'accertamento presuntivo contemplato dalla norma ancora la ricostruzione del reddito ad elementi che devono essere rigorosamente dimostrati ed idonei a costituire fonte attendibile della capacità contributiva, facendo comunque salva la prova contraria da parte del contribuente. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600 del 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 297/2004; n. 283/1987.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 617/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli - IRES – Principio di competenza e inerenza – Riferimento in fattura generico – Inidoneità della prova – Indeducibilità - Conseguenze.

I costi sono deducibili nell'esercizio di competenza, dovendo intendersi per tale quello in cui il componente negativo è certo nell'*an* e determinabile nel *quantum*. In ipotesi di prestazione di servizi i corrispettivi si considerano conseguiti e le spese sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Non sono deducibili i costi recati in fatture contenenti la generica descrizione "per servizi resi – rimborsi spese", essendo tale formula di per sé inidonea a dare la prova dell'esistenza e dell'inerenza del costo all'attività di impresa. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 109, d.P.R. n. 917 del 1986 e artt. 19 e 21, d.P.R. 633 del 1972;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22135/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza. n. 619/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF – Indagini bancarie su conti correnti intestati a terzi – Ammissibilità – Limiti.

In ipotesi di indagini bancarie, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente fondare l'accertamento sulla base delle movimentazioni concernenti conti correnti intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente, quando ritenga che questi siano comunque a lui riferibili in ragione di particolari situazioni, quali nel caso di specie il rapporto di coniugio, idonee ad integrare elementi indiziari sufficienti a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati al terzo. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 32, n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21420/2012; n. 8683/2002; n. 18083/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza. n. 621/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF – Metodo sintetico – Indici di capacità contributiva – Autovetture aziendali – Esclusione – Mutuo per abitazione principale – Redditi del nucleo familiare – Ammissibilità.

Le autovetture aziendali, in quanto beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa e, pertanto, soggetti all'obbligo di annotazione nel registro dei beni ammortizzabili, non sono rilevanti ai fini del calcolo del reddito sintetico riferibile al contribuente. Allo stesso modo, non costituisce necessariamente indice di maggiore capacità contributiva il contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, potendo esso trovare legittimamente giustificazione nei redditi degli altri componenti del nucleo familiare. (A.T.)

Prassi: C. A. E. 49/E del 9 agosto 2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza. n. 624/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli - Associazione in partecipazione – Requisiti – Esclusione.

Ai fini dell'esclusione della sussistenza del contratto di associazione in partecipazione, costituiscono validi elementi probatori la periodicità e la predeterminazione dei compensi corrisposti dall'associante all'associato, contrastando dette circostanze con la natura aleatoria del contratto in questione. Anche la mancanza del rendiconto periodico induce a negare la sussistenza del contratto, posto che esso è indispensabile per la ripartizione degli utili e delle perdite tra associante e associato. (A.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 711/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Omessa presentazione dichiarazione – Credito di imposta – Disconoscimento – Controllo liquidatorio – Sufficienza.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere un credito di imposta non spettante, anche in sede di controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, nel quale detto credito era stato riportato. Tuttavia, qualora venga riscontrata l'effettività del credito, il contribuente è ammesso al rimborso dell'eccedenza, attraverso la procedura di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10674/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 716/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Controlli bancari – Autorizzazione – Mancata allegazione – Conseguenze – Nullità – Esclusione – Prova contraria – Necessità.

La mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie, sulle cui risultanze si fonda il recupero a tassazione, non determina la nullità dell'atto impositivo, il quale è illegittimo nel solo caso di materiale mancanza dell'autorizzazione e sempre che tala omissione abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente. Nel merito, spetta poi al contribuente l'onere di fornire prova contraria alle presunzioni conseguenti ai controlli bancari, prova che deve riferirsi ad ogni singolo movimento contestato, non potendo il contribuente limitarsi ad affermazioni assertive, generiche e non documentalmente provate. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 32 d.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10420/2014, n. 18339/2009 e n. 18809/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 733/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Moscaroli

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Redditometro – Spese per incrementi patrimoniali - Prova contraria – Contenuto.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, operato dall'Ufficio con metodo sintetico, il contribuente può fornire idonea prova contraria anche con la dimostrazione della mera disponibilità di risorse finanziarie di natura non reddituale (nel caso di specie derivanti dalla vendita di un immobile), non essendo necessaria anche la prova del loro reimpiego per l'effettuazione delle spese per incrementi patrimoniali contestate dall'Ufficio. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. n. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6396/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 831/10/15, depositata l'11/2/2015 – Pres. e Rel. Tafuro

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi settore – Attività riparazione prodotti elettronici – Ente impositore – Specifica realtà aziendale – Omesso adeguamento – Ragioni contribuente – Calo lavoro - Omessa considerazione – Mancato introito – Necessità vendita immobile – Ricavi dichiarati/ricavi studio – Mero scostamento - Difetto motivazione – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa conseguente allo studio di settore applicato per un'attività di riparazione di prodotti elettronici, qualora l'ente impositore abbia fatto constare il difetto di motivazione per avere considerato solo lo scostamento riscontrato, senza adeguare lo strumento alla specifica realtà aziendale e senza neppure considerare le ragioni del contribuente circa la necessità il calo del lavoro e la vendita di un immobile per compensare i mancati introiti patiti.

Nel caso di specie il contribuente, esercente attività di riparazione di prodotti elettronici, risultava destinatario di un avviso di accertamento riguardante l'anno d'imposta 2007. L'ente impositore, che pure aveva svolto attività di contraddittorio con il contribuente, non aveva né adeguato lo studio alla specifica realtà aziendale e neppure considerato le ragioni del contribuente, che era stato addirittura costretto a vendere un immobile per potere compensare i mancati introiti. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 62-sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 – art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sez. V, n. 9946/2003, Cass., sez. V, n. 17229/2006, Cass. SS.UU.

n. 26635/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 914/6/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Accertamento, liquidazione e controlli - Cessione di azienda – Avviamento - Determinazione del valore - Costi e perdite precedenti alla cessione - Nessuna rilevanza

In ipotesi di cessione di azienda, per la determinazione del valore venale della stessa e del suo avviamento ai fini dell'imposta di registro, ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, anche alla luce dei criteri contenuti nell'art. 2, co. 4, d.P.R. n. 460/1996, sebbene abrogato, non rilevano né i canoni di affitto sostenuti dalla società cedente né le perdite registrate negli anni precedenti alla cessione in quanto il valore che deve essere preso in considerazione per la determinazione della base imponibile è il prezzo che il bene ha in comune commercio, vale a dire quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare e l'acquirente di pagare in condizioni normali di mercato, prescindendo, quindi, da situazioni soggettive e momentanee che possano deprimerlo o esaltarlo. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, artt. 51 e 52;

Riferimento giurisprudenziali: Cass. n. 9115/2012, Cass. n. 10586/2011, Cass. n. 613/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 930/39/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Attanasio

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF, IRAP e IVA – Studi di settore – Incongruità dei ricavi – Non basta

Nel caso di accertamento basato sugli studi di settore, l'incongruità dei ricavi dichiarati rispetto ai valori desumibili da tali studi, in sé considerata, non è sufficiente per esprimere un giudizio negativo sulla attendibilità della dichiarazione, occorrendo ulteriori riscontri probatori da parte dell'Ufficio, i quali non possono risolversi nel mero giudizio di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, essendo tale giudizio non un prius ma un posterius rispetto all'accertamento, anche in considerazione del fatto che il contribuente aveva nel caso di specie fornito già in sede di contraddittorio amministrativo spiegazioni e delucidazioni in ordine agli errori dichiarativi compiuti, senza che l'Ufficio avesse dal canto suo, neppure in sede contenziosa, inteso fornire le motivazioni per il rigetto delle giustificazioni addotte dal ricorrente. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 62 sexies, d.l. 331/1993; art. 39 d.P.R. n. 600/1973; art. 2697 c.c.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 954/2/15, depositata il 13/01/2015 – Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni

Accertamento, liquidazione e controlli – Processo verbale di constatazione - Avvocato – Prelievi da conto corrente bancario – Illegittimità costituzionale dell'articolo 32 d.P.R. n. 600/73 – Ripresa a tassazione dei prelevamenti – Illegittimità - Consegue.

È illegittima la ripresa a tassazione dei prelievi dal conto se l'avvocato giustifica le movimentazioni bancarie. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600/73, limitatamente ai "compensi". Questo comporta che i prelievi eventualmente ripresi a tassazione sono illegittimi, mentre per i versamenti occorre analizzare singolarmente le motivazioni di ciascuna parte a supporto della propria tesi. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 32;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 228/2014, Cass. n. 14023/2007, 16874/2009, 6874/2009, 10675/2010, 16579/2013, 767/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 959/35/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento induttivo – Legittimità – Scritture contabili inattendibili – Sussistenza.

In tema di accertamento, in presenza di scritture contabili complessivamente inattendibili perché determinate da omissioni, falsità ed inesattezza della loro tenuta, l'Ufficio è legittimato all'applicazione dell'accertamento induttivo del reddito imponibile, basato su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che, quando riguardino la percentuale di ricarico, devono avere per oggetto un campione significativo, per qualità e quantità dei beni oggetto dell'attività di impresa senza necessariamente estendersi alla totalità dei beni. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 963/35/15, depositata il 18/2/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini fiscali – Conto corrente bancario – Movimentazioni in entrata e uscita – Prova analitica.

Gli articoli 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72 prevedono che le movimentazioni bancarie in entrata e in uscita non giustificate sono considerate ricavi e/o compensi non dichiarati, e, ai fini Iva, operazioni imponibili non fatturate. Pertanto, il contribuente deve fornire la prova analitica che ogni movimento bancario in entrata e uscita si riferisce a poste dichiarate o estranee alla propria attività. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 32; d.P.R. n. 633/1972, art. 51.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 977/22/15, depositata il 19/2/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento induttivo - Elusione – Condotta antieconomica – Società immobiliare – Scarsa redditività – Eccessivo indebitamento– Sussiste.

L'accertamento induttivo è legittimo, ancorché l'azienda, risulta in perdita, ma che continua a portare avanti l'attività sociale in una situazione antieconomica, avvenuta negli anni favorevoli al mercato. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 982/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Valentini

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Agenzia immobiliare – Immobili di elevato valore – Cluster – Rapporto di affiliazione – Franchising – Validità dell'applicazione dei parametri – Sussiste.

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le

contestazioni sollevate dal contribuente. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22599/2012, Sez. Unite n. 26635, 26636, 26637, 26638/2009.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 984/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Valentini

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Impresa – Cumulo di cariche – Socio – Amministratore unico di altra impresa – Legittimità dell'accertamento tramite studi di settore – Sussiste.

La contemporanea carica di amministratore unico che il socio dell'azienda ricopre per un'altra impresa non invalida l'accertamento tributario standardizzato tramite l'applicazione dei parametri o degli studi di settore. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 331/1993, art. 62 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22599/2012, 26635/2009, 26636/2009, 26637/2009, 26638/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 988/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini – P.V.C. – Srl in liquidazione – Cessione ramo d'azienda – Mancato versamento imposte – Sequestro conservativo – Esigenza di tutelare la garanzia del credito – Periculum in mora – Sussiste.

Può essere applicato il sequestro conservativo sulla somma della società in liquidazione che attraverso la cessione di rami d'azienda dà vita ad altre aziende, senza prima aver estinto il debito col fisco relativo al mancato versamento di imposte. Proprio perché è fondato il timore di perdere la garanzia del credito erariale, sussiste l'esigenza di applicare le misure cautelari per evitare situazioni irreversibili. L'applicazione di una misura cautelare comporta la preventiva valutazione degli interessi contrapposti coinvolti, meritevoli di giuridica tutela: da un lato, quello erariale, consistente nel diritto a riscuotere con esattezza e tempestività quanto fiscalmente dovuto, al fine di utilizzare le risorse così acquisite per la soddisfazione degli interessi pubblici, nel rispetto del principio costituzionale dell'equilibrio del bilancio; dall'altro, quello del privato debitore a non veder pregiudicata la propria personale posizione. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 472 artt. 14, 22; l. n. 212 art. 12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 989/37/15, depositata il 19/2/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti

Accertamento, liquidazione e controlli – Società in liquidazione – Fattura emessa in anticipo – Errore – Errata interpretazione del contratto di subappalto – Illegittimità dell'atto impositivo – Sussiste.

L'errata interpretazione del contratto di subappalto che porta la società ad emettere la fattura in anticipo non cela una finalità elusiva del contribuente. Il comportamento del contribuente non appare improntato a finalità evasive o elusive, ma è giustificato da una superficiale ed errata interpretazione del contratto di subappalto, che ha prodotto un'anticipata emissione di una fattura, errore al quale ha poi cercato di rimediare con l'emissione della nota di credito, in mancanza di altra più idonea e conferente soluzione della problematica. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 472/1997, art. 6, d.P.R. n. 633/1972, art. 26.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 991/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Benedetti

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Contratto di locazione – Dichiarazione – Dati – Assenza di prova sul secondo immobile – Validità dell'atto impositivo – Non sussiste.

È illegittimo l'accertamento al contribuente che indica correttamente in dichiarazione il reddito derivante dalla locazione del primo immobile, ma non fornisce alcuna prova sul secondo appartamento in quanto il conduttore non ha preso possesso dell'appartamento e quindi il contratto non ha mai trovato applicazione. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 992/37/15, depositata il 19/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

Accertamento, liquidazione e controlli – Nuovo piano di sviluppo industriale – Cambio di strategia – Studi di settore – Inapplicabilità.

Gli studi di settore, la cui introduzione è avvenuta con decreto legge n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 427/1993, non possono trovare applicazione nel caso in cui l'imprenditore decida di cambiare strategia industriale e adottare un nuovo progetto di sviluppo. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 212 art. 7, 12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 996/37/15, depositata il 19/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

Accertamento, liquidazione e controlli - Cessione ramo d'azienda – Accollo del debito – Mutuo – Scopo elusivo – Non sussiste.

La presunzione del fisco, priva del supporto probatorio, non basta a dimostrare che con la cessione del ramo aziendale l'imprenditore intenda mascherare un ulteriore passaggio di denaro intervenuto tra cedente e cessionario. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX Sentenza n. 1155/20/15, depositata il 24/2/2015 – Pres. D'Andria; Rel. Intelisano

Accertamento, liquidazione e controlli – Canone di locazione di immobile – Risoluzione del contratto – Tardiva comunicazione - Omessa dichiarazione – Non sussiste.

L'intervenuta cessazione anticipata del contratto, in ordine alla quale l'imposta di registro è stata versata, con mod. F23, tardivamente, ben può essere provata, in assenza di documentazione comprovante la data certa della risoluzione del contratto, mediante idonea prova costituita, nel caso in esame, dalla circostanza che il conduttore, ufficiale dell'esercito, risultava trasferito ad altra sede. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.; art.17 d.P.R. 131/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1222/37/15, depositata il 27/02/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Ferrante

Accertamento, liquidazione e controlli – Diritto al contraddittorio – Principio generale di cooperazione – Compete anche a seguito di questionari ed inviti.

L'instaurazione di un contraddittorio preventivo con il contribuente previsto dall'art.12, co. 7, l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) risponde a un principio generale di cooperazione tra contribuente e Fisco.

Per tale ragione trova applicazione anche in relazione agli accertamenti emessi sulla base di documenti ed altri elementi acquisiti in seguito a richieste, questionari o inviti e non solo nelle ipotesi in cui gli accertamenti sono emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche. (P.L.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12, co. 7.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 1233/38/15, depositata il 2/3/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Auriemma

Accertamento, liquidazione e controlli - IRES, IVA, IRAP – Applicazione degli studi di settore – Rilievo degli scostamenti – Insufficienza – Mancata valutazione delle ragioni del contribuente – Accertamento – Annullamento – Consegue.

È illegittimo l'accertamento ex art. 39 co. 1 lett. d) del d.P.R. 600/73 fondato esclusivamente sull'applicazione astratta ed asettica dei parametri di cui agli studi di settore ex art. 62 sexies del d.l. 30 agosto 1993 n. 331 convertito in l. 29 ottobre 1993 n. 427 che evidenzia una non rilevante entità degli scostamenti tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dai parametri e che non abbia dato riscontro alle ragioni del contribuente costituite nello specifico dal luogo ove veniva svolta l'attività di elettricista (un piccolo comune), immobili di proprietà abitati da familiari, acquisto di un mezzo con rimborso assicurativo per incidente stradale. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. 600/73; art. 62 sexies d.l. n. 33/1993.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 1662/38/15, depositata il 19/3/2015 – Pres. Cappelli, Rel. Auriemma

Accertamento, liquidazione e controlli - Apparecchi intrattenimento installati in locale commerciale.

La presunzione legale di cui alla norma di legge quanto al soggetto passivo d'imposta e, quindi, od un requisito indefettibile e non superabile dell'obbligazione tributaria, appare evidente, che l'avvenuta identificazione in sede accertativa dell'installatore/gestore ha individuato il solo ed unico soggetto passivo d'imposta, precludendo il ricorso al meccanismo della solidarietà imputabile a carico dell'esercente che scatta soltanto in assenza di possibilità di identificazione dell'installatore/gestore. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 38, co. 5, l. 388/2000 ed art. 39 quater, co. 2, d.l. 269/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1771/4/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli

Accertamento, liquidazione e controlli – Impugnazione avviso di accertamento – Estinzione del giudizio.

Con ricorso alla Commissione regionale l'Agenzia delle Entrate presentava appello avverso la sentenza n. 259/13/13 emessa dalla Commissione provinciale contro un'intimazione di pagamento di quanto indicato nell'avviso di accertamento redatto sulla base di un P.V.C., stilato dai funzionari nonché recepito e condiviso dall'Ufficio. Infruttuosa l'istanza di accertamento con adesione, l'Ufficio giusta, gli artt. 39 co. 1 e 41 bis del d.P.R. n. 600/73 e 54, del d.P.R. n. 633/72, emetteva la dichiarazione modello unico 2006 recuperando maggiori imposte dirette ed Iva. Consegue ricorso alla Commissione regionale che dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento. (C.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1772/4/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli

Accertamento, liquidazione e controlli - Ricorso avverso accertamento conseguente a P.V.C. - Mancata allegazione dello stesso nel giudizio avverso il diniego di definizione ex l.289/2002 - Esito negativo, conseguente ricorso alla Commissione regionale che accoglie l'appello.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma una Srl impugnava un avviso di accertamento redatto sulla base di un P.V.C. stilato dai funzionari nonché recepito e condiviso dall'Ufficio. Infruttuosa l'istanza di accertamento con adesione, l'Ufficio rettificava, giusta gli artt. 39

co. 1 e 4, bis del d.P.R. n. 600/73 e 54, co. 5, del d.P.R. n. 633/72, la dichiarazione modello Unico 2006 recuperando maggiori imposte dirette ed Iva. Conseguisce ricorso alla Commissione tributaria regionale che accoglie l'appello dell'Ufficio. (C.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1784/2/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori

Accertamento, liquidazione e controlli - Ricorso avverso cartella per tassa automobilistica - Mancata notifica della cartella - Conseguente prescrizione della pretesa - Compensazione delle spese - Appello sulla compensazione per carenza di valida motivazione - Riconoscimento.

Accoglimento in primo grado di ricorso avverso una cartella di pagamento emessa da Equitalia Gerit per tassa automobilistica a favore della Regione a seguito dell'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria per la mancata notifica della cartella - Disposizione della compensazione delle spese - Proposizione appello sul punto della compensazione per mancanza di valida motivazione della stessa. La Commissione di appello ha respinto il ricorso riconoscendo valide le ragioni della compensazione rilevando che la rifusione delle spese può essere ottenuta mediante la semplice presentazione all'Ente impositore delle quietanze dell'avvenuto pagamento senza ricorrere a un contenzioso tributario. (C.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1786/2/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Accertamento, liquidazione e controlli - Impugnazione di avviso di accertamento conseguente a un P.V.C. e conseguente rettifica della dichiarazione. Infruttuosa l'istanza di accertamento con adesione, segue ricorso alla Regionale che dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma una Srl impugnava l'avviso di accertamento redatto sulla base di un P.V.C. stilato dai funzionari nonché recepito e condiviso dall'Ufficio. Infruttuosa l'istanza di accertamento con adesione, l'Ufficio rettificava, giusta gli artt. 39 co. 1 e 41 bis del d.P.R. n. 600/73 co. 4, co. 5, del d.P.R. n. 633/72, la dichiarazione dell'Unico 2006 recuperando maggiori imposte dirette ed IVA. Conseguisce ricorso alla Commissione regionale che dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuto pagamento. (C.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2056/22/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF – Accertamento sintetico - Onere probatorio – Efficacia del giudicato penale.

E' onere dell'Ufficio indicare nell'avviso di accertamento – e di dimostrare nell'eventuale sede giudiziale – la sussistenza dei fatti configuranti gli indici utilizzati per la determinazione sintetica del reddito del contribuente.

Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in sede penale, che debbono peraltro essere sottoposte ad autonoma valutazione. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 38, co. 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6918/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2061/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. D'Amaro

Accertamento, liquidazione e controlli - IVA – Prova dell'inesistenza di operazioni o di false fatturazioni.

In materia di IVA, l'addebito di evasione totale per inesistenza di operazioni o per false fatturazioni deve essere supportato da presunzioni univoche, precise e concordanti e non da semplici "sospetti" o elementi indiziari. (G.M.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2064/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Scostamento dei ricavi – Onere della prova.
Spetta al contribuente produrre atti o documenti relativi alla propria attività e situazione che giustificano lo scostamento dei ricavi calcolati con l'applicazione degli studi di settore. (G.M.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2065/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Cooperative a proprietà indivisa - Deducibilità degli interessi passivi.

Le cooperative a proprietà indivisa, mantenendo la proprietà degli immobili che assegnano in godimento esclusivo ai propri soci, sono gli unici soggetti aventi diritto a dedurre gli interessi passivi derivanti dai mutui concernenti gli immobili. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 90, d.P.R. 917/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2069/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli - IVA – Sanzioni.

In un contratto di cessione di partecipazioni, deve escludersi la natura finanziaria della corresponsione di un indennizzo in favore dell'acquirente per la gestione di un soggetto di cui si sta per cedere la titolarità delle quote, non potendosi configurare, detta operazione, se non in termini di eliminazione dal bilancio della società cedente delle poste negative che potrebbero influenzare in maniera negativa la sua valutazione sul mercato azionario, in particolare qualora non venga fornita prova che nelle scritture contabili dell'acquirente vi fosse una specifica imputazione dell'avviamento negativo in un fondo rischi ed oneri. (G.M.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2070/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF – Indagini bancarie.

Qualora l'Amministrazione finanziaria proceda ad accertamento induttivo utilizzando i dati risultanti dai movimenti dei conti correnti bancari, il contribuente è tenuto a dare prova della non riferibilità degli stessi ad operazioni imponibili, prova che deve essere specifica e deve riguardare analiticamente le singole operazioni contestate. (G.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13035/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2071/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Accertamento, liquidazione e controlli – Simulazione di contratto – Presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base azionaria - Legittimità.

In materia di imposte sui redditi, in caso di omessa presentazione della dichiarazione è onere del contribuente dare la prova certa di una simulazione di compravendita con una controdeklarazione scritta avente data certa.

In caso di società di capitali a ristretta base azionaria, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci di eventuali utili extracontabili accertati, salva la prova contraria data dai soci stessi che i ricavi siano stati accantonati dalla società o reinvestiti. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 1415 c.c.; art. 1417 c.c.; art. 2725 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 471/2003; Cass. n. 15334/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2072/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Motivazione per relationem – Legittimità.

Deve considerarsi legittimo un avviso di accertamento motivato *per relationem* alle risultanze del processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza, atteso che l'atto impositivo è valido anche nell'ipotesi in cui la sua motivazione non sia frutto di un'autonoma valutazione da parte dell'Ufficio che emette l'avviso stesso, ma si sostanzia nella acritica ricezione delle considerazioni espresse in un diverso provvedimento da un altro organo dell'Amministrazione finanziaria, non rilevando le diverse articolazioni in cui quest'ultima è suddivisa.

E' onere dell'Ufficio provare, attraverso riscontri oggettivi, la fondatezza delle maggiori pretese avanzate nei confronti del contribuente, mentre spetta a quest'ultimo difendersi adducendo prove di ugual valore ma di segno opposto. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 57, d.lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27060/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2078/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli - IVA – Principio di non contestazione.

Secondo il principio di non contestazione, devono ritenersi provate le circostanze che risultano dalla documentazione prodotta in primo grado, se in appello la parte si limita a mere affermazioni di principio in aperta contraddizione con quanto risulta *per tabulas* da detta documentazione. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 115 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25136/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2108/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Auriemma

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES – Dichiarazione dei redditi – Integrazione – Termine - Termine lungo.

La possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, ma di carattere meramente formale, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione (fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo dal d.P.R. n. 322 del 1998 art. 2, co. 8-bis), poiché questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 322/1998 art. 2, co. 8-bis; d.P.R. n. 435/200, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2226/2011, Cass. 14932/2011, Cass. n. 5852/2012, Cass. n. 3754/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2115/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES, IRAP ed IVA – Studi di settore – Motivazione degli atti della pubblica amministrazione – Capacità contributiva.

Per giurisprudenza costante l'avviso di accertamento deve indicare, a pena di nullità, non solo le ragioni giuridiche, ma anche i presupposti di fatto posti a base della maggiore pretesa impositiva avanzata nei confronti del contribuente. In particolare, nei casi di applicazione degli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a motivare dettagliatamente in ordine alle ragioni che depongono a sostegno dei valori elaborati dal software; l'agenzia delle entrate, inoltre, deve esperire una precisa analisi in merito alla singola posizione del contribuente, poiché applica in automatico valori astratti, adattando così al singolo caso concreto uno strumento matematico-statistico tarato su un contribuente teorico.

Gli studi di settore sono strumenti inidonei, di per sé soli, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni gravi, precise e concordanti in assenza di altri elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa, ma costituiscono invero meri indici di possibili antinomie rispetto al modello definito normale di redditività che legittimano l'attivazione di un accertamento, ma che non sono sufficienti a provare l'evasione. (M.D.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 53; l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7, art. 2729 c.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3861/2001, CTP Taranto n. 9 del 13/01/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2126/02/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Panzini

Accertamento, liquidazione e controlli - Saldo negativo di cassa - Rettifica del reddito - Accertamento Induttivo - Legittimità.

La sussistenza di un saldo negativo di cassa, poiché assume le caratteristiche di un indizio grave, preciso e concordante, e in assenza della dimostrazione di ulteriori componenti positivi del reddito da parte del soggetto interessato, quali ad esempio prestiti e/o conferimenti, pari al ripetuto saldo di cassa, consente all'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 54, co. 2, d.P.R. 633 del 1972 e dell'art. 39, co. 2, d.P.R. 600 del 1973, di procedere ad accertamento induttivo del reddito ai fini IRES e IVA. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972, art. 54, d.P.R. n. 600/1973, art. 39.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2146/01/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Metodo sintetico – Prova contraria – Annullabilità atto di accertamento.

Il metodo sintetico permette di ricostruire il reddito complessivo del contribuente sulla base della considerazione che esiste una relazione fra determinati consumi e disponibilità di beni e determinate fasce di reddito, ad ogni spesa corrisponde di norma un reddito. Se risulta difficile identificare il reddito direttamente si può risalire allo stesso dall'ammontare, stimato, di alcune spese connesse alla disponibilità di alcuni beni e servizi.

La disponibilità di beni è da ritenersi per sé una presunzione di capacità contributiva qualificabile come legale e che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Alla luce di quanto sopra esposto, accertata l'effettiva sussistenza degli elementi indicatori di capacità contributiva non è possibile sottrarre ai beni la presunzione di tale capacità contributiva, dovendo i giudici di merito limitarsi a valutare le prove contrarie fornite dal contribuente sulla provenienza dei redditi per

l'acquisto e la disponibilità di tali beni.

Qualora il contribuente fornisca la prova contraria ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, co. 6, del d.P.R. 600/73, relativamente alle proprie disponibilità economiche, che hanno determinato l'incremento patrimoniale così come determinato dall'Amministrazione finanziaria, non può che rendere annullabile l'atto di accertamento. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 36, co. 6, d.P.R. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16284/07.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2148/02/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF e IRES – Accertamento sintetico – Disponibilità di beni e servizi – Reddito – Presunzione di capacità contributiva – Onere della prova - Redditometro – Presunzione semplice – Prova contraria.

Il metodo di accertamento sintetico del reddito consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatti certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro mantenimento e, inoltre, contempla le spese per incrementi patrimoniali, ovvero quelle spese sostenute per accrescere il proprio patrimonio personale. Nel caso in cui, per due anni consecutivi, lo scostamento tra il dichiarato e l'accertato sia superiore ad un quarto, l'ufficio è legittimato ad emettere avvisi di accertamento, trattandosi nel caso in esame di periodi anteriori alla novella dell'1/1/2009 che ha ridotto tale possibilità ad un solo anno.

Spetta al contribuente fornire la prova contraria che può consistere o in una prova documentale di redditi esenti o tassati alla fonte, o anche attraverso dimostrazioni inerenti la non esistenza di tale reddito presunto o la sua esistenza in misura inferiore rispetto a quanto dichiarato.

Il redditometro costituisce una presunzione semplice che obbliga l'ufficio a dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi che possano servire a conferire il carattere della gravità precisione e concordanza alla presunzione di maggior imponibile. Il contribuente è tenuto a fornire elementi che possano legittimamente dimostrare di avere disponibilità tali da neutralizzare i risultati statistici. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21442/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. 1 – Sentenza n. 2154/01/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moscaroli

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento con metodo sintetico - Conseguenze - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente – Oggetto.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 38, co. 6, d.P.R. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. V, 26-11-2014, n. 25104.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. 1 – Sentenza n. 2155/01/2015, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moscaroli

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento induttivo - Prova per presunzione - Prova contraria - Onere del contribuente.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche se senza dubbio spetta al fisco dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, fornendo la prova di elementi e circostanze rivelatori dell'esistenza di una maggiore capacità contributiva, è altrettanto vero che il contribuente, il quale intende contestare le capacità dimostrative di tali circostanze oppure voglia sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 39 d.P.R. 600/73; art. 54 d.P.R. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. V Sent. 07-05-2007, n. 10345; Cass. civ. Sez. Unite, 18-12-2009, n. 26635.

Comm. trib. reg. Lazio, sez I – Sentenza n. 2163/1/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moscaroli

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES – Amministratore di fatto – Accertamento qualifica – Possesso copia bilancio – Unicità probatoria – Insufficienza.

La circostanza che dagli atti acquisiti nell'ambito del processo penale per bancarotta fraudolenta sia emerso che presso lo studio del professionista consulente della società fosse presente una copia del bilancio con la bozza dei relativi allegati della società fallita non costituisce prova adeguata per ritenere il professionista amministratore di fatto. Né dal P.V.C. della GdF, richiamato in motivazione dall'Ufficio, sono emersi – hanno notato i Giudici della CTR - elementi sufficienti per attribuire detta qualifica. (M.L.P)

Riferimenti normativi: art. 2639 c.c., mod. dal d.lgs n. 61/2002;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. nn. 1925/1999 e 9795/1999; Cass. pen. n. 3385/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez I – Sentenza n. 2196/1/15, depositata il 14/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF – Estinzione del giudizio - Definitività – Termine decennale – Decorrenza dalla estinzione del processo.

La prescrizione del credito non decorre dalla notifica dell'atto impositivo ma dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ex art.2935 c.c.) ossia deve essere computata dal momento di consolidamento dell'efficacia dell'atto impugnato (Cass.16689/13). Ciò, nel caso esaminato, con riferimento alla decadenza dalla pretesa erariale nel giudizio su cartella di pagamento notificata oltre il termine decennale dalla notifica dell'avviso di accertamento impugnato e definito con sentenza di estinzione del giudizio dichiarata dalla CTR (sent. n. 128/2010).

Il principio generale ex art. 2935 c.c., a base dell'istituto della prescrizione, ne fa decorrere il termine da quando il diritto può essere fatto valere.

L'art. 14, d.P.R. 602/73 prevede l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle imposte liquidate con accertamenti definitivi, per cui solo con l'estinzione del processo l'accertamento de quo diviene definitivo, e conseguentemente il ruolo può essere formato a titolo definitivo ed il relativo credito fatto valere.

Da ultimo la Cassazione (Ord. n. 6805/2014) ha ribadito, per la mancata riassunzione del giudizio entro l'anno dalla sentenza della Cassazione, la definitività dell'atto impositivo, la quale decorre solo dalla data di tale pronuncia. (M.L.P)

Riferimenti normativi: art. 2935 c.c.; art.14, d.P.R. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16689/2013; Cass. Civ., Ord. n. 6805/2014; Cass. n.

1415/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2220/1/15, depositata il 15/04/2015 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Scostamento dei ricavi dai parametri - Insufficienza - Ulteriori elementi probatori - Necessitano – Illegittimità dell'accertamento – Consegue.

In tema di studi di settore è insufficiente il solo rilievo dello scostamento dai parametri al fine di dimostrare la grave incongruenza tra ricavo dichiarato e ricavo accertato. L'ufficio deve integrare la procedura standardizzata con ulteriori elementi corroboranti dimostrando la effettiva applicabilità in concreto dello standard prescelto. Deve inoltre esplicitare le ragioni per le quali ha disatteso completamente le eventuali giustificazioni dello scostamento rilevato offerte dal contribuente.

Parametri e studi di settore rientrano in una procedura di accertamento che costituisce un sistema di presunzioni semplici le quali acquistano i caratteri di gravità, precisione e concordanza, solo in base all'esito del contraddittorio che va attivato obbligatoriamente a pena di nullità. Pertanto lo studio di settore non costituisce prova di evasione, ma ne è semplicemente un indizio. (M.L.P)

Riferimenti normativi: art. 53 Cost.; art. 62-sexies, co. 3, del d.l. 30/08/1993, n. 331; art. 38, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972; art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. 29/9/1973, n.600; art. 2729 c.c.; l. n. 212/2000, art. 6, co. 5; l. n. 241/90, art. 3, co. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.11633/2013; Cass.n.15633/2014; Cass.n.5675/2014; Cass.n.27822/2013; Cass. n. 5675/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 2330/9/15, depositata il 20/4/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES - Rivalutazione dei beni – Determinazione del costo rivalutabile – Spese incrementative – Rilevano.

In ipotesi di rivalutazione dei beni eseguita ai sensi degli artt. 10 – 16 della l. 342/2000 e del regolamento di attuazione approvato con d.m. n. 162 del 13.4.2001, il “costo storico” dell'immobile da rivalutare deve tener conto anche delle spese incrementative iscritte in bilancio ed imputate al cespite. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 10-16; d.m. n. 162/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 2391/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Oddi, Rel. Di Stefano

Accertamento liquidazione e controlli - Imposte sul reddito IRPEF - Avviso di accertamento società - Accertamento maggior reddito da partecipazione del socio - Mancata allegazione - Difetto di motivazione – Sussiste.

E' illegittimo, per difetto di motivazione, l'avviso di accertamento di un maggior reddito di partecipazione notificato al socio per effetto di un precedente avviso di accertamento di un maggior reddito di impresa della società, qualora tale avviso riguardante il reddito sociale non sia stato portato a legale conoscenza del socio, né sia stato allegato e né ne sia stato riportato il contenuto essenziale nell'avviso riguardante il maggior reddito di partecipazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 7 l. n. 212/00.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 2403/1/15, depositata il 22/4/2015 – Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Accertamento liquidazione e controlli - Imposte sul reddito - IRPEF - Studi di settore - Contraddittorio preventivo - Prova contraria - Diversi periodi di imposta – Autonomia.

In tema di accertamenti fondati sull'applicazione degli studi di settore, assume valenza determinante il contraddittorio preventivo e qualora il contribuente, pur ritualmente invitato, non sia comparso, l'Ufficio potrà emettere l'avviso di accertamento sulla base del solo scostamento tra il dichiarato ed il dato emergente dagli studi di settore, spettando al contribuente in fase contenziosa l'onere della prova contraria, in assenza della quale l'accertamento deve ritenersi legittimo e fondato, a nulla rilevando la circostanza che il contribuente abbia instaurato il contraddittorio con l'Ufficio e fornito prove contrarie alla sua determinazione presuntiva ma in relazione ad altra annualità, stante la autonomia dei periodi di imposta. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 62 sexies d.l. 331/93; art. 39 d.P.R. n. 600/73; art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11633/2013, Cass. n. 14125/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 2428/21/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Favaro, Rel. Terrinoni

Accertamento liquidazione e controlli - IRES - Finanziamento soci - Natura di effettivo aumento di capitale - Condizioni - Presunzione di evasione - Sussiste.

Gli ingenti versamenti operati dai soci in conto finanziamento non possono riferirsi ad un effettivo aumento di capitale, quanto piuttosto sostanziano ricavi non assoggettati ad imposizione, qualora gli stessi non trovino riscontro né in atti e né in delibere societarie, necessarie quantomeno per stabilire la gratuità o l'onerosità dell'attribuzione e qualora l'Ufficio rilevi che i redditi dichiarati dai soci non siano idonei a coprire l'ammontare dei versamenti asseritamente effettuati a titolo di finanziamento, con conseguente legittimità dell'accertamento induttivo extra contabile operato dall'Ufficio anche alla luce del rinvenimento di una contabilità "in nero". (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 39 d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2739/22/15, depositata il 13/05/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Polito

Accertamento, liquidazione e controlli – Sottoscrizione dell'atto impositivo – Prova dei poteri di firma – Mancata produzione – Annullamento dell'atto – Consegu.

Il mancato deposito della documentazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria che provi che l'accertamento sia stato firmato dal capo dell'ufficio titolare o da altro funzionario appartenente alla carriera direttiva da lui delegato, come eccepito dal contribuente, determina, in conformità all'art. 42 del d.P.R. 600 del 29 settembre 1973, la nullità dell'avviso di accertamento. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600 del 29 settembre 1973, art. 42.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2866/35/15, depositata il 20/5/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento di maggiori ricavi. Presunzione tributaria – Natura - Deduzioni difensive – Valenza - Giudizio di comparazione - Necessita.

In tema di accertamento, l'attività istruttoria deve contemplare un contraddittorio nel quale le opposte tesi devono essere adeguatamente riscontrate.

Infatti, non è sufficiente che il procedimento di attribuzione di ricavi sia desunto da mere ipotesi presuntive, ma è necessario che sia data indicazione di indizi gravi, precisi e concordanti.

L'esigenza di verificare le tesi difensive, integra l'obbligo di adeguata motivazione dell'atto e si rende indispensabile per una corretta valutazione del rapporto tributario. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 39 d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2964/28/15, depositata il 26/05/2015 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Giudicato sfavorevole per un anno - Esterno – Rileva per gli anni di imposta successivi.

La spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio è detraibile per dieci anni consecutivi; allorquando l’Agenzia delle Entrate recuperi tale detrazione con separati provvedimenti per diversi anni di imposta, il giudicato sfavorevole al contribuente per un anno fa stato in ordine alla indetraibilità della spesa per gli altri anni. (B.L.)

Riferimenti normativi: artt. 1 e 4, l. 449/97.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2965/28/15, depositata il 26/05/2015 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica in luogo diverso dalle risultanze del certificato storico – Omissione - Conseguenze.

Ancorché la notifica dell’avviso di accertamento sia stata effettuata in base alle notizie ricevute dall’Anagrafe comunale, dalle dichiarazioni dei redditi e dalle annotazioni riportate dal messo notificatore, essa deve ritenersi omessa ove risulti effettuata in luogo diverso da quello indicato nel certificato storico di residenza del contribuente rilasciato dall’anagrafe comunale. (B.L.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3201/39/15, depositata l’ 08/06/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Omessi ricavi – Necessità della certezza o probabile certezza della produzione di un reddito in nero – Difetto di motivazione - Illegittimità dell’avviso per carenza del presupposto impositivo.

L’avviso di accertamento per omessi ricavi è illegittimo per carenza del presupposto impositivo laddove non si rinvergono in motivazione elementi che senza ombra di dubbio o con accettabile probabilità di certezza siano indice di produzione di un reddito in nero (nel caso di specie, relativo ad un’azienda che si occupava di recupero e commercio di rottami ferrosi e non ferrosi, veniva annullato l’avviso di accertamento in quanto non risultava provato che i viaggi/carichi sospetti fossero oggettivamente riferibili alla stessa, o che partissero da un suo deposito, e che fossero, quindi, indice di produzione di un reddito in nero). (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3207/39/15, depositata l’8/6/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Martinelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento TIA – Esenzione – Richiesta dall’interessato – Effetti dal semestre successivo alla richiesta.

Nel caso di acquisto di immobile ritenuto inagibile a causa di lavori di ristrutturazione, dove per tale motivo, il precedente proprietario aveva goduto dell’esenzione della TIA il nuovo proprietario affinché la stessa esenzione gli venga concessa ha l’onere di presentare una nuova domanda. Per tale imposta, l’esclusione, l’agevolazione o la riduzione devono essere appositamente richieste dagli interessati e producono effetti dal semestre successivo alla richiesta come indicato dall’art. 24, co. 9 del Regolamento TIA. Per cui è onere del proprietario subito dopo l’acquisto darne comunicazione all’ente impositore per beneficiare dell’esenzione. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 24, co. 9, del Regolamento TIA.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 3210/38/15, depositata l’8/6/2015 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento – Dichiarazione di consumo di energia elettrica – Richiesta di agevolazione accise – Mancanza dei requisiti - Sanzioni – Giudicato esterno - Appello rigettato.

Per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art 52 co. 3 lett. f) del d.lgs. n. 504/95 a favore degli opifici industriali avente un consumo mensile superiore a 1.200.000 KWH, occorre che l’utilizzatore fosse un unico soggetto. Tale condizione non è stata verificata poiché detto plafond era raggiunto dalla società unitamente ad altre aziende che svolgevano attività diverse tra loro. Affermare la sussistenza di condizioni per poter fruire di esenzioni non spettanti costituisce una vera e propria violazione sostanziale che legittima l’operato dell’Ufficio a emettere l’avviso di irrogazione di sanzioni.

In tema di giudicato esterno occorre osservare che l’orientamento consolidato della Cassazione è univoco nel ritenere che, allorquando due giudizi abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato. L’accertamento compiuto in merito a una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l’esame del punto accertato e risolto. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3218/01/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Ripresa a tassazione di addebiti bancari ingiustificati – Scritture contabili correttamente tenute – Prova contraria – Sussiste.

Ripresa a tassazione di costi illegittimamente dedotti – Scritture contabili correttamente tenute – Costo dedotto l’anno precedente – Importo fuori campo di accertamento.

È illegittima la ripresa a tassazione operata dall’Ufficio in merito ad addebiti bancari considerati non giustificati qualora gli stessi sono riconducibili ad operazioni correttamente annotate nelle scritture contabili della società.

È quanto stabilito dalla prima Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma in merito ad un avviso di accertamento emesso in esito a P.V.C. e ad indagini bancarie autorizzate con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione somme inerenti a presunti addebiti bancari ingiustificati.

Secondo i giudici, dall’esame delle puntuali annotazioni contenute nelle scritture contabili, era possibile ricostruire lo storico degli addebiti bancari in modo tale da determinare con certezza la fondatezza degli stessi, superando, con l’adeguatezza delle giustificazioni contrarie fornite avverso la tesi dell’Ufficio, la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/73.

È nullo l’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nella parte in cui recupera a tassazione importi relativi all’annualità precedente a quella oggetto dell’accertamento, atteso che, mediante la prova fornita dalla regolare tenuta delle scritture contabili, non risultano operate deduzioni riferibili all’importo ripreso a tassazione nell’anno in contestazione e lo stesso non entra pertanto nella determinazione del reddito di impresa. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3219/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES – Metodo analitico induttivo – Scostamenti dei margini di ricarico rispetto alla media del settore – Irrilevanza scritture contabili – Sussiste.

Il metodo analitico-induttivo applicato dall'Ufficio per la determinazione dei maggiori ricavi d'impresa non può basarsi su parametri meramente astratti ed aprioristicamente considerati ma deve, al contrario, rispondere a ragioni di sostanza ed aderenza alla realtà aziendale ai fini della sua ammissibilità.

A tal scopo, l'accertamento dell'Ufficio può considerare la rilevante difformità della percentuale di ricarico, come applicata dal contribuente, rispetto a quella media operata nel settore di appartenenza.

In caso di una abnorme irragionevolezza dello scostamento dei margini di ricarico rispetto a quelli medi del settore, la documentazione contabile può essere privata di una effettiva attendibilità, con legittima applicazione del metodo presuntivo. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10077/2009 e Cass. 13819/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3222/09/2015, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Liquidazione automatica – Notifica dell'avviso bonario precedentemente alla cartella di pagamento – Necessità – Esclusione.

La cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non deve necessariamente essere preceduta dalla notifica di un avviso bonario qualora l'Ufficio con la stessa si limiti a contestare il mancato versamento delle imposte dichiarate come dovute dal contribuente. Ciò in quanto la legge non prevede la sanzione della nullità in caso di mancata effettuazione di tale adempimento. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15312/14; Cass. n. 3154/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3223/09/2015, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Redditometro - Ripartizione dell'onere probatorio ai fini della determinazione del reddito - Dispensa dell'amministrazione dall'onere di fornire qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva- Prova contraria cui è tenuto il contribuente.

In merito alla ripartizione dell'onere probatorio, la determinazione del reddito, effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro deriva da redditi esenti o riconducibili ad altri componenti del nucleo familiare. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, co. 4.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3252/39/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Reddito d'impresa – Costi – Deducibilità – Annotazione nelle scritture contabili – Condizione necessaria ma non sufficiente.

La deduzione del reddito di impresa è subordinata alla iscrizione nelle scritture contabili, qualora non si versi nell'ipotesi di mera irregolarità formale. Infatti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, la detraibilità dei costi di impresa non è consentita quando non siano stati annotati nelle scritture contabili. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 75.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3268/39/15, depositata il 09/06/2015 - Pres.

Falascina, Rel. Falascina

Accertamento liquidazione e controlli – Metodo induttivo – Legittimità – Ipotesi.

E' legittimo il ricorso al metodo induttivo quando l'Ufficio fonda la propria pretesa sulla carenza del nesso di correlazione tra i ricavi dichiarati ed i costi sostenuti ovvero sul reddito di partecipazione dei soci, dichiarato in misura irrisoria, rispetto all'operato da ciascuno prestata nell'impresa, e che la partecipazione dichiarata è inferiore al costo sostenuto dalla società per un dipendente a tempo pieno. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3271/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Incongruenza dei ricavi – Condotta antieconomica del contribuente – Mancata prova – Accertamento induttivo - Illegittimità.

La condotta antieconomica del contribuente non si configura ogniqualvolta l'Amministrazione finanziaria rilevi un'incongruenza tra ricavi e i redditi dichiarati. Il concetto di antieconomicità deve essere il punto d'arrivo di un percorso logico, compiutamente evidenziato e documentato che, partendo dall'esame dei dati di parte dichiarati nell'arco di un sufficiente intervallo temporale di riferimento, dimostri l'assoluta incapacità dell'azienda di sopravvivere nel mercato di riferimento e la sua inspiegabile esistenza in vita ovvero l'incomprensibilità delle sue scelte sotto il profilo dell'economicità e della ragionevolezza. (D. A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2331/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3280/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Rettifica del reddito – Titolare stazione di servizio – Costi per accessori e gadget – Fornitore - Lubrificanti, fodere per auto e tergicristalli – Inerenza dei costi – Sussiste - Deducibilità - Consegue.

L'Amministrazione finanziaria non può procedere alla rettifica del reddito dichiarato dal titolare della stazione di servizio qualora dimostri che i gadget, venduti alla clientela, sono inerenti all'esercizio dell'attività. Batterie, oli lubrificanti per auto, tergicristalli e fodere per auto possono considerarsi beni strumentali e necessari all'attività d'impresa, tenuto conto che la società gestisce una stazione di servizio e, quindi, non solo un'attività di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione, ma si caratterizza anche per la sostituzione di pneumatici e batterie. (D. A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3296/06/15, depositata il 10/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Colaiuda

Accertamento, liquidazione e controlli – Avvocato – Versamenti sul conto bancario del professionista – Rimborsi estranei all'attività esercitata – Illegittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 – Pronuncia n. 228/2014 della Corte costituzionale.

Non sono soggetti a tassazione i versamenti sul conto bancario del lavoratore autonomo riguardanti rimborsi estranei all'attività svolta. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, co. 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/73, nella parte in cui ha esteso ai lavoratori autonomi l'ambito operativo della presunzione in base alla quale anche le somme prelevate dai conti correnti costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle scritture contabili e se non sono indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti. La Consulta ha ritenuto arbitraria l'omogeneità di trattamento, prevista dalla disposizione censurata, tra la

figura dell'imprenditore e quella del lavoratore autonomo, alla cui stregua anche per quest'ultima, il prelevamento dal conto corrente bancario corrisponderebbe a un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Per la Corte costituzionale, la presunzione lede il principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, poiché è arbitrario presumere che i prelievi ingiustificati da conti bancari eseguiti da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell'ambito dell'attività svolta. (D. A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 32;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 228/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 3356/2/15, depositata l'11/6/2015 – Pres. e Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Percentuali di ricarico – Metodo della media ponderata – Necessità.

Nell'ipotesi di accertamento analitico-induttivo basato sull'applicazione di percentuali di ricarico, l'utilizzo da parte dell'Ufficio del metodo della media semplice, anziché di quello fondato sulla media ponderata, in presenza di un'attività di impresa del contribuente avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti tra loro disomogenei, comporta la inattendibilità del presunto scostamento rispetto al reddito dichiarato e la conseguente infondatezza della rettifica. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 39, 1° co., d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 3366/22/15, depositata il 12/6/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione controlli – IRES, IVA e IRAP – Studi di settore - Antieconomicità della gestione - Prova contraria – Rileva.

In tema di accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore, deve ritenersi adeguata a superare la determinazione presuntiva operata dall'Ufficio la prova che il contribuente abbia fornito circa la ricorrenza di una circostanza eccezionale tale da incidere sull'ordinario svolgimento della sua attività (nella specie l'avvio di lavori pubblici di riqualificazione della Piazza ove era ubicato il locale di esercizio dell'attività) e idonea, quindi, a giustificare la conduzione dell'impresa in condizioni di transitoria perdita economica. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 62 sexies d.l. 331/93; art. 39 d.P.R. n. 600/73; art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3467/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Valentini

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento parziale – Fondamento – Verifica generale – Ammissibilità.

L'accertamento parziale rispetto all'accertamento che ha luogo nelle forme ordinarie, sia esso analitico o induttivo, pur potendo fare perno sulle medesime acquisizioni istruttorie che sono talora alla radice del primo, risulta tuttavia qualitativamente diverso. Ne consegue che l'accertamento parziale può basarsi anche su una verifica generale, in quanto la segnalazione costituisce solo l'atto di comunicazione che consente l'accertamento, distinto dall'attività istruttoria, e non richiede l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione. (D.A)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27323/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3469/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres.

Mongiardo, Rel. Benedetti

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di liquidazione e rettifica – Valore immobile – Rideterminazione – Criteri OMI – Natura – Atto ricognitivo – Effetti probatori – Prova contraria del contribuente – Rileva.

I criteri fissati dall'OMI non hanno natura imperativa, ma valgono come ipotesi sintomatica, e non come prova, di occultamento da parte del corrispettivo; essi hanno natura di meri atti ricognitivi del valore di mercato, alla pari dei listini delle agenzie immobiliari e degli studi di settore e, come tali, ammettono la prova contraria da parte del contribuente. (D.A)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21764/2009; Cass. n. 20256/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3474/37/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Valentini

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico – Natura presuntiva – Effetti – Inversione onere della prova – Onere del contribuente – Contenuto.

L'accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all'amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel d.P.R. n. 600/1973, art. 3, co. 4 e 5, consiste nell'applicazione di presunzioni, in virtù delle quali l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato quale la sussistenza di un certo reddito e, quindi, la capacità contributiva. Detta presunzione genera l'inversione dell'onere della prova, trasferendo al contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. (D.A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 3, co. 4 e 5.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3496/21/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Favaro, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Valenza probatoria – Possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

L'ordinamento tributario non consente alle elaborazioni statistiche, effettuate sulla base degli studi di settore, di assumere valenza probatoria con modalità di automatismo. In altri termini, pur in presenza di condizioni suscettibili di legittimare l'adozione di un accertamento induttivo, ai sensi del co. 2 dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973, la rettifica operata con metodo analitico, a mente del comma 1 della stessa disposizione, il contribuente non ha titolo per lamentare l'emissione nei suoi confronti di un accertamento analitico, invece che un accertamento induttivo o sintetico. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 20837/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3497/21/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Favaro, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Società di capitali – Utili non contabilizzati – Presunzione di attribuzione pro quota ai soci – Accertamento – Legittimità – Onere probatorio – Contenuto.

In relazione a società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 28789/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3560/09/2015, depositata il 17/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore – Contraddittorio – Onere probatorio.

Relativamente alle risultanze reddituali da studi di settore, all'accertamento dell'ufficio che si basa esclusivamente sui coefficienti presuntivi, si contestano le valutazioni critiche e soggettive dei motivi che ne hanno determinato lo scostamento che il contribuente deve provare nella fase endoprocedimentale del contraddittorio. Il contribuente è tenuto a provare in sede contenziosa le proprie ragioni dimostrando la congruità dei ricavi dichiarati e la coerenza degli indicatori economici che caratterizzano la sua attività e che, eventualmente, la qualificano diversamente da quanto previsto dagli standard applicativi in possesso dell'Amministrazione finanziaria. In mancanza di contraddittorio, e, in ogni caso, constatata la completezza dei dati esibiti dall'Amministrazione finanziaria non può che esserci la condanna del contribuente. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3572/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento – Art. 7 dello Statuto del contribuente - Allegazione documenti – Documenti conosciuti e in possesso del contribuente.

Non costituisce violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000 la mancata allegazione all'avviso di accertamento di atti non solo conosciuti ma in possesso del contribuente (nel caso di specie si trattava della domanda di condono e della visura storica catastale dei fabbricati). (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 7 l. n.212/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3573/28/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Diotallevi

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento IRPEF – Dimostrazione della regolarità del patrimonio sotto il profilo gestionale - Documentazione rilevante.

In materia di accertamento IRPEF, la documentazione prodotta in giudizio dal contribuente deve evidenziare la regolarità del patrimonio sotto il profilo gestionale, non limitandosi al profilo dell'incremento. Non può essere considerata valida documentazione (come nel caso di specie) una scrittura privata non autenticata e priva di data certa relativa alla cessione in comodato d'uso di un bene immobile o di un'autovettura, né l'utilizzo di una carta di credito intestata ad altro soggetto senza produzione dei relativi movimenti finanziari. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3575/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. e Rel. Tersigni

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale delle Entrate – Carenza di potere - Eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per incompetenza della DRE – Infondatezza dell'eccezione.

Processo tributario – Eccezione proponibile solo su istanza di parte – Proposizione nell'atto introduttivo – Inammissibilità di nuove doglianze nelle memoria aggiuntiva.

Imposte sul reddito – IRPEF - IRES - Deducibilità delle spese per i mezzi di trasporto a motore – Beni strumentali nell'attività propria dell'impresa – Beni strumentali per l'esercizio dell'impresa.

L'eccezione proposta dal contribuente circa la nullità dell'avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale per carenza di potere è infondata in quanto alle Direzioni Regionali delle Entrate deve riconoscersi per disposizione regolamentare la competenza a svolgere anche attività istruttoria i cui risultati potranno essere utilizzati per l'emissione di atti impositivi.

Un'eccezione rilevabile solo su istanza di parte può essere proposta solo nell'atto introduttivo del

giudizio e non in una memoria aggiuntiva. L'atto introduttivo, infatti, deve contenere l'intero schema difensivo che la parte intende spiegare in giudizio; appaiono quindi inammissibili nuove doglianze mosse per la prima volta nella fase di presentazione delle memorie illustrative, atte a precisare, sviluppare ed arricchire esclusivamente le conclusioni già formulate.

Per quanto riguarda la deducibilità delle spese sostenute per i mezzi di trasporto a motore, l'art. 164, co. 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 917/1986 subordina la stessa alla strumentalità esclusiva del bene nell'attività propria dell'impresa. Per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa devono intendersi quei beni senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata. Muovendo dall'esame della norma citata emerge chiaramente la ratio del legislatore quale intento di voler limitare il concetto di strumentalità ai beni utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa rispetto alla strumentalità per destinazione di cui all'art. 102, co. 1, del TUIR in materia di ammortamento di beni strumentali che fa riferimento ai beni strumentali utilizzati "per l'esercizio dell'impresa". Esiste una profonda dicotomia ed una evidente discrasia tra il concetto di strumentalità "nell'attività propria dell'impresa" e "per l'esercizio dell'impresa" a seconda del fatto che da tali beni dipenda o meno direttamente il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 164, co. 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 917/1986; art. 102, co. 1, del TUIR.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3578/28/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Diotallevi

Accertamento, liquidazione e controlli - Definizione di area edificabile.

Ai fini delle rettifiche di valore per area fabbricabile deve intendersi l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero, alternativamente, in base alla effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. (M. D)

Riferimenti normativi: art. 11-quaterdecies, co. 16, del d.l. n. 203/2005

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3585/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – Liquidazione della società – Cancellazione dal registro delle imprese.

È nullo l'avviso di accertamento che, sebbene sia stato notificato ai soci, dal semplice esame delle motivazioni risulta emesso nei confronti di una società di capitali non più esistente in quanto cancellata dal registro delle imprese; ciò in ragione del fatto che con la cancellazione dal registro delle imprese, per le società, anche quelle di persone, si determina l'estinzione delle stesse con effetto retroattivo e con conseguente nullità di eventuali atti di accertamento emessi nei confronti delle stesse. (M.D.)

Riferimenti normativi: Art. 2495, comma 2, c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4060/2010; Cass. n. 4061/2010; Cass. n. 4062/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXII – Sentenza n. 3589/22/15, depositata il 17/6/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Polito

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico- Capacità di spesa - Appello accolto parzialmente.

L'applicazione di strumenti presuntivi come il redditometro, deve essere connotata da elementi di flessibilità non potendosi ammettere che il reddito venga determinato con automatismi, prescindendo dalla reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica; infatti gli strumenti presuntivi

richiedono un confronto con la situazione concreta e non possono produrre effetti automatici. L'applicazione dello strumento del redditometro se non adeguatamente supportata da una valutazione dei documenti probatori messi a disposizione dal ricorrente, a cura dell'Ufficio, rischia di disattendere la ratio della norma che è quella di offrire all'Amministrazione un ausilio per la determinazione del reddito imponibile violando così il principi odi capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. ed altresì il principio sancito dall'art. 97 Cost. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/73; artt. 53 e 97 Cost.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3592/06/2015, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Accertamento, liquidazione e controlli – Conti correnti bancari – Dati ed elementi rilevanti – Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti stessi; si determina invece un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. (M.D)

Riferimenti normativi: artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. VI, Ord. n. 2781 del 12/02/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n 3600/04/2015, depositata il 18/06/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Petitti

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento – Studi di settore – Art. 62 sexies d.l. 331/93 – Contraddittorio preventivo alla notifica dell'accertamento – Prova della notifica – Sussiste.

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione di parametro o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 21 del d.lgs 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3657/1/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Lauro, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – IVA – Contraddittorio preventivo – Necessità – Omissione – Nullità.

Deve essere annullato, per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e conseguente pregiudizio del diritto di difesa del contribuente, l'avviso di accertamento adottato in materia di IVA, nell'ipotesi in cui l'Ufficio non abbia consentito al contribuente di fornire i propri chiarimenti già in sede amministrativa e si sia determinato ad operare la rettifica sulla base di una diversa valutazione degli elementi che erano stati acquisiti in occasione di una precedente verifica condotta ai fini IRES. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 12 l. n. 212/00.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3715/29/15, depositata il 25/6/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Zucchelli

Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore – Sconti – Rilevanza – Sussiste.

Il collegio, in materia di studi di settore, ha statuito che l'indimostrata natura antieconomica rende gli sconti rilevanti ai fini della determinazione del reddito presuntivo nei confronti del contribuente che vi ha fatto ricorso " per richieste dei clienti e per la situazione di forte concorrenza". (V.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3790/35/15, depositata l'1/7/2015 — Pres. Lunerti, Rel. Petrucci

Accertamento, liquidazione e controlli – Spese elaborazioni grafiche – Immobilizzazioni immateriali – Esclusione – Prestazioni servizio – Costi utilità pluriennale – Sussiste - Deducibilità esercizio – Rileva – Alternativa deducibilità quote costanti – Quattro esercizi – Rileva – Principio deducibilità - Competenza economica – Esercizio sostenimento - Facoltà deduzione IRES – Sussiste - Ricupero tassazione - Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittima la pretesa riferita al ricupero a tassazione ai fini IRES conseguente alla inclusione nelle immobilizzazioni immateriali delle spese per elaborazioni grafiche in quanto, ancorché costi per prestazioni di servizio aventi utilità pluriennale, è legittima la loro deduzione nell'esercizio di sostenimento in base al principio di competenza economica in quanto modalità alternativa discrezionale del contribuente rispetto alla deducibilità in quote costanti in quattro esercizi. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 108, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 109, co. 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2213/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3792/35/15, depositata l'1/7/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci

Accertamento, liquidazione e controlli – Atto impositivo – Riferibilità persona fisica sottoscrittore – Esclusione – Riferibilità organo emittente – Rileva – Funzionario firmatario – Delega firma – Ente impositore - Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Legittimità pretesa – Consegue.

È legittima la pretesa riferita all'atto impositivo per il quale, oltre ad essere stata provata la delega di firma a favore del funzionario firmatario, rilevi la sua diretta riferibilità all'organo emittente facendo escludere in questo modo la necessità della diretta riferibilità alla persona fisica che lo ha sottoscritto. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 8, l. 7 agosto 1990, n. 241 – d.l. 2 marzo 2012, n. 16;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 11722/10.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3793/35/15, depositata l'1/7/2015 — Pres. e Rel. Lunerti

Accertamento, liquidazione e controlli – Costi da reato – Ius superveniens – Omessa considerazione - Componenti negativi - Ripresa fiscale in aumento - Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittima la pretesa conseguente alla mancata considerazione dello ius superveniens per l'introduzione della normativa dei costi da reato qualora i presunti componenti negativi fittizi siano stati, ciò nonostante, oggetto di ricupero a tassazione. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 8, d.l. 2 marzo 2012, n. 16.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3794/9/15, depositata l'1/7/2015 - Pres. e Rel. Lunerti

Accertamento, liquidazione e controlli – Società conferente - Impianti rete elettrica – Società conferitaria – Attribuzione partecipazioni – Società conferente – Partecipazioni ricevute - Successiva

cessione – Ente impositore – Riqualficazione operazione – Cessione azienda – Effettivo comportamento parti – Omessa disamina – Singoli atti - Effetti giuridici distinti – Ricostruzione disegno complessivo – Volontà parti contraenti – Non rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa secondo cui, in virtù del conferimento di impianti e successiva cessione delle partecipazioni ricevute da parte della società conferente, l'ente impositore giunga a riqualficare l'operazione quale cessione d'azienda senza tenere conto dell'effettivo comportamento delle parti e nonostante gli effetti giuridici distinti creatisi a seguito dell'effettuazione dei singoli atti, pervenga ugualmente a ricostruire un disegno complessivo sulla base della sola volontà delle parti contraenti. (G.R.)

Riferimenti normativi: artt. 20 e 38, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3796/09/15, depositata l'1/7/2015 — Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli – Società immobiliare – Attività locazione – Studi settore – Presunzioni semplici – Contraddittorio obbligatorio – Elementi contribuente – Ente impositore - Vaglio critico – Mancata effettuazione – Applicabilità caso concreto – Omessa motivazione - Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittima la pretesa conseguente all'applicazione degli studi di settore nei confronti di una società immobiliare svolgente attività di locazione qualora, nonostante gli elementi da questa forniti durante il contraddittorio in ordine all'impossibilità di conseguire i ricavi statistici elaborati dallo strumento, l'ente impositore non abbia effettuato il vaglio critico di questi elementi e non abbia motivato la mancata applicabilità al caso concreto. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c. – art. 7, co. 1, l. 27 luglio 2000, n. 212;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. 26635/2009, Cass. 3923/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 4001/02/15, depositata il 09/07/2015 – Pres. Liotta, Rel. Panzini

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento induttivo – Omessa dichiarazione – Srl in liquidazione – Rideterminazione del reddito d'impresa – Presunzioni supersemplici – Inversione dell'onere della prova - Legittimità.

A fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi, il potere-dovere dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 41 d.P.R. 600 del 1973, comporta che, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili eventualmente presenti, l'ente impositore è abilitato a determinare il reddito complessivo del contribuente stesso, con facoltà di fare ricorso a presunzioni cosiddette "supersemplici", comportanti l'inversione dell'onere della prova. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 39, 41, d.lgs. n. 546/92, art. 53;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14031/2006, 687/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 4013/22/15, depositata il 10/07/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Prospero

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di liquidazione – Rettifica valore immobile – Esclusivo utilizzo valutazioni OMI – Efficacia probatoria – Inattendibilità.

Le valutazioni OMI connotate da indici e dati statistici periodicamente aggiornati e adeguati alle quotazioni di mercato non possono più costituire prova sufficiente ex se a dimostrare l'inattendibilità del prezzo indicato dalle parti nel contratto, essendo venuta meno – con la legge n. 88 del 2009, art. 24,

co. 4, lett. f) e co. 5 – la presunzione legale di maggiore reddito fondata sulla difformità del prezzo di cessione immobiliare dal valore normale – di mercato – del bene. Ne consegue l'infondatezza della valutazione formulata dall'Ufficio esclusivamente su richiamo alla consultazione della Banca dati OMI. (D.A)

Riferimenti normativi: l. 88/2009, art. 24, co. 4, lett. f) e co. 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20914/2014; Cass. n. 5930/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 4022/22/15, depositata il 10/07/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Pieroni

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Esercizio commerciale – Concorrenza abusiva di stranieri – Applicabilità dello strumento – Non sussiste.

Gli studi di settore non trovano applicazione nel caso in cui il contribuente operi, con la sua attività commerciale, in una zona dove è alta la concentrazione di venditori stranieri abusivi. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4025/1/15, depositata il 10/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Mezzacapo

Accertamento, liquidazione e controlli – Rettifica valore immobile – Stima dell'Agenzia del Territorio – Valore probatorio – Limiti.

In tema di rettifica del valore di un immobile, le stime dell'Agenzia del Territorio devono considerarsi, pur se autorevoli, perizie di parte, spettando quindi all'Ufficio di indicare i criteri e le caratteristiche applicate per attribuire a un determinato immobile un maggior valore. Solo un quadro probatorio preciso, approfondito e completo, che abbraccia la zona, l'ubicazione, la destinazione, la consistenza di precise prescrizioni urbanistiche, può legittimare la pretesa erariale. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 1972/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4028/35/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Loreto

Accertamento, liquidazione e controlli – Rettifica valore immobile – Valori OMI – Natura – Presunzione – Effetti.

In tema di rettifica del valore di un immobile, i valori OMI sono il frutto di elaborazione e statistiche effettuate dall'Agenzia del Territorio atteso che esprimono nulla di più che “medie” o “standard” di riferimento, e dunque valori di massima riconducibili ad un gruppo indistinto di terreni e fabbricati, individuati secondo connotazioni omogenee. Lo scostamento tra il corrispettivo dichiarato e il valore OMI rappresenta, pertanto, una mera presunzione semplice, la quale deve essere necessariamente corroborata da ulteriori elementi al fine di poter assurgere a fondamento della pretesa impositiva, e dunque i valori OMI vanno modellati ed adattati alla peculiarità del caso concreto. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n. 407/38/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4034/10/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Flamini

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento con adesione – Mancata convocazione contribuente – Accertamento – Legittimità – Sussistenza – Fondamento.

In materia di accertamento, a seguito di istanza di accertamento con adesione, l'Ufficio non è obbligato ad instaurare un formale contraddittorio. Pertanto, la mancata convocazione del contribuente a seguito della istanza non comporta la nullità del procedimento di accertamento, non essendo tale sanzione prevista dalla legge. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 63/2013, Cass. n. 3676/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4037/10/15, depositata il 13/07/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Indagini fiscali – Guardia di finanza – P.V.C. – Interrogatori giudiziari di interlocutori dell'imprenditore – Utilizzo delle dichiarazioni – Presunzioni suscettibili di prova contraria.

Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi, acquisite dalla guardia di finanza e trasfuse nel P.V.C., a sua volta recepito nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario, concorrendo a formare il convincimento del giudice unitamente ad altri elementi. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4989/2006, 1906/2008, 27060/2005, 9402/2007, 703/2007, 9876/2011, 8369/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4045/35/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Accertamento, liquidazione e controlli – Contributi consortili – Mancata opposizione al perimetro di contribuenza – Debenza del contributo – Sussistenza.

I contributi consortili costituiscono entrate provenienti dai soci consortili, in qualità di proprietari di immobili che insistono sul territorio del Consorzio, quale per esempio la costruzione di opere pubbliche di bonifica, delle quali usufruiscono anche nel corso di più anni gli stessi soci ad esso aderenti. Pertanto i contributi sono dovuti se il socio non oppone alcuna eccezione al piano di classifica o al perimetro di contribuenza. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4047/14/15, depositata il 14/07/2015 - Pres. Amodio, Rel. Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Reddito di impresa – Valore di mercato – Accertamento plusvalenza – Presunzione – Utilizzabilità.

In tema di accertamento del reddito di impresa il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell'accertamento di plusvalenza realizzata in sede di cessione di azienda, restando a carico del contribuente di superare la presunzione di corrispondenza fra valore di mercato e prezzo incassato mediante prova contraria, desumibile dalla scritture contabili o altri utili elementi, che dimostri di avere venduto ad un prezzo inferiore. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4235/6/15, depositata il 17/7/2015 - Pres. Lauro, Rel. Colaiuda

Accertamento, liquidazione e controlli - Canoni non riscossi - Irrilevanza reddituale - Sussiste.

Il collegio, in tema di versamento dell'imposta nei caso di mancato pagamento del canone, ha statuito, in conformità della giurisprudenza di legittimità minoritaria, orientata ai principi costituzionali, "l'iniquità del versamento su un reddito che il contribuente non ha mai effettivamente avuto". (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 26 TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Un. n. 17394/02 e n. 15063/02.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 4242/22/15, depositata il 17/7/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Polito

Accertamento, liquidazione e controlli - Successione - Emendabilità della dichiarazione oltre il

termine – Applicabilità.

Il collegio, in tema di imposta di successione, ha statuito che il contribuente può rettificare la dichiarazione dopo la scadenza del termine di presentazione con conseguente dovere da parte dell'ufficio, ove si tratti di fondata rettifica, di prenderne atto per la liquidazione dell'imposta dovuta. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 31 d. lgs. n. 346/90;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. V sent. n. 2366/13 e n. 12754/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4252/06/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo

Accertamento, liquidazione controlli - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Validità - Accertamento liquidazione controlli - Rettifica del reddito - Inerenza costi - Operazioni antieconomiche - Rilevanza fiscale.

L'obbligo di motivazione del provvedimento, ad esempio l'avviso di accertamento, può essere adempiuto anche per relationem, ovvero sia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti (ad esempio il P.V.C.) che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, consentendo al contribuente di essere posto in grado di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa amministrativa. Di conseguenza acquistano rilevanza fiscale quei comportamenti che sono palesemente antieconomici: l'Amministrazione Finanziaria può sindacare l'antieconomicità dei comportamenti tenuti dai contribuenti in relazione ad alcune operazioni commerciali per cui, in mancanza di validi argomenti, legittimamente l'Ufficio può ritenere che l'antieconomicità del comportamento del contribuente è sintomatico i possibili violazioni di disposizioni tributarie. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26182/2014, Cass. n. 10802/2002, Cass. n. 1409/2008, Cass. n. 21317/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4253/06/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo

Accertamento, liquidazione controlli - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Validità. Accertamento liquidazione controlli - Avviso di accertamento al socio - Società a ristretta base - Responsabilità del socio.

Il richiamo *per relationem* prevede che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, pertanto nel caso di specie non essendo stato allegato l'atto presupposto all'avviso di accertamento che lo aveva richiamato *per relationem*, quest'ultimo risulta privo di motivazione, quindi nullo. Da quanto detto discende che nella società di persone (s.n.c., s.a.s. e società semplici) il socio che abbia ceduto la propria quota cessa di essere responsabile per i debiti contratti dalla società successivamente al suo recesso, al momento in cui tale mutamento viene pubblicato nel registro delle imprese o al momento in cui tale recesso è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 24490/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4256/6/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES – Accertamento induttivo – Contabilità regolare – Normale esercizio dell'attività.

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., ss. uu., n. 26635/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4259/29/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. e Rel. Pannullo

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Società di fatto – Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

In materia tributaria, perché un'attività imprenditoriale possa qualificarsi come societaria sono necessari - oltre al requisito dell'apparenza del vincolo societario nei confronti di terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza della società - gli elementi richiesti dall'art. 2247 c.c. per la sussistenza di una società di fatto, e cioè l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi. (M.D.)

Riferimenti normativi: artt. 2247 e 2729 c.c.; d.P.R. n. 600/1973, art. 38;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27088/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4260/29/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. e Rel. Pannullo

Accertamento, liquidazione e controlli – IRAP – IVA – Società di fatto – Presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

In materia tributaria, perché un'attività imprenditoriale possa qualificarsi come societaria sono necessari - oltre al requisito dell'apparenza del vincolo societario nei confronti di terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza della società - gli elementi richiesti dall'art. 2247 c.c. per la sussistenza di una società di fatto, e cioè l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi. (M.D.)

Riferimenti normativi: artt. 2247 e 2729 c.c.; d.P.R. n. 600/1973, art. 38;

Riferimenti normativi: Cass. n. 27088/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4280/14/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore.

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione di parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 62 sexies d.l. 331/1993;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. Unite, 18-12-2009, n. 26635;

Prassi: C. A.E. n. 31/E del 22.05.2007; C. A.E. n. 38/E del 12.06.2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4289/14/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Amodio, Rel. Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di accertamento per l'omesso versamento dell'imposta di registro per il rinnovo di un contratto di locazione – Presunzione di rinnovo per omesso versamento dell'imposta di risoluzione - Omessa comunicazione di cessazione del contratto per errore - Versamento imposta registro per il nuovo contratto – Illegittimità dell'avviso.

Il Collegio, accogliendo l'appello del contribuente, annulla l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'omesso versamento dell'imposta di registro per il rinnovo di un contratto di locazione, a nulla rilevando l'omesso versamento dell'imposta di risoluzione né l'omessa presentazione all'Ufficio della comunicazione di cessazione del contratto medesimo, in quanto il contribuente, dopo la risoluzione del contratto, provvedeva a stipulare un nuovo contratto e a versare per lo stesso l'imposta di registro e solo per errore la risoluzione del primo contratto non era stata comunicata all'Ufficio. La questione dell'omesso versamento dell'imposta di risoluzione, chiarisce il Collegio, poteva costituire, semmai, oggetto di una diversa pretesa tributaria e non di quella in oggetto. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4290/14/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro

Accertamento, liquidazione e controlli – Avviso di liquidazione in rettifica del valore dichiarato di un immobile - Presunzione semplice OMI – Correttezza delle valutazioni dell'Ufficio - Decreto-Visco Bersani, l. 4.8.2006, n. 248 – Immobile fatiscente situato in un piano più alto avente maggior pregio – Medesima stima degli altri appartamenti dello stesso immobile.

Il Collegio, respingendo l'appello del contribuente, dichiara legittimo l'avviso di liquidazione con il quale viene accertato il maggior valore di un immobile, determinato in base alla presunzione semplice OMI, attribuito in via automatica. L'Ufficio impositore ha correttamente fondato le proprie valutazioni sulla base delle indicazioni fornite dall'osservatorio immobiliare dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle entrate) per la zona in cui è ubicato l'immobile, attenendosi al valore indicato nel Decreto-Visco Bersani, l. 4.8.2006, n. 248. Con riferimento all'appartamento dell'immobile di cui il contribuente chiede la rettifica in quanto ritenuto fatiscente, il Collegio osserva che, avendo lo stesso

le medesime caratteristiche degli altri due appartamenti dello stesso immobile ed essendo situato in un piano più alto avente maggior pregio, non può che inferirsene l'esattezza della stessa attribuzione di valore da parte dell'Ufficio, che è da ritenere congrua e coerente rispetto alla stima degli altri due appartamenti dello stesso fabbricato. (M.D.)

Riferimenti normativi: Decreto-Visco Bersani, l. 4.8.2006, n. 248

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4292/6/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Omessa dichiarazione ricavi – Idoneità degli studi di settore a costituire prova a se stante – Precedente instaurazione del contraddittorio - Grave incongruenza – Sussiste.

Con la l. n. 427/1993 è stata sancita l'elaborazione degli studi di settore come strumento finalizzato ad individuare le condizioni di effettiva operatività dell'impresa ed a determinare i ricavi che possono essere ragionevolmente attribuiti ad ogni specifica attività economica in ragione delle relative caratteristiche strutturali. L'art. 62 sexies della l. n. 427/1993 prevede che gli accertamenti possono fondarsi anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati.

Pertanto, l'accertamento fondato sullo scostamento tra il reddito d'imposta dichiarato dal contribuente e quanto accertato per mezzo degli studi di settore, se preceduto da regolare verifica in contraddittorio della situazione economica del contribuente (al fine di accertare la compatibilità tra l'effettiva capacità reddituale e gli elementi desunti dagli studi), deve assumere il connotato di grave incongruenza in grado di costituire una prova a se stante della omessa dichiarazione dei ricavi, senza bisogno di ulteriore integrazione. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 26638/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4293/06/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati

Accertamento, liquidazione e controlli – Deduzioni costi – Inerenza costi dedotti – Comportamento antieconomico – Esclusione.

È legittimo l'accertamento con cui si contesta l'indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, di costi considerati non inerenti perché derivanti da un comportamento antieconomico.

Questo è quanto deciso dai giudici di secondo grado in relazione a dei costi portati in deduzione relativi al pagamento di un canone (c.d. "access fee") divenuto oramai illegittimo a seguito della sentenza della Corte di Giustizia C – 363/11 del 16 ottobre 2003, la quale si era pronunciata sulla direttiva comunitaria n. 67/1996, recepita con D.lgs. n. 18/1999, che aveva liberalizzato l'accesso al mercato dei servizi aeroportuali.

Rilevano i Giudici come, in assenza di una giustificazione razionale in merito alla deduzione di costi scaturiti dalla corresponsione di canoni non dovuti, acquistano rilevanza fiscale quei comportamenti palesemente antieconomici. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10802/2002; Cass. n.21317/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4294/06/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Ingenti perdite riportate per più annualità – Presunto maggior reddito – Presunzione relativa – Ragioni personali antieconomiche – Prova contraria – Non sussiste.

Qualora una società dichiara per più periodi di imposta rilevanti perdite viene a costituirsi una condotta

commerciale anomala sufficiente di per se a giustificare una rettifica della dichiarazione da parte dell'Erario per mezzo dello studio di settore.

L'importo determinato dall'Amministrazione Finanziaria in base agli studi di settore, tuttavia, ha valore di presunzione relativa, che può assurgere a prova legale solo quando il ricorrente non fornisca prova contraria, volta dimostrare l'inapplicabilità della ricostruzione induttiva operata nei suoi confronti.

Nel caso di specie la società non è riuscita a fornire una adeguata prova contraria, stante l'irragionevole giustificazione adottata dall'amministratore secondo cui lo studio di settore mal si adatterebbe alla situazione di chi, ormai in pensione, continui per scelta di vita a svolgere l'attività per sentirsi ancora utile, nonostante la scarsa remuneratività.

Se infatti l'art. 41 della Costituzione sancisce il principio dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali, se il contribuente svolge la propria attività in maniera antieconomica non contribuendo alla spesa pubblica egli sarà tenuto a renderne conto alla collettività (a maggior ragione se opera, come nel caso di specie, sotto forma di società a responsabilità limitata esponendo tutti i soci a gravi perdite solo per proprie presunte scelte di vita). Per tali ragioni l'accertamento dell'Ufficio risulta pienamente legittimo. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4295/6/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia

Accertamento, liquidazione e controlli – Notifica degli atti tributari – Applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 – Notifica della cartella esattoriale nei casi di irreperibilità del destinatario ex art. 140 c.p.c. – Perfezionamento della notifica alla data indicata nell'avviso di ricevimento.

La disciplina regolatrice della notifica degli atti tributari è dettata dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 che rinvia alle disposizioni codicistiche di cui al codice di rito (art. 137 e seg. c.p.c.) con le peculiarità di cui alla lettera da a) ad f) del medesimo primo comma. Or dunque, nei casi in cui la consegna di un atto non possa essere eseguita nei confronti del destinatario (per sua irreperibilità) ovvero dei soggetti individuati dall'art. 139 c.p.c., il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento) garantisce il perfezionamento della notifica per il soggetto notificatore. La Consulta, con la sentenza n. 3/2010, ha introdotto il principio secondo cui la data di perfezionamento della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. va individuata nel momento di ricezione della raccomandata definitiva ossia decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. (M.D.)

Riferimenti normativi: art.60 del d.P.R. n. 600 del 1973; artt. 137 ss. c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.3/2010.

Comm. trib. Reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4296/6/2015, depositata il 21/7/2015 - Pres. Lauro, Rel. Francaviglia

Accertamento, liquidazione e controlli - IVA – Notifica atti - Frodi carosello- Amministratore di fatto – P.V.C. – Requisiti.

L'Amministratore di fatto, ai sensi dell'art. 2639 c.c. è responsabile per tutti gli obblighi che incombono sugli Amministratori, ivi incluso quello di tenere e di conservare la contabilità aziendale. La verifica che tale carica sia assunta da un determinato soggetto può essere fondata sulle risultanze emerse da un processo verbale di constatazione, senza che l'Ufficio impositore abbia alcun obbligo di procedere ad un'autonoma valutazione delle stesse. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 2639 c.c.; artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19049/10; Cass. n. 575/04; Cass. n. 13931/11; Cass. n. 13486/09; Cass. n. 6472/07; Cass. n. 6722/88; Cass. n. 7182/2000; Cass. n. 4485/01.

Comm. trib. Reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4300/2015, depositata il 21/7/2015 - Pres. Lauro, Rel. Maffei

Accertamento, liquidazione e controlli - Controllo automatizzato - IVA - Compensazione del credito - Dichiarazione di rettifica.

Nel caso in cui la dichiarazione IVA per l'esercizio annuale non sia mai stata presentata dal contribuente, come accertato in sede di controllo automatizzato, la mera comunicazione dei dati di imposta per l'annualità in questione non può considerarsi equivalente ad una dichiarazione di rettifica e tale da permettere l'unilaterale operazione di compensazione del credito. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 36 bis d.P.R. 600/1973; art. 54 bis d.P.R. 633/1972; art. 21, co. 2, d.lgs. n. 564/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 4309/28/15, depositata il 21/7/2015 - Pres. Oddi, Rel. Guidi

Accertamento, liquidazione e controlli - Società capitali - Soggetto mentalmente labile - Acquisto partecipazione totalitaria - Ente impositore - Attività verifica - Maggior reddito impresa accertato società - Presunzione distribuzione utili - Soggetto contribuente - Amministratore di sostegno - Successiva nomina - Incapacità commissione irregolarità - Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegu.

E' illegittima la pretesa invocata nei confronti di un soggetto mentalmente labile in quanto costui non è in grado di compiere le irregolarità ascrittegli e ciò rileva anche quando gli venga poi affiancato un amministratore di sostegno nei confronti del quale, in virtù della detenzione della partecipazione totalitaria in una srl, l'ente impositore voglia ipotizzare la percezione di maggiori utili derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società. (G.R.)

Riferimenti normativi: l. 9 gennaio 2004, n. 6.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4401/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Reddito di impresa - P.V.C. - Emissione - Termine art. 12 l. 212/2000 - Inosservanza - Invalidità accertamento - Esclusione.

L'inosservanza del termine dilatorio prescritto dall'art. 12, co. 7, della legge n. 212 del 2000, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, non può che determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento emanato prematuramente, quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del contribuente l'intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 212/2000, art. 12, co. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18184/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4407/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Redditometro - Rettifica del reddito dichiarato - Possesso di automobile del 50 per cento di un immobile - Acquisto da parte dei familiari - Seconda casa - Non sussiste.

L'accertamento, basato sul redditometro, che rettifica il reddito al contribuente è illegittimo se risulta dal certificato anagrafico che l'immobile, di cui è proprietario al 50 per cento, è stato acquistato dai genitori e, dunque, non va considerato come residenza secondaria. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4411/1/15, depositata il 28/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Redditometro – Capacità contributiva – Possesso di immobile e autovettura – Automobile concessa in comodato - Attività di consulente – Non sussiste.

L'automobile in comodato concessa al consulente per svolgere la sua attività rende illegittimo l'accertamento del fisco basato sul reddito. L'Ufficio, nel rideterminare il reddito del contribuente, deve considerare la complessiva capacità contributiva del nucleo familiare. Alle spese di gestione dei beni, hanno concorso sia il contribuente sia la propria coniuge e i redditi di entrambi risultano sufficienti a giustificare il tenore di vita sostenuto. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 38.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4413/1/15, depositata il 28/7/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli - Imposta di successione – Erede – Dichiarazione integrativa – Termini.

È legittimo l'avviso di liquidazione e rettifica all'erede emesso dall'Ufficio a seguito della denuncia di successione integrativa se risulta rispettato il termine di tre anni dalla presentazione della denuncia stessa. Non si tratta di un'azione accertativa, soggetta alla scadenza di due anni, ma di una mera liquidazione dell'imposta dovuta. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 346/90, art. 27, 34.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4418/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Contestazione – Accoglimento – Avviso di contestazione sanzioni – Illegittimità.

E' illegittimo l'avviso di contestazione di sanzioni relativo ad un precedente avviso di accertamento impugnato per il quale è stata accolta, con sentenza, la domanda di annullamento, atteso che anche se tale sentenza non sia passata in giudicato, il provvedimento sanzionatorio applicato perde efficacia. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4454/1/15, depositata il 29/7/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – PREU (prelievo erariale unico sull'ammontare delle giocate con apparecchi d'intrattenimento che prevedono vincite in denaro) – Concessionario di rete e gestore – Solidarietà nel pagamento – Non sussiste (sino al 2006).

Per l'esercizio 2005, secondo quanto disposto dall'art. 39 co. 13 d.l. 269/2003, non sussisteva solidarietà per il pagamento del prelievo erariale unico (PREU), dovuto sull'ammontare delle giocate con apparecchi d'intrattenimento che prevedono vincite in denaro, tra il concessionario di rete, all'epoca unico soggetto passivo responsabile in via esclusiva, cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva rilasciato il nulla osta per il servizio di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco, ed il gestore cui all'epoca non andava quindi notificato l'accertamento, responsabilità solidale tra i due soggetti invece introdotta, con effetto dall'esercizio 2007, con l'inserimento, con l. 96/2006, dell'art. 39 quater, co. 2 nel d.l. n. 269/2003. E' corretta la determinazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 417/97, nella misura del 30% rapportato all'imposta non versata. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 39 co. 13 e art. 39 quater co. 2, d.l. 269/2003; art. 13 d. lgs. 417/97.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4468/10/15, depositata il 30/07/2015 – Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Studi di settore – Attività di bar e pasticceria – Alternanza delle famiglie – Reddittività differenti – Scostamento tra redditi dichiarati e accertati – Legittimità.

L'alternanza delle due famiglie nella gestione dell'attività non basta a giustificare le differenti reddittività e lo scostamento tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertato dall'Ufficio. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.26635/2009, n. 3288/2009, n. 6929/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 4472/35/15, depositata il 3/08/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Accertamento, liquidazione e controlli – P.V.C. – Indagini bancarie – Conti corrente – Soci – Stretto vincolo familiare – Accertamento induttivo - Legittimità.

Lo stretto vincolo familiare è elemento sufficiente a fondare l'accertamento induttivo attraverso indagini bancarie sui conti corrente di soci e amministratori della Srl. Spetta al contribuente dimostrare che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelievi sono serviti a pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizioni di utili. In virtù dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51 del d.P.R. n. 633/72 è onere del contribuente fornire analitica prova dell'irrelevanza delle singole movimentazioni bancarie ai fini della determinazione del reddito imponibile. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 32; d.P.R. 633/72, art. 51;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12624/2012, 25474/2013, 1452/2009, 20862/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4497/VI/15, depositata il 05/08/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF – Esborsi – Derivazione da altri soggetti – Mancata dimostrazione – Accertamento sintetico – Legittimità.

E' legittimo l'avviso di accertamento sintetico basato su rilevanti elementi di capacità contributiva quali l'acquisto di un immobile, di un'autovettura, la stipula di un mutuo e di diverse polizze assicurative se il contribuente non supera la presunzione che gli esborsi derivino da reddito di soggetti diversi e non della stessa. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XL - Sentenza n. 5216/40/15, depositata il 6/10/2015 - Pres. Scola, Rel. Terranova

Accertamento, liquidazione e controlli – Statuto diritti del contribuente – Condono ex art. 12, l. n. 289 del 2002 – Errore termine di pagamento indotto da incertezza normativa – Provvedimento di diniego di condono – Illegittimità – Sussiste.

In aderenza al principio di buona fede contemplato dall'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, integra errore scusabile il comportamento del contribuente che, in sede di definizione agevolata ex art. 12, l. n. 289 del 2002, indotto da un contesto normativo caratterizzato da scadenze e proroghe di non agevole percezione, effettui un pagamento antecedente alla data di entrata in vigore della predetta disciplina. Deve pertanto considerarsi illegittimo il conseguente provvedimento di diniego di condono emesso dall'Ufficio (cfr. CTR Lazio, sez. stacc. Latina, n. 5217/39/15). (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 12, l. n. 289 del 2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5241/02/15, depositata il 07/10/2015 - Pres.

Terrinoni, Rel. Moliterni

Accertamento, liquidazione e controlli – Contraddittorio endoprocedimentale – Rilevanza.

Il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario e la pretesa tributaria trova legittimità proprio nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata stante il diritto del destinatario di un provvedimento di essere sentito prima dell'emanazione di questo per realizzare l'inalienabile diritto di difesa del cittadino presieduto dall'art. 24 della Costituzione e il buon andamento dell'azione amministrativa contemplato dall'articolo 97 della medesima Costituzione. (P.L)

Riferimenti normativi: l. 212/00, art. 10; artt. 24 e 97 Cost.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Un., n. 19667/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5271/39/15, depositata il 7/10/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Richiesta di chiarimenti.

Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa salvo che il contribuente non dichiari contestualmente alla produzione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso ritenendo illegittima la pretesa del comune di Latina che considerava il ricorrente come unico proprietario dell'immobile ai fini della determinazione della TARSU. Nonostante la proprietà dell'immobile fosse effettivamente imputabile solo per il 50% al ricorrente l'atto è stato ritenuto comunque legittimo in quanto era stato preceduto da una richiesta di documenti e chiarimenti in merito ai dati catastali a cui il contribuente non aveva mai dato seguito. (P.L)

Riferimenti normativi: 32 del d.P.R. 600/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5285/9/15, depositata il 13/10/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Scritture contabili - Tenuta e conservazione - Modalità – Ricevute fiscali prive dei dati identificativi clienti – Omessa contabilizzazione ricavi esigui - Conseguenze – Accertamento – Legittimità - Accertamento induttivo ex art. 39, co. 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 – Insufficiente – Irrilevanza della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario.

La circostanza che la quasi totalità delle ricevute fiscali non riporta i dati identificativi del cliente, il nominativo del ristorante e l'imposta sul valore aggiunto nonché la mancata contabilizzazione di alcune fatture sul registro delle fatture emesse, configurano irregolarità contabili di tipo esclusivamente formale o comunque relative ad importi esigui e non sono tali da far ritenere complessivamente non attendibile l'intera contabilità aziendale.

La sentenza penale di assoluzione, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 emessa nei confronti del rappresentante legale non ha efficacia vincolante nel processo tributario poiché in questo valgono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale) e possono valere anche presunzioni inidonee a fondare un pronuncia penale di condanna. (P.L)

Riferimenti normativi: art. 39, co. 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5286/9/15, depositata il 13/10/2015 - Pres. Lunerti,

Rel. Lepore

Accertamento, liquidazione e controlli – Omesso versamento dell’IVA – Responsabilità solidale del cessionario – Art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972 - Applicazione di prezzi inferiore a quello di mercato – Sufficiente – Conoscenza intento fraudolento – Non richiesta.

L’applicazione dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 che prevede a carico del cessionario, quale soggetto passivo IVA, una responsabilità di tipo solidale e sussidiario, richiede l’esistenza di tre presupposti: l’operazione che si pretende fittizia deve riguardare la cessione di determinati beni, tra i quali come nel caso di specie gli autoveicoli; il cedente deve aver omesso di assolvere i suoi obblighi IVA; la cessione deve essere stata realizzata ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Deve quindi rilevarsi che per precisa scelta del legislatore, la responsabilità del cessionario prescinde dalla conoscenza da parte del cessionario stesso del comportamento fraudolento del cedente o di un suo coinvolgimento nella frode: ciò che davvero, ed unicamente, conta è che si dimostri che la cessione è avvenuta ad un prezzo inferiore al valore normale di mercato. (P.L)

Riferimenti normativi: art. 60 bis d.P.R. n. 633/1972.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 5289/9/15, depositata il 13/10/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Operazioni inesistenti – Prova – Presunzioni semplici – Dimostrazione estraneità.

In tema di IVA, qualora l’Amministrazione intenda contestare la sussistenza di operazioni inesistenti, è tenuta a dimostrare, in primo luogo, gli elementi di fatto della frode, attinenti al cedente, e in secondo luogo, il coinvolgimento nella frode da parte del cessionario, non necessariamente, però, con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici - purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza – vale a dire nella esposizione di elementi obiettivi tali da far sorgere il dubbio a qualsiasi imprenditore mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente. Tale valutazione non può essere compiuta in termini astratti ma mediante la considerazione degli elementi concreti che risultano nella fattispecie, tenuto conto dell’onere del contribuente di fornire ogni elemento utile a dimostrare, non solo la sua estraneità alla frode, ma anche l’assenza di ogni profilo di colpevolezza nel rapporto con la società fornitrice. (P.L)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12961/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5702/14/15, depositata il 29/10/2015 - Pres. Tersigni, Rel. D’Amaro

Accertamento, liquidazione e controlli – Imposta registro – Valore compravendita immobile – Ente impositore – Maggior valore stimato – Utilizzo OMI – Metodo comparazione MCA (Market Comparison Approach) – Caratteristiche urbanistiche immobile – Estrema genericità – Rileva - Condizioni interne immobile – Mancato svolgimento sopralluogo – Rileva – Collegio giudicante – Valore normale mercato - Rideterminazione equitativa – Maggior valore stimato - Parziale illegittimità pretesa – Consegue.

E’ parzialmente illegittima la pretesa riguardante la maggiore imposta di registro conseguente all’attribuzione da parte dell’ente impositore di un maggiore valore di compravendita immobiliare qualora stimato utilizzando il metodo OMI e il metodo di comparazione denominato MCA considerando tuttavia in modo generico le caratteristiche urbanistiche e senza neppure procedere ad un sopralluogo per la verifica delle condizioni interne. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 C.C.; art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5742/39/15, depositata il 02/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Coletta

Accertamento, liquidazione e controlli – Computo esistenze iniziali magazzino – Soggetto contribuente – Errata indicazione - Ente impositore – Errore materiale contribuente – Mancata considerazione – Presupposto accertamento - Maggiore reddito impresa – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.
E' illegittima la pretesa relativa al maggior reddito d'impresa accertato nei confronti di un contribuente che abbia erroneamente indicato le esistenze iniziali di magazzino qualora tale presupposto venga poi utilizzato impropriamente da parte dell'ente impositore per accertare il maggior reddito d'impresa. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5745/14/15, depositata il 04/11/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Accertamento, liquidazione e controlli – Soggetto coerede – Immobili ereditati – Preesistente locazione - Naturale scadenza – Avvenuto raggiungimento - Istanza cessazione locazione – Obbligo presentazione – Non sussiste – Reddito fabbricati – Ente impositore - Reiterata imputazione – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa conseguente all'imputazione di maggiori redditi di fabbricati nei confronti di un soggetto che, in qualità di coerede, dopo avere ereditato quote-parti di alcuni immobili già locati, non abbia poi provveduto a presentare, in quanto non obbligato, alcuna istanza di cessazione della locazione laddove il contratto in essere abbia in questo modo raggiunto la sua scadenza naturale. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 17, co. 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

Prassi: C.M. n. 12 del 16 gennaio 1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 5749/29/15, depositata il 4/11/2015 - Pres. e Rel. Pannullo

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento tributario – ICI Roma Capitale – Avviso di accertamento - Notifica - Termine per la notifica dell'accertamento - Notifica dello stesso a mezzo della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione dell'atto - Necessità - Fondamento.

In tema di avviso di accertamento ICI notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. (N.P.)

Riferimenti normativi: art. 11 d. lgs. n. 504/1992; art. 4, co. 3, legge n. 890/1982; art. 149 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII Sentenza n. 5755/38/15, depositata il 6/11/2015 – Pres. e Rel. Fruscella

Accertamento, liquidazione e controlli – Società cancellata dal registro delle imprese – Notifica all'ex socio unico e liquidatore – Legittimità – Vendita di immobili – Scostamento tra prezzi di vendita e valori di mercato – Discordanze gravi precise e concordanti – Accertamento – Legittimità.

L'intervenuta estinzione dalla società, già posta in liquidazione volontaria, non preclude la rettifica dei redditi per periodi d'imposta precedenti all'evento estintivo. Ai sensi dell'art. 2495 c.c., nonché dell'art. 36 del d.P.R. 602/73, il credito erariale può essere fatto valere nei confronti dei soci ovverosia,

nel caso in esame, del socio unico liquidatore e detentore dell'intero capitale sociale.

L'ammontare delle parcelle dei notai, le spese di intermediazione, l'ammontare dei mutui erogati (che in quanto superiori al valore degli immobili resterebbero privi di garanzia), costituiscono valide osservazioni che legittimano l'accertamento conseguente alla verificata consistenza degli scostamenti tra prezzi di vendita degli immobili e valore di mercato. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 2495 c.c.; art. 36 d.P.R. 602/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 5762/01/15, depositata il 04/11/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Benefici prima casa – Immobile di lusso – Superficie conteggiata – Computabilità cantina, garage, ripostiglio, soffitta – Esclusione – Superficie utile – Inferiore 240 mq. - Revoca agevolazione – Esclusione – Maggiori imposte – Registro, ipo-catastali - Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa relativa alle maggiori imposte di registro e ipo-catastali conseguenti alla revoca delle agevolazioni prima casa qualora, per la qualificazione quale immobile di lusso dell'unità immobiliare compravenduta, siano stati indebitamente considerati cantina, garage, ripostiglio e soffitta, senza i quali la superficie utile risulta inferiore a mq. 240. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 6, d.m. 2 agosto 1969.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 5801/35/15, depositata il 06/11/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Accertamento, liquidazione e controlli – Elusione fiscale – Riorganizzazione attività di un gruppo societario – Duplice cessione azienda – Perdite – Abbattimento del valore della partecipazione – Cessione attività – Sussiste.

In tema di riorganizzazione delle attività di un gruppo societario, la duplice cessione di azienda, l'uso da parte dell'incorporante di perdite in diminuzione del reddito, l'abbattimento del valore della partecipazione già utilizzata con la contabilizzazione delle perdite e la cessione dell'attività della società controllata sono chiari sintomi di un progetto elusivo da parte della società. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 37 bis, l. 917/86, artt. 87, 101.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5843/02/15, depositata il 09/11/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni.

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES, IRAP e IVA – Frodi carosello – Onere della prova – Ripartizione.

In tema di riparto dell'onere probatorio nell'ipotesi di c.d. frodi carosello, qualora sia contestata la inesistenza soggettiva dell'operazione documentata da una fattura, grava sull'Ufficio l'onere di provare, anche in via presuntiva, ai sensi dell'art. 2727 c.c., l'interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell'operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o la conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa; spetta invece al contribuente che intenda esercitare il diritto alla detrazione, provare la corrispondenza anche soggettiva dell'operazione di cui alla contestata fattura con quella in concreto realizzata ovvero l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale ingenerata dalla condotta del cedente. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/72; 2697, 2727 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5353/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5893/20/15, depositata il 12/11/2015 – Pres.

Picozza, Rel. Intelisano

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Ritenute alla fonte – Provvigioni degli agenti delle società di scommesse sportive ed ippiche.

L'attività degli agenti incaricati della raccolta e della promozione delle scommesse sportive ed ippiche è assimilabile giuridicamente a quella del procacciamento d'affari, nella quale il compenso è condizionato dal compimento del contratto di gioco, con la conseguenza che le provvigioni corrisposte a tali soggetti vanno assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto prevista dall'art. 25 bis del d.P.R. n. 600/73, con conseguente responsabilità, in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuazione della ritenuta, della società di scommesse, in qualità di sostituto di imposta. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 25 bis d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza 6051/29/15, depositata il 18/11/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fortuni

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico art. 38 d.P.R. 600/73 -Contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio con il contribuente - Inosservanza obbligo - Nullità.

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. (N.P.)

Riferimenti normativi: art. 5, d.lgs. 218/97.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6059/29/15, depositata il 18/11/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Ciaramella

Accertamento, liquidazione e controlli - Ricorso, in primo grado, dell'esecutore testamentario. Legittimazione ad appellare - Erede universale - Sussiste.

Debiti ereditari deducibili - Esistenza alla data dell'apertura della successione - Necessità.

Contratto di opzione stipulato dal de cuius - Esistenza del debito alla data di esercizio del diritto potestativo di vendita da parte del promissario.

L'erede universale, in quanto rappresentato, in sede di ricorso di primo grado, avverso avviso di liquidazione d'imposta di successione, dall'esecutore testamentario del de cuius, può proporre appello avverso la sentenza di primo grado.

Ai sensi degli artt.20 e 21 del testo unico sulle successioni (d.lgs n. 346/1992), ai fini della deducibilità, i debiti ereditari devono esistere, cioè essere certi, alla data dell'apertura della successione. Nel caso di contratto di opzione di vendita, stipulato dal de cuius, il debito di quest'ultimo, diventa certo solo alla data di esercizio del diritto potestativo di vendita da parte del promissario venditore. Perciò, se tale diritto è esercitato dopo la morte dello stipulante, il debito conseguente, gravante sull'asse ereditario, non può considerarsi esistente alla data di apertura della successione. (N.P.)

Riferimenti normativi: artt. 20 e 21 d.lgs n. 346/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXIX - Sentenza n. 6088/29/15, depositata il 19/11/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Giorgianni

Accertamento, liquidazione e controlli – Criterio analitico induttivo – Presunzioni semplici – Sufficienza.

È legittimo l'accertamento analitico induttivo che prescinde dalle risultanze della contabilità e che consente di verificare se i corrispettivi contabilizzati coincidono con quelli desumibili da altri elementi

di valutazione anche avvalendosi i presunzioni semplici ex art. 2797 c.c. e ex art. 39 co. 1 lett. d) d.P.R. 600/73. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73 art. 39, co. 1, lett d); art. 2797 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 12060/02.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6197/6/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Accertamento, liquidazione e controlli – Accertamento presuntivo – Imposte sui redditi.

Il “redditometro”, strumento di accertamento presuntivo cd sintetico, fornisce una prima stima del reddito ma la sua applicazione è controbilanciata dalla possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede di contraddittorio. La prova liberatoria deve essere data dalla dimostrazione della identità della spesa con i redditi esenti. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. sez. Trib. n. 25386/2007; Cass. civ. sez. Trib. n. 22936/2007; Cass. civ. sez. Trib. n. 5478/2009; Cass. n. 6813/2009; Cass. SU n. 26635/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 6309/4/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Parziale

Accertamento, liquidazione e controlli – Associazione sportiva dilettantistica - P.V.C. – Partecipazione a gare e competizioni – Piccole riparazioni di moto – Accertamento induttivo - Illegittimità.

È illegittimo l'accertamento basato sul metodo induttivo all'associazione dilettantistica se la principale attività è partecipare a gare sportive e, secondariamente, effettuare piccole riparazioni e manutenzioni alle moto da competizione. L'attività in concreto svolta è prevalentemente rivolta ad una clientela con particolari esigenze, orientata alla qualità dell'intervento piuttosto che alla sua tempestività e alla comodità di accesso all'officina. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6323/9/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Accertamento, liquidazione e controlli - Somme erogate dal socio di maggioranza - P.V.C. – Manutenzione dell'immobile e utenze domestiche – Inerenza dei costi – Non sussiste.

Le somme erogate dal socio di maggioranza utili alla manutenzione dell'immobile e alle utenze domestiche non possono essere considerate un finanziamento infruttifero, ma una sopravvenienza attiva, soggetta a tassazione. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n. 427/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6328/14/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società immobiliare – Finanziamenti concessi da istituti di credito – Costruzione complesso immobiliare – Detrazione di interessi passivi – Finanziamenti garantiti da ipoteca – Legge finanziaria 2008 – Sussiste.

Secondo le disposizioni della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007), è legittima da parte della società, la detrazione di interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione concessi dalla banca. Gli unici vincoli previsti dalla norma (art. 1, co. 36) sono l'esistenza di un finanziamento garantito da ipoteca e la destinazione alla locazione degli immobili, oggetto di ipoteca. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 244/2007, art. 1.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 6354/28/15, depositata il 1/12/2015 – Pres. Iannantuono, Rel. Diotallevi

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES, IRAP e IVA - Studi di settore - Presunzioni - Contraddittorio preventivo - Elementi contribuente - Inversione probatoria - Vaglio critico - Illegittimità pretesa.

La procedura di accertamento tributario mediante l'utilizzo di parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente, il quale ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio - ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione e la prova dell'atto impositivo, soprattutto ogni qualvolta il contribuente avvia offerto allegazioni idonee ad attestare la crisi del settore perché provenienti da organi istituzionali (Protocollo Intesa Min. Sviluppo Economico, Deliberazione Consiglio Comunale, verbali su consumo gas, autorizzazione C.I.G.). (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 62 sexies d.l. 331/93; art. 39 d.P.R. n. 600/73; art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6971/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 6369/38/15, depositata il 1/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF, IRAP e IVA – Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Accertamento induttivo – Presunzioni supersemplici – Legittimità.

Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'attività di accertamento è disciplinata dall'art. 41 del d.P.R. n. 600/73, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza ed anche avvalendosi di presunzioni c.d. supersemplici, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, il qualché avrà l'onere di dedurre elementi contrari per dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella determinata dall'Ufficio. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 38 e 41 d.P.R. n. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 6376/20/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Picozza, Rel. Taglienti

Accertamento, liquidazione e controlli – Adeguamento studi di settore – Errore emendabile – Presupposti – Non sussistono.

Gli errori commessi in sede di dichiarazione dei redditi possono essere emendati, anche in sede di giudizio, solo ove si tratti di meri errori materiali, mentre non è emendabile in sede di opposizione all'accertamento, l'asseritamente errata opzione del contribuente per l'adeguamento agli studi di settore, posto che trattasi di errore involgente una dichiarazione di volontà e, dunque, revocabile solo se derivante da un errore essenziale e riconoscibile anche da parte dell'Ufficio, qualità quest'ultima da escludere, non avendo il contribuente attivato le procedure previste per la correzione prima dell'accertamento (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 1427 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7294/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 6378/2/15, depositata il 01/12/2015 – Pres. Terrinoni,

Rel. De Niederhaursen

Accertamento, liquidazione e controlli – IRPEF – Controllo formale – Contraddittorio – Necessità.

Nei controlli ex art.36 ter d.P.R. 600/73 è obbligatorio ascoltare il contribuente e motivare le rettifiche effettuate. Infatti il controllo ex art. 36 ter risulta maggiormente incisivo e per questo motivo è necessario esperire un contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo, effettuando una comunicazione che renda edotto il contribuente circa le motivazioni poste a base dei recuperi di imposta. Se il contribuente dichiara di non aver ricevuto tale comunicazione, è onere dell'Ufficio dimostrare l'avvenuta spedizione e ricevimento da parte del contribuente (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 36 ter d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15312/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6571/21/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES - IRAP – Accertamento induttivo – Volume d'affari – Redditività media.

In caso di irregolarità formali delle scritture contabili è legittimo il ricorso al metodo induttivo (puro od analitico - extracontabile) di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa sottoposta ad accertamento. (P.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11813/2002, Cass. n. 13816/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6572/21/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni

Accertamento, liquidazione e controlli – IRES - IRAP – Accertamento induttivo – Ricarico medio-utilizzabilità - Limiti.

In tema di accertamento induttivo nell'ipotesi in cui risulti una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto quando raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità e da ritenere, dunque, la gestione del tutto antieconomica, con spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20201/2010, Cass. n. 5870/2003, Cass. n. 26388/2005; Cass. n. 20422/2005; Cass. n. 27488/2013, Cass. n. 7871/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 6603/35/15, depositata l'11/12/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Accertamento, liquidazione e controlli – Rettifica valore immobili – Valutazione OMI – Limiti all'utilizzabilità – Sussiste.

Nella rettifica dei valori di immobili oggetto di compravendita le valutazioni OMI essendo un dato di parte devono essere valutate dal giudice con particolare cautela e sottoposte ad un'attenta analisi critica alla stregua di ogni altra deduzione processuale. Ciò in quanto le stime OMI se pur riferite a valori medi non tengono conto degli elementi di fatto che caratterizzano le singole fattispecie (nel caso

esaminato: stato di abbandono degli immobili, presenza di ordinanza di abbattimento, luogo in cui sono situati, vendita in blocco). Detti fattori condizionano il valore degli immobili che non può essere fatto coincidere pedissequamente con le stime OMI. (P.L.)

Riferimenti normativi: artt. 51 e 52 D.P.R. 131/1986

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 6816/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento IRES – Sponsorizzazione - Onere probatorio gravante sul contribuente - Mancata dimostrazione - Legittimità – Sussiste.

In termini probatori, il contribuente che dichiara un costo sostenuto per la sponsorizzazione di una società sportiva ha l'onere di provare i presupposti dei costi e degli oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, sia in termini di inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, sia in termini di coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Agenzia delle Entrate anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni. (V.C.)

Riferimenti normativi: art. 108 TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali : Cass. n. 21184/2014; Cass. n.16853/2013; Cass. n. 7701/2013;

Cass. n. 454/2010. Cass. n. 24065/2011. Cass. n. 10914/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6823/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Nucaro, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – IVA – IRES - Accertamento analitico – induttivo - Percentuale di ricarico determinata su un campione del 10% articoli - Legittimità.

E' legittimo l'accertamento dell'Ufficio operato con il metodo analitico induttivo, fondato sulla percentuale di ricarico determinata su un campione del 10% delle merci vendute rispetto ai costi di acquisto. (V.C.)

Riferimenti normativi: art. 39, 1°co, lett.d) TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali : Cass. n. 25684/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 6905/39/15, depositata il 18/12/2015 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Rimborso IRAP – Professione intellettuale.

L'attività del professionista intellettuale, di per sé considerata, non può mai trasformarsi in "attività autonomamente organizzata" e costituire, quindi, il presupposto impositivo dell'IRAP di cui all'art. 2 del d.lgs. 446/97. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.lgs. 446/97; art. 2232 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001; Cass. n. 4767/84.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 6906/39/15, depositata il 18/12/2015 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Accertamento, liquidazione e controlli – Aumento di capitale sociale – Presunzione omessa contabilizzazione degli utili.

Considerato in sostanza che, come da numerosa e consolidata giurisprudenza anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'aumento di capitale non rispondente alla situazione reddituale dei soci sia

da considerarsi elemento idoneo ad integrare, unitamente ad altri elementi, la presunzione di omessa contabilizzazione degli utili. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 39 co. 1 d.P.R. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3896/08; 11724/06.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 6909/37/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi

Accertamento, liquidazione e controlli – Decadenza dei termini per l'accertamento.

A norma dell'art. 76 del d.P.R. "l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione (...)" I cinque anni per l'accertamento dell'Amministrazione decorrevano inesorabilmente dal giorno in cui secondo l'ufficio il contratto avrebbe dovuto essere registrato. (S.T.)

Riferimenti normativi: artt. 76 e 15 d.P.R. 131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26180/10; Cass. n. 12416/10; Cass. n. 28880/08.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 7014/20/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. Picozza, Rel. Floquet

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso accertamento IRES-IVA-IRAP – Cancellazione registro delle imprese – Estinzione società.

Nel sistema vigente, con la iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese si verifica la sicura estinzione della società, anche qualora, successivamente, emergano rapporti societari non risolti e, in particolare, debiti non soddisfatti. La "nuova" formulazione dell'art. 2495 c.c., risultante dalla riforma del diritto societario (in vigore dal 1/1/2004), ha definito la portata costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società di capitali, con la conseguenza che, dopo tale momento non è più possibile ritenere esistente il soggetto (sul punto si è espressa la cassazione a Sezioni Unite nel 2010).

L'evoluzione giuridica che ha interessato il diritto delle società ha profonde ripercussioni dal punto di vista tributario in quanto, con la cancellazione dal registro delle imprese, viene meno il principale soggetto passivo (il contribuente in senso proprio) dell'obbligazione tributaria.

L'Amministrazione finanziaria non può, come invece faceva nel sistema previgente, intestare e notificare gli atti impositivi (relativamente ai debiti fiscali non assolti dalla società) alla stessa società, nella persona dell'ex liquidatore o dell'ex amministratore.

Se, nel sistema previgente, la notifica di tale atto impositivo era sufficiente a 'determinare l'effetto della non avvenuta estinzione della società, perché in questo modo si dava evidenza di un rapporto non estinto, tale "reviviscenza" della società oggi non è più configurabile, proprio considerando la portata costitutiva (e non dichiarativa) della cancellazione dal registro delle imprese. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 2495 c.c.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XL – Sentenza n. 7101/40/15, depositata il 28/12/2015 – Pres. Amodio, Rel. Terrinoni

Accertamento, liquidazione e controlli – Redditometro – Spese per incrementi patrimoniali – Lavoratore dipendente – Legittimità del metodo accertativo - Sussiste.

La condizione di lavoratore dipendente non esclude la legittimità dell'accertamento sintetico nel caso in cui il contribuente disponga di entrate extra, utili a finanziare investimenti dai quali scaturiscono incrementi patrimoniali. Scopo di tale metodo accertativo è infatti, quello di individuare fonti di

reddito non dichiarate, in base alle quali si manifesti una capacità di spesa ben superiore rispetto al reddito da lavoro dipendente dichiarato. (D.A)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 600/73, art. 38.

Comm. trib. prov Roma, sez. I - Sentenza n. 1075/1/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. Caporaso, Rel. Antoniani

Accertamento, liquidazione e controlli – Raddoppio dei termini – Trasmissione della notizia di reato – Termini – Prima della scadenza dei termini per l'accertamento – D.lgs. 128/15 – Effetti sul contenzioso – Regime transitorio.

Nel regolare il regime transitorio riguardante le modifiche introdotte dall'art. 2 del d. lgs. 5 agosto 2015 n. 128 (costituenti attuazione dell'art. 8 co. 2 della l. 11 marzo 2014 n. 23) che hanno aggiunto all'art. 43 terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento, il periodo "il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti", è stato precisato che "sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli altri atti impugnabili notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto". Ne consegue, così i Giudici che hanno accolto il ricorso, "che il regime transitorio di salvaguardia si rivolge agli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto ma non ancora oggetto di ricorsi da parte degli interessati". (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 43, 3° co.; l. 23/14, art. 8, co. 2; d. lgs. 128/15, art. 2.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 64/22/15, depositata il 12/01/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo

Agevolazioni ed esenzioni – Trasferimento di beni immobili realizzati in aree soggette a piani urbanistici – Imposta di registro ridotta – Compete.

Compete l'agevolazione prevista dall'art. 33 della l. 338/2000 per il trasferimento di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di registro all'1% e imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa. Nel caso in esame il terreno compravenduto risultava inserito in un piano territoriale paesistico ai sensi del d.lgs. 490/99, equiparato ad un piano particolareggiato anche in relazione alla espressione contenuta nella norma "comunque denominati". (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 33 l. 338/2000; d.lgs. 490/99.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 144/4/15, depositata il 20/01/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale

Agevolazioni ed esenzioni - Associazioni sportive dilettantistiche - Condizioni di fruibilità - Mera appartenenza alla categoria e conformità dello statuto alle norme per il riconoscimento della qualifica - Non sufficienti - Comportamento effettivo – Rileva - Disconoscimento da parte dell'agenzia delle entrate.

La sussistenza delle condizioni formali previste dal quadro normativo, in uno con il concreto svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica certificata dal CONI costituiscono elementi imprescindibili perché l'ente possa essere considerato in extra commercialità, ma non per questo definitivi per l'attribuzione dello status. In aggiunta occorre verificare la finalità dell'associazione che tassativamente deve essere non di lucro, il funzionamento e governo dell'associazione, che deve essere rispettoso di criteri di trasparenza e democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'effettiva partecipazione dei soci alla vita sociale (diritto di voto nelle assemblee). La mancanza di tali elementi legittima l'amministrazione finanziaria ad accertare l'esistenza di una società di fatto con la conseguente esclusione del regime fiscale agevolato riservato alle associazioni sportive. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 111 del d.P.R. 917/1986; l. n. 289/2002;

Prassi: C.A.E. n. 38/E del 17 maggio 2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 175/10/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Agevolazioni ed esenzioni – Fondo previdenza integrativa – Cessazione rapporto lavoro - Somme erogate - Aliquota IRPEF agevolata – Capitali accumulati al 31 dicembre 2000 – Aliquota ordinaria – Tassazione separata – Rileva – Interessi maturati al 31 dicembre 2000 – Ritenuta 12,50% - Rileva – Datore lavoro - Indistinto accumulo capitali/interessi - Maggiore IRPEF pagata – Impossibilità verifica – Legittimità diniego rimborso – Consegue.

E' legittimo il diniego per la richiesta di restituzione della maggiore IRPEF pagata per l'assoggettamento alla ritenuta del 12,50% degli interessi maturati al 31 dicembre 2000 anziché al regime di tassazione separata con aliquota ordinaria delle somme erogate dal fondo di previdenza integrativa alla cessazione del rapporto di lavoro qualora, non avendo il datore di lavoro tenuto distinti gli importi accumulati rispetto agli interessi maturati non può essere distintamente considerata la quota da assoggettare a tassazione separata

Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario nell'anno 2005 di un diniego su richiesta di rimborso IRPEF relativa alle somme erogategli dal fondo di previdenza complementare. L'ente impositore aveva correttamente formato il provvedimento di rigetto in quanto l'assoggettamento a tassazione separata riguardava le sole somme in sorte capitale maturate fino al 31 dicembre 2000 ma il datore di lavoro non aveva tenuto distinte le somme accumulate rispetto agli interessi maturati. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 16, co. 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 13, co. 9, l. 8 agosto 1995, n. 311, art. 2697 c.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13642 del 22 giugno 2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 184/10/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. e Rel. Tafuro

Agevolazioni ed esenzioni – Incentivo esodo - Cessazione rapporto lavoro - Somme erogate – Tassazione agevolata 50% - Soggetto inferiore 55 anni - Mancata applicazione – Ius superveniens - Istanza rimborso – Ultimo pagamento - Termine quarantotto mesi – Intervenuta decadenza - Rileva – Legittimità diniego rimborso – Consegue.

E' legittimo il diniego per la richiesta di restituzione della maggiore IRPEF pagata dal soggetto di età inferiore a 55 anni qualora a seguito di ius superveniens, ancorché egli abbia maturato il diritto alla restituzione della maggiore IRPEF corrisposta in misura piena anziché al 50%, sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso per il superamento dei quarantotto mesi dal pagamento

Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno 2002 di un diniego su istanza di rimborso IRPEF presentata nel 2010 relativa alla maggiore somma pagata per l'incentivo all'esodo quale soggetto di età inferiore a 55 anni. L'ente impositore, pur avendo considerato che lo ius superveniens lo avrebbe legittimato al rimborso della maggiore IRPEF corrisposta sul 100% dell'incentivo anziché sul 50%, ha correttamente invocato l'intervenuta decadenza per la richiesta di rimborso essendo ormai spirati i quarantotto mesi dal pagamento effettuato nell'anno d'imposta 2002 al momento di cessazione del rapporto di lavoro. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 19, co. 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 38, co. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13676 del 16 giugno 2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 196/6/15, depositata il 22/01/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Laudati

Agevolazioni ed esenzioni – Fondo previdenza integrativa – Cessazione rapporto lavoro - Somme erogate - Aliquota IRPEF agevolata – Capitali accumulati al 31 dicembre 2000 – Aliquota ordinaria – Tassazione separata – Rileva – Interessi maturati al 31 dicembre 2000 – Ritenuta 12,50% - Rileva - Capitali/interessi dal 1 gennaio 2001 – Aliquota ordinaria – Tassazione separata – Rileva – Maggiore IRPEF pagata - Diniego rimborso – Legittimità pretesa – Consegue.

E' legittimo il diniego per la richiesta di restituzione della maggiore IRPEF pagata per l'assoggettamento alla ritenuta del 12,50% degli interessi maturati al 31 dicembre 2000 anziché al regime di tassazione separata con aliquota ordinaria delle somme erogate dal fondo di previdenza integrativa alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto la tassazione separata può essere applicata su capitale ed interessi solo dal 1 gennaio 2001.

Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario nell'anno 2005 di un diniego su richiesta di rimborso IRPEF relativa alle somme erogategli dal fondo di previdenza complementare. L'ente impositore aveva correttamente formato il provvedimento di rigetto in quanto l'assoggettamento a

tassazione separata riguardava le sole somme in sorte capitale maturate fino al 31 dicembre 2000. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 16, co. 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – art. 13, co. 9, l. 8 agosto 1995, n. 311;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13642 del 22 giugno 2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 464/38/15, depositata il 28/1/2015 - Pres. e Rel. Fruscella

Agevolazioni ed esenzioni – Acquisto prima casa – Mancato trasferimento della residenza – Indisponibilità dell'immobile perché occupato abusivamente – Non costituisce causa di forza maggiore - Revoca delle agevolazioni – Legittimità.

La sussistenza della causa di forza maggiore che giustifichi il mancato trasferimento di residenza nel termine di 18 mesi per evitare la revoca delle agevolazioni previste ai fini dell'imposta di registro e ipo-catastale nonché in materia di imposta sostitutiva su operazioni di mutuo fondiario, deve essere valutata in termini di ragionevolezza e buona fede e deve dimostrare che il contribuente ha tentato ragionevolmente, facendo tutto il possibile, di rimuovere l'impedimento. Nel caso in esame la Commissione ha negato la sussistenza della causa di forza maggiore atteso che il contribuente aveva abitato l'immobile, subito dopo l'acquisto, per circa due mesi cui faceva seguito l'affermata estromissione con fraudolenza in ordine alla quale però non forniva convincenti prove relative al giudizio promosso per riottenere la disponibilità dell'immobile. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, Art. 1 della Tariffa, Parte I, nota II-bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 22002/14;

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate n. 35/E del 1° febbraio 2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 623/9/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Agevolazioni ed esenzioni – ICI – Esenzione per abitazione principale – Residenza di fatto – Prova.

Ai fini dell'esenzione ICI per l'abitazione principale prevista dall'art. 1, d.l. n. 93 del 2008, il contribuente è tenuto a dimostrare la residenza effettiva nell'immobile oggetto di tassazione; detta prova, in assenza di residenza anagrafica, può essere fornita anche attraverso i contratti per la fornitura delle utenze domestiche, oppure dimostrando che la corrispondenza viene abitualmente consegnata nell'indirizzo dell'immobile o, ancora, che i componenti della famiglia frequentano istituti scolastici in zone limitrofe a quelle in cui è situato l'immobile. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 1, d.l. n. 93 del 2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 748/1/15, depositata il 09.02.2015 - Pres. Scola, Rel. Visciola

Agevolazioni ed esenzioni - Acquisto prima casa – Successiva vendita infraquinquennale – Mancato riacquisto entro il termine di un anno – Ritardo del costruttore dell'unità immobiliare – Non costituisce causa di forza maggiore.

Nel caso di acquisto di un immobile, dopo la vendita del precedente acquistato con la fruizione della disciplina agevolativa prima casa, non rileva il ritardo nella consegna dell'unità immobiliare ad opera del costruttore quale causa di forza maggiore con conseguente perdita dell'agevolazione fiscale. (V.C)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.1 della tariffa, parte prima;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez.I, 1616/1981.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 911/6/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda.

Agevolazioni ed esenzioni - Imposta di registro - Acquisto “prima casa” - Dichiarazione mendace in atto di sussistenza della residenza – Trasferimento nei 18 mesi – Legittimità – Agevolazione fiscale - Compete.

Non incorre nella decadenza dall’agevolazione “prima casa” il contribuente che, pur avendo dichiarato erroneamente nell’atto di compravendita di avere la residenza nel comune dell’immobile, abbia comunque provveduto entro i successivi diciotto mesi a trasferirla; ciò in quanto la dichiarazione mendace che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, nota II bis, della tariffa prima, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, determina la revoca del beneficio e l’irrogazione di una sanzione pari al 30% delle imposte stesse, riguarda solo le circostanze indicate nelle lett. b) e c) del comma primo della medesima norma, e non anche a quella contenuta nella lett. a) relativa alla residenza, potendo questa essere sempre trasferita entro diciotto mesi dalla stipula dell’atto di compravendita. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte prima, art. 1, nota II-bis, co. 4.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 1060/21/15, depositata il 20/2/2015 – Pres. Favaro, Rel. Brunetti

Agevolazioni ed esenzioni – Associazione sportiva dilettantistica – Sponsorizzazioni e Pubblicità non contrarie alle finalità statutarie – Agevolazioni fiscali – Competono.

Non costituiscono attività d’impresa, e spettano le agevolazioni riconosciute alle Associazioni sportive dilettantistiche, le sponsorizzazioni e la pubblicità, non contrarie alle finalità statutarie, realizzate e strumentali all’attività associativa sportiva e senza le quali non sarebbe stata concretamente ipotizzabile l’attività stessa per l’organizzazione di gare, realizzazione di tabelloni di gara, premi per i vincitori. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 398/91 e succ. modifiche ed integrazioni; art. 148 d.P.R. 917/86; art.90 L. 289/2002;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13805/03;

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate n .9 del 24 aprile 2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1211/35/15, depositata il 27/2/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Agevolazioni ed esenzioni – IRPEF – Detrazione spese ristrutturazione – Requisito della realizzazione diretta degli interventi di restauro da parte dell’impresa venditrice o assegnatrice – Non sussiste.

Ai fini della concessione del beneficio fiscale previsto dall’art. 9, comma 2, Legge n. 448 del 2001, non è necessario che gli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione immobiliare vengano direttamente eseguiti dalle imprese di costruzione e ristrutturazione e da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La norma deve pertanto trovare applicazione anche nei casi in cui l’impresa venditrice o assegnatrice conceda in appalto ad altra impresa la realizzazione di detti interventi. (P.L)

Riferimenti normativi: art. 9, co. 2, l. n. 448 del 2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1849/1/15, depositata il 25/3/2015 – Pres. Lauro, Rel. Lasalvia

Agevolazioni ed esenzioni – Termini per la vendita infraquinquennale ed il riacquisto di altro immobile – Date dei contratti preliminari – Non rilevano - Date dei contratti di vendita e riacquisto – Rilevano.

Al fine di verificare il rispetto dei termini tra loro collegati per la vendita infraquinquennale ed il riacquisto di altro immobile entro un anno al fine di evitare la revoca dell'agevolazione "prima casa" come da Nota II-bis art. 1 comma 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/86, occorre fare riferimento al negozio traslativo del diritto di proprietà e non al preliminare che produce solo effetti obbligatori. (G.T.)

Riferimenti normativi: Nota II-bis art. 1 co. 4 Tariffa, Parte Prima, all. al d.P.R. n.131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17151/14; 12466/12; 16077/13;13291/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1941/4/15, depositata il 30/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli

Agevolazioni ed esenzioni – Prima casa – Residenza – Trasferimento della compagna – Assenza di vincolo matrimoniale – Agevolazione – Non compete.

La circostanza che non l'acquirente dell'immobile ma la propria compagna ed il proprio figlio abbiano trasferito la residenza nei 18 mesi dall'acquisto non costituisce motivo per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali non assumendo rilievo la "famiglia di fatto" ma solo persone unite in matrimonio civile. Nel caso di specie è stato anche specificato che, conformemente a sentenza di Cass. 13805/2003, un bene acquistato da un coniuge in regime di comunione legale diventa automaticamente di proprietà di entrambi i coniugi, per cui acquista rilievo giuridico la famiglia intesa quale entità autonoma che giustifica e legittima l'estensione automatica dell'acquisto da un soggetto all'altro. (G.T.)

Riferimenti normativi: Nota II/bis, lett. a), Tariffa Parte I all. al d.P.R. 131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13805/03.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2331/09/15, depositata il 20/4/2015 - Pres. Lo Surdo; Rel. Mazzi

Agevolazioni ed esenzioni – Prima casa – Cessione infraquinquennale in sede di separazione coniugale consensuale – Revoca dei benefici – Illegittimità.

È illegittima la revoca dei benefici fiscali riconosciuti per l'acquisto della prima casa ove la cessione del 50% della proprietà all'altro coniuge nel quinquennio sia dipesa dalla necessità di procedere alla divisione del patrimonio comune in sede di separazione coniugale consensuale. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, Tariffa allegata.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX – Sentenza n. 3212/39/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Procaccini – Rel. Martinelli

Agevolazioni ed esenzioni - Avviso di accertamento – ICI – Esenzione – Attività agricola - Riforma della sentenza.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione per gli immobili c.d. rurali agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare determinate condizioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 557/1993. Difatti per poter beneficiare dell'esenzione da ICI occorre che il fabbricato sia utilizzato come abitazione dal soggetto titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta oppure dall'affittuario del terreno stesso ovvero dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi. Per cui se non risulta nessuna delle ipotesi appena descritte, l'esenzione non si applica. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 9 d.lgs 557/93.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3557/01/2015, depositata il 17/06/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Terrinoni

Agevolazioni ed esenzioni – Agevolazioni prima casa – Regimi agevolativi – Sistema tributario – Atto di acquisto – Modalità di richiesta – Legittimità della pretesa agevolativa – Interpretazione – Condizioni.

Il contribuente che deve richiedere le c.d. agevolazioni prima casa, può farne effettivamente richiesta al momento dell'acquisto del bene da sottoporre a tassazione, in modo tale da permettere all'ufficio di avere tutto il tempo di verificare la legittimità della richiesta. I regimi agevolativi sono di stretta e rigorosa interpretazione, e la richiesta di applicazione delle agevolazioni nell'atto di acquisto non costituisce un mero formalismo, ma costituisce sostanzialmente, l'unica modalità che consente all'Ufficio di eseguire i controlli necessari per verificare la sussistenza di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti previsti ai fini della legittimità della pretesa agevolativa. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986; art. 2 d.l. n. 12/1985 convertito nella l. n. 118/1985 e dalla Nota II bis, art. 1, lett. b) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3789/35/15, depositata l'1/7/2015 — Pres. Lunerti, Rel. Petrucci

Agevolazioni ed esenzioni - Prima casa – Immobile acquistato – Superficie utile – Superiore 240 mq. – Superficie abitabile – Inferiore 240 mq. – Rileva – Abitazione lusso – Esclusione - Revoca beneficio – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittima la pretesa relativa alla maggiore imposta di registro conseguente alla revoca della agevolazioni prima casa con riferimento all'acquisto di un immobile per il quale, nonostante la superficie complessiva risulti superiore a mq. 240, la superficie abitabile non superi tale area facendo permanere la sussistenza al godimento del beneficio. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 1, Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; art. 5 d.m. 2 agosto 1969; Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25104/08.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4352/1/15, depositata il 22/7/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Bersani

Agevolazioni ed esenzioni – Contributo unificato – Associazione di volontariato – Requisiti - Esenzione – Sussiste.

Alle associazioni di volontariato, costituite esclusivamente per scopi di solidarietà, spetta l'esenzione dal pagamento del contributo unificato limitatamente alle controversie per la tutela giurisdizionale dei diritti che rientrano tra quelli la cui garanzia è stabilita dallo Statuto dell'associazione stessa. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n.115/02, art. 10, l. n. 266/91, art. 8.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4529/14/15, depositata l'11/08/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Agevolazioni ed esenzioni – Credito d'imposta – l. n. 388/2000 – Incremento occupazionale – Passaggio da contratto a termine a tempo indeterminato – Modello 770 - Rettifica del credito – Illegittimità.

Non è legittima la rettifica operata dal fisco sul credito d'imposta di cui usufruisce l'azienda per l'incremento occupazionale (l. 388/00) se i lavoratori contrattualizzati a termine passano all'indeterminato. Sono indicativi i modelli 770 da cui emerge la correttezza delle dichiarazioni dell'azienda. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 388/00, art. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26734/2013.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 8225/23/15, depositata il 17/04/2015 - Pres. Amoroso, Rel. Santacroce

Agevolazioni ed esenzioni – Acquisto prima casa – Trasferimento della residenza – Prova dell'avvenuta richiesta nei termini – Sufficienza.

Non perde le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa il contribuente che provi di aver fatto domanda di trasferimento della residenza al Comune nei termini e quindi entro 18 mesi dall'acquisto non dovendo egli subire gli effetti dei ritardi con i quali l'amministrazione comunale provvede a dar seguito alla domanda sino al suo completamento. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, Tariffa, Parte 1[^], art. 1, nota II/bis.

CATASTO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 26/37/15, depositata il 9/1/2015 - Pres. Zaccardo, Rel. Benedetti

Catasto - Valutazione maggior valore - Stima OMI – Rilevanza – Limiti.

Le quotazioni dell'OMI rappresentano solo un ausilio nella stima, e non sono idonee a supportare un accertamento di maggior valore soprattutto quando si riferiscono ad una zona limitrofa, ma disomogenea. Nel caso di specie la maggior valutazione di un box (in capo al venditore) da parte dell'Agenzia contrasta con quella - di poco precedente e non rettificata nel valore dichiarato - di altro locale venduto nella stessa via, senza che l'Agenzia si sia mai fatto carico di illustrare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi da tale valore e senza neanche dimostrare di aver preso visione di tale circostanza debitamente addotta dalla contribuente. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n.131/1986 art.51.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1731/1/15, depositata il 23/3/2015 - Pres. Lauro, Rel. Bersani

Catasto – Procedura DOCFA – Modifica della classe e della rendita proposta – Motivazione sommaria – Sufficienza.

È soddisfatto l'obbligo di motivazione dell'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate Territorio modifica, nell'ambito del procedimento DOCFA, la classe e la rendita proposte, con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto. (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 17322/14, 23237/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2357/9/15, depositata il 21/9/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Catasto – Rideterminazione di classamento e rendita catastale – Revisione “a tavolino” – Mancato confronto con unità tipo – Mancata specificazione dei mutamenti – Insufficiente motivazione – Illegittimità dell'accertamento – Consegue.

È illegittimo l'accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, procede alla revisione del classamento “a tavolino” senza indicare se, previo sopralluogo, la revisione consegue alla risistemazione e al miglioramento dei parametri relativi alla microzona oppure a trasformazioni specifiche dell'immobile, o al confronto con altre unità tipo, omissioni che impediscono al contribuente di difendersi adeguatamente. Nel caso specifico, all'immobile, un magazzino come risultante da perizia tecnica, accatastato in cat. C/2 (“Magazzini e locali deposito”), dato in locazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, era stata assegnata, la categoria D/7 (“Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni”). (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 2357/14, 23247/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3279/09/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Catasto – Immobile – Nuova categoria – Centro storico – Recente manutenzione esterna dello stabile – Assenza di requisiti necessari per uso abitativo e residenziale - Rettifica di classamento – Non sussiste.

La rettifica del classamento dell'immobile non può essere eseguita solo sulla base dell'ubicazione nel centro storico e perché di recente è stata effettuata la manutenzione esterna dello stabile. Non va attribuita una nuova categoria all'immobile nel caso in cui le caratteristiche del cespite siano quelle di un'abitazione popolare. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12446/04, 5625/03.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6641/29/15, depositata l'11/12/2015 - Pres. e Rel. Pannullo

Catasto – Lavori di ristrutturazione dell'immobile – Destinazione a Bed & Breakfast – Spazi interni – Modifica – Non costituisce motivo per l'attribuzione di diversa categoria catastale.

I lavori di ristrutturazione di un appartamento di circa 90 mq. già adibito a civile abitazione classificato in categoria A/2 e la conseguente destinazione a Bed & Breakfast non giustificano l'attribuzione, a seguito di DOCFA, della categoria speciale D/2 (alberghi e pensioni), tenuto anche conto che il Regolamento Comunale di Roma in tema di disciplina di attività ricettive, con riferimento alla mancanza di spazi comuni come reception o sale di attesa, non legittima il diverso classamento, considerato anche che all'interno della classe A/2 è possibile attribuire una diversa classe in ragione della maggiore redditività. (G.T.)

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII- Sentenza n. 3/1/15, depositata il 2/1/2015 - Pres. De Lullo, Rel. Giuseppone

Catasto – Lavori di ristrutturazione dell'immobile - DOCFA – Proposta in riduzione di classamento – Identità della superficie e consistenza – Accertamento – Legittimità.

È legittimo l'accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ripristina il classamento e la rendita catastale sussistenti prima dei lavori di ristrutturazione, la cui riduzione era stata richiesta dal contribuente, atteso che l'intervento edilizio realizzato non aveva portato alla riduzione della consistenza e della superficie dell'immobile ma solo ad una diversa rimodulazione degli ambienti interni. (G.T.)

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXIII - Sentenza n. 8223/23/15, depositata il 17/4/2015 - Pres. Amoroso, Rel. Santacroce

Catasto – Estimi - Revisione per microzone - Riclassamento – Ragioni del mutamento – Mancata specifica indicazione – Accertamento – Nullità – Conseguenze.

In materia di riclassamento di unità immobiliare eseguita in applicazione della procedura per microzone ex art. 1, co. 335, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, è nullo l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che non specificò chiaramente a cosa sia dovuto il mutamento e non fornisca dettagli sulla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito, sulle infrastrutture ed i servizi e non fornisca altresì dettagli sulla qualità ambientale ossia sul pregio o degrado dei caratteri paesaggistici della zona e non di evidenze le caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che comprende l'unità specificandone l'esposizione ed il grado di finitura. Nel caso in esame l'accertamento faceva seguito alla variazione per frazionamento presentata dalla società ricorrente. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 co. 335.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XVI - Sentenza n. 11561/16/15, depositata il 20/5/2015 - Pres. e Rel. Di Stasi

Catasto – Estimi - Revisione per microzone - Riclassamento – Motivazione – Risultati degli accertamenti OMI – Parametri della categoria e della classe di merito – Sufficienza - Sopralluogo – Non necessita – Mancate prove in merito alle caratteristiche dell’immobile – Ricorso – Rigetto – Conseguenze.

In materia di riclassamento di unità immobiliare eseguita in applicazione della procedura per microzone ex art. 1, co. 335, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, è adeguatamente motivato l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che ha tenuto conto dei valori OMI che testimoniano una modifica dei valori immobiliari nella specifica microzona e realizzato sulla base dei consueti ben noti parametri della categoria e della classe di merito. Nel caso in esame la Commissione ha ritenuto infondate le eccezioni di parte sia in relazione al preteso sopralluogo, non essendo condizionato l’accertamento né ad una previa visita né ad un preventivo contraddittorio, sia in relazione al merito non risultando formulate adeguate eccezioni in merito alle caratteristiche dell’immobile e della zona. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 co. 335.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LXI - Sentenza n. 15525/61/15, depositata l’8/7/2015 - Pres. Michelozzi, Rel. Rosi

Catasto – Estimi - Revisione per microzone - Riclassamento – Rideterminazione della rendita – Motivazione costituita da espressioni generiche – Insufficienza – Accertamento – Nullità – Conseguenze.

In materia di riclassamento di unità immobiliare eseguita in applicazione della procedura per microzone ex art. 1, co. 335, della l. 30 dicembre 2004 n. 311, che costituisce procedura individuale che resta soggetta alle medesime regole dettate, ai fini della revisione del classamento, dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, l’accertamento è nullo, così nel caso in esame, ove non siano state indicate in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione e i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione finanziaria. Il tessuto motivazionale dell’accertamento non si deve risolvere “in un insieme di espressioni generiche, adattabili a qualsivoglia situazione di fatto e di diritto, mediane le quali l’Ufficio sembra far coincidere la motivazione del provvedimento con la fonte normativa che ne consente l’emanazione”. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 co. 335; d.P.R. 138/98, art. 9;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 2539/14, 4712/15.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XI- Sentenza n. 17934/11/15, depositata il 9/9/2015 - Pres. Di Salvo, Rel. Marconi

Catasto – Estimi - Revisione per microzone - Riclassamento – Rideterminazione della categoria – Interventi edilizi migliorativi – Costituiscono fatto notorio – Accertamento – Legittimità.

In materia di riclassamento di unità immobiliare eseguita in applicazione della procedura per microzone ex art. 1, co. 335, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, è legittimo l’accertamento ove il contribuente non contesti né la rivalutazione dei valori del mercato nella specifica microzona, né l’incremento oltre il valore-soglia del 35% tenuto anche conto della media dell’insieme delle microzone comunali, né i miglioramenti edilizi dovuti ad interventi di riqualificazione.

La Commissione ha precisato che “l’Ufficio, nel richiamare l’incontestabile (perché risultante dai valori OMI e in ogni caso comunque notoria) rivalutazione dei valori immobiliari nella specifica microzona, ha comprovato la correttezza della modifica operata in danno del contribuente”. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1, co.335;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn.22313/10; 9629/12; 21532

CONDONO E SANATORIE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 606/4/15, depositata il 4/2/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Chiappiniello

Condono e sanatorie - IRPEF – Accertamento società e soci pro quota - Definizione da parte della società – Automatico effetto sui soci – Esclusione – Rideterminazione del reddito dei soci – Potere del giudice

Il condono fiscale ottenuto dalla società non si estende automaticamente ai soci, i quali devono presentare una autonoma istanza per avvalersi del beneficio. Resta ferma, comunque, la possibilità che l'imponibile preso a base per l'ammissione della società al beneficio possa essere assunto dal giudice tributario come riferimento per determinare in modo congruo il reddito dei singoli soci in considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito della società e quello di partecipazione dei soci. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986; art. 39, co. 12, d.l. n. 98 del 2011;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17731/2006; n. 4983/1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 715/1/15, depositata il 9/2/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi

Condono e sanatorie – Provvedimento di diniego – Assenza di motivazione – Nullità – Consegue.

È nullo per mancanza di motivazione il provvedimento di diniego della definizione dei carichi pendenti di ruoli pregressi previsto dall'art. 12 co. 1 della l. 27.12. 2002 n. 289 con il quale si comunica, senza altra indicazione, l'assenza di uno dei requisiti necessari per usufruire della norma agevolativa senza specificare quale fosse il requisito mancante. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 289/02, art. 12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 820/1/15, depositata l'11/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Mezzacapo

Domanda condono - Data 15 maggio 2003 – Ruoli affidati al 31/12/2000 – Possibilità definizione - Soggetto contribuente – Ruoli affidati dal 01/01/2001 al 30/06/2001 – Impossibilità definizione – Legittimità diniego definizione – Consegue.

E' legittimo il diniego riguardante il ruoli affidati all'agente della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2000 qualora la domanda di condono sia stata presentata in data 15 maggio 2003.

Nel caso di specie i contribuenti risultavano destinatari di distinti dinieghi per le domande di condono presentate. L'ente impositore, avendo riscontrato la presenza di ruoli riguardanti l'anno d'imposta 2001, non aveva accolto la domanda presentata in data 15 maggio 2003 in quanto la definibilità dei ruoli suddetti è stata prevista con decorrenza dal 12 agosto 2003. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 12, co. 2-ter, l. 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 12, l. 27 dicembre 2002, n. 289.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX– Sentenza n. 941/39/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Attanasio

Condoni e sanatorie – Definizione dei carichi di ruolo – Principio di buona fede e lealtà nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente – Diniego condono – Esclusione.

In un assetto equilibrato dei rapporti tra Fisco e contribuente, informato ai principi della reciproca correttezza e lealtà, non appare equo negare la definizione agevolata di una obbligazione tributaria, laddove l'errore del contribuente sia stato indotto dallo stesso Agente per la riscossione e risultati

plausibile in relazione alla complessità e farraginosità del processo di formazione della norma, in quanto in un assetto di legalità sostanziale può assumere rilievo la buona fede del contribuente che abbia provveduto, a seguito dell'invito dell'Agente della riscossione, a definire anche ruoli già formati dall'Ente impositore ma da questi ancora non trasmessi al concessionario nell'arco temporale previsto dalla normativa condonistica. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 12 l. n. 289/2002, art. 10 l. n. 212/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1770/4/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli

Condono e sanatorie - Diniego da parte dell'Ufficio all'istanza di definizione ai sensi dell'art. 12 della l. 289/2002.

Con ricorso alla Commissione provinciale di Roma un contribuente ha impugnato il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di definizione basato sull'affermazione "versamenti non utili per la rottamazione". L'Agenzia delle Entrate sosteneva l'inapplicabilità della norma invocata perché la stessa consentiva la definizione dei ruoli consegnati fino al 31/12/2000 mentre il contribuente aveva inteso sanare anche i ruoli successivi. La Commissione accoglieva il ricorso del contribuente. L'Ufficio ha proposto appello alla Commissione Regionale richiamandosi alla sentenza della Cassazione n. 396 dello 04/01/2015 ritenuta applicabile alla fattispecie; la Commissione ha respinto l'Appello dell'Ufficio sul rilievo che il contribuente ha effettuato il versamento della minore imposta in data 16/05/2003 in riferimento a un ruolo del quale è stata chiesta la rottamazione che è stato consegnato al concessionario il 25/05/2001. (C.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2114/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musumeci

Condono e sanatorie – Ritardato versamento del residuo 20% - Errore scusabile - Diniego condono – Illegittimità.

Non è legittimo il diniego del c.d. "condono fiscale" per ritardato versamento del residuo 20% previsto dall'art. 12 della l. n. 289/2002, in quanto trattasi di errore scusabile come precisato anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17 del 21/03/2003 ed in ragione dell'incertezza generata dalla circostanza che i termini per i versamenti sono stati prorogati varie volte dal legislatore. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.

Prassi: C.A.E. 17/E del 2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3113/39/15, depositata il 28/05/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli

Condono e sanatorie – Pagamento anticipato – Buona fede – Efficacia sanante.

Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, mutuato da quello civilistico della buona fede e dell'affidamento incolpevole nei rapporti fondati sulla autonomia privata, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico - e quindi anche in quelli tributari - e costituisce un preciso limite all'esercizio sia dell'attività legislativa, sia dell'attività tributaria in particolare, nonché un altrettanto preciso vincolo ermeneutico per l'interprete. (P.L.)

Riferimenti normativi: l. 212/00, art. 10; l. 289/00, art. 12;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17576 /2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 4376/22/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Prospero

Condono e sanatorie – Definizione liti pendenti – Presupposto – Spettanza.

Ai fini della definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 39, co. 12, del d.l. n. 89/2011, è richiesta la sola pendenza della controversia alla data del 1° maggio 2011, a nulla influendo il fatto che successivamente ed entro il 5 luglio 2015, sia intervenuto comunque il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna limitazione alla fruizione del beneficio solo alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 39 d.l. 98/11; art. 16 l. n. 289/02.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 6364/38/15, depositata il 01/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi

Condono e sanatorie - Mancato integrale pagamento - Inefficacia della sanatoria - Nullità diniego non motivato - Non sussiste.

La definizione prevista dall'art. 12 l. 289/02 è condizionata al versamento integrale della somma indicata dalla legge, sì che, al parziale suo versamento consegue l'inefficacia della definizione, in quanto nei casi di condono premiale, di cui agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 l. n. 289/02, viene attribuito al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto a un accertamento straordinario, mentre i casi di condono clemenziale, di cui agli artt. 12 e 9 bis, non implicano alcuna forma di accertamento fiscale straordinario, meritevole di conservazione, anche quando il contribuente non sia puntuale con i pagamenti, ma si traduce in una misura consistente nell'eliminazione ovvero riduzione delle sanzioni, rispetto a un accertamento ormai definitivo e cristallizzato (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 12 della l. 289/2002;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20746/2010 e n. 18353/2007.

DOGANA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 434/01/15, depositata il 28/1/2015 - Pres. Scola, Rel. Lunerti

Dogana - Uso depositi doganali – Presupposti – Periodo minimo di sosta nel deposito – Assenza.

Per l'assoggettamento delle merci al regime del deposito IVA, è necessario che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: ingresso fisico della merce nel deposito IVA; ingresso fisico del mezzo di trasporto nel deposito, senza che le merci vengano necessariamente scaricate; che la merce raggiunga spazi limitrofi al deposito IVA, ove, senza che sia necessaria la preventiva introduzione fisica nella struttura, vengano materialmente effettuate le prestazioni di servizi di cui al comma 4, lett. h), dell'art. 50-bis del d.l. n. 331/1993, senza il pagamento dell'imposta. (A.V.)

Riferimenti normativi: art. 8, co. 21-bis, d.l. n. 16/2012, conv. dalla l. 26 aprile 2012 n. 44;

Prassi: Agenzia delle Dogane nota 31 maggio 2012 n. 62488/RU.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1421/6/15, depositata il 11/3/2015 - Pres. Lauro; Rel. Laudati

Dogana - Pagamento diritti doganali – Termine di prescrizione – Decorrenza – Presupposti e limiti.

L'azione di recupero dei dazi doganali può essere prorogata ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. n.43/1973 solo se entro il termine dei 3 anni dal compimento dell'azione doganale sia stata formulata una notizia di reato in ordine alle importazioni contestate.

Nel caso di specie risulta pacificamente che la *notitia criminis* è stata trasmessa dalla Guardia di Finanza all'Autorità Giudiziaria in data 15 febbraio 2008 data in cui l'amministratore era cessato da tale ruolo da più di tre anni (cessazione avvenuta nel luglio 2004). Ne discende che nei suoi riguardi la pretesa dell'Agenzia delle Dogane si è prescritta. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.84 d.P.R. n.43/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. sent. n.9773/2010 e n. 19193 e 22014/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2464/6/15, depositata il 27/4/2015 - Pres. Lauro, Rel. Laudati

Dogana - Avviso di accertamento – Omessa notifica del verbale di chiusura delle operazioni di verifica - Nullità dell'avviso di accertamento notificato prima del decorso del 60 gg dalla redazione del verbale di constatazione.

L'accertamento notificato prima del decorso dei 60 giorni dalla redazione del verbale di constatazione è nulla a prescindere dal tipo di verbale che i verificatori abbiano prodotto, trattandosi di un termine perentorio e non ordinatorio, il cui mancato rispetto comporta la nullità dell'atto di accertamento. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 12 l. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 22320/10 - CGCE sez. II 18/1/08 causa C-349/07.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 371/1/15, depositata il 23/11/2015 – Pres. Cinque, Rel. Ariolli

Dogana - Avviso di accertamento - Giuochi e Lotterie, anno 2009 - Pretesa illegittimità dell'atto impositivo - Sussiste illegittimità - Compensazione spese per peculiarità della questione.

La società estera SML ha proposto ricorso alla competente C.T.P., avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, così riferito al pagamento della imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, anno 2009, oltre sanzioni amministrative. La difesa della

società ricorrente deduce, nel merito, la violazione dell'art. 3 d.lgs. 23.09.1998 n. 504, come interpretato dall'art. 1, co. 66, lett. b) della legge di stabilità anno 2011, a mente del quale i soggetti passivi dell'imposta unica de qua sono coloro che, pur in assenza di concessione, gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse, e non coloro, come la società L. S.a.s., che costituiscono un semplice anello della catena distributiva del contratto di scommessa, ponendosi nei confronti del bookmaker come un semplice provider service (centro trasmissione dati e/o CTD). Inoltre, è stata dedotta la nullità dell'avviso di accertamento de quo per vizi della notifica (errata indicazione del numero civico della società) e di motivazione (mancata traduzione in lingua inglese) nonché per mancato rispetto del termine di giorni sessanta, di cui alla l. n. 212/2000. La parte contribuente, come rappresentata e difesa ha rassegnato le conclusioni, come qui di seguito succintamente riportate, chiedendo: in via principale, l'annullamento del ricorso con condanna della predetta Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio, con condanna della menzionata Agenzia alle spese del giudizio; in via subordinata, la disapplicazione della previsione normativa dell'imposta unica delle scommesse, stante il contrasto con il diritto comunitario (cfr. art. 410 della direttiva 2006/112/CEE). Inoltre, ma non da ultimo, è stato richiesto anche di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, per contrasto dell'art. 1, comma 66, lett. b) della legge di stabilità anno 2011, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infine, è stata anche censurata la legittimità delle sanzioni, qui applicate (e la loro esatta misura) invocando anche l'esimente, prevista dall'art. 6, comma II, d.lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 10 del c.d. Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000). L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, peraltro, si è costituita in giudizio, confermando la legittimità del proprio operato, nonché la sussistenza dei presupposti di imposta, così richiedendo il rigetto del proposto ricorso attesa l'infondatezza delle diverse eccezioni ed anche di quella di costituzionalità. Il Collegio adito, peraltro, ha evidenziato, invece, la fondatezza del ricorso de quo, ritenendo di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito della stessa C.T.P. di Rieti (cfr. C.T.P. Rieti, Sez. II, sentenza n. 386/2/2014) secondo cui, quando la raccolta di tali scommesse abbia luogo in Italia, tramite un mediatore italiano (ma ciò non rende quest'ultimo soggetto alle scommesse in solido con il gestore estero (cioè, SML, società facente parte del Gruppo S) tenuto conto, altresì, che la L. S.a.s. ha svolto unicamente una attività materiale (elaborazione- trasmissione-ricezione elettronica dati e somme per conto nell'interesse ed a rischio esclusivo della ricorrente società austriaca) a supporto di quella gestoria, facente esclusivo capo alla persona giuridica estera, ed ivi perfezionatasi. Pertanto il Collegio ritiene che, in difetto del requisito di soggettività passiva dell'imposta, in capo alla società CTD, viene meno anche il conseguente obbligo solidale, così fatto valere dalla stessa Agenzia, qui resistente, nei confronti della società estera, qui ricorrente. Inoltre, deve essere qui posto in evidenza, comunque, che sono stati dichiarati infondati i profili preliminari, relativi ad un asserita nullità del ricorso, per difetto di notifica. Il ricorso è stato accolto, quindi, con conseguente nullità del richiamato avviso di accertamento con compensazione delle spese in ragione della complessa normativa, qui sottesa. (S.G.)

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Ordinanza n. 429/2/15, depositata il 17/12/2015 – Pres. Gianni, Rel. Cricenti

Dogana - Avviso di accertamento - Giuochi e Lotterie, anno 2008 - Pretesa illegittimità dell'atto impositivo - Ordinanza rimessione alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza ex art. 3 e 4, co. 1, lett. b) numero 3 d.lgs. n. 504/1998 ed art. 1 co. 66, lett. b) l. n. 220/2010, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La società estera SML ha proposto ricorso alla competente C.T.P., avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, così riferito al pagamento della imposta unica sui

concorsi pronostici e sulle scommesse, anno 2008, oltre sanzioni amministrative. La difesa della società ricorrente ha dedotto, nel merito, la violazione dell'art. 3 d.lgs. 23.09.1998 n. 504, come interpretato dall'art. 1, co. 66, lett. b) della legge di stabilità anno 2011, a mente del quale i soggetti passivi dell'imposta unica de qua sono coloro che, pur in assenza di concessione, gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse, e non coloro, come la società intermediaria, che costituiscono, invece, un semplice anello della catena distributiva del contratto di scommessa, ponendosi nei confronti del bookmaker come un semplice provider service (centro trasmissione dati e/o CTD). Inoltre, è stata dedotta la nullità dell'avviso di accertamento de quo per vizi della notifica (errata indicazione del numero civico della società) e di motivazione (mancata traduzione in lingua inglese) nonché per mancato rispetto del termine di giorni sessanta, di cui alla l. n. 212/2000. La parte contribuente, come rappresentata e difesa ha rassegnato le conclusioni, come qui di seguito succintamente riportate, chiedendo: in via principale, l'annullamento del ricorso con condanna della predetta Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio; in via subordinata, la disapplicazione della previsione normativa dell'imposta unica delle scommesse, stante il contrasto con il diritto comunitario (cfr. art. 410 della direttiva 2006/112/CEE). Inoltre, ma non da ultimo, è stato richiesto anche di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, per contrasto dell'art. 3 d.lgs. 23.09.1998 n. 504, come interpretato dall'art. 1, co. 66, lett. b) della legge di stabilità anno 2011, in riferimento all'art. 3 e 53 della Costituzione. Infine, è stata anche censurata la legittimità delle sanzioni, qui applicate (e la loro esatta misura) invocando anche l'esimente, prevista dall'art. 6, co. II, d.lgs. n. 472/1997, in relazione all'art. 10 del c.d. Statuto del Contribuente (l. n. 212/2000). L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, peraltro, si è costituita in giudizio, confermando la legittimità del proprio operato, nonché la sussistenza dei presupposti di imposta, così richiedendo il rigetto del proposto ricorso attesa l'infondatezza delle diverse eccezioni ed anche di quella di costituzionalità. Il Collegio adito, peraltro, con una serie di argomentazioni, qui succintamente richiamate, ha evidenziato, invece, che, in ordine alla dedotta fattispecie, l'imposta sulle scommesse è una imposta indiretta, che colpisce il consumo di ricchezza del giocatore e, quindi, il consumo della scommessa è indice indiretto della capacità contributiva. Vero è peraltro, che se si intendono le disposizioni normative, di cui all'art. 3 D.Lgs. 23.09.1998 n. 504, come interpretato dall'art. 1, co. 66, lett. b) della legge di stabilità anno 2011, nel senso che la ricevitoria è un gestore per conto terzi della scommessa, e dunque soggetto passivo di imposta, l'esito è quello della violazione della capacità contributiva (art. 53 Cost.). In ogni caso, però, si è qui osservato che la ricevitoria, comunque, non potrà mai traslare sullo scommettitore l'onere dell'imposta. Ciò, in quanto non esiste, allo stato, alcuna norma che consenta e/o imponga al centro elaborazione dati di rivalersi sullo scommettitore o di effettuare la ritenuta sulle puntate ricevute e/o sulle vincite versate. In ordine al principio di uguaglianza, parimenti, il Collegio adito ha ritenuto che, posto che il bookmaker ed il titolare della ricevitoria sono soggetti radicalmente diversi tra loro, e, quindi, la loro equiparazione dal punto di vista della responsabilità tributaria non può trovare una ragionevole giustificazione e ciò si risolve, dunque, in una discriminazione contraria al principio di uguaglianza, così configgendo col principio costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione. E' per tali argomentazioni, quindi, che la stessa C.T.P., a seguito della eccezione sollevata dalla difesa di parte ricorrente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine agli artt. dell'art. 3 d.lgs. 23.09.1998 n. 504, come interpretato dall'art. 1, co. 66, lett. b) della legge di stabilità anno 2011, in riferimento all'art. 3 e 53 della Costituzione. (S.G.)

IMPOSTE SUL REDDITO – IRPEF - -IRES

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 38/28/15, depositata il 09/01/2015 – Pres. Oddi, Rel. Guidi

Imposte sul reddito - IRES – Plusvalenza – Valori definiti ai fini dell'imposta di registro – Non rilevano.

E' nullo l'accertamento a fini IRES sulla plusvalenza derivante dalla cessione del ramo d'azienda sulla base di un altro atto impositivo avente a oggetto la stessa operazione ma ai fini dell'imposta di registro. I principi relativi alla determinazione dell'imponibile sono differenti per le due imposte. Per il registro, infatti, viene tassato il valore di comune commercio, mentre per le imposte dirette viene tassata la plusvalenza, la differenza, cioè, tra prezzo d'acquisto o costo ed il prezzo di vendita. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21632/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 42/28/15, depositata il 9/1/2015 - Pres. Oddi, Rel. Di Stefano

Imposte sul reddito - IRES - Disciplina società non operative – Disapplicazione da parte del giudice – Necessità di motivazione circostanziata.

La rideterminazione del reddito minimo presunto effettuata dall'Agenzia delle Entrate in applicazione della normativa di cui all'art.30 della l. n.724/1994 sulle società non operative può essere disapplicata dal giudice solo con motivazioni circostanziate. Deve, infatti, inequivocabilmente risultare dal testo della sentenza la dimostrazione da parte dell'imprenditore di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito minimo presunto richiesto ai sensi del citato art. 30. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.30 l. n.724/1994. Art. 111 Cost., artt. 131 c.p.c. e 118 att. c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 276/10/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Bernardo, Rel. De Leoni

Imposte sul reddito - IRES – Criteri di valutazione – Immodificabilità da un esercizio all'altro - Estinzione anticipata mutuo - Non giustifica la deroga al principio generale.

L'estinzione anticipata del mutuo non giustifica la deroga al principio generale della immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro di cui all'art. 2423-bis, co 1, n. 6, c.c., posto che in tema di imposte sui redditi d'impresa, dalla complessiva prescrizione dell'art. 75, d.P.R. 917/86, il legislatore considera come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna voce, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare (nella vicenda in specie la società contribuente imputava illegittimamente una diversa quota di costi rispetto all'originario piano di ammortamento in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta il 31/03/2007, e rideterminava i costi sugli interessi passivi ritenendo ciò possibile in quanto l'estinzione anticipata era avvenuta prima della redazione del bilancio). (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 2423-bis c.c.; art. 75, d.P.R. n. 917 del 1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 505/4/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale

Imposte sul reddito – IRPEF - IRES - Cessione licenza attività di noleggio con conducente – Assimilabilità all’impresa artigiana – Plusvalenza da cessione d’azienda – Sussiste.

L’attività di noleggio con conducente è considerata esercizio d’impresa e pertanto la cessione della licenza può essere equiparata ad una cessione di azienda tutte le volte in cui si attui il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall’imprenditore per l’attività d’impresa, senza che risulti di ostacolo alla configurabilità della cessione né la eventuale mancanza attuale del cosiddetto avviamento, né la destinazione dei beni aziendali ad altro settore produttivo da parte dall’acquirente, purché la nuova produzione si realizzi, pur sempre, attraverso tale complesso di beni già organizzati dal precedente imprenditore. (A.V.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15233/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 518/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni

Imposte sul reddito – IRPEF - IRES - Deducibilità costi per carburante –Onere della prova – Pagamento con carte di credito – Sufficienza.

Nel caso di accertamento di maggior reddito in capo ad un libero professionista anche a causa del ineducibilità delle spese per carburante i giudici hanno statuito che il pagamento con carte di credito consente di escludere l’obbligo delle schede carburante previste dal d.P.R. n. 444/1997, trattandosi di pagamento comunque tracciato. Infatti, l’articolo 1, comma 3 bis, del Dpr 444/97 prevede che “in deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6, del d.P.R. 605/73, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 444/1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 731/1/15, depositata il 16/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Moscaroli

Imposte sul reddito – IRPEF – Incentivo all’esodo – Aliquota agevolata – Rimborso - Termine dalla sentenza Corte di Giustizia Europea – Esclusione - Entro 48 mesi dal pagamento dell’imposta.

Il termine decadenziale per la presentazione delle istanze di rimborso delle imposte sui redditi, di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorre dalla data di versamento delle somme di cui si chiede la ripetizione e non dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha creato il presupposto da cui scaturisce il riconoscimento del diritto alla restituzione. In applicazione di tale principio, è stata quindi ritenuta tardiva l’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alle ritenute applicate sulle somme percepite a titolo di “incentivo all’esodo”, oltre il termine di 48 mesi dal pagamento dell’imposta, nonostante solo successivamente alla scadenza di detto termine fosse stata depositata la decisione della giurisprudenza comunitaria che aveva sancito la illegittimità del prelievo subito alla fonte. (A.T.)

Riferimenti normativi. art. 19, co. 4-bis, TUIR e art. 38 d.P.R. n. 602/1973

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. UE C-207/04, Cass., S.U., n. 13676/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 904/6/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Imposte sul reddito - IRES – Reddito di impresa – Principio di competenza – Permuta di cosa esistente con cosa futura – Criteri.

In sede di determinazione del reddito di impresa, ai fini della individuazione del principio di competenza, ai sensi dell'art. 109 TUIR, i corrispettivi delle cessioni degli immobili si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà, che, nel caso di permuta di cosa esistente con cosa futura si configura non appena la cosa viene ad esistenza e ciò anche a prescindere dalla contabilizzazione in bilancio del valore dei beni permutati già nell'anno di stipula del contratto, rispettivamente come provento e come costo di esercizio di pari importo. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986; art. 1472 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1427/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 972/37/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Savo Amodio

Imposte sul reddito – IRPEF - Avviso di accertamento – Componenti negativi del reddito – Deducibilità – Esclusione – Ipotesi.

In tema di deducibilità di componenti negativi del reddito, è valido l'atto di accertamento che reca una sufficiente indicazione delle ragioni che hanno portato l'Ufficio a disattendere le deduzioni del contribuente, soprattutto laddove il contribuente non ha fornito elementi idonei a giustificare i componenti negativi del reddito, dei quali l'Ufficio ha disconosciuto la deducibilità. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1327/4/15, depositata il 9/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi

Imposte sul reddito - IRPEF – Ritenute – Rimborso – Termine – Decorrenza.

Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso di somme pagate in eccesso decorre dalla data in cui sono state effettuate le singole ritenute alla fonte solo nelle ipotesi in cui l'imposta risulti non dovuta o dovuta in misura inferiore già all'atto della effettuazione delle medesime ritenute, ovvero risulti che la disposizione di legge prevedente il pagamento non doveva essere già allora applicata. In tutte le altre ipotesi, ai fini del decorso del termine di decadenza per proporre l'istanza di rimborso occorre invece attendere la determinazione definitiva dell'obbligo di pagamento e, dunque, il momento del calcolo di quanto dovuto a titolo definitivo a saldo dell'imposta. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 38, d.P.R. n. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20057/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 1735/01/15, depositata il 23/3/2015 - Pres. Lauro, Rel. Terrinoni

Imposte sul reddito - IRPEF – Contribuente iscritto all'A.i.r.e. – Residenza all'estero – Indicatori di domiciliatazione in Italia - Interessi economici e familiari – Tassazione in Italia – Conseguenze.

È legittima la tassazione dei redditi in Italia fondata sulla dimostrazione che il contribuente, nonostante fosse iscritto all' A.i.r.e. e sostenesse di vivere all'estero, risultava essere legale rappresentante di un gran numero di società con sede in Italia, di aver presieduto le riunioni del Consiglio di amministrazione, di aver usato frequentemente un bancomat e di aver un figlio minore residente in Italia. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/86, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 16/2000 e 628/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2116/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Imposte sul reddito - IRPEF – Diniego di rimborso – Cessazione del rapporto di lavoro – Termine di decadenza – Incentivazione dell'esodo dei lavoratori.

L'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 si applica ad ogni tipologia di indebito tributario conseguente a versamenti sin dall'origine non dovuti e stabilisce che le richieste di rimborso, adeguatamente motivate e documentate, devono essere presentate entro 48 mesi dalla data del versamento o della ritenuta. A tale termine, essendo legislativamente previsto a pena di decadenza e quindi, giuste le disposizioni di cui agli artt. 2964 e 2966 c.c., non si applicano le norme né in tema di interruzione né in tema di sospensione.

Gli incentivi previsti per l'esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni per gli uomini e 55 per le donne, previsto dall'art. 19 del TUIR, sono applicabili qualora l'offerta del datore di lavoro a corrispondere maggiori somme, in funzione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro, sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie, ma non a un singolo dipendente. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 38; d.P.R. n. 917/1986, art. 19;

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate 138/E del 2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez I - Sentenza n. 2132/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Mezzacapo

Imposta sul reddito – IRPEF – IRES – Accertamento del reddito con metodo sintetico – Art. 38 del d.P.R. 600/73 – Requisiti per l'applicabilità – Scostamento del reddito dichiarato da quello accertato per due periodi di imposta - Limiti.

Lo strumento dell'accertamento sintetico così come disciplinato dall'art. 38 del d.P.R. 600/73 può essere utilizzato dall'amministrazione finanziaria solo laddove sia dimostrata l'esistenza di uno scostamento significativo tra reddito accertato e dichiarato in almeno due periodi di imposta non essendo sufficiente che tale differenza riguardi una sola annualità. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 600/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2134/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Imposte sul reddito - IRES – IVA – d.m. 24/12/1993 - Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio di informazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – Obbligo di trasmissione delle fatture da parte dell'autorità sanmarinese – Non sussiste.

È legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio a seguito di verifica operata nei confronti di una società italiana svolgente attività con una società avente sede a San Marino, con cui si recuperano IRES ed IVA relative a fatture che la parte ritiene inesistenti. Al fine di provare l'esistenza di tali fatture, sulle quali non sono state versate le imposte, l'amministrazione può produrre elenchi riepilogativi formati sulla base informazioni provenienti dall'autorità sanmarinese senza necessità di produrre le fatture cartacee. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72 art.54 co. 3 – D.M. 24/12/1993.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2156/02/2015, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Imposte sul reddito – IRPEF - IRES - Redditi di impresa - Determinazione del reddito - In genere - Costi e spese - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa.

In tema di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, la semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all'attività di

impresa. A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 109 TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. V, 24-03-2006, n. 6650;

Prassi: Circolare n.6/E/2009; Risoluzione n.84/E/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2431/21/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Favaro, Rel. Terrinoni

Imposte sul reddito - IRPEF - Accertamento sintetico ex art. 38 co. 4 d.P.R. 600/73 - Valore di presunzione ex lege degli indici di capacità contributiva.

L'accertamento sintetico ex art. 38 co. 4 d.P.R. 600/73 si basa sulla capacità di spesa del soggetto sottoposto a verifica, quando questa non è giustificata dai redditi esposti. Tali indici di capacità contributiva hanno valore di prova presuntiva ex lege e comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve dimostrare, con adeguate prove, una realtà diversa da quella presunta. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 38 co. 4 d.P.R. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1952/05, Cass. n. 474/08, Cass. n. 10491/08, Cass. n. 27474/08 - difformi: Cass., sez. V, n. 2411/2006 e sez. V, n. 19163/2003.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXIX- Sentenza n. 2448/29/15, depositata il 27/4/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Imposta sul reddito - IRPEF - Omesso versamento Irpef – Condono fiscale.

La l. 289/2002 non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente in capo al contribuente, l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Il pagamento integrale del dovuto nei termini prorogati dal Legislatore ha efficacia sanante dell'intervenuto pagamento. (S.T.)

Riferimenti normativi: l. n. 289/2002;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13697/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 2749/22/15, depositata il 15/5/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. La Terza

Imposte sul reddito - IRPEF – Cessione licenza taxi - Plusvalenza – Tassazione – Legittimità.

È legittima la presunzione di realizzo di plusvalenza, e la conseguente tassazione ai fini Irpef, derivante da trasferimento di licenza taxi a terzi, il cui ammontare viene determinato sulla base di verifiche ed indagini svolte da docenti di Università ed in assenza di documentazione del contribuente idonea a contrastare i valori accertati. (G.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 2966/28/15, depositata il 26/05/2015 - Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Imposte sul reddito - IRES - Costi – Correlazione in senso ampio con l'attività d'impresa – Deducibilità – Conseguenze.

La deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'attività dell'impresa. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 101, co. 4. d.P.R. 917/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3104/39/15, depositata il 28/05/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli

Imposte sul reddito – IRPEF - Fringe benefits erogati ad ex dipendente pensionato – Reddito da assoggettare a tassazione – Legittimità.

I cosiddetti “fringe benefits” erogati dall'ex datore di lavoro, sono soggetti a prelievo fiscale da parte dell'ente pensionistico in quanto detto beneficio è comunque correlato al rapporto di lavoro intercorso dal ricorrente con l'azienda erogatrice, a nulla rilevando il fatto che il soggetto beneficiario sia attualmente in pensione. Costituiscono quindi reddito da assoggettare a tassazione tutte le somme ed i valori che il pensionato percepisce nel periodo di imposta “a qualunque titolo” in relazione ai rapporti di lavoro.

Nella fattispecie si tratta di sconto tariffario sul prezzo di somministrazione di energia elettrica. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 51, co. 1 e art. 49, co. 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3134/22/15, depositata 29/05/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. La Terza

Imposte sul reddito - IRES – Errore di fatto o di diritto commesso dal contribuente in sede di dichiarazione – Emendabilità in sede contenziosa – Limite temporale di cui all’art. 38 d.P.R. 602/1973 – Applicabilità – Non sussiste.

In materia di imposte sui redditi, ed in adesione all’art. 53 della Costituzione, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2226/2011; Cass. Ord. n. 3754/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3260/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Imposte sul reddito – IRPEF – Commercialista – Spese – Visure catastali – Spese per ristrutturazione dello studio – Viaggi e alberghi - Deducibilità dei costi – Condizioni.

Perché un costo sia deducibile, il professionista non può sostenere genericamente l'inerenza di un costo e dedurlo integralmente. Il contribuente ha l'onere di dimostrare documentalmente l'effettivo utilizzo delle spese nell'ambito dell'attività professionale. (D. A)

Riferimenti normativi: l. n. 917/86, art. 54.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3282/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Imposte sul reddito – IRPEF – Socio di maggioranza – Società di persone – Regime di trasparenza fiscale – Alternativo al regime ordinario – Tassazione del reddito in base alla quota di possesso – Sussiste.

Il regime di trasparenza fiscale è un sistema in base al quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall'effettiva percezione. A differenza del regime di tassazione ordinario, che prevede l'imposizione unicamente in capo al soggetto che produce il reddito,

nel regime di trasparenza fiscale, che rappresenta il regime naturale di tassazione delle società di persone, il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla sua percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. (D. A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 3354/2/15, depositata l'11/6/2015 – Pres. e Rel. Terrinoni

Imposte sul reddito - IRPEF – Residenza fiscale – Presupposti – Domicilio – Sufficienza.

Le circostanze, menzionate dall'art. 2 del d.P.R. n. 917/1986 sono tra loro concorrenti, per cui è sufficiente, per considerare un soggetto fiscalmente residente in Italia, il fatto che costui, indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica, abbia stabilito in Italia il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 43 c.c., ossia abbia ivi fissato la sede principale dei propri affari ed interessi, come risulterebbe dimostrato nel caso di specie dall'aver costui un'abitazione in Italia, dal tenere presso di sé un figlio nato da una relazione in Italia e dall'aver acquistato un'azienda nel nostro Paese. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.P.R. n. 917/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 3453/20/15, depositata il 15/06/2015 - Pres. D'Andria, Rel. Terrinoni

Imposte sul reddito – IRPEF – IRES - Dichiarazione – Attività detenute all'estero – Immobile posseduto all'estero – Immobile di residenza – Violazione dell'obbligo di dichiarazione – Esclusione – Ipotesi.

Non sussiste violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute all'estero, per omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, del valore di un immobile posseduto, quale residenza all'estero, nonché delle somme trasferite all'estero per l'acquisto, se l'immobile acquistato, in quanto adibito a residenza, non è suscettibile di produrre reddito. (D.A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3616/38/15, depositata il 18/06/2015 - Pres. Cappelli, Rel. Musumeci

Imposte sul reddito – IRPEF - Oneri deducibili – Casa di cura.

Le spese di degenza per la retta di degenza in una casa di riposo, in caso di grave e permanente invalidità, rientra tra gli oneri deducibili ex artt. 10, lett. b), TUIR e 3 l. n. 104/92. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 10, lett. b), d.P.R. n. 817 del 1986; art. 3, l. n. 104 del 1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3677/10/15, depositata il 23/6/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Pennacchia

Imposte sul reddito - IRES – Presupposti di deducibilità di un costo dal reddito di impresa – Onere della prova – Contenuto.

In tema di deducibilità di un costo ai fini della determinazione del reddito di impresa, è onere del contribuente dimostrare documentalmente, con elementi certi e precisi, il sostenimento di tali costi e la loro inerenza, ossia il riferimento all'attività commerciale svolta, a tal fine non potendo il contribuente limitarsi a dedurre la intervenuta imputazione a bilancio del componente negativo o la sua annotazione nei registri contabili dell'impresa. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 109 d.P.R. n. 917/86; art. 2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4443/2010 e n. 3305/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4032/35/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci

Imposte sul reddito – IRPEF – Contabilità inattendibile – Accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973 – Legittimità – Onere probatorio – Incombenza.

In tema di imposte sui redditi, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 qualora in presenza di contabilità inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e dell'andamento generale dell'azienda desunto dalla contabilità, risultando antieconomico, l'onere della prova si sposta sul contribuente, consentendo all'Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39, co. 1;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1821/2001, Cass. n. 10802/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 4039/35/15, depositata il 14/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Imposte sul reddito – IRES – Srl - Maggiori ricavi – Operazioni inesistenti – Agevolazioni fiscali – Successiva incorporazione in altra struttura societaria – Legittimità dell'atto impositivo – Sussiste.

L'accertamento sui maggiori ricavi alla società a responsabilità limitata che mette in piedi operazioni inesistenti per ottenere agevolazioni fiscali, è legittimo, non rilevando la successiva incorporazione in un'altra struttura societaria. Gli atti di compravendita posti in essere, oltre ad essere sottoposti a condizione sospensiva di efficacia, non producono alcun effetto reale sul patrimonio della società, se non quello di creare fittizi crediti fiscali alla stessa srl. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4042/35/15, depositata il 14/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Imposte sul reddito – IRPEF – Accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/73 – Gravità dei fatti – Fondamento – Legittimità.

L'Ufficio può rettificare il reddito del contribuente basandosi esclusivamente sulla gravità dei fatti, da cui scaturisce la liceità di applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4257/35/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Imposte sul reddito – IRPEF - IRES – Prestazioni di capitale – Regime della tassazione separata.

Per ciò che concerne gli importi corrisposti dall'1 gennaio 2001, a norma del d.lgs. n. 47/2000 non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 47/2000; d.P.R. n. 917/1986, art. 16;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13642/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4258/35/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Imposte sul reddito – IRPEF - IRES – Canone di locazione – Migliorie apportate ai locali dal conduttore.

Nelle locazioni commerciali è frequente la pratica fra le parti di accordarsi affinché le spese di ristrutturazione siano sostenute dal conduttore cosicché a fronte delle stesse il locatore concede una riduzione temporanea del canone di locazione e così facendo le parti introducono nel contratto una

modalità alternativa di pagamento del canone da parte del conduttore. Tale pratica, tuttavia, non si configura qualora nel contratto non vi sia una clausola che preveda espressamente quanto sopra, ma che, al contrario, stabilisca che il canone di locazione è dovuto solo dal momento in cui sono conclusi i lavori necessari a rendere conforme alle prescrizioni di legge l'immobile locato. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/1986, art. 26.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4270/29/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Imposte sul reddito - IRPEF – Preavviso di fermo amministrativo – Mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti – Irreperibilità relativa – Notifica a mezzo della procedura dettata dall'art. 140 c.p.c. - Legittimità.

È legittimo il preavviso di fermo pronunciato sulla base di cartelle di pagamento notificate a mezzo la procedura dettata dall'art. 140 del c.p.c. del destinatario. In tal caso, infatti, la notifica s'intende compiuta trascorsi i termini previsti dalla legge dal deposito dell'atto presso la casa comunale. (M.D.)

Riferimenti normativi: art.140 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16696/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4281/14/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Imposte sul reddito – IRPEF – Imprenditore agricolo – Attività agricola.

L'imprenditore agricolo che svolge la sua attività nei limiti del ciclo produttivo agrario, non realizza alcun reddito extragricolo, con la conseguenza che il suo debito di imposta deve ritenersi assolto con il pagamento dell'IRPEF determinato applicando le aliquote proprie del tributo al reddito dominicale ed agrario. Relativamente all'attività agricola il reddito agrario comprende tra le attività caratterizzanti la sua formazione le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, l'allevamento di animali alimentati con almeno il 25% da mangimi ottenibili dal terreno e le produzioni di vegetali con l'utilizzo di strutture fisse o mobili, le attività dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà del terreno stesso e dagli animali allevati su di esso. Le operazioni di manipolazione, trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli non devono essere svolte necessariamente sul terreno e se l'azienda acquista prodotti da terzi, vi è la condizione che i prodotti ottenuti in azienda dovranno essere quantitativamente prevalenti. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 29 l. n. 917/1986 (T.U.I.R.).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4287/06/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati

Imposte sul reddito – IRPEF - IRES – Immobile ricevuto in comodato e concesso in locazione - Accertamento del maggior reddito derivante da canoni di locazione – Necessità di documentare il contratto di comodato – Onere della prova.

In caso di accertamento del maggior reddito derivante da canoni di locazione in relazione ad immobili ricevuti in comodato, è onere del destinatario dell'avviso di accertamento produrre in giudizio il contratto di comodato. La necessità di documentare il contratto di comodato ha infatti una duplice finalità: in primo luogo è un fatto impeditivo della pretesa tributaria; in secondo luogo permette di verificare in concreto se la percezione del reddito sia da addebitare al proprietario o al comodatario. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4291/14/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro

Imposte sul reddito – IRPEF - IRES - Contributo integrativo – Deducibilità dal reddito – Non sussiste.
Il contributo integrativo, il cui calcolo trova fondamento nell'art. 12, co. 1 della l. n. 414/91 e nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69 del 15.5.2006, non costituisce un onere deducibile dal reddito. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 4358/28/15, depositata il 23/7/2015 – Pres. e Rel. Tersigni

Imposte sul reddito – IRPEF – Residenza fiscale – Trasferimento in Stati a fiscalità privilegiata – Presunzione di residenza in Italia – Prova contraria – Necessità.

Nel caso di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e trasferimento in uno Stato avente un regime fiscale privilegiato, spetta al contribuente fornire la prova contraria alla presunzione di residenza fiscale in Italia, prevista dall'art. 2, co. 2 bis, del d.P.R. n. 917/86, non essendo all'uopo sufficiente la mera dichiarazione di essersi trasferito in detto Stato per motivi sentimentali e di aver comunque assoggettato a imposizione in Italia i redditi ivi prodotti, laddove l'Ufficio abbia constatato, anche attraverso indagini finanziarie, il mantenimento sul territorio nazionale del centro degli affari economici, familiari e sociali del contribuente e, dunque, la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.P.R. n. 917/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 4385/22/15, depositata il 27/7/15 – Pres. Sorrentino, Rel. Pieroni

Imposte sul reddito - IRPEF – Redditi derivanti da locazione di immobili – Risoluzione del contratto – Prova.

La data di risoluzione del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, quale circostanza idonea ad escludere la presunzione di percezione dei relativi canoni e, quindi, la loro imponibilità quali redditi da fabbricati, non può essere provata solo ed unicamente con la registrazione presso il competente Ufficio delle entrate, essendo sufficiente allo scopo anche la dichiarazione del conduttore di aver risolto il rapporto locatizio e la documentazione attestante il conseguente distacco delle utenze. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. n. 917/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4416/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Imposte sul reddito – IRES – Dichiarazione – Avviso di rettifica – Presunzione dell'Ufficio – Mancato superamento della presunzione – Legittimità della rettifica – Sussistenza.

E' legittima la rettifica della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ipotesi di cessione di opera d'arte se l'ufficio presume una condotta commerciale antieconomica e se il contribuente non riesce tale presunzione dimostrando concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dedotte. (D.A.)

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4424/1/15, depositata il 28/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Imposte sul reddito – IRPEF – Studi di settore – Attività commerciale – Costante perdita di esercizio – Movimentazione di risorse economiche – Reddito inferiore al reddito di un lavoratore dipendente - Condotta antieconomica.

È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore al titolare dell'attività che dichiara un reddito inferiore al reddito medio di un lavoratore dipendente. L'esposizione dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi evidenzia che la movimentazione di notevoli risorse economiche, finanziarie e umane rispetto a un risultato d'esercizio costantemente chiuso in perdita costituisce una condotta antieconomica nella gestione dell'attività svolta. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 39, d.P.R. 633/72, art. 54;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26635/2009, 14365/2011.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 4430/35/15, depositata il 29/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Imposte sul reddito – IRES – Rate del leasing immobiliare – Interposizione fittizia di società – Maggiorazione del prezzo dell'immobile – Operazione fraudolenta – Deducibilità canoni del leasing - Costi effettivi ed inerenti – Semplificazione fiscale - Sussiste.

Risultano deducibili i costi relativi alle rate del leasing dell'immobile il cui costo è lievitato a causa dell'interposizione fittizia della società collegata alla società per azioni se comunque risultano inerenti ed effettivi, nonostante la connessione con operazioni fraudolente. L'operazione risulta avere un'effettiva funzione economica, di conseguenza anche i canoni, secondo l'interpretazione del d.l. 16/12 (semplificazione fiscale) non integrando reato, partecipano di questa natura per la parte ascrivibile alla spesa reale. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 16/12, art. 8; l. n. 537/93, art. 14.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10167/2012, 24426/2013, 13803/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5243/39/15, depositata il 07/10/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Attanasio

Imposte sul reddito - IRPEF - IRES – Spese di rappresentanza – Sponsorizzazioni – Deducibilità – IVA – Detrazione - Limiti.

Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In definitiva, si ritiene debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali.

Rientrano tra le spese di rappresentanza, in quanto aventi generiche finalità promozionali o di pubbliche relazioni, le sponsorizzazioni che non prevedano alcun obbligo da parte dello sponsorizzato e che non pretendano da questi un determinato comportamento, con conseguente applicabilità delle limitazioni alla deducibilità del costo e alla detrazione dell'Iva ai sensi del d.m. 19/11/2008 e dell'art. 19-bis, lett. h) del d.P.R. 633/72. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 108, TUIR; d.m. 19/11/2008; d.P.R. 633/72, art. 19-bis, lett. h);

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., n. 21270/08; Cass., n. 17602/08; Cass., n. 9567/07.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5974/39/15, depositata il 13/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli - Riva/ Agenzia Entrate DP Latina

Imposte sul reddito – IRPEF-IRES - Canoni di locazione - Risoluzione del contratto per inadempimento – Tassazione – Non sussiste.

Il mancato pagamento del canone di locazione determina ipso iure la risoluzione del contratto; pertanto, ai fini della determinazione del reddito generato dall'immobile, non rileva più il canone di locazione pattuito, bensì la rendita catastale rivalutata del 5%. (A.V.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV Sentenza n. 6001/35/15, depositata il 17/11/2015 – Pres. Lunerti; Rel. Toffoli

Imposte sul reddito - IRPEF - IRES – Immobili di interesse storico – Beni strumentali per l'esercizio d'impresa – Determinazione del reddito – Norme agevolative – Inapplicabilità.

I canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939 n. 1089 che siano oggetto dell'attività d'impresa rappresentano ricavi che concorrono alla formazione del reddito di impresa secondo le norme che lo disciplinano e non è quindi applicabile l'art. 11 co. 2 della l. 30 dicembre 1991 n. 413 il quale, nello stabilire che il reddito degli immobili in questione è determinato “mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”, si riferisce al solo reddito fondiario che si determina, a differenza di quello d'impresa, senza tener conto dei costi sopportati. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 11 co. 2, l. n. 413/91; art. 3 l. n. 1089/39;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 7615/14, 7542/11, 2643/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 6092/35/15, depositata il 20/11/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Loreto

Imposte sul reddito - IRPEF - Diniego rimborso.

La CTR deve accertare se e quando i capitali rinvenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario e quale rendimento abbia ricavato il contribuente. Su tale quota deve essere applicata l'aliquota del 12,5%. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 16 co. 1 lett a) e 17 TUIR; art. 6 l. 482/75

Riferimenti giurisprudenziali: Sez. V n. 25106/14; Cass. S.U. 13642/11

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 6093/35/15, depositata il 20/11/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Petrucci

Imposte sul reddito - IRES – Avviso di accertamento – Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.

Il ricorso per revocazione deve rispondere a tre distinti requisiti, consistenti: a) nel derivare esso da una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; b) nell'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente pronunciato; c) nell'essere stato elemento determinante della decisione adottata. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 395 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 19524/11; Cass. 12283/04; Cass 10544/02.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 6189/37/15, depositata il 24/11/2015 – Pres. Mongiardo, Rel. Solaini

Imposte sul reddito – IRES - Accertamento di maggior reddito – Presunzione di distribuzione degli utili ai soci.

E' legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati e non dichiarati, fatta salva la facoltà del contribuente di dare la prova contraria. Nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, ovvero a base familiare, pur non sussistendo una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può ritenersi illogica la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. (S.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15334/13; Cass. n. 25148/13; Cass. n. 5607/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6195/6/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Imposte sui redditi – IRES – Dichiarazione dei redditi – Ravvedimento operoso.

La Commissione Regionale adita accoglie l'appello rilevando che a tale controversia possa applicarsi la disciplina del ravvedimento operoso (così come recentemente modificata) del contribuente il quale, spontaneamente ed entro i limiti di tempo previsti dalla legge, provvede a versare l'imposta o le ritenute dovute e congiuntamente la sanzione dovuta per il tipo di violazione commessa, nonché gli interessi legali dalla data di scadenza del pagamento ovvero presentare la dichiarazione laddove fosse stata omessa o incompleta. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 110 d.P.R. 917/86; art. 13 d.lgs 472/97;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. 9/6/11 n. 12661; Cass. Ord. 8/8/12 n. 14298

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 6200/6/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Imposte sul reddito – IRES – IRAP – Principio di inerenza.

Il principio di inerenza, disciplinato dall'art. 109 comma 5 del d.P.R. n. 917/86 prevede che sono deducibili i costi se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. L'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa ma all'attività da questa esercitata. (S.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n.n. 917/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8818/95; Cass. 10257/08.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6339/14/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Imposte sul reddito – IRPEF – Compravendita immobile – Incremento patrimoniale – Trasferimento dell'immobile – Separazione consensuale – Simulazione dell'atto – Trasferimento a titolo gratuito.

Il giudice tributario può interpretare e riqualificare il negozio dedotto dalle parti ai fini impositivi, sia per escludere, che per ritenere sussistente una simulazione, e ciò indipendentemente dai requisiti formali per la sussistenza della simulazione, essendo la finalità della qualificazione ai fini tributari volta ad accertare la capacità contributiva del soggetto. (D.A.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 600/73, art. 38;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1549/2007, 6959/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 6385/20/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Rel. Picozza

Imposte sul reddito – IRES – Deducibilità minusvalenze da cessione di partecipazioni – Mancata comunicazione – Sanzione impropria – Nuova disciplina – Principio del favor rei – Applicabilità.

L'inededucibilità delle minusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, quale effetto della relativa mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 quinquies, del d.l. n. 203/2005, deve essere considerata quale sanzione impropria e, dunque, da ritenersi sostituita, anche per il passato, in applicazione del principio del favor rei, dalla nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 16/2012, in base alla quale ferma la deducibilità della minusvalenza, in tali ipotesi il contribuente è assoggettato alla sanzione del 10 per cento delle componenti negative non dichiarate. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 5 quinquies d.l. n. 203/2005; art. 11 d.l. n. 16/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 6401/21/15, depositata il 2/12/2015 – Pres. Filocamo, Rel. Giorgianni

Imposte sul reddito – IRPEF – Cessione di azienda – Plusvalenza – Valore rettificato ai fini dell'imposta di registro – Limiti.

I principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare: quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa (in base all'inequivoco significato del termine "corrispettivo" utilizzato nell'art. 54 del d.P.R. n. 917/1986) occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione. L'amministrazione finanziaria è tuttavia legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro ed è onere probatorio del contribuente superare tale presunzione, dimostrando di aver in concreto venduto a prezzo inferiore. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 58 e 86 d.P.R. n. 917/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23608/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6642/29/15, depositata il 14/12/2015 - Pres. Panullo, Rel. Giorgianni

Imposte sul reddito - IRES – Controllata lussemburghese – Finanziamento gratuito – Transfer price – Presunzione fruttuosità – Legittimità.

È legittima la presunzione di fruttuosità di un finanziamento erogato dalla società controllante alla propria controllata lussemburghese, interamente partecipata, sulla base dell'art. 110 co. 7, già art. 76 co. 5, del TUIR 917/86, norma diretta ad impedire il trasferimento di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale al fine di sottrarli ad imposizione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori o comunque a favore di situazioni che rendano fiscalmente conveniente l'imputazione di utili ad articolazioni del gruppo diverse da quelle nazionali. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 110 co. 7, TUIR 917/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn.. 22023/06, 11226/07.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6645/29/15, depositata il 14/12/2015 - Pres. Pannullo; Rel. Fortuni

Imposte sul reddito - IRES – Società controllata sita in uno Stato a regime fiscale agevolato – Regime CFC – Disapplicazione – Interpello preventivo – Rigetto – Impugnabilità – Compete.

Imposte sul reddito - IRES – Società controllata dotata di autonoma struttura operativa – Regime CFC – Disapplicazione – Compete.

Costituisce atto impugnabile il diniego opposto dall'A.F. alla richiesta, formulata tramite interpello ex art. 11 l. 212/00, di disapplicazione del regime CFC disposto dall'art. 167 TUIR 917/86. Non osta all'impugnabilità la circostanza che l'atto non sia espressamente incluso nell'art. 19 d. lgs. 645/92

atteso che, fermo restando il divieto di interpretazione analogica, ne è consentita quella estensiva che attribuisce rilevanza alla struttura e funzione dell'atto piuttosto che al nomen iuris. Si è in presenza di atto non tipizzato che porta il contribuente a conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria, idoneo a far sorgere in capo al contribuente stesso l'interesse, ex art 100 c.p.c., a chiarire la propria posizione riguardo a tale pretesa, privilegiando così il profilo sostanzialistico nell'ambito di un quadro rafforzativo delle esigenze di tutela del contribuente.

Compete la disapplicazione del regime CFC, e merita accoglimento l'impugnativa del diniego opposto dall'A.F., ove la società partecipata estera svolga effettivamente un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. nell'ambito territoriale di competenza con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell'attività stessa. (G.T.)

Riferimenti normativi: TUIR 917/86 art. 167, art 100 c.p.c; art. 11, l. 212/00;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17010/12.

Comm. trib.reg. Lazio, sez. I, sentenza n. 6825/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Nucaro, Rel. Tozzi

Imposte sul reddito – IRES - Silenzio-rifiuto - Credito d'imposta - Potere di controllo dell'Amministrazione ex artt. 36 bi e 43 DPR 600/1973 - Consolidazione del credito - Obbligo di rimborso.

Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, l'Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte prevista dall'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, secondo lo strumento della rettifica ex art. 43 del d.P.R. 600/1973. Decorso i relativi termini, il credito si consolida con obbligo dell'Amministrazione di eseguire il rimborso. (V.C.)

Riferimenti normativi: artt. 36 bis e 43 del d.P.R. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali : Cass. n. 21734/2014;. : Cass. n. 9339/2012.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 102/1/15, depositata il 26/03/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Colarieti

Imposte sul reddito - IRES - Redditi di partecipazione in società estere – Soggetto residente in Italia - Tassazione di gruppo, ex art 117 D.P.R. n. 917/1986 – Art. 167 D.P.R. n. 917/1986 - Errata aliquota applicata – Nullità – Sussiste.

La pretesa tributaria è stata operata dalla A.F., in applicazione dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, e scaturisce dalla rideterminazione dell'aliquota applicabile ai redditi della società ricorrente, derivanti dalle partecipazioni ed imputati per trasparenza al soggetto richiedente. Nel caso di soggetto residente in Italia che detiene una partecipazione in società, con sede in uno Stato estero, ex art. 168-bis d.P.R. n. 917/1986, i redditi sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. (S.G.)

Riferimenti normativi: artt. 117, 167 d.P.R. n. 917/1986; art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXVII - Sentenza n. 22033/37/15, depositata il 26/10/2015 - Pres. Galbiati, Rel. Bajardi

Imposte sul reddito - IRPEF – Fondo pensioni - Liquidazione coatta – Somme riconosciute in forma di capitale – Trattamento fiscale - Assimilazione ai redditi di lavoro.

Nell'ambito della previdenza complementare, la somma capitale erogata a seguito della liquidazione coattiva del Fondo Pensioni, estranea alla volontà degli iscritti e da loro invece subita, resasi necessaria a seguito del disavanzo tecnico attuariale del Fondo e quindi nell'impossibilità

sopravvenuta di realizzare l'originario scopo, è assimilabile ai redditi di lavoro. L'imponibile – nel caso di specie trattavasi di somme erogate nel 2006 - deve essere pertanto determinato al netto dei contributi rimasti a carico del lavoratore nei limiti del 4% e computando l'imponibile all'87,50%. (G.T.)

Riferimenti normativi: artt. 17 co.2 e 48 co. 2, 48 bis lett. d) TUIR 917/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 13274/2005.

Comm. trib. prov Roma, sez. LXVI - Sentenza n. 23382/61/15, depositata il 9/11/2015 – Pres.Grossi, Rel. Lettieri

Imposte sul reddito - IRES - IRPEF – Plusvalenze da cessione di partecipazioni – Parziale tassabilità – Condizioni e limiti – Obiettiva incertezza per la disapplicazione di sanzioni – Non sussiste – Interessi passivi su finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione – Deduzione integrale – Spetta.

Nel caso di cessione di partecipazioni la riduzione della tassazione al 5% della plusvalenza realizzata spetta, oltre al verificarsi delle altre condizioni previste dall'art. 87 del Tuir 917/86 che regola il regime della participation exemption, c.d. pex, ove la partecipata svolga attività commerciale secondo la definizione dell'art. 55 del TUIR stesso. Il requisito non sussiste, per previsione normativa, ove il valore del patrimonio netto della partecipata sia prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. La condizione della "comercialità" non è stata riconosciuta sussistere nel caso in esame, atteso che la Società, proprietaria degli immobili di una nota Galleria, percepiva, oltre a rilevanti canoni di locazione, compensi per servizi complementari prestati, quali pulizia, vigilanza, pubblicità per eventi e per gestione spazi comuni, ecc., considerati idonei a superare il test qualitativo ma non quello quantitativo poiché concorrenti a formare il totale dei ricavi solo nella modesta misura dell'11-13%.

Costituisce causa di esenzione per la disapplicazione delle sanzioni ex art. 6 del d.lgs. 472/97, l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso l'interpretazione della norma tributaria mentre nel caso in esame la normativa forniva elementi adeguati per la determinazione di casi di non applicabilità dell'agevolazione pex.

L'art. 1 co. 36 della l. 2442/2007 stabilisce la piena deducibilità, senza quindi i limiti previsti dall'art. 96 del TUIR 917/86, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, senza porre alcuna distinzione tra "immobiliari di gestione" e non, come invece sostenuto dall'Agenzia con circolare 37/E del 22.7 2009. (G.T.)

Riferimenti normativi: artt. 55, 87 e 96 TUIR 917/86; l. 244/07, art. 1 co. 36; d. lgs. 472/97, art.6;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 13076/15; 3113/14; 4394/14;

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate n .37/E, del 22 luglio 2009.

I.V.A.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 159/2/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni

IVA – Spazi pubblicitari – Attività intermediazione/pianificazione/acquisto – Soggetto prestatore – Addebito overcommissions – Obbligazione fare – Rileva – Elargizione denaro – Esclusione - Fattura attiva – Assoggettamento IVA - Soggetto utilizzatore – Fattura passiva – IVA acquisti – Oggettiva detraibilità – Sussiste – Ricupero IVA detratta – Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittimo il ricupero dell'IVA detratta dal soggetto utilizzatore per i servizi di overcommissions addebitati dal soggetto prestatore di servizi di intermediazione e/o pianificazione e/o acquisto di spazi pubblicitari in quanto, trattandosi di obbligazione di fare e non di elargizione di denaro, è corrispettivo assoggettabile ad IVA.

Nel caso di specie la contribuente, società di capitali, risultava destinataria di un avviso di accertamento IVA per il ricupero dell'IVA detratta negli anni d'imposta 2002 e 2003 per i servizi di overcommissions acquistati. L'ente impositore non aveva considerato che i servizi di intermediazione/pianificazione/acquisto di spazi pubblicitari effettuata dalla propria società fornitrice erano configurabili quali obbligazioni di fare e dunque non potevano intendersi mere elargizioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'IVA. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2, co. 2, lett. a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 3, co 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

Prassi: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 120 del 17 settembre 2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 187/10/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Flamini

IVA – Area portuale – Costruzione preesistente – Lavori restauro conservativo – Opere ampliamento/ammodernamento – Soggetto esecutore lavori - Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Ente impositore – Lavori eseguiti – Regime non imponibilità – Sussiste - Assoggettamento IVA - Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa relativa all'IVA invocata nei confronti dell'impresa esecutrice di lavori di restauro conservativo effettuati per opere di ampliamento/ammodernamento all'interno di un'area portuale in quanto rientranti nel regime di non imponibilità

Nel caso di specie la contribuente, società di costruzioni, risultava destinataria di un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005. L'ente impositore sosteneva l'imponibilità per i lavori di restauro eseguiti su un vecchio edificio situato all'interno di un'area portuale senza considerare che, proprio a motivo dell'ammodernamento eseguito, la società contribuente poteva fatturare all'impresa committente in regime di non imponibilità. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 9, co. 1, n. 6), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 3, co. 13, d.l. 27 aprile 1990, n. 90; art. 2697 c.c.;

Prassi: Risoluzione 470124, 19 novembre 1990.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 218/28/15, depositata il 22/1/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Ciccone

IVA – Soggetto obbligato in solido con il cedente ex art.60/bis d.P.R. 633/72 – Provvedimento di rigetto delle giustificazioni – Atto non elencato nell'art. 19 d.lgs. 546/92 – Irrilevanza - Autonoma impugnabilità – Sussiste – Mancata produzione del P.V.C. redatto dalla GdF nei confronti del cedente – Mancato assolvimento dell'onere probatorio – Sussiste.

Costituisce atto autonomamente impugnabile, in quanto contiene una pretesa tributaria definitiva ed ancorché non incluso tra quelli elencati nell'art. 19 del d. lgs. 546/92, il provvedimento di rigetto delle giustificazioni fornite dal contribuente per dimostrare il valore normale dei beni acquistati, che preclude all'iscrizione a ruolo delle somme richieste al cessionario quale obbligato in solido ex art. 60/bis d.P.R. n. 633/72 al pagamento dell'iva non versata dal cedente. La mancata notifica al cessionario del P.V.C. redatto dalla GdF nei confronti del cedente atto a dimostrare la cessione dei beni a prezzi inferiori al valore normale costituisce mancato assolvimento dell'onere probatorio. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 19; d.P.R. 633/72 art 60/bis.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 252/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Moscaroli

IVA - Vendita infragruppo ed elusione fiscale - Riscossione a titolo provvisorio in primo grado, periodo applicazione modifica frazione tributo.

Nell'ipotesi di successivi passaggi nella proprietà di un immobile tra società appartenenti al medesimo gruppo, il conseguente incremento del credito Iva non è riconducibile ad una condotta elusiva rilevante ai sensi dell'art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 poichè non è ravvisabile aggiramento di un obbligo tributario o di un divieto.

La riscossione a titolo provvisorio in pendenza di giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 15, d.P.R. n. 602 del 1973, è legittimamente effettuata iscrivendo a ruolo la quota pari al 50% del tributo e non del minore importo pari a un terzo, così come risultante a seguito della modifica operata ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, che risulta applicabile per i ruoli iscritti successivamente alla sua entrata in vigore (13 luglio 2011) risultando invece indifferente la data di notificazione della cartella. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973; art. 15, d.P.R. n. 602/1973; d.l. n. 70/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 321/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Lunerti

IVA – Frodi carosello – Prova contraria tramite effettuazione pagamenti – Non sussiste.

In materia di frodi carosello il Collegio, tra l'altro, ha stabilito che nel caso in cui l'A.F contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, la prova della sua legittimità e correttezza, ai fini IVA, deve essere fornita dal contribuente e non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, in quanto questi vengono normalmente utilizzati fittiziamente per cui possono assumere la veste di semplice elemento indiziario. (V.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 1181/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Ordinanza n. 353/22/15, depositata il 6/5/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Palillo

IVA – Operazioni esenti – Interessi su finanziamenti erogati a società controllate – Attività accessoria o principale – Effetti sul calcolo del pro-rata matematico – Iva sugli acquisti usati in modo promiscuo – Effettivo utilizzo – Mancata rilevazione – Possibile contrasto della normativa italiana con i principi della Dir. 2007/112/CE - Trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In tema di detrazione dell'IVA sugli acquisti in presenza di concorso alla formazione delle operazioni anche di operazioni esenti, nel caso in esame di interessi su finanziamenti erogati a società controllate, sussistono i presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia della legge nazionale per contrasto con il diritto comunitario. In particolare la questione pregiudiziale sottoposta riguarda il metodo del pro-rata matematico regolato dal d.P.R. 633/72, artt. 19, 5° comma e 19/bis che stabilisce

la detrazione dell'iva sugli acquisti sulla base del rapporto tra operazioni totali e operazioni esenti senza tener conto della effettiva quota di acquisti di beni e servizi destinati ad attività imponibile. (G.T.)

Riferimenti normativi: artt. 168, 173, 174 e 175 della Dir. 2006/112/CE; artt. 19, commi 4, 5 e 19/bis del d.P.R. 633/72.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 502/4/15, depositata il 30/1/2015 – Pres. Meloncelli, Rel. Petitti

IVA – Detrazione – Inerenza e pagamento – Prova – Insufficiente documentazione – Disconoscimento – Consegue.

È legittima la contestazione della detraibilità dell'IVA (e la deducibilità del costo) relativa a fatture ricevute dal contribuente ed emesse da snc composta da soci con stretti legami di parentela del contribuente, destinatario dell'accertamento, e poi cessata e che non aveva presentato dichiarazione dei redditi, fatture peraltro non assistite né da contratti relativi alle prestazioni descritte né dalla documentazione relativa al pagamento. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 532/10/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Corrado, Rel. Mazzi

IVA – Processo verbale di contestazione – Fatture soggettivamente inesistenti – Società cartiera – Disinvolvura nel tratta con agenti della società cartiera - Frode carosello – Non sussiste.

La disinvolvura nel trattare con agenti o intermediari non è indice di consapevolezza della società che il fornitore è una cartiera e di conseguenza il coinvolgimento dell'impresa nella frode fiscale. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, art. 60 bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10414/11, 12961/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 677/22/15, depositata il 5/2/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Prosperi

IVA – Operazioni di gestione dei rifiuti successive a quelle svolte all'interno del sito aeroportuale – Diversità del regime impositivo – Consegue.

Il regime di non imponibilità IVA fissato dall'art. 9 co. 1 n. 6 del d.P.R. 633/72 per i servizi prestati nei porti, che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, non può essere esteso alle operazioni successive svolte al di fuori delle aree portuali.

Nel caso in esame veniva riconosciuta la regolarità dell'addebito dell'iva, quale attività estranea al funzionamento portuale, relativa ad operazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti portuali, realizzata successivamente al servizio svolto all'interno dell'area portuale strettamente intesa, in quanto rifiuti ormai trattati e costituenti un sottoprodotto, e come tale oggetto di rivendita ad altre imprese. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72 art. 9 co.1 n. 6.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 951/35/15, depositata il 18/02/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto

IVA – Deducibilità – Costi – Acquisto espositori per prodotti da fumo – Spese di rappresentanza – Non sussiste.

I costi sostenuti dal contribuente per l'acquisto di espositori per prodotti da fumo sono deducibili a fini Irap e Iva. Le spese eseguite non presentano i requisiti tipici delle spese di rappresentanza che mirano ad accrescere il prestigio della società, ma sono finalizzate alla promozione del prodotto. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21270/2008, 10959/2007, 9567/2007, 7803/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 968/2/15, depositata il 18/02/2015 – Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern

IVA – Azienda fallita – Cessazione dell'attività – Assenza del modello VR – Prescrizione decennale – Richiesta di rimborso - Sussiste.

L'azienda che chiude l'attività o che è stata dichiarata fallita ha diritto al rimborso del credito IVA anche quando non ha presentato il modello VR. Il diritto, in questo caso, si prescrive in dieci anni. L'istanza di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata dalla cessazione dell'attività, essendo regolata dall'articolo 30, co. 2, del d.P.R. n. 633/72, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/92, applicabile soltanto in via sussidiaria e residuale in mancanza di disposizioni specifiche. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/72, art. 30, d.lgs. n. 546/92, art. 21.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 980/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Valentini

IVA – Frode carosello – Società cartiera – Commercio di carni – Fatture per operazioni inesistenti – Indagini fiscali – Sussiste.

L'esiguità della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita della merce smaschera il meccanismo fraudolento in cui è coinvolta la società che intrattiene rapporti con cartiere, funzionali alle frodi fiscali, la cui attività consiste nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 987/22/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Palillo

IVA – Invio telematico – Mancanza di quadri nella dichiarazione – Rimedio – Ultra tardività – Diritto di rimborso – Sussistenza.

In materia di IVA, nel caso di invio ultra tardivo dei quadri mancanti nella dichiarazione, il contribuente non perde, comunque, il diritto al rimborso essendo la detrazione dell'IVA a credito una delle forme di soddisfacimento del proprio diritto. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 998/39/15, depositata il 19/2/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Attanasio

IVA - Omesso versamento dell'imposta - Dichiarazione – Credito d'imposta – Circolare delle Entrate n. 21/E – Eventuale eccedenza – Rimborso – Sussiste.

Qualora esista il credito d'imposta, sebbene non indicato nella dichiarazione successiva, il contribuente ha diritto anche al rimborso dell'eventuale eccedenza, ferma restando la debenza di interessi e sanzione sulla parte di credito effettivamente utilizzata. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 471/97, art. 6; d.lgs. n. 462/97, art. 2;

Prassi: Circolare 21/E del 2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1128/28/15, depositata il 24/2/2015 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi

IVA – Rimborso imposta corrisposta in occasione del pagamento della TIA – Difetto di giurisdizione - Sussiste.

Il Collegio, in materia di rimborso IVA in occasione del pagamento della TIA, in conformità a quanto stabilito dalle SS. UU. della Cassazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, data la natura privatistica della controversia tra l'AMA spa ed il contribuente ed assorbente degli altri tale motivo di censura, eccezione sulla quale il giudice di primo grado non si era pronunciato. (V.D.)

Riferimenti normativi: d. lgs. n. 546/92, art. 10;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 2064/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1198/35/15, depositata il 27/2/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

IVA – Rimborsi – Legittimazione del cessionario - Sussiste.

Il Collegio, sul tema della spettanza del diritto al rimborso dell'IVA in capo al cessionario e/o committente della prestazione, ha statuito che, in base al principio della neutralità dell'imposta, il diritto alla detrazione e al rimborso IVA spetta anche al cessionario in caso di erronea liquidazione su operazione non assoggettabile ad imposta. (V.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16330/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 1440/4/15, depositata il 11/3/2015 - Pres. Meloncelli; Rel. Chiappiniello

IVA - Riportabilità del credito IVA – Indicazione in dichiarazione – Necessità – Istanza di rimborso – Dimostrazione esistenza - Necessità.

La mancata presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2007 preclude la possibilità di recuperare il relativo credito attraverso la detrazione nella dichiarazione dell'anno successivo, ma non attraverso un'istanza di rimborso. In questa seconda eventualità il contribuente ne deve, però, dimostrare l'esistenza attraverso le scritture contabili. Tale conclusione è conforme ai principi di diritto comunitario secondo i quali il soddisfacimento del credito de quo non è strettamente collegato al meccanismo della detrazione, potendo essere fatto valere anche mediante semplice istanza di rimborso (Corte di Giustizia sent. n. 11/07/2002, C-62). (A.V.)

Riferimenti normativi: art.21 d.lgs. n.546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12041/2009; n. 16257/2007; n. 17067/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2122/9/14, depositata il 10/04/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

IVA - Contratto preliminare - Acconto e caparra - Assoggettamento ad Iva – Fatturazione.

Ove sia dubbia l'effettiva intenzione delle parti, le somme versate anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive, devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo o di acconto sulla prestazione dovuta in base all'obbligazione principale e non già a titolo di caparra, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una pena civile ravvisabile nella funzione della caparra. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972 artt. 2 e 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3833/1977, Cass. n. 6067/1989, Cass. n. 10874/1994;

Prassi: Risoluzione Ministero Finanze n. 197/E dell'1.8.2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2128/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Visciola

IVA - Contratto di Factoring – Retrocessione del credito – Qualifica – IVA - Applicabilità.

L'operazione con cui una banca ritrasferisce ad una società i suoi crediti senza che avvenga passaggio di denaro costituisce adempimento del contratto di factoring, atto con cui un imprenditore detto cedente si impegna a cedere tutti i suoi crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto il quale dietro il pagamento di un corrispettivo consistente in una commissione ne gestisce la riscossione e la contabilizzazione, in quanto tale rientrate nel campo di applicazione Iva ex art. 3 comma 2 n. 3 d.P.R. 633/72 e non sottoposta ad imposta di registro. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, artt. 2 e 3 co. 2;

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate 139/E del 17 11 2004 e n. 32/E dell'11 marzo 2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2135/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli

IVA - Cartella di pagamento – Art. 36 bis del d.P.R. 600/73 – Art. 54 bis del d.P.R. 633/72 - Controllo automatizzato della dichiarazione – Nuove difese eccepite in grado di appello – Art. 58 del d.lgs. 546/92 – Limiti.

Costituiscono eccezioni nuove non proponibili in appello tutte quelle non incardinate con il ricorso introduttivo. Il disposto dell'art.58 del d.lgs 546/92 co. 2 che permette alla parte di produrre documenti nuovi in secondo grado si riferisce solo ad eccezioni già sollevate con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 36 bis del d.P.R. 600/73; art. 54 bis del d.P.R. 633/72 e art. 58 del d.lgs 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2157/2/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni

IVA - Determinazione dell'imposta - Detrazioni - Detrazione o rimborso dell'eccedenza di imposta - Tardiva presentazione della dichiarazione - Credito di imposta in essa esposto - Riportabilità nella dichiarazione annuale successiva.

In materia di IVA, e con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d'imposta prevista dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente (che equivale, "a tutti gli effetti", all'omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 cit.), il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 30, secondo comma, d.P.R. 633/72;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. V, 29-01-2014, n. 1845.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2990/6/15, depositata il 26/05/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Laudati

IVA – Agenzie di viaggio stabilite fuori della U.E. – IVA assolta su prestazioni di terzi - Rimborso – Non compete.

L'art. 55, d.l. 69/2013, emesso a seguito di decisione della Corte di Giustizia Europea, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 74-ter, co.3, d.P.R. 633/72, nel senso che l'IVA assolta sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio

stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Va quindi respinto il ricorso di una società, svolgente attività di tour operator, con sede negli Stati Uniti d'America, contro il diniego di rimborso dell'IVA di cui è stata gravata per il noleggio di auto da offrire ai propri clienti nel pacchetto turistico del viaggio in Europa. Oltretutto una diversa interpretazione delle norme produrrebbe vantaggi competitivi a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator stabiliti fuori dall'Unione Europea e sarebbe in contrasto con l'art. 3, Direttiva 86/560/CEE. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 55, d.l. 69/2013; art. 74-ter, co. 3, d.P.R. 633/72, art. 3, Direttiva 86/560/CEE.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3283/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore

IVA – Compravendita – Recupero a tassazione – Presunzione di simulazione – Omesso riscontro probatorio – Recupero illegittimo.

Non è legittimo il recupero a tassazione sulla sola presunzione che, nell'ipotesi di compravendita, il contribuente pur avendo dimostrato di avere prelevato dal proprio conto bancario un importo pari a quello indicato nel rogito, proprio alla data del rogito, non dimostra di per sé l'avvenuto versamento alla parte venditrice, ipotizzando così un prelievo finalizzato a simulare il pagamento. (D.A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3571/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti – Condizioni che escludono l'inesistenza soggettiva – Fatturazioni eseguite secondo i corretti regimi di imponibilità IVA – Non sono “cartiere” i soggetti dotati di una propria struttura produttiva, con personale dipendente assunto, concretamente operanti in uno stabilimento - Irrilevante delle interessenze esistenti tra le società.

Al ricorrere dei requisiti di inerenza, certezza e determinabilità dei costi – ravvisabili allorquando esistono le fatture emesse da una società dotata di personale, di un apparato produttivo e di uno stabilimento, esistono pacificamente le operazioni a monte ed i costi sono del tutto inerenti con l'attività svolta – non è plausibile il recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette, delle operazioni ipotizzate come soggettivamente inesistenti. Ciò anche alla luce delle disposizioni del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, a seguito del quale non è più possibile contestare al contribuente l'indeducibilità dei costi per il fatto che gli stessi riguardino presunte fatture soggettivamente inesistenti.

Una società che acquista e rivende col regime reverse charge il prodotto grezzo e acquista rivende con addebito d'IVA il prodotto finito compie operazioni in aderenza alla disciplina IVA prevista dalle vigenti norme. Tale meccanismo non può, pertanto, iscriversi nel sistema di una frode carosello o di una operazione soggettivamente inesistente.

Si parla di soggettiva inesistenza dell'operazione e della fattura allorquando la produzione o la fornitura viene realizzata da un soggetto mentre la fatturazione proviene da un soggetto diverso, identificabile come società “cartiera”, ossia sfornito di un reale apparato produttivo e il cui compito è solamente quello di emettere i documenti fiscali, al fine di dissimulare e sottrarre l'operazione dai consueti obblighi dichiarativi e tributari. Viceversa, la caratteristica di società cartiera per il soggetto che ha emesso le fatture è escluso a priori allorché si rileva che le presunte società fittizie, succedutesi nei vari anni, non fossero affatto delle scatole vuote o entità inesistenti, bensì dei soggetti dotati di una propria struttura produttiva, con personale dipendente assunto, concretamente operanti in uno stabilimento.

La frodolenza dell'operazione, inoltre, non è dimostrata dalle interessenze esistenti tra le società, in quanto ciò non può risultare elemento sufficiente ed, anzi, nulla prova se difetta, a monte, la prova concreta dell'evasione e della configurabilità di un meccanismo frodolento.

In materia di raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, in caso di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il legislatore, con la legge delega 11 marzo 2014, n.23, ha impartito direttive al Governo prevedendo espressamente che l'applicazione del raddoppio dei termini operi solamente a condizione che la denuncia venga inoltrata entro gli ordinari termini d'accertamento. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.l n. 16/2012; d.lgs. n. 74/2000; legge delega 11 marzo 2014, n.23.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 4003/22/15, depositata il 09/07/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

IVA – Recupero a tassazione – Mancata registrazione della fattura integrata – Effetti – Detrazione – Negazione – Esclusione – Limiti – Applicazione reverse charge – Ammissibilità.

La mancata registrazione della fattura integrata non ha effetti sostanziali, per cui l'esercizio della detrazione non può essere negato in assenza di un danno erariale. Tale principio trova applicazione anche alle ipotesi di reverse charge. (D.A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4011/4/15, depositata il 10/07/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Parziale

IVA – Acquisto di fabbricato abitativo – Ambito turistico/ricettivo – Detrazione – Esclusione.

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, anche se utilizzati, secondo la normativa regionale di settore, nell'ambito di un'attività turistico – recettiva. Infatti la distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali, ai fini dell'applicabilità dell'indetraibilità oggettiva enucleata all'art. 19 bis, co. 1, lett. i) del d.P.R. n. 633/1972, deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. (D.A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972, art. 19 bis, co. 1, lett. i);

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27690/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4269/29/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini

IVA – Compilazione della dichiarazione – Errore materiale – Cartella di pagamento per il recupero dell'imposta – Illegittimità.

È illegittima la cartella di pagamento notificata alla contribuente con cui si richiede una maggiore IVA non versata sulla base di un mero errore di compilazione del modello di pagamento in cui è incorso il contribuente. I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente in ossequio all'art. 7 della l. 212/2000 devono, infatti, essere rispettosi dei principi di correttezza e buona fede. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 7 della l. 212/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4276/14/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

IVA - Compensazione – Mancata prestazione delle garanzie – Sanzioni ex art. 13 del d.lgs. 471/97 – Inapplicabilità.

In tema di IVA e nella ipotesi di compensazione effettuata tra debiti e crediti risultanti rispettivamente a carico ed a favore di società commerciali appartenenti allo stesso gruppo controllato da una di esse

(ipotesi corrispondente ad un rimborso accelerato, ottenuto dalla società creditrice all'atto della compensazione), la mancata prestazione delle debite garanzie non produce alcuna certezza di non spettanza del rimborso e di conseguente illegittimità della compensazione, dovendo l'amministrazione concretamente verificare la non spettanza del rimborso nei modi stabiliti dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, co. 6. Ne consegue che la sanzione irrogata dall'ufficio - nella specie comminata "ratione temporis" dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 44, co. 1 - per il caso di omesso versamento, totale o parziale, dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, non può essere applicata analogicamente al caso di mancata prestazione della garanzia, per insussistenza della "eadem ratio" e, soprattutto, per rispetto del principio di stretta legalità, che informa tutto il sistema sanzionatorio tributario. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 38 bis, co. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1086 del 20.01.2014

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4277/14/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

IVA – Prestazioni alberghiere e di ristorazione – Detraibilità dell'imposta – Inerenza.

In relazione al concetto di afferenza all'attività di impresa, di cui all'art. 19 bis, co. 1, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972 con riferimento alle prestazioni alberghiera e ristorativa, tale presupposto appare oggettivamente ravvisabile non solo tutte le volte in cui l'attività economica svolta dalla impresa consista nella mera distribuzione o rivendita dello stesso bene o servizio acquistato a monte dalla ditta fornitrice/erogatrice, venendo in tal caso a coincidere integralmente il bene o servizio acquistato con quello oggetto dell'attività commerciale svolta dalla impresa, ma anche qualora l'attività svolta dalla impresa, come individuabile dall'oggetto sociale definito nello statuto, non evidenzi tale obiettivo stabile collegamento tra prestazione acquistata e prestazione erogata, ma nel qual caso si renderà necessario verificare se i beni e servizi acquistati - in ordine ai quali è stato esercitato il diritto alla detrazione - accedano come componente "abituale" della prestazione fornita ai clienti della impresa. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 19 bis, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 633/1972;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. V, sent. n. 27695 del 11.12.2013.

Comm. trib. Reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4297/6/2015, depositata il 21/7/2015 - Pres. Lauro Alfonso, Rel. Francaviglia

IVA – Notifica atti - Frodi carosello - Amministratore di fatto – P.V.C. – Spese di soccombenza.

L'Amministratore di fatto, ai sensi dell'art. 2639 c.c. è responsabile per tutti gli obblighi che incombono sugli Amministratori, ivi incluso quello di tenere e di conservare la contabilità aziendale. La verifica che tale carica sia assunta da un determinato soggetto può essere fondata sulle risultanze emerse da un processo verbale di constatazione, senza che l'Ufficio impositore abbia alcun obbligo di procedere ad un'autonoma valutazione delle stesse.

Quanto alle spese di giudizio l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare le spese anticipate nel processo è quella che ha dato causa al processo o al suo protrarsi. Non può avere rilievo la circostanza per cui la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in sede di appello. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 2639c.c.; artt. 60 e 62 del d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19049/10; Cass. n. 575/04; Cass. n. 13931/11; Cass. n. 13486/09; Cass. n. 6472/07; Cass. n. 6722/88; Cass. n. 7182/00; Cass. n. 4485/01.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4406/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

IVA – Omesso versamento di imposta – Condotta illecita del consulente – Sanzione – Contribuente – Pagamento – Esclusione.

Quando la violazione contestata discende dalla condotta illecita del consulente infedele, il contribuente incolpevole non paga le sanzioni derivanti dai mancati versamenti di imposta; e ciò indipendentemente dal fatto che si sia formato un giudicato penale definitivo nei confronti del consulente, essendo sufficiente la dimostrazione che le ragioni del mancato pagamento non siano addebitabili al contribuente stesso. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23601/2012.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4409/1/15, depositata il 28/07/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

IVA – Concessionaria di pubblicità – Premio impegnativa – Centro media – Funzione di raccolta richieste pubblicità – Detraibilità delle somme – Sussistenza.

La concessionaria di spazi pubblicitari può detrarre l'IVA dalle somme a titolo di “premio impegnativa” ricevute dal centro media, ossia dall'intermediario che raccoglie le richieste di acquisto della pubblicità. Tali rapporti commerciali si inquadrano nell'ambito di una prestazione di servizi e non nell'ambito di cessioni gratuite di denaro. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/73, art. 3, 19.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4415/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Terrinoni

IVA – Fatture soggettivamente inesistenti – Detraibilità – Onere probatorio – Incombenza – Contribuente – Contenuto.

Ai fini della detraibilità dell'IVA sulle fatture per operazioni che l'Ufficio ritiene soggettivamente inesistenti sulla base di indizi, l'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 non richiede che l'ufficio medesimo debba provare l'accordo, ai fini fraudolenti, intercorso tra il soggetto emittente ed il soggetto prenditore della fattura, ma pone a carico della parte accertata, ai fini della legittima detrazione dell'IVA, l'onere di provare l'effettività delle operazioni commerciali fatturate ed eventualmente il proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, provando di avere approntato una normale diligenza per non incorrere in una responsabilità, comunque prevista per la mera colpa. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 633/1972, art. 19.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 4777/2/15, depositata il 15/9/2015 - Pres. e Rel. Terrinoni

IVA - Contributi comunitari – Detraibilità acquisti - Non sussiste.

Il collegio ha statuito che, per l'iva sugli acquisti effettuati con i contributi della Cee, non spetta la detrazione che, peraltro, si aggiungerebbe irragionevolmente al rimborso delle spese sostenute. (V.D.)

Riferimenti normativi: Sesta Direttiva CEE; art.54 d.P.R. 633/72.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 5367/35/15, depositata il 15/10/15 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

IVA – Centri media – Spazi pubblicitari – Vendita - Fatture per diritti di negoziazione – Assoggettamento ad IVA – Necessita.

Le “commissioni di agenzia” riconosciute dai concessionari di pubblicità ai “centri media”, tale è la società ricorrente, in relazione agli affari da questi ultimi procurati costituiscono compensi da assoggettare ad IVA atteso che è configurabile che dei soggetti convengano preventivamente un compenso dovuto ad un intermediario in caso di futura conclusione di contratti eventualmente favoriti dalla sua intermediazione anche in assenza sia di precisa determinazione di obblighi dell’intermediario che di vincoli alla conclusione dei contratti da parte del soggetto promittente il compenso, rimanendo così rigettato la tesi dell’Agenzia che tali somme costituissero mere cessioni di denaro non collegate ad alcuna prestazione, circostanza questa che avrebbe reso indebita la detrazione dell’iva apposta in fattura. (G.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 5851/35/15, depositata l’11/11/2015 – Pres. e Rel. Lunerti

IVA – Presupposto – Esercizio di imprese, arti e professioni – Modalità di concreto svolgimento dell’attività – Esclusione.

E’ illegittima la cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione finanziaria abbia richiesto il pagamento dell’IVA nei confronti di contribuente, il quale nel corso del giudizio abbia dato prova, anche mediante dichiarazioni rese da soggetti terzi, di non svolgere in concreto alcuna attività di impresa, arte o professione e di essere stato costretto, in realtà, dal proprio datore di lavoro ad aprire partita IVA, svolgendo piuttosto la propria attività secondo le forme tipiche del lavoro subordinato. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 5 d.P.R. n. 633/72.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5968/39/15, depositata il 13/11/2015 - Pres. e Rel. Falascina

IVA - Sanzioni per omessa registrazione delle operazioni intracomunitarie – Sanzioni formali – Pregiudizio all’attività di controllo – Non sussiste.

In caso di acquisto intracomunitario, l’annotazione delle “note cargo” nel solo libro giornale e non sul libro degli acquisti e delle vendite rappresenta una violazione formale che non ha arrecato pregiudizio all’attività di controllo.

E’ pertanto illegittima e sproporzionata l’irrogazione, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n.471/1997, della sanzione pari al 100% dell’imposta dovuta. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.6 d.lgs. n.471/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sentenze n. 14767/2015; n. 7576/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I, sentenza n. 6812/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Nucaro, Rel. Tozzi

IVA - Frode carosello- Onere della prova. Grava sull’Ufficio.

E’ illegittimo l’accertamento dell’Ufficio relativo ad una frode carosello nel caso in cui l’Ufficio non provi la connivenza della società con le imprese ritenute “cartiere”, atteso che l’Amministrazione finanziaria è attore in senso sostanziale. Peraltro la dimostrazione della partecipazione alla frode si evince dal vantaggio economico ottenuto che è elemento utile per la presunzione della partecipazione alla frode carosello. (V.C.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 6813/1/15, depositata il 17/12/2015 - Pres. Nucaro, Rel. Tozzi

IVA - Operazioni inesistenti. Onere probatorio gravante sul contribuente di estraneità alla frode e di inconsapevolezza della falsità delle fatture.

Il Collegio, in tema di operazioni inesistenti, ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che il cessionario, il quale non deposita un adeguato supporto documentale, contabile ed extracontabile, il relativo contratto ed ulteriore documentazione non assolve all'onere probatorio su di esso gravante. (V.C.)

Riferimenti normativi: art. 109 TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali : Cass. n. 10414/2014; Cass. n. 19332/2011; Cass. n. 19332/2011; Cass. n. 9784/2010; Cass. n. 21953/2007.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 175/1/15, depositata il 22/06/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Colarieti

IVA – Istanza di rimborso - Diniego per tardività dell'istanza - Termine biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546/92 - Pretesa tardività non sussiste – Applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. - Illegittimità diniego.

Nel caso di istanza di rimborso del credito IVA di un contribuente che ha presentato la relativa dichiarazione in via telematica, si applica la prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c.; pertanto, è nullo il diniego opposto dall'Ufficio finanziario fondato sul mancato rispetto del termine biennale, come previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 21 d.lgs n. 546/92; art. 2946 c.c.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 188/1/15, depositata il 22/06/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Tanferna

IVA – Avviso di accertamento – Sponsorizzazioni - Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti – Onere della prova a carico dell'Ufficio – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.

Nel caso di pretesa indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio finanziario fornire la prova che l'operazione commerciale non è stata mai posta in essere.

In realtà l'operazione indicata in fattura, così emessa dall'associazione con cui il ricorrente ha stipulato il relativo contratto non è generica, ma si configura come una mera attività di sponsorizzazione. (S.G.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25775/2014 e n. 428/2015); ex plurimis. CTP Rieti, nn. 297, 298, 299/02/2015.

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 20/21/15, depositata il 07/01/2015 – Pres. Favaro, Rel. Brunetti

Processo tributario – Cartella di pagamento – Raccomandata - Omessa spedizione al destinatario – Nullità della notifica.

L'omessa spedizione al destinatario della raccomandata prescritta dal quarto comma dell'art. 139 c.p.c. in caso di consegna al portiere, costituisce un vizio dell'attività dell'Ufficiale notificante che determina la nullità della notifica nei confronti del destinatario. La nullità della notifica comporta l'annullamento della cartella di pagamento. (G.T.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 139;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13201/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 63/22/15, depositata il 12/1/2015 - Pres. e Rel. Patrizi

Processo tributario – Perfezionamento della notifica – Per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale.

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, sulla base del principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione come stabilito dall'art. 149 c.p.c., è quello di consegna dell'atto all'ufficio postale e non quello di notifica alla controparte. È tardivo, e quindi inammissibile, il ricorso depositato presso la CTP oltre i trenta giorni decorrenti dalla consegna alla posta del ricorso ancorché ancora non risultanti trascorsi 30 giorni decorrenti dalla notifica della raccomandata all'Agenzia delle Entrate. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 149 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4993/14

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 118/21/15, depositata il 15/01/2015 - Pres. Favaro, Rel. Capicchi

Processo tributario - Motivi di appello - Requisiti - Grado di specificità.

È inammissibile per assenza di motivi specifici di impugnazione, l'appello che non confuta e censura la decisione di primo grado, con argomentazioni atte a contrastarne la motivazione ma si limita a riproporre, in modo stringato e senza approfondimenti, quanto già esposto nel ricorso introduttivo. Nel giudizio di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dell'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi, che contrappongano alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. Pertanto, è necessario, sebbene la decisione di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22781/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 134/6/15, depositata il 20/01/2015 - Pres. Lauro, Rel. Maffei

Processo tributario - Revocazione - Errore di fatto – Nozione – Ammissibilità – Falsa percezione della realtà processuale.

L'errore revocatorio di fatto presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti *ictu oculi*, l'una dalla sentenza e l'altra dai documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni induttive. Ciò avviene nel caso di specie ove si rileva una falsa percezione della realtà processuale e del perfezionamento della notifica. (P.L)

Riferimenti normativi: art. 64, d.lgs 546/92, art.395, n. 4 c.p.c., art. 60 d.P.R. 600/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6511 del 25 marzo 2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 137/6/15, depositata il 20/01/2015 - Pres. Lauro, Rel. Panzini

Processo tributario - Revocazione per errore di fatto – Modalità – Ammissibilità – Deposito dell'atto di appello.

La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, costituisce oggetto di accertamento di fatto e non di una interpretazione di atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenta che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non col ricorso per Cassazione. (P.L)

Riferimenti normativi: art. 64, d.lgs 546/92, art. 53, co. 2, d.lgs 546/1992, art.395, n. 4 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Un. Civili, sent. n. 15227, 30 giugno 2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 205/6/15, depositata il 22/1/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Processo tributario – Mancata comunicazione della trattazione – Nullità della sentenza - Sussiste.

Il Collegio, a seguito della mancata comunicazione dell'avviso di trattazione per l'udienza pubblica di primo grado, così come previsto dall'art. 31 del d.lgs n. 546/92, con conseguente mancata partecipazione del difensore, ha statuito la nullità della sentenza di primo grado e, per l'effetto, la rimessione del giudizio alla CTP, ai sensi dell'art. 59, lett. b) dello stesso decreto. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 31 del d. lgs n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio sentenza n. 56 del 14/4/2009 – sez. 37.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 221/28/15 - depositata il 22/1/2015 –Pres. Tersigni, Rel. Guidi

Processo tributario – Estratto di ruolo - ICI – Agevolazioni – Abitazione principale – Dimora abituale.

L'estratto di ruolo, quale atto interno dell'Amministrazione Finanziaria, non incluso tra quelli elencati nel primo comma dell'art. 19 del d.lgs. 546/92, non può essere oggetto di autonoma impugnazione. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 19 del d.lgs. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 6395/14, contra 2248/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 224/6/15, depositata il 22/1/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Processo tributario – Spese di giudizio – Compensazione – Giusti motivi - Preclusione in via di principio – Casi particolari – Ammissibilità.

Nei giudizi promossi anteriormente al 18 marzo 2006, prima quindi della modifica del 2° comma dell'art. 92 del c.p.c. dall'art. 2 co. 1 lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione delle spese per “giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale e le ragioni giustificatrici possono essere chiaramente desumibili anche dal complesso della motivazione adottata.

Nel caso di specie la Commissione, in sede di rinvio, a seguito dell'ordinanza favorevole, per il contribuente, della Corte di Cassazione ed in applicazione dei principi ivi indicati, ha condannato la Regione Lazio alle spese di giudizio considerato che le Commissioni di merito avevano compensato le spese, pur in presenza della soccombenza dell'ente. La Commissione ha precisato che la specificità del processo tributario non giustifica la condanna dell'A.F. solo nel caso che la relativa attività sia in contrasto con la norma o con il comune buon senso, ed ha precisato altresì che la contribuente si era vista costretta ad incardinare il processo per conseguire l'annullamento di un provvedimento la cui illegittimità avrebbe potuto essere accertata dall'ente impositore con la necessaria diligenza anche nell'ambito del contraddittorio e/o in via di autotutela. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7766/10; n. 767/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 255/38/15, depositata il 23/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi

Processo tributario - Requisiti appello, motivi specifici.

L'appello è ammissibile se dirige motivi specifici di impugnazione contro punti precisi della sentenza, che debbono essere indicati dall'appellante. (B.L.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sent. 8640/09, 11989/06, 12589/04, 3936/02, 11110/03, 16/00.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 262/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. Leoni

Processo tributario - Vizio notifica eredi – Condono – Provvedimento di diniego - Termine.

Il vizio di notifica del provvedimento, erroneamente effettuata agli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius, in violazione dell'art. 65, d.P.R. n. 600 del 1973, è sanato dalla proposizione del ricorso in virtù dell'art. 156 c.p.c.

Il provvedimento di diniego di condono, ancorché manchi una previsione di un termine di decadenza o prescrizione, deve essere notificato al più tardi entro il termine previsto dall'art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973 (entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, se la dichiarazione o denuncia è stata omessa) poiché sarebbe altrimenti costituzionalmente illegittima una disposizione che lasci indefinitamente esposto il contribuente all'azione degli uffici tributari (nella vicenda la C.T.R. ha annullato il diniego di condono notificato a distanza di oltre sette anni). (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 65, d.P.R. n. 600 del 1973; art. 156 c.p.c.; art. 12, L. n. 289 del 2002;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17576/02.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 274/9/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Scavone

Processo tributario – Limiti del giudizio rescindente e rescissorio.

Nonostante il giudizio tributario sia costruito formalmente come giudizio di impugnazione dell'atto, esso tende all'accertamento sostanziale del rapporto, nel senso che l'atto è il veicolo di accesso al giudizio di merito, al quale si perviene necessariamente attraverso la sua impugnazione. Quindi il giudizio concerne la legittimità formale e sostanziale del provvedimento, con la precisazione, peraltro, che al giudizio di merito sul rapporto non è dato pervenire quando ricorrano determinati vizi formali dell'atto, in presenza dei quali il giudice deve orientarsi all'invalidazione di esso, con ciò omettendo affatto di esercitare la giurisdizione attribuitagli, ma anzi pienamente e correttamente esplicandola.

In particolare il giudice deve fermarsi alla pronuncia di annullamento nel caso di difetto assoluto o di totale carenza di motivazione e deve dichiarare, anche in difetto di un'espressa comminatoria di nullità, l'invalidazione dell'atto (nel caso in specie è stata confermata la sentenza di primo grado favorevole al contribuente che aveva rilevato il difetto di motivazione risultando del tutto indimostrata la similarità del terreno oggetto di accertamento con un altro preso a termine di paragone). (B.L.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 279/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Processo tributario - Deposito nuovi documenti in appello – Ammissibilità.

Le produzioni effettuate dal concessionario della riscossione in grado di appello – che dimostrano la notificazione degli atti presupposti al preavviso di fermo – non sono affette da inammissibilità o tardività, in quanto non sono eccezioni in senso stretto o prove nuove ma mere difese consentite alla parte rimasta assente in primo grado. Inoltre tali produzioni sono ammissibili in quanto prove documentali già costituite non di prove documentali costituende (es. perizia) per le quali non varrebbe la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. Nondimeno l'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92, si pone come un'eccezione all'art. 345 c.p.c. in ragione della natura documentale del processo tributario, talché siffatte produzioni costituiscono mera difesa della parte rimasta assente in primo grado, mentre il divieto ex art. 57, d.lgs. 546/92 riguarda le eccezioni in senso stretto. (B.L.)

Riferimenti normativi: artt. 57 e 58, d.lgs. n. 546 del 1992; art. 156 c.p.c.; art. 12, l. n. 289 del 2002; art. 345 c.p.c.; art. 58, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 10567/12, 12008/11, 14020/07, 11862/03, 2737/02, 8489/09, 3611/06, 20086/05.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 280/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Processo tributario - Tardiva costituzione in giudizio – Termine ordinatorio.

Il termine di sessanta giorni per il deposito della costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente è meramente ordinatorio poiché l'art. 23, d.lgs. 547/92 non ne sanziona in alcun modo il mancato rispetto. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 23, d.lgs. n. 546 del 1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 289/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Processo tributario - Decadenza e prescrizione - Accertamento e cartella - Successivi atti esattivi e cautelari.

Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento debbono soggiacere ai termini di decadenza previsti dalla normativa di riferimento, mentre gli atti esattivi o cautelari soggiacciono ai termini di prescrizione ordinaria. (B.L.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 25790/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 324/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Lunerti

Processo tributario – Preavviso di fermo – Pretesa creditoria di natura fiscale – Giurisdizione del giudice tributario – Sussiste - Esiguità del tributo - Fermo amministrativo – Annullabilità - Legittimità.

Il Collegio, nel giudizio relativo ad una controversia su un preavviso di fermo amministrativo, ha affermato l'impugnabilità dell'atto in quanto contenente pretese definitive a nulla influendo la non inclusione nell'elencazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/92 da considerarsi non tassativa; ha poi statuito che il giudice tributario deve verificare la natura del credito e solo se si tratti di crediti di natura fiscale può trattenere la causa. Il contenuto delle cartelle di pagamento, ove contestate insieme, non rappresenta un unicum non passibile di frazionamento, ma, al contrario, è scindibile in base alla natura delle richieste impositive contenutevi. Il Collegio precisa che qualora il ricorso non sia stato originariamente proposto innanzi al giudice competente, in relazione alla specifica natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, opera il principio della *translatio iudicii* che consente al processo iniziato erroneamente, in parte o in tutto, davanti ad un giudice privo della giurisdizione necessaria, di poter continuare presso un altro giudice che effettivamente ne sia dotato. Peraltro, nel caso specifico, essendo il debito di natura tributaria esiguo rispetto al fermo amministrativo, in base al principio di proporzionalità, che deve informare le misure cautelari, il fermo deve essere annullato. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 62 bis l. n. 427/1993;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., sent. n. 11087/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 327/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Mezzacapo

Processo tributario – Soccombenza – Compensazione delle spese – Obbligo di motivazione.

Il Collegio, in materia di soccombenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, ha evidenziato che la compensazione delle spese può essere applicata ad un ampio ventaglio di casi, quali l'obiettiva incertezza sulla fattispecie oggetto di controversia, la complessità della vertenza, i precedenti giurisprudenziali contrastanti, la novità della questione, l'accoglimento della questione per ius superveniens, aggiungendo la necessità dell'obbligo motivazionale. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 15 del d.lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. n. 20598/2008.

Comm. trib. reg. del Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 356/28/15, depositata il 27/1/2015 – Pres. e Rel. Oddi

Processo tributario – Ricorso – Ammissibilità – Condizioni – Prova.

Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente ha l'onere di dare prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, mediante allegazione al fascicolo della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata postale qualora la notifica non sia avvenuta ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., altrimenti dovendosi dichiarare la inammissibilità dell'impugnazione, che è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado e non è sanata neppure dalla intervenuta costituzione in giudizio della parte resistente. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 22 d.lgs. n. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 367/1/15, depositata il 27/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Tozzi

Processo tributario - Credito erariale – Prescrizione – Interruzione – Processo – Estinzione – Effetti.

Il termine di prescrizione è interrotto per effetto della proposizione della domanda giudiziale e tale effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo, sempre che intervenga sentenza che definisca il giudizio, sia essa di merito o semplicemente di rito. Da ciò deriva che la mancata riassunzione della causa, a seguito di rinvio dalla Cassazione, e la conseguente estinzione dell'intero giudizio tributario comportano l'esclusione degli effetti interruttivi sulla prescrizione e, quindi, l'Amministrazione finanziaria non potrà più far valere la propria pretesa ove per l'atto originariamente opposto sia decorso, dalla notificazione del provvedimento impositivo, il termine di prescrizione decennale del credito erariale. (A.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Ordinanza n. 375/9/15, depositata il 13/5/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Processo tributario - Mancato deposito dell'appello presso la segreteria della CTP ex art. 53, co. 2, seconda parte d.lgs. 546/92 – Inammissibilità dell'appello - Contrasto con il diritto di effettivo esercizio di difesa – Incompatibilità con gli artt. 3, 24, e 11 co. 2 della Costituzione – Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale – Consegu.

Sussiste la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, co. 2, seconda parte, del d.lgs. 546/92, norma che è stata abolita con d.lgs. 175/14 art. 36 ma ancora applicabile agli atti compiuti anteriormente all'intervento legislativo, per violazione degli artt. 3, 24, 111 co. 2, Cost., per cui il fascicolo viene trasmesso alla Corte Costituzionale, atteso che sono emersi nuovi e diversi profili rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, a seguito dell'ordinanza 22639/14 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che la notifica tramite il messo ex d.lgs. 546/92, art. 16, co.4, ovvero il difensore ex legge 53/94, equivale a quella dell'ufficiale giudiziario, sicché nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la CTP, il gravame non è inammissibile trovando applicazione l'art. 123 disp. att. cpc che onera l'ufficiale giudiziario (e quindi anche il messo notificatore e il difensore) di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello alla CTP. Ne consegue che la questione riguarda così solo il caso del ricorso proposto personalmente dal contribuente, che non si avvalga di assistenza tecnica, soggetto quindi più debole, e non invece il caso di ricorso proposto dall'Ufficio che si avvale di proprio personale autorizzato allo svolgimento delle funzioni di messo notificatore. Viene quindi reso eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa del contribuente in violazione degli artt. 3, 24 e 111, co.2, Cost. (G.T.)

Riferimenti normativi: artt. 3, 24, e 11 co.2 Cost.; art. 53, co. 2, seconda parte d.lgs. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sent. 321/2009, ord. 43/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 408/1/15, depositata il 27/1/2015 - Pres. Scola, Rel. Moscaroli

Processo tributario - Operazioni soggettivamente inesistenti –Ripartizione onere probatorio – Diversità tra II.DD ed IVA – Conseguenze.

Mentre in tema di IVA, di fronte a fatture soggettivamente inesistenti, stante l'assenza di uno dei requisiti essenziali alla fatturazione (il soggetto emittente), l'Ufficio può imporre l'indetraibilità del tributo, salvo che il contribuente non provi la sua buona fede e pertanto la totale estraneità alla frode, in tema d'imposte sui redditi l'indeducibilità del costo non discende automaticamente, stante il differente regime probatorio ammesso per provarne la deducibilità; per detto motivo la parte appellante ha chiesto che, in ogni caso, il costo certificato dalle fatture emesse dalla contribuente fosse

considerato deducibile ai fini dell'imposta sul reddito della società: peraltro, non vi alcuna certezza, e comunque la ditta contribuente nessuna prova ha offerto in ordine al periodo nel quale i lavori sarebbero stati effettuati, onde non è possibile ammettere la deduzione dei costi per l'anno 2006. (A.V.)

Riferimenti normativi: l. 311/2014, art. 1, co. 412; d.P.R. 600/73, art. 36 bis;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. n. 9537/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 431/1/15, depositata il 28/1/2015 - Pres. Scola, Rel. La Salvia

Processo tributario - Spese processuali – Proporzionalità tra spese processuali e valore della causa – Necessità.

Nella liquidazione degli oneri processuali, il principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui il giudice non può liquidare le spese processuali in modo sproporzionato rispetto al valore della causa.

In altre parole, è censurabile la sentenza del giudice di merito che rechi un'evidente sproporzione tra gli esborsi liquidati ed il valore della causa, senza una precisa giustificazione rispetto alla quantificazione di tali spese. (A.V.)

Riferimenti normativi: d.m. 20 luglio 2012 n.140;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. n. 20256/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 477/10/15, depositata il 28/1/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Prescrizione – Actio iudicati - Sussiste.

Il Collegio, tra l'altro, ha confermato l'applicazione del principio della prescrizione decennale sulla pretesa scaturente da sentenza passata in giudicato nei casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 2953 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 2597/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 525/9/15, depositata il 30/1/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Processo tributario - Art. 14 d. lgs. n. 546/92 – Applicazione – Casistica.

Il Collegio, in tema di applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/92, respingendo l'appello dell'ufficio che richiedeva il rinvio alla CTP, ha statuito che non ricorre nel giudizio in corso l'unicità e l'inscindibilità del rapporto tributario controverso, in quanto non può escludersi anche che, accertato un maggior utile societario (nel caso di specie s.a.s.), nessuna particolare pretesa tributaria possa automaticamente discendere verso i soci laddove non venga dimostrato che quei maggiori utili societari siano stati effettivamente distribuiti a ciascuno di loro. (V.D.)

Riferimenti normativi: artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/92; art. 102 c.p.c.;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22122/2010;

Prassi: CAE n. 98/E del 1996.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 526/9/15, depositata il 30/1/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Processo tributario - Compravendita immobiliare – Mancata notifica avviso udienza – Nullità della decisione della Ctr – Sussiste.

La decisione della Ctr è nulla se al contribuente non è stato notificato l'avviso di trattazione dell'udienza di discussione. La comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione è adempimento necessario e imprescindibile, al fine evidente di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio nonché del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/92, art. 31.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 704/1/15, depositata il 09.02.2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Bersani

Processo tributario - Atto di appello - Mancato deposito- Inammissibilità.

L'atto di appello regolarmente notificato alla controparte ma non depositato ne comporta l'inammissibilità. (V.C)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.22, co.1, e art. 53, co.2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4679/2012; 8388/2010; 21047/2010; Corte Costituzionale n. 43/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 706/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Visciola

Processo tributario – Avviso di trattazione – Omissione – Conseguenze

In tema di contenzioso tributario, l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso di primo grado costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della commissione tributaria, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ne consegue, la necessità di rimettere la causa alla Commissione Provinciale al fine della rinnovazione del giudizio, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 31 e 59 d.lgs. n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11014/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 707/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Visciola

Processo tributario – Istanza di riesame della sentenza – Inammissibilità.

Deve ritenersi inammissibile, in ossequio al principio di irretrattabilità delle sentenze, l'atto proposto dalla parte e qualificato nei termini di e mera istanza di riesame della sentenza della medesima Commissione Tributaria Regionale. Avendo, peraltro, ivi contestato la mancata convocazione del difensore all'udienza di trattazione dell'appello, l'atto in esame non potrebbe neppure essere inteso quale ricorso per revocazione, mancandone i presupposti di cui all'art. 395 c.p.c., rivelandosi, per converso, necessario nel caso di specie la proposizione di ricorso per cassazione per violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 546/1992. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 31 e 50 d.lgs. n. 546/1992 e artt. 395 e 360 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 739/1/15, depositata il 09.02.2015 - Pres. Scola, Rel. Bersani

Processo tributario – Cassazione - Rinvio del giudizio alla CTR - Mancata riassunzione nel termine ex art. 63, co. 1 d.lgs.546/1992 - Estinzione del giudizio.

Nel caso di giudizio di rinvio da parte della Corte di Cassazione la mancata riassunzione entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza determina l'estinzione del giudizio. (V.C.)

Riferimenti normativi: art.63, comma 1, d.lgs.546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 818/4/15, depositata l’11/2/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli

Processo tributario – Emissione atto impositivo – Ente impositore - Successivo annullamento autotutela - Estinzione giudizio – Lealtà processuale – Rileva – Compensazione spese lite – Consegue.
E’ legittima la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice a seguito di estinzione del giudizio dovuto all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo disposto dall’ente impositore, rilevando a tal fine la lealtà processuale della parte

Nel caso di specie il contribuente, nonostante la cessazione della materia del contendere sancita dal Giudice di primo grado, propone appello per il riconoscimento delle spese di lite. Il giudice di secondo grado, rilevando la lealtà processuale dell’ente impositore a seguito dall’autonomo annullamento in autotutela dell’atto impositivo, ha rigettato l’appello. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 88 c.p.c. – art. 46, co. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 835/10/15, depositata l’11/2/2015 – Pres. e Rel. Tafuro

Processo tributario – Tasse automobilistiche – Soggetto contribuente – Pagamento ritardato – Ente locale – Esecutività ruolo – Soggetto contribuente – Opposizione giudiziale – Ente locale – Mancata costituzione – Agente riscossione – Difetto legittimazione passiva - Avvenuta costituzione – Soggetto contribuente – Accoglimento ricorso – Spese giudizio – Gravi eccezionali ragioni - Legittimità compensazione – Consegue.

E’ legittima la compensazione delle spese di giudizio disposta dal Giudice qualora, a fronte del ritardato pagamento della tassa automobilistica, in caso di opposizione del contribuente al ruolo emesso dall’ente locale, sussistono le gravi eccezionali ragioni dovute al fatto che l’ente locale ha dato ritualmente esecutività al ruolo senza poi costituirsi nel giudizio mentre l’agente della riscossione si è costituito unicamente per invocare il proprio difetto di legittimazione passiva

Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo emesso dalla Regione per la tassa auto 2006-2007. Nonostante l’accoglimento del ricorso il contribuente invocava in secondo grado il riconoscimento delle spese di giudizio, pur sapendo che il proprio ritardato pagamento aveva reso necessario l’emissione del ruolo da parte dell’ente locale e la successiva notifica della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione e pertanto sussistevano gravi eccezionali ragioni per la loro compensazione. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 92, co. 2, c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 841/1/15, depositata il 13/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Lasalvia

Processo tributario – Avviso accertamento - Accertamento adesione – Ente impositore – Omessa convocazione contribuente – Nullità procedimento – Esclusione – Legittimità pretesa – Consegue.

E’ legittima la pretesa relativa ad un avviso di accertamento per il quale, nonostante l’istanza di accertamento con adesione, l’ente impositore non abbia poi provveduto a convocare nei termini il contribuente per il contraddittorio

Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003. L’ente impositore, pur avendo ricevuto l’istanza di accertamento con adesione, non aveva provveduto a convocare il contribuente per il contraddittorio e questi aveva poi adito il Giudice

della Ctp invocando preliminarmente l'illegittimità della pretesa per nullità del procedimento istruttorio. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 3676/2010, Cass., sez. V, ord. n. 29127/2011, Cass., sez. V, ord. n. 21760/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 964/35/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Processo tributario – Contenzioso – Riassunzione – Termine per la proposizione – Decorrenza – Comunicazione di deposito della sentenza – Sussistenza.

In tema di riassunzione del giudizio, il termine per la presentazione del ricorso in riassunzione decorre non dalla data di deposito della sentenza bensì da quella di comunicazione della stessa alle parti atteso che nessun termine può iniziare a decorrere prima della conoscenza della data di deposito della sentenza. Conoscenza che si ha solo con la comunicazione del deposito della stessa. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 978/37/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Frittella

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Proposizione oltre il termine semestrale – Ammissibilità – Ipotesi.

E' ammissibile l'appello proposto ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza quando la parte contumace in primo grado dimostra di non avere avuto conoscenza del processo e di non avere potuto costituirsi in giudizio per effetto della mancata notifica del ricorso. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 986/37/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Valentini

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Termini – Decorrenza – Tassatività.

Ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 546/1992, il termine per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di 60 giorni decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, co. 3, del predetto d.lgs. In caso di mancata notifica della sentenza si applica l'art. 327, co. 1, c.p.c. il quale dispone che la impugnazione, indipendentemente dalla notifica, non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (comma modificato dall'art. 46, co. 17, l. 69/2009, applicabile dal 04.07.2009). (D.A)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/92, art. 38, co. 3; c.p.c. art. 327, co. 1; l. n. 69/09, art. 46, co. 17.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 995/37/15, depositata il 19/01/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Cartella di pagamento – Temporanea assenza del destinatario – Art. 140 c.p.c. – Necessità.

In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi in cui non sia stato possibile la notifica diretta dell'atto, per temporanea assenza del destinatario, è necessario che la notifica avvenga nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c., ovvero tramite invio della raccomandata con avviso di ricevimento imposto dall'ultimo comma della citata norma. (D.A)

Riferimenti giurisprudenziali: c.p.c. art. 140.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1015/35/15, depositata il 19/2/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Processo tributario – Caso con aspetti di opinabilità – Notizie ed informazioni già in possesso dell’ente impositore – Costituiscono giustificazione per la compensazione delle spese di lite.

Costituiscono giustificazione per la compensazione delle spese di lite, non esposta dai Giudici di 1° grado ma dai Giudici di appello cui il contribuente si era rivolto solo per ottenere il riconoscimento delle spese di lite in quanto vittorioso, sia gli aspetti di opinabilità del caso esaminato che la circostanza che la pretesa del contribuente di potersi avvalere di fatti, prospettati solo in sede di contenzioso ma già noti all’Ufficio.

Nel caso di specie i giudici di 1° grado avevano ritenuto che la mancata previa comunicazione, come previsto dall’art. 14/bis del Regolamento in materia di ICI del Comune di Roma, di avvenuta concessione in uso alla moglie ed alla figlia di un immobile, al fine di ottenere la riduzione dell’aliquota ICI, costituisse adempimento di natura formale e riconosceva il diritto all’agevolazione una volta acclarata la sussistenza dei presupposti. Decisione adottata senza tener conto della pretesa del contribuente, non condivisa dalla Commissione, che il Comune avesse dovuto tener conto delle risultanze anagrafiche e non quindi richiedere l’adempimento della previa dichiarazione al contribuente. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 15 d.lgs. 546/92; art. 92 c.p.c.; art.1 d.l. 93/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 1104/1/15, depositata il 23/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Lunerti

Processo tributario – Atto di pignoramento – Giurisdizione delle commissioni Tributarie – Esclusione – Translatio iudicii - Necessità.

Non appartiene alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie la controversia riguardante gli atti della riscossione forzata tributaria (nel caso di specie atto di pignoramento), essendo questa di competenza del giudice ordinario, dinnanzi al quale deve essere riassunta la causa. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.lgs. n. 546/1992 e art. 50 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 1111/20/15, depositata il 23/2/2015 – Pres. D’Andria, Rel. Floquet

Processo tributario – Mancata allegazione dell’atto impugnato – Tassatività dei casi d’inammissibilità previsti dal comma 1 dell’art. 22 d.lgs. n. 546/92 - Ammissibile.

Il Collegio, in tema di mancata allegazione dell’atto impugnato, ha statuito, in conformità della giurisprudenza della Cassazione, che nel contenzioso tributario la sanzione processuale dell’inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti espressamente previsti dal co. 1 dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/92, non anche degli atti previsti dal 4° comma dello stesso articolo. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 22 d. lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass 18872/07 e 27837/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1137/28/15, depositata il 24/2/2015 – Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Processo tributario – Decadenza – Intangibilità rapporti esauriti – Sussiste.

Il Collegio, nel respingere l’appello del contribuente, ha confermato il principio secondo cui, qualora un’imposta sia dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia in epoca successiva all’avvenuto versamento, il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/73, non decorre dalla data in cui è intervenuta

la pronuncia, bensì dalla data del versamento, prevalendo il principio della certezza del diritto e dell'intangibilità dei rapporti esauriti. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 38 del d.P.R. n. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. n. 13676 del 16/6/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1188/9/15, depositata il 25/2/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Processo tributario – Limiti dell'appello – Sussiste.

Il Collegio, in occasione di una controversia in materia TAR SU, respingendo l'appello, ha statuito che il ricorso in appello deve esporre con sufficiente chiarezza le relative censure, non essendo possibile fare riserva di presentare i motivi di appello in un momento successivo, o addirittura nell'eventuale fase di discussione in pubblica udienza. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 341 c.p.c.; art. 53 d.P.R. n. 546/92. d.lgs. 504/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 6396/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 1209/37/15, depositata il 27/2/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

Processo tributario – Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5 c.p.c. – Condizioni di ammissibilità – Conflitto di giudicati interno alle parti in causa– Necessità – Sussiste.

L'accoglimento e l'ammissibilità del rimedio revocatorio ex art. 395, n. 5 c.p.c. sono subordinati alla sussistenza di un contrasto fra giudicati, riguardanti la medesima vicenda, pronunciati da giudici tributari diversi. Dalla formulazione della norma si evince che il contrasto fra giudicati deve necessariamente essere interno alle parti in contesa. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 395 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 1241/06/15, depositata il 03/03/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo

Processo tributario - Sollecito di pagamento- Impugnabilità - Sussiste.

Il sollecito di pagamento costituisce atto impugnabile. Pur non rientrando tra gli atti individuati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992, infatti, esso contiene comunque una ben determinata pretesa tributaria e per tanto deve essere riconosciuto l'interesse del contribuente a chiarire la sua posizione.

Tuttavia non è necessario che il sollecito di pagamento, in quanto "atto atipico" contenga tutti i requisiti previsti dalla norma (nel caso di specie è stato ritenuto legittimo un sollecito di pagamento non contenente l'indicazione delle modalità per ricorrere e del responsabile del procedimento). (P.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18642/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 1250/10/15, depositata il 03/03/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Moscaroli

Processo tributario – Notifica – Soggetto che riceve l'atto – Identificabilità – Non necessita.

L'art. 26 del d.P.R. 602/1973 prevede che la notifica dell'atto esecutivo possa perfezionarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso l'invio è effettuato a mezzo raccomandata ordinaria come disciplinato dal d.m. 9 aprile 2001. Nessuna norma dispone che l'avviso di accertamento debba contenere le generalità della persona che abbia materialmente ricevuto l'avviso e neanche la relazione che intercorra tra la predetta persona ed il destinatario dell'atto. Tali presupposti,

infatti, si presumono accertati dall'Ufficio postale. Per tale ragione la legittima notificazione di tale tipologia di atti può configurarsi anche quando non sia identificabile il soggetto che ha ricevuto l'atto ovvero in assenza dell'avviso di ricevimento. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.m. 9 aprile 2001 artt.32-39;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.11708/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1320/4/15, depositata il 9/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nisdi Landi

Processo tributario – Ricorso – Attestazione di conformità – Mancanza – Effetti.

Dalla mancata apposizione sulla copia del ricorso depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale dell'attestazione di conformità all'originale notificato, mediante consegna diretta o spedizione postale, discende la inammissibilità dell'impugnazione solo nel caso di effettiva difformità rispetto all'atto notificato alla controparte, la quale, se ha interesse ad eccepire tale vizio, ha l'onere di depositare l'originale dell'atto a lei notificato, in modo da consentire alla Commissione di verificare la denunciata difformità. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 22, comma 3, d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14430/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1387/28/15, depositata il 10/03/2015 – Pres. Tersigni, Rel. Galeota

Processo tributario - Spese legali – Soccombenza – Compensazione.

La compensazione delle spese in assenza di soccombenza di una delle parti – nella formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis" introdotta dall'art. 45, co. 11, l. 69/09 – può essere disposta soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", la cui configurabilità è esclusa quando la pubblica amministrazione controparte non si sia costituita in giudizio, fattispecie che anzi smentisce tali ragioni risultando addebitabile ad essa un comportamento processualmente negligente (il contribuente aveva appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva compensato le spese nonostante l'accoglimento del suo ricorso; la C.T.R. ha quindi accolto l'appello e liquidato i compensi professionali di entrambi i gradi del processo). (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.; art. 45, co. 11, l. 69/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 1396/28/15, depositata il 10/03/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Galeota

Processo tributario – Appello – Produzione di nuovi documenti – Ammissibilità in appello.

L'art. 58, d.lgs. 546/92, ammette la produzione di nuovi documenti in appello fuori dagli stretti limiti imposti dall'art. 345 c.p.c., purché tale attività sia esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, co. 1, d.lgs. 546/92, in quanto richiamato per il secondo grado del giudizio tributario dall'art. 61, del citato d.lgs. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 345 c.p.c.; artt. 32, 58 e 61, d.lgs. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. 1 - Sentenza n. 1413/1/15, depositata il 10/3/2015 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli

Processo tributario - Revocazione – Presupposti – Errore sul fatto – Assenza di pronuncia del giudice sul punto – Necessità.

L'errore revocatorio, contemplato al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., riguarda gli accertamenti di fatto compiuti dalla sentenza e si verifica in presenza di sviste non di giudizio, ma di percezione, in contrasto con gli

atti e le risultanze di causa. L'errore deve emergere dal raffronto fra la realtà affermata dal giudice e quella emergente dagli atti di causa, senza la necessità di particolari indagini.

L'azione revocatoria è peraltro tassativamente esclusa laddove il fatto ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha avuto modo di pronunciarsi. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.395 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1496/35/15, depositata il 12/03/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Processo tributario – Revocazione - Supposizione di fatti la cui verità non è incontestabilmente esclusa - Inammissibilità

Il ricorso per revocazione è inammissibile se l'errore di fatto non riguarda una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al giudizio del giudice, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, le quali emergano dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità con esclusione di ogni apprezzamento circa la valutazione in diritto delle risultanze processuali. (V.C)

Riferimenti normativi: art.64, d.lgs. 546/1992; art. 395 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 22080/2013, Cass. SS.UU. 24170/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 1499/35/15, depositata il 12/03/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lupi

Processo tributario - Proposizione appello - Mancanza di specifici motivi di impugnazione avverso le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della decisione- Inammissibilità.

L'atto di appello avverso la sentenza di primo grado è inammissibile ove non indichi gli specifici motivi di impugnazione avverso la motivazione posta dal primo giudice a sostegno della propria decisione. (V.C)

Riferimenti normativi: art.53, d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 20261/2006, Cass.12984/2006;3180/2006; 1108/2006; 10937/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 1662/38/15, depositata il 19/3/2015 – Pres. Cappelli, Rel. Auriemma

Processo tributario - Eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita difettosità concernente la notificazione dell'atto.

Causa di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, od anche dell'appello, è solo un'effettiva difformità o discordanza contenutistica intrinseca, accertata anche d'ufficio dal giudice, tra originale e copia notificata a controparte ovvero depositata, tale da avere concretamente pregiudicato la regolare instaurazione del rapporto processuale e leso il diritto di difesa ed il contraddittorio, quindi un vizio grave e non sanabile del procedimento notificatorio. (S.M.M.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1698/09/15, depositata il 20/3/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Processo tributario – Silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRPEF in sede di incentivo all'esodo.

Il termine per la richiesta di rimborso di una imposta dichiarata illegittima ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione Europea deve seguire le regole ordinariamente previste, a nulla rilevando la data di pubblicazione, ovvero di deposito, della relativa sentenza.

Pertanto, i rimborsi per versamenti diretti indebiti, vale a dire quelli effettuati dal contribuente o dal sostituto di imposta, fossero in ogni caso integralmente disciplinati dall'art. 38 del d.P.R. 602/73, in modo tale che il termine di decadenza di 48 mesi, debba intendersi decorrere dal momento dell'avvenuto indebito. (S.M.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: sentenza Corte Europea n. C-207/204 – Cass. 13676/2014 – art. 38 DPR 602/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 1755/01/15, depositata il 23/3/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Panzini

Processo tributario - Accertamento IRES - Divieto proposizione nuove eccezioni in appello.

In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, come stabilito dall'art. 57 del d.lgs. 546/92, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estensiva della pretesa fiscale. Pertanto, esso non limita affatto la possibilità dell'Amministrazione di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 57 d.lgs. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8316/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1780/2/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli

Processo tributario - Rimborso dell'imposta negato dalla Provinciale su fatture prodotte intestate a soggetto diverso del contribuente - Ricorso accolto dalla Regionale - Appello dell'Amministrazione alla Cassazione che accoglie il ricorso e rinvia - Nessuna parte ha riassunto il giudizio.

Con ricorso alla Commissione provinciale la società contribuente chiedeva il rimborso delle fatture prodotte attesa la regolarità delle stesse, rimborso che gli veniva negato in quanto le fatture stesse erano intestate a soggetto diverso dal contribuente. Appello alla Commissione Regionale che accoglieva il ricorso. Ricorso dell'Amministrazione tributaria alla Cassazione che accoglieva il ricorso e rinviava ad altra Commissione regionale del Lazio che ha dichiarato l'estinzione del processo giacché nessuna delle parti ha inteso riassumere il giudizio. (C.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 1994/10/15, depositata l'1/04/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini

Processo tributario - Identità presupposti di fatto – Giudicato esterno - Rileva.

Nel processo tributario trovano applicazione i principi del c.d. "giudicato esterno" qualora l'obbligazione oggetto del giudizio si basi sugli stessi presupposti di fatto – seppure riferiti ad una diversa annualità – su cui trovava fondamento quella oggetto di un processo già definito, e la sentenza pronunciata al termine di quest'ultimo abbia accertato una circostanza di fatto valevole per l'anno d'imposta oggetto del processo in corso e collimante con quanto nuovamente dedotto dal contribuente. (G.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20029/2011; Cass. n. 16675/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2053/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Processo tributario – Appello – Motivi – Genericità - Inammissibilità dell'appello - Consegue.

Nel processo tributario, l'appello è inammissibile se si limita a contraddire in maniera generica gli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado, senza puntualmente prendere in considerazione e criticare i relativi riferimenti probatori. (G.M.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2055/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Processo tributario – Mancata costituzione del contribuente – Spedizione dell'appello a mezzo posta – Mancata produzione dell'avviso di ricevimento dell'appello – Inammissibilità dell'appello - Consegue.

Nel processo tributario, in mancanza di costituzione in giudizio del contribuente resistente, la produzione in giudizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della sola documentazione di invio del plico raccomandato non corredata dal relativo avviso di ricevimento determina l'inammissibilità dell'appello. (G.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7608/2000; Cass. n. 24145/2011; Cass. n. 8717/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2057/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Processo tributario - Rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate – Funzionario appartenente all'ufficio appellante – Sufficienza – Imposta di registro - Assolvimento delle imposte da parte del condebitore solidale – Cessazione della materia del contendere - Consegue.

Nel processo tributario, l'Agenzia delle Entrate deve ritenersi organicamente rappresentata dal Direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il Direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura.

In caso di contestazione della provenienza dell'atto di appello dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, questo deve ritenersi ammissibile qualora rechi in calce la firma di un funzionario che sottoscrive in luogo del Direttore titolare, salvo che sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'Ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado.

In materia di imposta di registro, costituisce causa di cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'interesse alla definizione della lite, l'assolvimento delle imposte e degli accessori da parte dell'acquirente dell'immobile, condebitore solidale, il quale libera dalla propria obbligazione anche la parte alienante. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 46 d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 874/2009; Cass. n. 6691/2014; Cass. n. 13109/2012; Cass. n. 16324/2014; Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 2063/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2058/22/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Cofano

Processo tributario - Preventiva instaurazione del contraddittorio – Non necessita.

La mancata instaurazione di un preventivo contraddittorio con il contribuente non determina la nullità dell'accertamento induttivo, non essendo tale nullità prevista dalla vigente normativa. (G.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., SS.UU., n. 3676/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2060/22/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Palillo

Processo tributario - Eccezione proposta per la prima volta in appello – Inammissibilità – Pagamento della somma iscritta a ruolo prima del ricorso – Non costituisce causa di estinzione.

Nel processo tributario, è inammissibile la proposizione di una eccezione per la prima volta in appello. Il pagamento da parte di un contribuente di una somma iscritta a ruolo, effettuato al solo fine di evitare che l'Agente della riscossione intraprenda azioni esecutive e/o cautelari, non costituisce causa di estinzione per cessazione della materia del contendere del giudizio proposto avverso la cartella di pagamento, essendo peraltro irrilevante la mancata dichiarazione, da parte dello stesso contribuente, del diritto di rivalsa al momento del pagamento. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 57, co. 2, d.lgs. n. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 2068/22/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Palillo

Processo tributario – Procura alle liti – Modalità - IRPEF – Pensioni privilegiate ordinarie – Esenzione – Applicazione analogica – Illegittimità.

Nel processo tributario, la mancata sottoscrizione della procura alle liti da parte del ricorrente non comporta l'inammissibilità del ricorso qualora lo stesso sia stato sottoscritto in calce dal contribuente e dal suo difensore, essendo inequivoca la volontà di impugnare l'atto accertativo e il conferimento della procura a quest'ultimo.

In materia di pensioni privilegiate ordinarie, ogni disposizione di esenzione o agevolazione assume carattere di specialità rispetto alla regola generale dell'assoggettabilità a IRPEF e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica. (G.M.)

Riferimenti normativi: l. 388/2000; art. 46, co. 2, d.P.R. 597/1973; art. 34, d.P.R. 601/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2074/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. e Rel. Amodio

Processo tributario – TARI – Indicazione dei parametri - Necessità.

Il processo tributario è un giudizio del tipo impugnazione-merito, atteso che al giudice è affidata la decisione sia sull'*an*, sia sul *quantum* della pretesa avanzata dall'Ente impositore, bastando, a tale ultimo fine, che egli indichi i parametri che quest'ultimo deve utilizzare per quantificare l'imposta. (G.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19079/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2075/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. e Rel. Amodio

Processo tributario – Costituzione tardiva del resistente - Legittimità.

Nel processo tributario, la costituzione tardiva del resistente deve intendersi effettuata "allo stato degli atti", senza possibilità che alla stessa sia riconosciuta capacità e forza di travolgere decadenze già verificatesi. Pertanto, se al momento della fissazione dell'udienza l'appellato non risulta costituito, la mancata comunicazione allo stesso della data di trattazione della causa non costituisce una violazione dei diritti di difesa della parte. (G.M.)

Riferimenti normativi: artt. 23, 30 e 54 d.lgs. 546/1992; artt. 167 e 293 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2127/02/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Panzini

Processo tributario - Avviso di trattazione - Notifica non perfezionata - Nullità sentenza.

In caso di impossibilità di notifica presso la sede della persona giuridica o dell'ente sfornito di personalità giuridica e se nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la notifica è effettuata nei confronti del legale rappresentante dell'ente, osservando le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 del codice di rito.

Se la notifica dell'avviso di trattazione del ricorso avverso l'avviso di accertamento non va a buon fine, nello specifico perché la notifica non è stata effettuata anche nei confronti del legale rappresentante della società stante l'impossibilità presso la sede, viene meno la regolarità della costituzione del contraddittorio, con conseguente nullità della decisione. Ciò perché la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace servizio del diritto di difesa. (M.D.)

Riferimenti normativi: Artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5791/2008, Cass. n. 16412/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2136/1/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Lunerti

Processo tributario – Proposizione dell'appello – Termini.

Nel processo tributario trova applicazione l'art. 327 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 38, co. 3. d.P.R. n. 546/1992, ai sensi del quale, per i giudizi istaurati dopo il 4 luglio 2009, l'impugnazione della sentenza non notificata deve avvenire prima che siano trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 38, co. 3; c.p.c., art. 327.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2141/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Processo tributario – Termini di impugnazione – Tardiva proposizione del ricorso – Rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

L'intempestività del ricorso introduttivo può essere proposta anche per la prima volta in sede di secondo grado, afferendo a questioni relative alla regolare costituzione del rapporto processuale, che, essendo rilevabili anche d'ufficio dal giudice, possono essere fatte valere in qualsiasi stato e grado del giudizio. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 21;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.25240/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2142/02/15, depositata il 20/01/2015 - Pres. Liotta, Rel. Panzini

Processo tributario - Giurisdizione – Contributi previdenziali – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.

Atti impugnabili – Ruolo – Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento – Esclusione.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la debenza di contributi previdenziali.

In tema di contenzioso tributario, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100

c.p.c., ad instaurare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può essere impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 19;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.6610/2013; Cass. N. 6395/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2143/1/15, depositata il 24/03/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Processo tributario – Procedimento – Ricorso per revocazione – Motivi di revocazione – Errore di fatto.

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che fa proprie le regole dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la revocazione è un mezzo d'impugnazione a critica vincolata, con la quale si fanno valere vizi o errori della sentenza tassativamente indicati all'art. 395 c.p.c.. Siffatti errori o vizi non possono derivare dall'inesatto apprezzamento o dall'erronea valutazione delle risultanze processuali (errore di giudizio). Bensì, la richiesta di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone l'esistenza di una decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 64; c.p.c., art. 395, n. 4.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2144/02/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Panzini

Processo tributario – Estratto di ruolo – Impugnabilità – Non sussiste.

L'estratto di ruolo, in quanto atto interno dell'Amministrazione finanziaria, non può essere oggetto di autonoma impugnazione dovendo essere impugnato unitamente all'atto impositivo. Perciò, ove non sia avvenuta la regolare notifica dell'atto impositivo, non sussiste un interesse concreto e attuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria con l'impugnazione dell'estratto di ruolo. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6610/13, Cass. n. 6395/14. (Contra Cass. SS. UU. n. 19704/2015).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2147/02/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Panzini

Processo tributario – Impugnazioni – Estratto di ruolo.

L'estratto di ruolo, in quanto atto interno dell'Amministrazione finanziaria, non può essere oggetto di autonoma impugnazione dovendo essere impugnato unitamente all'atto impositivo. Perciò, ove non sia avvenuta la regolare notifica dell'atto impositivo, non sussiste un interesse concreto e attuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria con l'impugnazione dell'estratto di ruolo. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6610/13, Cass. n. 6395/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2151/1/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moscaroli

Processo tributario – Giudizio di appello – Produzione di nuovi documenti – Onere della prova.

Nel giudizio di appello dinanzi le commissioni tributarie regionali le parti hanno la facoltà di depositare nuovi documenti e a nulla rileva la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado. L'Ufficio ha integrato, nel secondo grado di giudizio, gli elementi già indicati nell'atto

impositivo motivo per il quale sul contribuente grava l'onere di contestare gli elementi nuovi offerti a riprova della legittimità della pretesa fiscale. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, artt. 58 co. 2 e art. 1, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6914/11, 23616/11, 20103/12, 7714/13. (Contra, Cass. 22003/2014).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2200/1/15, depositata il 14/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Bersani

Processo tributario - Regolamento spese di lite -- Soccombenza - Compensazione - Ragioni di equità – Illegittimità.

In tema di spese di lite deve essere riformata la sentenza di I° Grado che ha statuito la piena vittoria del contribuente compensando però le spese unicamente per motivi di equità e, in violazione dell'art 92 c.p.c., senza la esplicita indicazione nella motivazione, per giustificare la compensazione, delle gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: artt. 24 e 111, co. 6, Cost.; artt. 88, 91, 92 e 97 c.p.c.; art. 92, co. 2 c.p.c. mod. dall'art. 45, l. n. 69/2009; art. 15 d.lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. nn. 4201/02, 15787/00 e 10911/01;

Riferimenti comunitari: art. 6 CEDU.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 2284/37/15, depositata il 16/4/2015 – Pres. Mongiardo, Rel. Savo Amodio

Processo tributario – Utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi - Sussiste.

Il Collegio, rispetto alla inammissibilità nel processo tributario della prova testimoniale, ha confermato che le dichiarazioni di terzi, raccolte in sede procedimentale, hanno natura di informazioni acquisite durante le indagini amministrative e valore indiziario utilizzabile insieme agli altri elementi della stessa natura per formare il convincimento del giudice. (V.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass n. 767/11 e 7707/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2370/1/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Amodio, Rel. Moscaroli

Processo tributario – Istanza rimborso ritenute IRPEF - Prescrizione – Termini.

Il Collegio, in tema di prescrizione dei crediti dipendenti dal rimborso delle maggiori ritenute IRPEF, ha confermato l'orientamento della Cassazione, statuendo che nel sistema tributario il termine entro il quale il percipiente è tenuto a presentare l'istanza di rimborso è quello previsto dall'art. 58 del d.P.R. 602/1973. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 58 d.P.R. 602/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2375/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Tersigni, Rel. Diotallevi

Processo tributario – Nullità a seguito di mancata comunicazione della fissazione udienza - Sussiste.

Il Collegio, in materia di inammissibilità del ricorso, ha stabilito, con richiamo all'art. 161, co. 1, c.p.c., che l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza (art. 38, co. 3, d.lgs. n. 546/92) presuppone che la parte dimostri l'ignoranza del processo, per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.lgs. n. 546/92; art. 161 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 2396/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. e Rel. Oddi.

Processo tributario - Coobbligati in solido - Conciliazione giudiziale - Appello - Interesse ad agire - Cessata materia del contendere.

Deve ritenersi ammissibile l'appello proposto da uno dei condebitori in solido per la riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto avverso un avviso di rettifica e liquidazione di una maggiore imposta di registro, qualora, dopo il deposito della pronuncia, sia stata perfezionata dall'altro dei condebitori, in separato giudizio sul medesimo avviso, una conciliazione giudiziale, in quanto l'interesse all'impugnazione deriva, comunque, dalla necessità di rimuovere un titolo esecutivo (la sentenza di primo grado una volta divenuta irrevocabile) che aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa erariale. Quale effetto della intervenuta conciliazione intercorsa tra l'Agenzia e l'altro dei condebitori, deve pronunciarsi, in ogni caso, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 48 e 46 d.lgs. n. 546/92

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2404/1/15, depositata il 22/4/2015 – Pres. Liotta, Rel. Lunerti

Processo tributario - Nuove prove in appello - Nuovi documenti - Limiti - Non sussistono.

Nell'ambito del giudizio tributario di appello, è sempre consentita, ai sensi dell'art. 58 secondo comma del d.lgs. n. 546/1992, la produzione di nuovi documenti e la novità del documento è determinata con riferimento alla circostanza della sua mancata rituale produzione nel corso del giudizio di primo grado, non essendo affatto richiesto che il documento non fosse preesistente, ovvero che durante il giudizio di primo grado la parte fosse stata nell'impossibilità di produrlo ovvero che lo avesse prodotto ma irrualmente o ancora che non avesse ottemperato ad un ordine di esibizione disposto dalla Commissione Provinciale. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 58 d.lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16916/2005, n. 7329/2003, n. 2027/2003 e n. 23604/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 2422/21/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Favaro, Rel. La Terza

Processo tributario - Condanna alle spese - Compensazione - Limiti.

Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" di compensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 c.p.c., da indicare esplicitamente in motivazione per i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2001, possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali, ma se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale del giudice in ordine alla compensazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7766/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 2430/21/15, depositata il 24/4/15 - Pres. Favaro, Rel. Terrinoni

Processo tributario - Insussistenza della sospensione dei termini di impugnazione della cartella a seguito di richiesta di rateizzazione.

La normativa vigente non prevede la sospensione dei termini di impugnazione della cartella, nel caso in cui il contribuente proponga una istanza di rateizzazione dell'importo iscritto a ruolo. (S.T.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000; art. 22 l. 689/81;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. n. 489/2000; Cass. n. 15149/2005; Ord. Cass. Sez. III n. 3009/2000.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2437/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Processo tributario - Legittimazione attiva.

Gli accomandanti sono soggetti a responsabilità solidale limitata alla quota conferita e tale principio è valido anche per i debiti tributari. Pertanto, l'avviso di accertamento deve essere notificato al socio accomandatario. (S.T.)

Riferimenti normativi: artt. 2304, 2313, 2315 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. sez. Trib. n. 18012/2005; Cass. civ. sez. V, n. 26487/2014.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2439/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Processo tributario – Condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.

A tale riguardo, vale richiamare l'indirizzo inaugurato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7766, resa il 30 marzo 2010, secondo cui è vero che i "giusti motivi" possono essere evincibili anche dal complesso tenore della sentenza"; ma, al di fuori del caso della soccombenza reciproca, ritenuta assente nel caso di specie, laddove il giudice non riscontri profili di particolare complessità, sul piano processuale e/o sostanziale, deve fare applicazione del generale principio della soccombenza, essendogli precluso di compensare le spese. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 91 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 7766/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2440/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Processo tributario – Condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.

Al di fuori del caso della soccombenza reciproca, per cui i giusti motivi possono essere deducibili anche dal tenore della sentenza, non è consentito al giudice compensare le spese processuali. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 91 c.p.c., art. 15 co. 1 d.lgs n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 7766/2010, Cass. 10 settembre 1986 n. 5539, Cass. 11 gennaio 1988 n. 13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIII - Sentenza n. 2449/29/15, depositata il 27/4/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Ciaramella

Processo tributario – Appello – Specialità del processo tributario – Nuovi documenti – Produzione – Preclusione – Non sussiste – Deposito – Legittimità - Termine – Giorni 20 liberi prima dell'udienza.

Nel caso di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1 co. 2°, del d.lgs. 546/92 in forza del quale nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima, non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all'art. 345 co. 3° c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ex art. 58 d. lgs. 546/92. Nel caso in esame, avente ad oggetto l'impugnazione di un preavviso di fermo, è stata ammessa la prova documentale prodotta da

Equitalia Sud spa, prodotta nei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/92, rimasta contumace in 1° Grado, costituita dall'avviso di ricevimento della notifica cartella di pagamento, atto presupposto a base del preavviso di fermo. (G.T.)

Riferimenti normativi: artt.1, co. 2, 3 e 58 d.lgs. 546/92; art. 345 co, 3° c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 7714/13; 3661/15 .

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II Sentenza n. 2565/2/15, depositata il 6/5/2015 - Pres. Terrinoni; Rel. De Niederhausern

Processo Tributario – Ricorso – Costituzione in giudizio - Deposito in Commissione – Entro 30 gg. dalla proposizione del ricorso - Decorrenza del termine – Dalla ricezione - Allegazione dei documenti in possesso dell'Ufficio – Necessità – Non sussiste – Iscrizione ipotecaria – Mancata notifica della comunicazione informativa – Nullità - Consegue.

Il termine, fissato dall'art. 22 del d.lgs. 546/92, di 30 gg. dalla proposizione del ricorso per la costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso stesso presso la segreteria della Commissione tributaria decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla data di spedizione. Non sussiste l'obbligo, né la omissione costituisce motivo di rigetto del ricorso, di allegare copia dell'atto impugnato né i documenti in possesso dell'Ufficio. La mancata notificazione di una comunicazione informativa circa l'imminente iscrizione ipotecaria da notificare successivamente al titolo esecutivo comporta la nullità dell'iscrizione stessa in conformità a quanto previsto dal d.l. 70/2011. L'obbligo di rendere partecipe il contribuente della pretesa tributaria era comunque già vigente nell'ordinamento in applicazione dell'art. 21 d.lgs. 546/92, dell'art. 21/bis l. 241/90 a dell'art. 6 dello Statuto del contribuente. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 22 d.lgs. 546/92; d.l. 70/2011; art. 21 d.lgs. 546/92; art. 21/bis l. 241/90; art. 6 dello Statuto del contribuente;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 12185/08, 9173/11, 14010/12, SS.UU 19667/14;

Prassi: CAE 9/E/12 par. 2.6.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 2769/37/15, depositata il 18/5/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

Processo tributario – Pignoramento – Atto presupposto – Cartelle di pagamento – Errata notifica – Cognizione del giudice tributario – Sussiste.

Rientra nella cognizione del giudice tributario il ricorso avverso un atto di pignoramento presso terzi effettuato da Equitalia ove il contribuente non agisca per non far valere la illegittimità di un atto della procedura esecutiva ma piuttosto per contestare in radice la sussistenza del presupposto vale a dire la mancanza di una rituale notifica e quindi la nullità- della cartella di pagamento. (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14667/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 2874/21/15, depositata il 21/5/2015 – Pres. Favaro, Rel. Capizzi

Processo tributario - Motivi di ricorso - Prima fase di giudizio – Mancata partecipazione – Effetti - Intimazione di pagamento - Notifica degli atti presupposti – Prova dedotta con memoria aggiunta - Tardività.

L'impugnazione di un'intimazione di pagamento non preceduta dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento, costituisce motivo di riforma dell'appellata decisione.

Pur tuttavia il Collegio, ha ritenuto tale eccezione non tempestiva, in quanto contenuta soltanto in una memoria aggiunta e nonostante la mancata costituzione nel giudizio di primo grado dell'Agente di Riscossione, parte appellante.

In realtà, tale ulteriore eccezione difensiva, dovrebbe integrare i motivi del ricorso introduttivo, costituendo motivo di nullità dell'atto impugnato.

Di contro ne è stata comminata la inammissibilità e così riformata la decisione di primo grado, attribuendovi valenza di nuova domanda. (G.D.)

Riferimenti normativi: art. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7766/05, 4335/02, 9754/03 e. 28680/05.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3114/6/15, depositata il 28/05/2015 - Pres. Lauro, Rel. Maffei

Processo tributario – Appello – Notificazione non riuscita per cause non imputabili all'appellante – Rimessione in termini.

Qualora la notifica dell'atto di appello non vada a buon fine per causa non imputabile all'appellante, questi deve attivarsi tempestivamente invocando la rimessione in termini, onde non incorrere in decadenza. (P.L.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156, comma 2 (già art. 184-bis, c.p.c.); c.p.c. art. 327; d.lgs. n. 546/1992, artt. 51, comma 2 e 38, comma 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9114/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3121/6/15, depositata il 28/05/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Processo tributario - Ricorso – Termine per la costituzione in giudizio – Decorrenza dalla data di ricezione della notifica.

Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente non decorre dalla data di spedizione a mezzo posta del ricorso, bensì dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 22;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.12185/98; Cass. n. 7173 /11; Cass. n. 4002/12; Cass. n. 10816/12; Cass. n. 14010 /12; Cass. n. 16565/12; Cass. n. 18373/12; Cass. n. 20262/04; Cass. n. 14246707; Cass. n. 7373/11; Cass. n. 8664/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3215/38/15, depositata il 20/05/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Tozzi

Processo tributario – Mancanza di assistenza tecnica - Impossibilità per i giudici di entrare nel merito – Rimessione della causa ai giudici di primo grado.

Per effetto dell'interpretazione adeguatrice del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, co. 5, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.189 del 2000, l'inammissibilità del ricorso presentato senza l'assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all'uopo fissato, all'ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartito dalla Commissione Tributaria Provinciale.

Costituendo l'assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio. Questa "irregolarità" non consente alla CTR di procedere all'esame del merito, ma le impone, ai sensi

del d.lgs. n. 546/1992, art. 59, co. 1, lett. b), la rimessione della causa alla commissione provinciale, perchè inviti il ricorrente a munirsi della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d'inammissibilità in caso d'inottemperanza. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. 25564/2013, Cass. n. 620/2006, n. 22601/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3216/38/15, depositata l'08/06/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Processo tributario - A.G.E.A. – Prenotazione a debito art. 59, lett. a) d.P.R. 131/86 – Applicabilità – Sussiste.

In base all'art. 5-decies del d.l. n. 182 del 09.09.2005 l' A.G.E.A. – Agenzia Erogazioni in Agricoltura rientra tra le amministrazioni dello Stato e, pertanto, è applicabile nei suoi confronti l'istituto della prenotazione a debito previsto dall'art. 59, lett. a) del d.P.R. n. 131/86. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3220/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Processo tributario – Giudizio di appello – Costituzione - Deposito del ricorso presso la segreteria della CTR.

Nel processo tributario, ai fini della rituale costituzione in giudizio il ricorso in appello deve essere depositato ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 546/92, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento, nella segreteria della Commissione Tributaria Regionale entro il trentesimo giorno dall'avvenuta spedizione della copia dell'appello medesimo alla controparte. A tal fine il dies a quo da cui far decorrere i trenta giorni per il deposito deve individuarsi nella data di spedizione dell'atto, come sancisce espressamente la norma di cui all'art. 20, d.lgs. n. 546 del 1992. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3258/1/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Processo tributario – Notificazione – Cartella di pagamento – Notifica con raccomandata a mezzo concessionario – Validità – Sussistenza.

La notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante raccomandata, senza affidamento del servizio a soggetti abilitati. Ai sensi del citato art. 26, co. 1, infatti, la cartella esattoriale può essere notificata direttamente da parte del Concessionario che pertanto è soggetto abilitato e la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, per il relativo perfezionamento, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico chiuso, recapitato ovviamente da parte del porta lettere, trattandosi di notifica per posta, al domicilio del destinatario, e tale notifica si dovrà intendere avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, sottoscritto da una delle persone previste dal successivo secondo comma. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8321/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3263/1/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Specificità dei motivi – Contenuto.

I motivi specifici di impugnazione costituiscono, a norma dell'art. 53, co. 1, del d.lgs. n. 546/1992, uno dei requisiti essenziali del ricorso in appello, con la conseguenza che la richiesta di riforma della

sentenza di primo grado non può basarsi su sommarie e generiche doglianze di erroneità in fatto e in diritto ovvero sulla mera riproduzione di precedenti ragioni. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 53;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8640/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3277/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Processo tributario – Contenzioso – Ricorso – Proposizione – Termine – Perentorietà – Sussistenza.

E' nullo il ricorso avverso la cartella di pagamento se depositato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 a nulla rilevando che il contribuente, per un mero errore, ha depositato il ricorso presso l'Agenzia delle Entrate (incompetente) entro il termine e solo dopo la scadenza presso la competente Equitalia. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 21.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3293/1/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Avviso di rettifica del tributo – Sentenza passata in giudicato – Credito dell'Amministrazione – Prescrizione decennale – Sussistenza.

L'art. 76, co. 2, lett. b) del d.P.R. n. 131/1986 nel prevedere, in caso di decisione sul ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione del tributo, il decorso del termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato, ha carattere residuale e concerne il solo caso in cui, a seguito del sopravvenuto giudicato, l'Amministrazione debba procedere ad un ulteriore accertamento, dovendosi interpretare la disposizione in coerenza con il complessivo sistema e, in particolare, con l'art. 78 del citato d.P.R. n. 131 che dispone che la pretesa fiscale definitivamente accertata debba essere liquidata entro l'ordinario termine di prescrizione decennale. (D.A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/9186, art. 76, co. 2, lett. b), art. 78;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13179/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 3314/10/15, depositata il 10/6/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Risposta ad interpello – Atto consultivo non ricorribile – Inammissibilità.

Il Collegio, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha statuito che l'esame dell'interpello costituisce attività consultiva demandata all'A.F. il cui parere in ordine alla ricorrenza o meno delle esimenti previste dall'art. 167 TUIR non è idoneo a giustificare una pretesa tributaria e, pertanto, risulta inammissibile il conseguente ricorso. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 168 d.P.R. 917/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 3335/4/15, depositata l'11/6/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Petitti

Processo tributario – Contributo unificato in appello – Sanzione – Applicabilità.

E' legittima l'attribuzione del reddito ai soci ex art. 5 del TUIR 917/86 anche nel caso di definizione per adesione dell'accertamento della società. E' applicabile l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. n. 228/2012, sussistendone i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 5 TUIR 917/86; D.P.R. n. 115/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3459/29/15, depositata il 15/06/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Fortuni

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Cartella di pagamento – Temporanea assenza del destinatario – Art. 140 c.p.c. - Raccomandata informativa – Ricezione – Omesso ritiro – Legittimità della cartella – Sussistenza.

E' legittima la cartella di pagamento che, pur notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, non è stata ritirata dopo la ricezione della raccomandata informativa, ovvero entro i dieci giorni dalla ricezione di quest'ultima. (D.A)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 140.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3465/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti

Processo tributario – Contenzioso – Censure sull'esistenza del credito – Parti processuali – Concessionaria – Legittimazione passiva – Esclusione – Esclusione – Responsabilità aggravata – Esclusione.

La Concessionaria della Riscossione è priva di legittimazione passiva quando si è in presenza di una censura che attiene alla fase impositiva del credito e non già in quella della riscossione, con la conseguenza che la stessa non ha alcuna discrezionalità circa la verifica della effettiva esistenza del credito erariale nei confronti del contribuente. La Concessionaria, quindi, soltanto dopo che l'Ente impositore le ha consegnato i ruoli esattoriali, assume la veste di parte attiva e responsabile del procedimento esattoriale e procede, di conseguenza, alla emissione della cartella esattoriale alla sua notifica alla parte destinataria, ed alla fase della riscossione. Pertanto nessuna responsabilità ex art. 96 c.p.c. può essere alla stessa imputata. (D.A)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 96.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3471/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Savo Amodio

Processo tributario – Cartella di pagamento – Avviso di ricevimento – Valenza probatoria – Omessa querela di falso – Prova piena.

In tema di prova nel processo tributario, gli avvisi di ricevimento fanno piena se non contestati con il mezzo giuridico più appropriato, ovvero la querela di falso. (D.A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 3473/37/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Zaccardi, Rel. Valentini

Processo tributario – Contenzioso – Atto tributario – Obbligo di motivazione – Motivazione per relationem – Possibilità – Specificazione.

Nel regime introdotto dall'art. 7 della l. n. 212/2000, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto “per relationem”, ovvero sia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente, ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. (D.A)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6914/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 3478/10/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Processo tributario – Contenzioso – Atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. 546/1992 – Giudice tributario – Competenza – Presupposti.

Gli atti indicati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 sono impugnabili davanti al Giudice tributario soltanto se la presupposta iscrizione a ruolo ha ad oggetto crediti di natura tributaria, atteso che la giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, co. 2, Cost., deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. (D.A)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19, Cost. art. 10, co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17915/2013; Cass. n. 14831/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3484/10/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Motivi – Specificità – Principio – Contenuto – Inammissibilità appello – Ipotesi.

Il principio della necessaria specificità dei motivi di appello prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. E' pertanto inammissibile l'atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado. (D.A)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6978/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3487/10/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Tafuro, Rel. De Leoni

Processo tributario – Impugnazione – Nuovi documenti – Ammissibilità – Presupposti.

In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti va oltre i limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c. purchè esercitata nel rispetto del termine di cui all'art. 32 del d.lgs. 546/1992 e cioè sino a venti giorni liberi prima dell'udienza e con le formalità di cui all'art. 24, co. 1, dello stesso decreto, con termine da ritenere di natura perentoria. Detta produzione di documenti in sede di gravame prescinde dalla circostanza se siano o meno preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 345; d.lgs. 546/1992, artt. 24, 32;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 655/2014, Cass. n. 18907/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3488/21/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Favaro, Rel. La Terza

Processo tributario – Notificazione – Notifica a mezzo del servizio postale – Cartella di pagamento – Concessionaria – Notifica diretta – Ammissibilità.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante

invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (D.A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 26;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16949/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3491/21/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Favaro, Rel. La Terza

Processo tributario – Contenzioso – Estratto di ruolo – Impugnabilità – Ammissibilità.

E' ammessa la impugnabilità dell'estratto di ruolo, atteso che il ruolo, benchè atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo di imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicchè momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore di imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all'Ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi. (D.A)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2248/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 3499/10/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Flamini

Processo tributario – Contenzioso – Notificazione – Nullità della notifica – Costituzione del destinatario – Effetto sanante – Sussistenza.

In tema di notificazioni, la nullità della notifica della sola cartella di pagamento deve intendersi sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario e prescindendo dal fatto che la costituzione sia avvenuta esclusivamente per fare valere detta nullità, per avere l'atto raggiunto il proprio scopo. (D.A)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8939/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3558/09/2015, depositata il 17/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Processo tributario – Ricorso introduttivo – Forma – Elementi costitutivi – Inammissibilità.

Il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda, pertanto, ove manchi uno dei suoi elementi costitutivi il ricorso è inammissibile.

L'interrogazione telematica, contenente il numero di codice fiscale del contribuente e gli importi dovuti, non è incluso tra gli atti impugnabili da parte del contribuente, e non può altresì essere interpretato come un estratto di ruolo. (M.D.)

Riferimenti normativi: artt. 18, n. 2- 4, lett. d) e 19, d.lgs. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3561/09/2015, depositata il 17/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Processo tributario - Procedimento di appello - In genere - Omesso deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale - Inammissibilità dell'appello.

In tema di contenzioso tributario, in caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, l'appello è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, co. 2, e 22, co. 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 53, co. 2 e art. 22, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3562/09/2015, depositata il 17/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Processo tributario - IRPEG/IRES, IRAP e IVA - Qualifica ente non commerciale - Rapporto associativo – Onere della prova - Attività commerciale.

Gli enti di tipo associativo non godono di uno "status di extrafiscalità" che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo svolgere di fatto attività di tipo commerciale che li obbliga al rispetto delle norme fiscali in materia. Di conseguenza non si può ritenere sufficiente che l'atto costitutivo e lo statuto rispettino le regole per godere del trattamento agevolato previsto dal d.P.R. n.917/86, art. 111 e d.P.R. n.633/72, art. 4, come modificati dal d.lgs. n.460/1997, art.5, se nella sostanza le modalità gestionali sono quelle tipiche di un "ente for profit". Infatti, se un ente ritiene di poter godere di un regime agevolato previsto dalla legge, ha l'onere di provare la sussistenza e il rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa di riferimento al fine di poter effettivamente usufruire del detto regime. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXII – Sentenza n. 3588/22/15, depositata il 17/6/2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Polito

Processo tributario - Proposizione nuove domande – Contenzioso pendente in Cassazione - Appello respinto.

Un nuovo motivo va dichiarato inammissibile se non è stato rappresentato in primo grado nell'originario ricorso per cui, in appello, ai sensi dell'art. 57 co. 1 del d.lgs. 546/92, non possono essere proposte nuove domande.

Nessuna censura può essere riconosciuta alla sentenza impugnata in presenza di una questione sub iudice per non interferire sul giudizio che pende e non essendo stati rappresentati, rispetto al giudizio di primo grado, elementi probatori validi a sostegno della pretesa, nessuna censura può essere riconosciuta all'impugnata sentenza. (M.D.)

Riferimenti normativi: art 57 d.lgs 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3593/06/2015, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia

Processo tributario - Potere del giudice di compensazione delle spese di lite.

L'ambito applicativo del potere del giudice di compensare le spese del giudizio deve considerarsi circoscritto alle ipotesi di soccombenza reciproca delle parti ed a quelle attinenti a gravi ed eccezionali ragioni per ricorrervi da esplicitare nella motivazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3636/09/15, depositata il 22/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Processo tributario - Impugnazione diniego autotutela.

Il diniego della P.A. di esercitare il potere di autotutela non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92. Inoltre tale diniego è impugnabile da parte del richiedente solo al fine di far valere l'eventuale illegittimità del rifiuto, e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria; quindi, al di fuori di vizi che possono dirsi intrinseci al rifiuto, il provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria che manifesti la volontà di non revocare in autotutela un atto impositivo, avente carattere di definitività, non è di per sé impugnabile dinanzi al giudice tributario. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. n. 11457 del 2010; Cass. civ. n. 19740 del 2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3639/09/15, depositata il 22/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Processo tributario - Giudicato esterno.

La c.d. efficacia esterna del giudicato con il quale il giudice tributario determina contenuto ed entità dell'obbligo tributario per un determinato anno di imposta, dovrebbe limitarsi a quegli elementi a carattere permanente, e quindi tali da potersi estendere ad una pluralità di periodi di imposta. La diversità dei periodi di imposta è una sorta di imprescindibile condizione per qualsivoglia ipotesi di giudicato esterno, e non un limite alla sua operatività. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. n. 13916 del 2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 3653/35/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Processo tributario – Ricorso – Termini di impugnazione – Decorrenza – Notifica a mezzo posta del provvedimento impugnato – Temporanea irreperibilità destinatario.

Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta del provvedimento impositivo e di temporanea assenza del destinatario, con conseguente immissione di avviso nella cassetta postale, deposito del plico presso l'ufficio postale e contestuale invio della relativa raccomandata informativa, la notifica deve ritenersi perfezionata per il destinatario una volta decorso il termine di dieci giorni dal cennato deposito e dalla spedizione della raccomandata informativa, che rappresenta anche il dies a quo per il computo dei sessanta giorni richiesti per l'impugnazione dell'atto, a nulla rilevando a tal fine l'avvenuto materiale ritiro del plico in data posteriore al decorso del predetto termine (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 8 l. 890/82; art. 21 d.lgs. n. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3659/1/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Lauro, Rel. Terrinoni

Processo tributario – Ricorso – Notifica a mezzo posta – Ricevuta di spedizione – Riferibilità al ricorrente – Mancata prova – Inammissibilità.

E' inammissibile, perché proposto in violazione degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso notificato a mezzo del servizio postale, allorquando le ricevute di spedizione della relativa raccomandata postale, depositate dalla parte, risultino intestate non già al ricorrente ma unicamente al suo difensore, risultando in tale ipotesi impossibile alla Commissione verificare la certa riferibilità dei documenti di spedizione al ricorso presentato dal contribuente, tanto più qualora controparte non si sia costituita in giudizio (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 20 e 22 d.lgs. n. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3663/1/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Lauro, Rel. Terrinoni

Processo tributario – Indicazione della data di deliberazione della sentenza – Anteriorità rispetto alla data di trattazione della causa – Nullità della sentenza.

E' nulla, per violazione del principio di collegialità di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992, la sentenza che rechi in calce l'indicazione della data di deliberazione della pronuncia anteriore rispetto alla data indicata nel frontespizio quale data di trattazione collegiale della controversia. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 35 e 36 d.lgs. n. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 4007/4/15, depositata il 10/07/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Petitti

Processo tributario – Notifica – Atto impositivo – Servizio postale – Perfezionamento dell'atto impositivo – Condizioni.

Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477/02, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della l. n. 890/82 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, il termine per il deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale decorre non dalla data di spedizione della raccomandata ma da quella della sua ricezione, atteso che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 28 del 2004, ha precisato che la scissione dei momenti, in cui la notifica deve considerarsi verificata per il notificante e per il destinatario, non esclude che la produzione degli effetti che alla stessa sono ricollegati sia condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 149, L. n. 890/82, art. 4;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 28/2004, 477/02, Cass. n. 22320/14, 8642/04.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 4009/4/15, depositata il 10/07/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Parziale

Processo tributario – Atto di accertamento – Funzionario che firma l'atto – Investimento di nomina – Illegittimità – Vizio dell'atto – Configurabilità – Esclusione.

L'accertata invalidità dell'atto di investitura non ha di per sé alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza, posto che quando l'organo è investito di funzioni di carattere generale, il relativo procedimento di nomina ha una sua piena autonomia, sicché i vizi della nomina non si riverberano sugli atti rimessi alla sua competenza generale. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cons. Stato n. 2407/2008, Cons. Stato n. 232/1996.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4031/35/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Petrucci

Processo tributario – Impugnazione – Appello – Produzione documentale – Preclusione ex art. 345 c.p.c. - Esclusione – Fondamento – Principio di specialità – Sussistenza.

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità, non trova applicazione la preclusione contenuta nell'art. 345, co. 3, c.p.c. bensì l'art. 58, co. 2, del d.lgs. n. 546/1992, che consente alle parti di produrre documenti anche in sede di gravame. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 58, co. 2; c.p.c. art. 345, co. 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7714/2013, Cass. 2019/2012, Cass. 23616/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X - Sentenza n. 4038/10/15, depositata il 13/07/2015 - Pres. Bernardi, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Presentazione querela di falso – Giudice tributario – Sospensione del giudizio – Valutazione – Contenuto.

In caso di presentazione della querela di falso, il giudice tributario, pur tenuto a sospendere il giudizio, a norma dell'art. 39 del d.lgs. 546/1992, deve verificare l'idoneità della querela ad arrestare il corso del giudizio pendente innanzi a lui, accertando, con valutazione che resta insindacabile in sede di legittimità, la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione, restando comunque, al medesimo precluso ogni giudizio, sia pure prognostico, nel merito della querela. Il giudice tributario, quindi, in presenza di querela di falso, non deve automaticamente ed acriticamente procedere alla sospensione del giudizio ma, pur essendogli precluso ogni giudizio prognostico sul merito e sull'esito della querela di falso, può e deve tuttavia valutare la rilevanza di tale iniziativa processuale ai fini della decisione. (D.A.)

Riferimenti normativi: D.lgs. 546/1992, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18139/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4266/29/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Processo tributario – Impugnazioni – Rimborso parziale di somme – Art. 19 del d.lgs 546/92 – Autonoma impugnabilità.

In tema di contenzioso tributario qualora a fronte di una istanza di rimborso di imposta, l'amministrazione finanziaria emetta un provvedimento di rimborso parziale, il provvedimento per la parte relativa all'importo non rimborsato ha valore di rigetto, sia pure implicito, della richiesta originariamente presentata dal contribuente. Ne consegue che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi degli artt. 19 e 26 del d.lgs 546/92. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8195/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4274/35/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Loreto

Processo tributario – Procedimento – Procedimento di formazione della pretesa tributaria – Notificazione.

Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento, se effettuata mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o azienda. E' dunque è sufficiente, per il relativo perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che se, come nella specie, manchi nell'avviso di ricevimento la sottoscrizione del destinatario, la notifica non può ritenersi perfezionata. (M.D.)

Riferimenti normativa: art. 26 d.P.R. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. Unite, sent. 04-03-2008, n. 5791.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 4275/35/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lunerti

Processo tributario – Cartella di pagamento – Notifica.

L'atto conclusivo ed esterno del procedimento è costituito dalla notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario al contribuente. Sullo stesso punto la sentenza 280/05 della Corte Costituzionale ha inteso spostare il baricentro del rapporto tributario, eliminando ogni interesse ed attenzione in ordine alle attività interne, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna al concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d'imposta. Ciò che conta, dopo la pronuncia del giudice delle leggi, è che l'attività esterna (la notifica della cartella) venga posta in essere in un termine inderogabile che il legislatore ha posto nel nuovo testo dell'art. 25 d.P.R. 602/73 e, per le situazioni pendenti, nel nuovo testo dell'art. 36 del d.lgs. 46/09. (M.D.)

Riferimenti normativa: art. 26 d.P.R. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte cost., 15-07-2005, n. 280.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 4279/6/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Lauro, Rel. Russo

Processo tributario - Enti associativi – Disconoscimento della natura non commerciale.

È legittimo il disconoscimento della natura non commerciale dell'associazione laddove il rendiconto annuale non sia tale da rendere chiara la gestione economica e finanziaria dell'associazione ed eventualmente evidenziare anche l'attività decommercializzata. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 148 del TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali: C.T.P. Firenze, sent. n. 107/4/2014;

Prassi: C.A.E. n. 124 del 12.05.1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 4285/06/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia

Processo tributario – Riscossione – Parti del processo.

Il ricorso cumulativo, proposto dal medesimo soggetto contro una pluralità di atti, è ammissibile contro atti che siano fra loro connessi. Se gli atti impugnati con il suddetto ricorso non sono oggettivamente connessi, è onere del contribuente proporre separati ricorsi. L'atto cumulativo è ravvisabile quando si tratta della stessa imposta ovvero di imposte strettamente legate fra di loro, mentre diventa di difficilissima attuazione quando si tratta di imposte diverse, che hanno presupposti, modalità di determinazione e problematiche non coincidenti. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92, art. 10; l. 248/2005, art. 3;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14669/2005, Cass. n. 24927/2011; Cass. n. 5832/2011; Cass. n. 3242/2007; Cass. n. 22939/2007; Cass. n. 27653/2008; Cass. n. 6450/2002; Cass. n. 19666/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4288/14/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Amodio, Rel. Leoni

Processo tributario – Ordine del Collegio di deposito documenti - Mancato adempimento dell'appellante – Carenza probatoria dell'appello.

Il Collegio, dopo aver ordinato all'Agenzia delle Entrate, parte appellante, il deposito entro 90 giorni di copia delle fatture indicate nell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente ed aver preso atto del mancato adempimento da parte dell'Ufficio, respinge l'appello in quanto dall'omessa presentazione della documentazione richiesta deriva la carenza probatoria delle asserzioni di cui all'appello proposto. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 4396/28/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Oddi, Rel. Galeota

Processo tributario – Pluralità di parti – Appello – Notifica a tutte le parti – Mancanza – Inammissibilità.

Nel caso in cui il ricorso di primo grado avverso una cartella di pagamento sia stato proposto nei confronti sia dell'Ente impositore che dell'Agente della Riscossione, l'appello, proposto dall'Ente impositore per la riforma della sentenza che abbia annullato l'atto impugnato per vizi attinenti al rapporto sostanziale, deve essere tempestivamente notificato, a pena di inammissibilità, nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado e, dunque, anche nei confronti dell'Agente della Riscossione, posto che l'eventuale accoglimento del gravame erariale in ordine al rapporto sostanziale non può pregiudicare il diritto del contribuente ad ottenere l'esame dei vizi dell'atto riferibili all'attività dell'Agente della Riscossione. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 53 d.lgs. n. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4402/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Processo tributario – Contenzioso – Atto impositivo – Opposizione – Onere probatorio – Incombenza – Amministrazione finanziaria – Contenuto.

Nel giudizio di opposizione ad un atto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria deve valere il principio generale di ordine sostanziale stabilito dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, in base al quale spetta al soggetto attivo della pretesa l'onere di dimostrare i fatti e le circostanze su cui tale pretesa si fonda. E' infatti l'Amministrazione finanziaria che deve fornire la prova dell'esistenza dell'an e del quantum dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, con la conseguenza che non è possibile attribuire al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, consistente nell'inesistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, e affermati e non dimostrati con l'atto impositivo. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.c. art. 2697.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4417/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Processo tributario – Notificazione – Cartella di pagamento – Notifica diretta da parte del concessionario – Momento perfezionativo della notifica – Individuazione.

Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in questo caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposita relata di notifica. Ciò in quanto l'accertamento circa la coincidenza del destinatario col soggetto cui materialmente la cartella viene consegnata è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che lo attesta con l'avviso di ricevimento della raccomandata, che è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avendo natura di atto pubblico. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 26; c.c. art. 2700;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11708/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4422/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Produzione nuova documentazione – Possibilità – Sussistenza – Limiti.

In tema di nuova produzione nel processo tributario di appello, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente in via incondizionata tale facoltà con conseguente irrilevanza del fatto che, in primo grado, la parte avesse o meno potuto produrre i documenti e, del pari, che questi siano o meno stati depositati entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza. Gli unici limiti che incontra la produzione dei documenti in appello sono: il deposito deve avvenire entro i venti giorni liberi prima dell'udienza e che i documenti prodotti sono ammissibili solo se non ampliano l'oggetto del contendere, vigendo il divieto di domande nuove, imposto dall'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, artt. 57, 58;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21309/2010; Cass. n. 16003/2000.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. I - Sentenza n. 4423/1/15, depositata il 28/7/2015 – Pres. Silvestri; Rel. Tozzi

Processo tributario – Sottoscrizione degli atti dell’Agenzia delle Entrate – Funzionari dell’Agenzia delle Entrate con mansioni dirigenziali – Incostituzionalità delle norme di conferimento degli incarichi – Illegittimità degli atti firmati – Non sussiste.

Sono validi e legittimi gli atti a suo tempo firmati dai funzionari della carriera direttiva cui l’Agenzia delle Entrate aveva conferito incarichi dirigenziali sulla base di norme dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale 37/2015 e ciò sulla base del generale principio di conservazione degli atti amministrativi consustanziale al principio di certezza del diritto potendosi considerare irrilevante rispetto al contribuente il rapporto in essere tra pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo amministrativo che agisce. Il funzionario dirigenziale è pienamente legittimato all’esecuzione delle funzioni al momento dell’emissione dell’atto trovando rilievo inoltre l’applicazione del “funzionario di fatto” cioè del personale che esercita attività amministrative pur non essendo incardinato formalmente nel ruolo, ma che appare quale vero e proprio agente della pubblica amministrazione. La stessa Corte Costituzionale nella sentenza 37/15 ha incidentalmente affermato che “la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata”. (G.T.)

Riferimenti normativi: art 42 d.P.R. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale, sent. 37/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4425/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Processo tributario – Contenzioso – Impugnazione – Appello – Proposizione – Termini ex art. 325 e 327 c.p.c – Processo tributario – Applicabilità – Sussistenza – Effetti – Proposizione oltre il termine – Inammissibilità.

E' inammissibile l'appello proposto dopo il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dalla nuova formulazione dell'art. 325 e 327 c.p.c, atteso che tali disposizioni trovano applicazione anche al processo tributario. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. artt. 325, 327.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4494/VI/15, depositata il 05/08/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo

Processo tributario – Avviso di accertamento – Contestazione – Accoglimento – Avviso di contestazione sanzioni – Illegittimità.

In tema di accertamento, se il reddito di impresa è stato determinato sinteticamente, ovvero l'accertamento è stato compiuto dall'ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/1973 sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38, non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, artt. 39, 40; d.P.R. n. 917/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4521/14/15, depositata il 10/08/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Processo tributario – Querela di falso – Srl – Sospensione del giudizio – Sussiste.

In caso di presentazione della querela di falso, il giudice tributario, pur tenuto a sospendere il giudizio, a norma dell'articolo 39 del d.lgs. n. 546/92, non può peraltro avere una funzione meramente passiva con pregiudizio della speditezza del giudizio garantita dalle regole del giusto processo, ma deve verificare l'idoneità della querela ad arrestare il corso del giudizio pendente innanzi a lui, accertando, con valutazione che resta insindacabile in sede di legittimità, la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione, restando comunque, al medesimo precluso ogni giudizio, sia pure prognostico, nel merito della querela. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/92, art. 39;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18139/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 5019/62/15, depositata il 24/9/2015 - Pres. Liotta, Rel. Novelli

Processo tributario – Equitalia - Notifica via PEC – Inesistenza - Appello – Inammissibilità – Consegue.

È inammissibile l'appello proposto da Equitalia per l'inesistenza della sua notifica in quanto realizzata tramite P.E.C, procedura non ancora compiutamente regolamentata all'epoca della notifica nell'ambito del processo tributario. La "regolamentazione" prevista dal D.M. n. 163/13 è poi intervenuta con il decreto D.G. Finanze del 4 agosto 2015 con il quale sono state dettate specifiche tecniche per l'uso di strumenti informatici nel processo tributario e ne è stata disposta la graduale introduzione iniziando dalle Commissioni dell'Umbria e della Toscana. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.m. n. 163/13 e decreto D.G. Finanze del 4 agosto 2015.

Comm. trib. reg. Roma, sez. XIV - Sentenza n. 5208/14/15, depositata il 6/10/2015 - Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Processo tributario - Conciliazione – Cessazione della materia del contendere – Deposito proposta di conciliazione – Appello.

Gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cd. "breve postfissazione", in cui la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio, la CTP, nel silenzio della norma, deve rinviare l'udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione. In mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 48 d.lgs 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sent. n. 14547, 13 luglio 2015; Cass., sent. n. 5593, 6 marzo 2013, Cass. sent. n. 9219, 21 aprile 2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5274/39/15, depositata il 7/10/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Processo tributario - Notifica al coniuge non convivente – Domicilio non coincidente – Inesistenza della notifica – Conseguenze.

È inesistente la notifica della cartella di pagamento avvenuta presso il coniuge non convivente, nelle mani di quest'ultimo, in quanto l'art. 139 c.p.c. stabilisce che le notifiche possono avvenire nelle mani di persone diverse dal destinatario solo se persone di famiglia o addette alla casa, ma sempre presso il domicilio fiscale del contribuente. Nel caso di specie è stata considerata irrituale la notifica effettuata presso il domicilio della moglie del destinatario dell'atto, in quanto pur sussistendo il rapporto di parentela tale soggetto risulta essere residente in una diversa abitazione. (P.L.)

Riferimenti normativi: art.139 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 5543/4/15, depositata il 23/10/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Parziale

Processo tributario - Principio di non contestazione - Prove documentali prodotte dal ricorrente - Mancata contestazione specifica dell'ufficio - Sentenza di primo grado favorevole al contribuente - Nuovi argomenti difensivi dell'ufficio in appello - Preclusione - Non sussiste.

La mancata specifica contestazione in primo grado del contenuto della documentazione prodotta dal contribuente comprovante la infondatezza della pretesa tributaria, non preclude all'Ufficio di offrire in grado di appello, argomenti difensivi utili per una nuova valutazione di detta documentazione. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: art. 115 c.p.c.; l. 18/06/2005, n. 69.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII -- Sentenza n. 5777/38/15, depositata il 4/11/2015 – Pres. e Rel. Fruscella

Processo tributario – Sollecito di pagamento – Impugnativa – Notifica della cartella – Fotocopia della cartolina di spedizione – Cartolina di ricevimento – Mancata corrispondenza – Procedimento di riscossione – Illegittimità.

Determina l'illegittimità del procedimento di riscossione la mancata corrispondenza tra la fotocopia della cartolina di spedizione e la cartolina di ricevimento depositata in atti portante un numero cronologico e data differente, documentazione quindi non idonea a dimostrare l'avvenuta notifica della cartella esattoriale. In 1° grado il contribuente aveva evocato in giudizio Roma Capitale che aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva. In sede di appello permanendo la carenza ab origine di legittimazione passiva il ricorso nei suoi confronti veniva dichiarato inammissibile con condanna del contribuente appellante, pur vittorioso nei confronti di Equitalia condannata alle spese in suo favore, alla refusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale. (G.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 5835/10/15, depositata il 9/11/2015 – Pres. e Rel. Tafuro

Processo tributario – Avviso di trattazione – Comunicazione – Mancanza – Nullità della sentenza – Sussiste.

Il mancato invio alla parte dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 546/92, determina una violazione del principio del contraddittorio e del diritto

di difesa con conseguente nullità della decisione comunque pronunciata e rimessione degli atti al giudice a quo, a norma dell'art. 59, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 546/92. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 31 e 59 d.lgs. n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11487/2013.

Comm. trib. reg. Lazio sez. XXIX - Sentenza n. 6084/29/15, depositata il 19/11/2015 - Pres. Pannulo, Rel. Giorgianni

Processo tributario - Relata di notifica – Mancata apposizione sulla copia dell'atto – Nullità della notifica – Non sussiste.

La mancata apposizione sull'originale o sulla copia della cartella di pagamento della relazione di notifica è una mera irregolarità che non comporta l'inesistenza della stessa notificazione e che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse. Infatti, la fase essenziale del procedimento di notifica a mezzo del servizio postale risiede nell'attività dell'agente postale e la "relata" svolge la mera funzione di fornire al richiedente, e non al destinatario della notifica, la prova della avvenuta spedizione e l'indicazione dell'Ufficio postale a cui l'atto è stato consegnato, attraverso l'avviso di ricevimento debitamente compilato. (A.V.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6137/9/15, depositata il 23/11/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Processo tributario – Sospensione degli atti esecutivi disposta dal Comune – Termini per l'impugnazione dell'atto – Immodificabilità.

La circostanza che il Comune disponga per un tempo determinato (nel casi in esame 30 gg.) la decorrenza dei termini per la esecutività degli accertamenti ex art. 2 quater co. 1 quinquies l. 564/94, consentendo all'Amministrazione di avvalersi del proprio potere di autotutela onde eliminare in via diretta dai propri atti eventuali vizi di legittimità o di merito, non comporta che, in mancanza di un nuovo atto modificativo o confermativo l'Ente decada definitivamente dal far valere legittimamente la propria pretesa tributar dovendosi invece solo differire i termini ordinari per l'impugnazione, nel caso in esame di trenta giorni. (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 17322/14, 23237/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza - 6255/29/15, depositata il 26/11/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Fantini

Processo tributario – Documentazione non esibita in 1° grado – Produzione in Appello – Legittimità.

Riscossione - Irreperibilità del destinatario – Notifica per affissione – Legittimità.

In tema di contenzioso tributario l'art. 58 co. 2 del d.lgs. 546/92 fa salva la facoltà delle parti di produrre nel giudizio di appello nuovi documenti a nulla rilevando l'eventuale irritualità della loro produzione in 1° Grado. La produzione in appello di cartella notificata della quale era stata contestata dalla società contribuente l'avvenuta notifica, costituisce una mera difesa non integrante il divieto di eccezioni nuove di cui all'art. 57 del d.lgs. 546/92 che riguarda le sole eccezioni in senso stretto.

Atteso che, con riferimento all'indirizzo della sede legale risultante dal certificato camerale, l'agente notificatore ha dato atto che la società, come dichiarato dal portiere, risulta sconosciuta, è legittima la notifica eseguita a mente dell'art. 60, co. 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, che richiama l'art. 140 c.p.c. (irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia), con successivo deposito dell'atto in Comune e affissione all'albo. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/92 artt.57 e 58 co. 2; d.P.R. n. 600/73 art. 60, co. 1, lett. e); art. 140 c.p.c

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 12783/15; 3353/13; 19986/10.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 6362/38/15, depositata il 01/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi

Processo tributario - Compensazione spese di lite – Motivazione – Necessità.

La compensazione delle spese di lite va sempre motivata e ciò soprattutto in seguito alla previsione di cui all'art. 92 c.p.c. richiamato dall'art. 15 d.lgs. 546/1992, come rimodulato al co. 2 della novella n. 69 del 18.06.2009, sul rilievo che un'immotivata compensazione delle spese del giudizio si risolve per la parte vittoriosa in una sostanziale soccombenza di fatto, con violazione del principio di responsabilità che presiede alla disciplina dettata dagli artt. 91 e 92 c.p.c. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 91 e 92 c.p.c., art. 15 d.lgs. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18894/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 6556/6/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Panzani, Rel. Francaviglia

Processo tributario - Registro delle imprese – Cancellazione – Natura.

La cancellazione dal registro delle imprese non integra affatto un mero adempimento formale, rivestendo una precisa valenza costitutiva estesa anche alle società di persone e non solo a quelle di capitali. Soltanto con essa, si determina l'estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 2309 c.c. con decorrenza dalla formalità della pubblicità nel Registro delle Imprese.

L'estinzione ha, dunque, natura costitutiva e comporta la perdita della capacità e della legittimazione. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 2309 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4062/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXXV - Sentenza n. 6565/35/15, depositata il 10/12 2015 – Pres. Lunerti, Rel. Di Maio

Processo tributario - Appello – Inammissibilità – Argomentazioni – Ricorso introduttivo Riforma della sentenza.

L'appello che si limita a ripetere pedissequamente le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, senza indicare le ragioni atte a giustificare la riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi inammissibile. (P.L.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9628 del 20/09/1993, Cass. n. 10569 del 02/08/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 6574/35/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Di Maio

Processo tributario - Società a responsabilità limitata - Cancellazione della società – Accertamento notificato al socio di società estinta - Responsabilità dei soci - Art. 2495 c.c.

Ai sensi dell'art. 2495 c.c., i creditori non soddisfatti, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, possono rivalersi sui soci fino a concorrenza delle somme da questi riscossi sulla base del bilancio finale di liquidazione.

E' pertanto legittimo l'avviso di accertamento notificato ai soli soci di società estinta poiché tale atto giustifica il passaggio del debito ai soci. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 2495 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 6578/6/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia

Processo tributario - Impugnazione - Cartella di pagamento - Intimazione di pagamento - Ammissibilità - Limiti.

I vizi della cartella di pagamento possono essere sollevati solo entro 60 giorni dalla sua notifica; quelli dei successivi atti, quale ad esempio l'intimazione di pagamento, anche dopo. L'intimazione di pagamento, difatti, non è altro che un atto che anticipa l'intenzione di Equitalia di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella. Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, Equitalia non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 25, d.P.R. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n. 1095/01/15 del 23 febbraio 2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6602/9/15, depositata l'11/12/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Processo tributario - Rimborsi - Credito emergente da dichiarazioni - Termini - Mancata presentazione di istanza di rimborso - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.

Quando il diritto al rimborso discende dalla dichiarazione presentata dal contribuente non sono applicabili gli usuali termini di decadenza, ma soltanto la prescrizione decennale. Ciò tuttavia non significa che possa essere adito il giudice senza la previa presentazione di una formale richiesta che ponga in mora l'Amministrazione Finanziaria rispetto alla restituzione dei tributi non dovuti, sia pure oltre il termine di decadenza. La mancata presentazione di una istanza di rimborso e il mancato formarsi del silenzio-rifiuto rendono inammissibile il ricorso presentato. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 38 d.P.R. 602/1973; art. 21 d.lgs. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6652/29/15, depositata il 14/12/2015 - Pres. e Rel. Pannullo

Processo tributario - Documentazione non esibita in 1° grado - Produzione in Appello - Legittimità.

Processo tributario - Cartella di pagamento - Avviso di ricevimento - Inesistenza della firma del portiere del destinatario - Notificazione inesistente - Cartella di pagamento - Nullità - Conseguenze.

In materia di appello nel processo tributario è sempre ammissibile anche da parte dell'appellante non costituito in giudizio di 1° grado la produzione di documenti ex art. 58 d.lgs. 546/92. Nel caso di specie Equitalia Sud spa esibiva un avviso di ricevimento della raccomandata con la quale risultava spedita, a mezzo della Romana Recapiti, la cartella di pagamento, atto presupposto dell'avviso di pagamento oggetto di impugnativa nel giudizio, sul quale non risultava apposta, contrariamente all'assunto dell'appellante, la firma del portiere del destinatario. La notificazione inesistente determinava la nullità della cartella. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 58 d.lgs. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22776/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 6923/9/15, depositata il 21/12/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Processo tributario - Radiazione del difensore - Interruzione del processo - Remissione in termini.

La Corte di Cassazione ha affermato che la morte o radiazione dell'unico difensore comporta l'interruzione del processo anche se il giudice non ne abbia avuto conoscenza, con preclusione di ogni

ulteriore attività processuale che, se compiuta, comporta la nullità degli atti successivi e della sentenza. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 294 c.p.c. ; art. 59 co. 1 lett. b) d.lgs. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 244/10; Cass. n. 20160/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 7028/10/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini

Processo tributario - Avviso iscrizione ipotecaria – IRPEF – Tasse automobilistiche – Giurisdizione giudice tributario.

Le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l'Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria" e che, conseguentemente, le controversie relative a crediti previdenziali e a crediti connessi a violazioni del codice della strada appartengono alla giurisdizione dell'A.G. ordinaria. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602 del 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU.. 5 marzo 2009 n. 5286; SS.UU. 16 gennaio 2015 n. 641; SS.UU. 18 marzo 2010 n. 6539; SS.UU. 17 aprile 2014 n. 8928.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n.7029/10/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini

Processo tributario - Avviso liquidazione registro.

L'atto di appello davanti alla Commissione tributaria regionale che non contenga l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata è affetto da nullità insanabile rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità - che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (S.M.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. 5, 18 gennaio 2008, n. 1054; Sez. 5, 9 aprile 2009, n. 8640; Sez. 5, 8 luglio 2004, n. 12589; Sez. 5, 27 agosto 2001, n. 11273.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 7032/06/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Processo tributario - Sollecito pagamento.

L'atto di appello è stato notificato (per posta) in Roma viale di Tor Marancia n.4, presso la dipendenza di Roma dell'Agente della Riscossione.

E ciò non è evidentemente senza conseguenza. Essendo tale notificazione giuridicamente nulla, perché eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto dalla parte per il primo grado, la stessa non è idonea ad esplicare l'effetto che la legge ad essa ricollega, e cioè quello di incardinare un valido giudizio d'appello. Con la conseguenza che, decorso il termine per l'impugnazione (nella specie quello semestrale di cui all'art. 327 c.p.c, applicabile al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 38 co. 3 d.lgs. n. 546/1992), senza che sia intervenuta la notificazione del ricorso in appello presso il domicilio eletto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato, determinando così l'inammissibilità / improcedibilità dell'appello irritualmente notificato.

Al riguardo, anticipando eventuali rilievi di parte appellante, occorre precisare che la nullità della notifica dell'atto di appello in riferimento non può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio della parte appellata qui rappresentata, in specie perché tal costituzione, mediante il deposito della presente memoria, non è idonea a sanare eventuali vizi di inammissibilità del ricorso in virtù del disposto

dell'art. 22, co. 2, d.lgs. 546/92, applicabile al giudizio d'appello in forza del rinvio operato dal successivo art. 61; e, in ogni caso, perché tal costituzione avviene quando è già decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. (da identificarsi nei sei mesi successivi dalla pubblicazione della gravata sentenza. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 327 c.p.c.; artt. 22, co. 2 e art. 38, co. 3, d.lgs. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 7036/38/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi

Processo tributario - Cartella di pagamento - TARSU.

La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve, al fine di conservare validità, essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000. Nel caso di specie la ragione dell'iscrizione a ruolo consisteva nel "omesso pagamento della tariffa rifiuti" motivazione che - di per sé - è affermazione "anonima" delle ragioni per le quali l'AMA supponeva di vantare un credito, giacché quest'ultimo può emergere sia dalla erronea contabilizzazione di crediti effettivamente spettanti sia dall'esclusione dei presupposti per il riconoscimento della spettanza.

L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intellegibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 3 l. 7/8/1990 n. 241;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. Sez. Trib. Sent. 26330 del 16.12.2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 7040/38/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi

Processo tributario – Intimazione di sfratto – Mancato pagamento dei canoni dovuti – Presupposto impositivo – Inesistenza.

Il contribuente ha dimostrato che il conduttore si è reso moroso sin dal mese di febbraio 2005 infatti l'intimazione di sfratto per morosità, allegata al fascicolo di causa (depositato in cancelleria il 31/05/2006, notificato il 01/06/2006) lo evidenzia chiaramente.

In definitiva, la pretesa dell'amministrazione va ritenuta illegittima in quanto risulta inesistente il presupposto impositivo, il proprietario non ha mai percepito i canoni di locazione, richiesti con l'accertamento, non avendo l'affittuario mai pagato quanto dovuto. (S.M.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sentenza 6911 del 7/5/2003.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 7052/14/15, depositata il 24/12/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Processo tributario - Cartella di pagamento a persona giuridica- Notifica eseguita alla persona fisica.

L'art. 145 c.p.c. la notificazione alle persone giuridiche (spa) può essere eseguita anche alla persona fisica che rappresenta l'ente; l'art. 140 poi prescrive che, in caso di irreperibilità della persona al domicilio di residenza, il notificatore deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso alla porta dell'abitazione e glie ne dà notizia con AR. In base all'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la notificazione si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. 602/73; artt. 140 e 145 c.p.c.

Comm. trib. prov. Frosinone, sez. III – Sentenza n.12/03/15, depositata il 7/1/2015 - Pres. Ferrara, Rel. Schiavi.

Processo tributario - Essenzialità della sottoscrizione ai fini dell'esistenza dell'atto - L'ordine di servizio non integra una valida delega, trattandosi di mera disposizione interna.

Il Collegio rileva l'essenzialità della sottoscrizione ai fini dell'esistenza dell'atto di accertamento trattandosi di atto di natura provvedimentale a carattere tributario dal contenuto decisorio.

Non qualsiasi firma apposta all'atto, può ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi della "sottoscrizione" e neppure l'appartenenza del firmatario all'ufficio di provenienza può ritenersi sufficiente a realizzare una valida sottoscrizione o la sua qualifica di dirigente ma non capo dell'ufficio.

Nel caso di specie, l'atto impugnato risulta firmato dal Capo Area Imprese autorizzato da atto di servizio del Direttore Provinciale, allegato alle controdeduzioni dell'Ufficio.

Il Collegio ritiene che l'ordine di servizio non integri una valida delega in ragione della diversa natura giuridica della delega rispetto all'ordine di servizio.

La delega ha una funzione propria, che è quella di autorizzare l'esercizio dei poteri del delegante al delegato. L'ordine di servizio è una mera disposizione interna diretta a disciplinare l'esplicazione dei servizi di istituto.

Non è delega, in senso tecnico, la disposizione con cui il titolare di un ufficio ripartisce fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve svolgere: questa ripartizione interna di compiti, infatti, non comporta alcuna deroga esterna alla competenza, laddove la delega, invece, ha rilevanza esterna. (A.M.L.)

Riferimenti normativi: art. 42 del d.P.R 600/73;

Prassi: circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 7/T del 17 luglio 2003;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n 17400/2012 e sent. n. 4492 del 14 giugno 2013.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 70/1/15, depositata il 04/03/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Arioli

Processo tributario - Contributo unificato tributario – Invito di pagamento – Valore della controversia per ogni atto impugnato – Art. 12, co. 5, d.lgs. n 546/1992 – Legittimità dell'atto – Sussiste.

La Commissione Tributaria adita, essendo stato promosso dal contribuente ricorso per l'annullamento dell'invito di pagamento, ai fini del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della controversia, ha stabilito che il valore della stessa è determinato per ciascun atto impositivo impugnato, ai sensi dell'art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 546/1992.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente, con unico ricorso, provveda ad impugnare due atti impositivi, è tenuto a versare due distinti contributi unificati tributari. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 12, co. 5, d.lgs n. 546/92;

Riferimenti giurisprudenziali: ex plurimis, Cpt Rieti, n. 178/02/2015, depositata il 19/06/2015.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 272/1/15, depositata il 4/08/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Colarieti

Processo tributario - Iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud S.p.A. - Notifica a mezzo posta, ex art 140 c.p.c. – Atto prodromico - Mancata relata di notifica – Nullità della notifica – Sussiste.

La decisione della C.T.P. adita attiene alla valutazione circa l'inesistenza giuridica della notificazione dell'atto presupposto ovvero dell'avviso di accertamento. La realtà di notifica dell'atto presupposto ove

appare la dicitura “sconosciuto” non attiene a circostanze frutto della diretta attività del Pubblico Ufficiale o frutto di notizie assunte attraverso altri soggetti. Pertanto la mancata apposizione della data e firma sulla relazione di notifica rende nulla la stessa notifica infatti, infatti, la procedura di notifica prevede una serie di adempimenti la cui assenza, anche di uno solo, rende la notifica giuridicamente inesistente (nel caso di specie sulla relazione di notifica è stato riscontrato un semplice “segno” non riconducibile ad una reale sottoscrizione). (S.G.)

Riferimenti normativi: artt. 140 e 148 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19014/2015; ex plurimis: CPT Rieti n. 255/02/15.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 290/2/15, depositata il 31/08/2015 – Pres. Gianni, Rel. Santilli

Processo tributario - Mediazione – Condizione di ammissibilità - Indagini finanziarie condotte nei confronti del soggetto contribuente - Limiti – Coefficienti presuntivi di reddito – Sussistenza.

In caso di reclamo e mediazione, di cui all'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto con l'art. 39, co. 9, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, la semplice presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso senza dover attendere il decorso dei 90 gg. per la costituzione in giudizio.

L'Ufficio finanziario è autorizzato a procedere all'accertamento fiscale, anche attraverso indagini finanziarie sui conti correnti dei familiari del contribuente nei quali quest'ultimo abbia la delega ad operare, ma l'attribuzione al contribuente delle movimentazioni rinvenute, potrà avvenire solo in caso vi sia una delega ad operare, redditi modesti del titolare del conto, rapporto di parentela, assenza di qualsiasi giustificazione sugli intervenuti movimenti, assenza di particolari qualità o posizioni del titolare che giustifichino le operazioni in presenza di reddito esiguo del contribuente.

È legittimo l'accertamento effettuato sulla base dei coefficienti presuntivi di reddito (indici di capacità di spesa), quando il contribuente non abbia dimostrato che il reddito presunto sulla base del redditometro non esisteva o esiste in misura minore. (S.G.)

Riferimenti normativi: art. 17-bis d.lgs n. 546/92; art. 39 d.l. n. 98/11.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LVIII - Sentenza n. 9834/58/15, depositata l'8/5/2015 - Pres. Izzo, Rel. Cuppone

Processo tributario – Ricorso – Procura - Legale rappresentante della società - Omessa indicazione delle generalità – Firma - Grafia illeggibile – Deduzione di nullità – Mancata risposta difensiva – Inammissibilità del ricorso - Conseguenze.

Costituisce “nullità relativa” la mancata indicazione nella procura del ricorso dell'indicazione delle generalità, e della carica rivestita, del rappresentante legale della società, la cui firma risulti inoltre apposta con grafia illeggibile. L'incertezza è opponibile, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., dal destinatario dell'atto. Conseguenza la nullità del ricorso ove la precisazione del nome del sottoscrittore della procura non venga formulata, ad opera del difensore, con la prima risposta difensiva in replica alla deduzione di nullità. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 157 cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 24112/13; 4810/05; 14449/06; 11015/10; 4199/12.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XXXIX - Sentenza n. 10820/39/15, depositata il 19/5/2015 - Pres. e Rel. Martone

Processo tributario - Società di comodo - Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.

Il collegio, sul contrasto tra l'art. 30 co. 1 lett. b) e c) l. n. 724/94 e l'art. 53 della Costituzione, sollevato dalla ricorrente, ne ha statuito la infondatezza per l'effetto che deriverebbe dal mancato

riconoscimento dell'idoneità di ogni presunzione prevista dall'ordinamento ai fini della determinazione del reddito imponibile.

A tal fine il collegio, pur uniformandosi all'orientamento dei giudici di legittimità, ha evidenziato il riferimento a quanto precisato in motivazione in ordine ai limiti di efficacia della decisione di rigetto dell'istanza nei confronti del contribuente. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 30 l. n.724/94.

RISCOSSIONE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 18/21/15, depositata il 05/01/2015 – Pres. Favaro, Rel. Chiappiniello

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica - Iscrizione a ruolo – Termini di riscossione.

La riscossione coattiva dell'imposta sulla pubblicità si effettua secondo le disposizioni del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato. Ne consegue che, ai fini della tempestività della riscossione, viene in rilievo la formazione ed esecutività del ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato, restando assoggettata all'ordinario termine di prescrizione la notifica della cartella di pagamento. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 43/88, D.Lgs. 507/93, art. 9.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 24/21/15, depositata il 07/01/2015 – Pres. Favaro, Rel. Brunetti

Riscossione – Cartella di pagamento – Responsabilità solidale delle società in caso di scissione.

Le società beneficiarie della scissione sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi, nonché ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 472/97, anche per le violazioni commesse dalla società anteriormente alla data di scissione. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/97, art. 15, d.P.R. 917/86, art. 173.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 50/28/15, depositata il 9/1/2015 - Pres. Oddi, Rel. Di Stefano

Riscossione — IVA di Gruppo – Società controllata - Credito antecedente all'adesione alla liquidazione di Gruppo – Trasferimento alla controllante– Necessità – Errata compensazione orizzontale in capo alla controllata – Recupero – Accertamento – Necessità - Liquidazione automatizzata ex art 54/bis d.P.R. 633/72 – Illegittimità.

È illegittimo il recupero con iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 54/bis del d.P.R. 633 /72, anziché mediante accertamento, del credito iva vantato da Società controllata e da questa illegittimamente utilizzato in compensazione orizzontale, credito del quale aveva invece perso la disponibilità in quanto obbligata a trasferirlo alla controllante a seguito dell'antecedente adesione alla liquidazione dell'IVA di Gruppo. L'art. 54/bis del d.P.R. 633/72 consente la liquidazione dell'iva solo per i casi tassativamente indicati dalla norma e non anche per quelli, come quello in esame, fondati su valutazioni giuridiche, che rendono invece necessario un atto impositivo motivato. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72 art. 54/bis;

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate n 221/E del 9 luglio 2002.

Comm. trib. reg. Roma, sez. VI - Sentenza n. 140/6/14, depositata il 20/01/2015 - Pres. Lauro, Rel. Panzini

Riscossione - Cartella esattoriale – Ricorso per inesistenza della notifica – Prova della notifica – Altre eccezioni – Preclusione se non poste nel ricorso.

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'Agente per la riscossione dia prova di aver eseguito regolarmente questa notificazione, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 26, d.P.R. 602/73, Art. 2700 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10326/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 186/10/15, depositata il 21/01/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Riscossione – Cartella di pagamento – Atti presupposti – Avvisi accertamento – Tentativi notifica – Soggetto contribuente – Variazione residenza – Ufficio anagrafe – Mancata annotazione – Messo notificatore – Relata notifica – Ulteriori recapiti comune – Accertata mancanza – Avvisi accertamento – Rituale notifica – Sussiste – Ruolo esecutivo – Legittimità pretesa – Consegu.

E' legittimo il ruolo contenuto nella cartella di pagamento qualora la notifica degli avvisi di accertamento dell'ente impositore risulti perfezionata in quanto il contribuente destinatario abbia variato la propria residenza senza comunicare alcunché all'Ufficio anagrafe ed il messo notificatore abbia poi accertato la mancanza di altri recapiti nel comune

Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di distinti ruoli notificatigli con cartelle di pagamento per l'anno d'imposta 2005. Il contribuente, che pure invocava l'illegittimità della pretesa per la mancata notifica degli atti presupposti, non aveva considerato che questi erano stati invece ritenuti notificati per irreperibilità a seguito di trasferimento per luogo ignoto in quanto egli aveva trasferito la propria residenza senza comunicare la variazione al comune e senza fare neppure risultare alcun altro recapito nello stesso comune. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 140 c.p.c. – art. 60, co. 1, lett. e), d.P.R. 600/ 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. V, n. 20425 del 28 settembre 2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 251/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano

Riscossione - Soglia minima credito iscrizione ipotecaria - Irretroattività - Rimessione in termini.

La soglia minima del credito erariale di Euro 8.000,00 ex art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973 per procedere all'iscrizione ipotecaria, come introdotta dalla l. n. 73 del 2010, non ha effetto retroattivo rispetto alle iscrizioni pregresse, visti gli art. 11, co. 1, Disp. legge in generale, e 3, co. 1, l. n. 212 del 2000.

Non sussistono neppure i presupposti per concedere la rimessione in termini per l'impugnazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, difettando il presupposto della causa non imputabile al richiedente. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973; l. n. 73 del 2010; art.11, Disposizioni sulla legge in generale; art. 3, l. n. 212 del 2000.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 253/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano

Riscossione - Fermo amministrativo - Intimazione ad adempiere – Preavviso - Esclusione.

Il preavviso di fermo amministrativo come pure il fermo amministrativo non devono essere necessariamente preceduti dall'intimazione ad adempiere ex art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto sono atti riferibili a procedura diversa ed estranea all'esecuzione forzata vera e propria. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602 del 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., SS.UU., n. 26052 del 2011; Cass. civ. Sent. 10672/09, 14831/08, 11087/10).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX - Sentenza n. 254/20/15, depositata il 22/01/2015 - Pres. Picozza, Rel. Intelisano

Riscossione – Giudicato – Decadenza – Termine – Esclusione – Prescrizione - Decennale.

La riscossione degli importi, come emersi da sentenza passata in giudicato emessa nel processo tributario, non sconta alcun termine di decadenza, bensì è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 2964 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., n. 2439 del 2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 278/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Riscossione - Preavviso di ipoteca – Contenuto dell’atto.

Visto l’art. 50, d.P.R. 602/73, il preavviso di ipoteca non deve recare uno specifico contenuto o vedere allegati gli atti presupposti; inoltre, non rientrando nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19, d.lgs. 546/92, la mancata indicazione dei termini per impugnarlo non costituisce vizio. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973; art. 19, d.lgs. 546 del 1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 354/28/15, depositata il 27/1/2015 – Pres. Oddi, Rel. Galeota

Riscossione – Intimazione di pagamento – Impugnabilità – Cartella esattoriale – Notifica al domicilio noto – Momentanea assenza - Affissione alla casa comunale e alla porta dell’abitazione – Spedizione della raccomandata – Mancata esibizione della ricevuta di ritorno – Mancato consolidamento del debito tributario – Consegue.

È legittima l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, ancorché non contenuta nell’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/92, trattandosi di atto contenente una ben individuata pretesa tributaria sulla base di un’interpretazione estensiva della normativa in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). La mancata esibizione della ricevuta di ritorno della raccomandata, necessaria dopo l’affissione dell’avviso alla casa comunale ed alla porta dell’abitazione o dell’ufficio, inviata al domicilio noto del contribuente, risultato in sede di notifica momentaneamente assente o in assenza o rifiuto delle persone legittimate a ricevere la notifica, determina la irrivalenza della notifica. (G.T.)

Riferimenti normativi: Cost. artt. 24, 53, 97; artt. 139 e 140 c.p.c.; art. 26 d.P.R. 602/73; art. 60 d.P.R. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 17010/2012; 14316/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 503/4/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi

Riscossione - Notifica - Assenza temporanea dalla residenza anagrafica - Procedura degli irreperibili – Illegittimità.

L’ente impositore non può ricorrere alla notifica tramite affissione alla casa comunale dell’ultimo domicilio conosciuto (c.d. rito degli irreperibili) se risulta documentato (tramite certificato anagrafico storico) che il contribuente era all’epoca residente da tempo nel Comune di riferimento ed era solo temporaneamente assente dal proprio domicilio. Non può, inoltre, costituire valida base per desumere la irreperibilità assoluta (cioè il trasferimento ad altro comune ad un indirizzo sconosciuto) la fotocopia di un documento privo di intestazione e di firma, all’interno del quale il nome di battesimo del contribuente sia oltretutto riportato in modo errato. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.60 d.P.R. n. 600/1973, artt. 137 ss. c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 538/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Riscossione – Cartella di pagamento – Equitalia – Preavviso di fermo veicoli – Consegna dell'atto al portiere – Mancata consegna al contribuente – Ulteriore raccomandata - Non sussiste.

Per quanto riguarda il responsabile del procedimento deve tenersi presente che l'indicazione del responsabile non è prevista a pena di nullità prima dell'entrata in vigore della l. n. 31/2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (art. 36 co. 4 ter), con il quale è previsto, in ordine alla cartella di pagamento, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tale decreto fissa la decorrenza di tale disciplina dal primo giugno 2008, e giunge a precisare che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 31/2008, d.l. 248/2007;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10805/2010, Corte Cost. n. 58/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 544/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Parziale

Riscossione – Cartella di pagamento – Equitalia – Mancanza della notifica dell'atto prodromico – Litisconsorzio necessario tra amministrazione e concessionario – Non sussiste.

In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1532/2012, 16421/2007, 9762/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 546/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi

Riscossione – Cartella di pagamento – Equitalia – Iscrizione di ipoteca – Immobile – Mancata notifica di intimazione - Sussiste.

Equitalia può procedere ad iscrizione di ipoteca sull'immobile del contribuente anche senza notificare l'intimazione della cartella esattoriale. L'ipoteca legale prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/73 può essere iscritta senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 600/73, in quanto non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata essendo riferita ad una procedura alternativa. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73, art. 50, d.P.R. 602/73, art. 77;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 19667/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 548/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Riscossione – Cartella di pagamento – Equitalia – Iscrizione d'ipoteca – Immobile – Regolare notifica della cartella esattoriale – Nuova intimazione ad adempiere – Non sussiste.

Equitalia non è tenuta a comunicare al contribuente l'iscrizione di ipoteca sull'immobile qualora sia trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento. L'obbligo di far precedere l'iscrizione ipotecaria dalla notifica di una nuova intimazione ad adempiere, ove sia decorso un anno dalla notifica

della cartella di pagamento, non sussiste sia perché l'art. 77 del d.P.R. n. 602/73 fa esclusivo riferimento al termine di cui al primo comma dell'art. 50 dello stesso decreto e non anche al secondo comma, sia perché osta a tale ricostruzione l'interpretazione letterale della norma; né è plausibile, sul piano sistematico, che si estenda in via analogica una disposizione riguardante l'espropriazione forzata all'ipoteca che non è atto del procedimento di esecuzione. Il fatto che l'iscrizione ipotecaria sia generalmente preordinata all'esecuzione non può trasformare il diritto reale di garanzia in un fatto dell'esecuzione, con l'effetto di sottoporla alle regole dettate per quest'ultima». In definitiva, allo stato nessuna norma impone al concessionario di comunicare l'avvenuta iscrizione ipotecaria. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, art. 50, 77; d.lgs. 46/99.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 549/4/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nispi Landi

Riscossione – Cartella di pagamento – Equitalia – Preavviso di fermo veicoli – Consegna dell'atto al portiere – Mancata consegna al contribuente – Ulteriore raccomandata - Non sussiste.

Il preavviso di fermo del veicolo è nullo in caso di mancata consegna al diretto interessato della cartella di pagamento. Dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 131/08 (che ha modificato l'art. 7, co. 5 della l. 890/82) in caso di mancata consegna al diretto interessato, quest'ultimo deve essere avvisato con ulteriore raccolta dell'intervenuta consegna di un atto per lui fortemente pregiudizievole e fonte di decadenze e prescrizioni, tramite l'invio di una ulteriore raccomandata. Tale adempimento viene di regola certificato con un'apposita annotazione sull'avviso di consegna del plico anche mediante apposizione di una dizione prestampata tramite timbro sottoscritta dall'agente postale. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.l. 131/08, art. 7.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 702/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Bersani

Riscossione – IVA - Intimazione di pagamento – Atto del concessionario – Costituisce provvedimento amministrativo – Art. 3 l. 241/90 – Applicabilità – Obbligo di motivazione – Sussiste.

All'intimazione di pagamento, solo se adeguatamente motivata, non deve essere allegato il previo atto impositivo costituito dalla cartella. Gli atti del concessionario, in quanto soggetto al quale l'A.F. delega la fase di riscossione degli atti impositivi, costituiscono provvedimenti amministrativi soggetti all'obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 241/90, normativa recepita per la materia tributaria dall'art. 7 della l. 212/2000. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 241/90, art. 3; legge 212/2000, art. 7.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.18415/2005.

Comm. trib. reg. del Lazio, sez. I – Sentenza n. 713/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Tozzi

Riscossione – Omesso versamento – Mancato invio della comunicazione di irregolarità – Conseguenze – Nullità – Esclusione.

La comunicazione di irregolarità, prevista dall'art. 6, quinto comma, della l. n. 212/2000, deve essere inviata solo se, a seguito del controllo automatizzato, emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato dal contribuente stesso in dichiarazione. Da ciò consegue che l'iscrizione a ruolo e la connessa cartella di pagamento non possono essere annullate ove l'Ufficio abbia omesso di inviare la suddetta comunicazione e la liquidazione delle imposte dovute sia scaturita da semplici omessi

versamenti. La sola conseguenza favorevole che il contribuente può ottenere dall'invio della comunicazione di irregolarità è la possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 6, co. 5, l. n. 212/2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17396/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 729/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Moscaroli

Riscossione – IRPEF - Iscrizione a ruolo a titolo definitivo – Termine di prescrizione.

Nel caso venga dichiarato inammissibile, per omesso tempestivo deposito presso la Segreteria della Commissione adita, il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento, l'Ente impositore può procedere alla iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle imposte accertate e, per il tramite dell'Agente della Riscossione, alla notifica della cartella di pagamento, purché nel termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento (nel caso di specie, decreto) di inammissibilità del ricorso. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 2953 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 794/6/15, depositata il 10/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Collaiuda

Riscossione – Comunicazione di irregolarità - Mancato invio - Iscrizione a ruolo e cartella – Nullità.

È illegittima l'iscrizione a ruolo, e deve essere annullata la conseguente cartella emessa, ove l'Amministrazione Finanziaria non abbia previamente provveduto all'invio della comunicazione di irregolarità, c.d. avviso bonario, ex art. 36/bis, co. 3, d.P.R. 600/73, che consente di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Nel caso in esame la Commissione ha sottolineato la impugnabilità della comunicazione di irregolarità come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7344/12 e la circostanza che la iscrizione a ruolo oggetto del contenzioso sarebbe stata evitata atteso che era scaturita da un mero errore di compilazione della dichiarazione dei redditi. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 36/bis, co. 3, d.P.R. 600/73.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 7344/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 958/35/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione a società – Notifica nelle mani del legale rappresentante – Rifiuto di ricevere – Legittimità della notifica – Sussistenza

E' valida la notifica della cartella di pagamento eseguita, ai sensi dell'art. 138 c.p.c, nei confronti di una società ma nelle mani del legale rappresentante che però rifiuta di ricevere l'atto. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 138.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 960/2/15, depositata il 18/02/2015 – Pres. Terronni, Rel. Moliterni

Riscossione – Cartella di pagamento – Equitalia – Notifica dell'atto al portiere – Perfezionamento della notifica – Condizioni - Consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario – Validità dell'atto – Sussiste.

Il perfezionamento della notifica mediante consegna dell'atto al portiere può avvenire con la consegna e non con il successivo invio della raccomandata confermativa disciplinato dall'articolo 139, co. 4,

c.p.c. la cui spedizione non costituisce pertanto, elemento essenziale del procedimento di notificazione e la cui omissione non è a pena di nullità. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 139;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4627/2004.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 962/2/15, depositata il 18/2/2015 – Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni

Riscossione – Cartella di pagamento – Indicazione degli estremi dell'atto – Assenza dell'atto prodromico – Validità.

L'obbligo di motivazione della cartella esattoriale è soddisfatto tramite la semplice indicazione degli estremi dell'atto registrato, non essendo necessaria l'indicazione dell'avviso di liquidazione che l'amministrazione finanziaria ha già legittimamente notificato al medesimo prima dell'iscrizione a ruolo. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 139;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4826/2014, 10552/2012, 11722/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 979/22/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. Sorrentino, Rel. Palillo

Riscossione – Avviso di liquidazione notificato due volte – Opposizione – Annullamento del primo giudice – Cartella di pagamento – Notifica – Esclusione – Giudicato – Sussistenza.

E' illegittima la notifica della cartella di pagamento relativamente ad un avviso di liquidazione che, pur notificato due volte, è stato annullato dalla pronuncia del Giudice davanti al quale è stato opposto in prima battuta. (D.A)

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXVII– Sentenza n. 985/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Valentini

Riscossione – Cartella di pagamento – Commercialista – Omessa dichiarazione – Assenza di denuncia all'autorità giudiziaria – Sanzioni – Sussiste.

In assenza di denuncia all'autorità giudiziaria, il contribuente è tenuto a pagare le sanzioni per l'omessa dichiarazione da parte del commercialista. Non è sufficiente, per evitare l'addebito, la copia della raccomandata inviata al professionista incaricato della contabilità. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. n. 423/1995;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25136/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 990/37/15, depositata il 19/02/2015 - Pres. D'Andria, Rel. Terrinoni

Riscossione – Cartella di pagamento – Sospensione pagamento rate – Difficoltà di pagare – Onere probatorio – Contenuto – Rigorosità.

L'impossibilità di adempiere ad una prestazione costituisce "esimente" solo se il contribuente offre la rigorosa prova circa l'impossibilità assoluta di pagare quanto dovuto al Fisco non essendo sufficiente evidenziare la sola difficoltà relativa. L'esclusione dell'applicazione delle sanzioni per causa di forza maggiore, deve essere limitata ai casi in cui un fatto esterno completamente indipendente dalla volontà del contribuente abbia oggettivamente reso impossibile l'adempimento. (D.A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 1095/1/15, depositata il 23/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Lunerti

Riscossione – Intimazione di pagamento – Omessa impugnazione della cartella – Eccezioni relative al contenuto della cartella – Esclusione.

L'intimazione di pagamento non è altro che il prodromo della procedura di riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella. Avendo natura di mero sollecito, l'intimazione può essere quindi impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per intervenuta estinzione medio tempore dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile impugnare l'intimazione per far valere eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella di pagamento, specialmente laddove quest'ultima non sia stata impugnata e si sia resa pertanto definitiva. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 50 d.P.R. n. 602/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1146/28/15, depositata il 24/2/2015 – Pres. Oddi, Rel. Diotallevi

Riscossione – Notificazione a mezzo posta – Legittimità.

Il Collegio, in tema di riscossione, ha statuito l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento e ha ribadito l'applicazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dalla seconda parte del comma 1 del predetto articolo in alternativa alla prima della stessa disposizione. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 26 del d.P.R. n. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., sez. 5, n. 6395/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1318/9/15, depositata il 9/3/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Riscossione – Fermo amministrativo – Cartella di pagamento – Notifica a mani di persona di famiglia – Legittimità.

Deve considerarsi legittimo il preavviso di fermo amministrativo che sia relativo a cartelle di pagamento che l'Agente della Riscossione provi documentalmente di aver notificato nelle mani di una "persona di famiglia" del contribuente, essendo la sussistenza di tale vincolo di parentela o affinità idonea a far presumere che la persona che ha ricevuto l'atto lo consegnerà al destinatario, anche a prescindere dall'ulteriore requisito della convivenza con quest'ultimo. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 26, d.P.R. n. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13063/2006 e n. 11708/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1380/02/15, depositata il 09/03/2015 - Pres. e Rel. Terrinoni

Riscossione - Notifica cartella di pagamento – Sottoscrizione notificatore – Mancanza – Illegittimità della notifica - Conseguenze.

E' illegittima la notifica quando le ricevute di notificazione sono prive della sottoscrizione dell'incaricato della distribuzione ossia del soggetto che svolge la funzione di pubblico ufficiale al quale è demandata l'incontestabile attestazione, fino a querela di falso, della regolarità di tutto il procedimento notificatorio. (B.L.)

Riferimenti normativi: artt. 26, d.P.R. 602/73.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. 1 - Sentenza n. 1402/1/15, depositata il 10/3/2015 - Pres. Lauro, Rel. Moscaroli

Riscossione - Pagamento rateizzato - Mancata prestazione fideiussione - Revoca beneficio - Sopravvenuta eliminazione obbligo fideiussione - Ripristino beneficio rateizzazione - Legittimità.

L'ufficio fiscale subordina il beneficio del pagamento rateizzato alla prestazione della fideiussione. La mancata prestazione della quale ha comportato nel caso di specie la revoca del beneficio.

L'intervenuta soppressione, con il d.l. 6 luglio 2011, dell'obbligo di presentare la fideiussione per ottenere il pagamento rateizzato di somme dovute all'erario di entità superiore ai 50.000, ha fatto sì che i giudici riaffermassero in capo al contribuente il diritto alla rateizzazione delle somme dovute. (A.V.)

Riferimenti normativi: art.10 d.l. n.201/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1694/35/15, depositata il 20/3/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Di Maio

Riscossione - Cartella pagamento - Tributi erariali.

In materia di esecuzione forzata, la distinzione fra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi è fondamentale, in quanto con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, con la seconda invece si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. Il contribuente, pertanto, si è opposto alla cartella di pagamento, con la quale l'amministrazione chiedeva il pagamento del contributo unificato non versato per atti giudiziari, per cui rientrano nella contestazione dell'an relativo all'esecuzione, il contributo unificato doveva essere versato. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 615, co. 1, c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2054/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Riscossione – Controllo automatizzato – Cartella esattoriale – Obbligo di motivazione – Non sussiste. Cartella di pagamento - Notifica a mezzo raccomandata – Legittimità.

Il concessionario della riscossione ha facoltà di procedere direttamente alla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta con la ricezione da parte del destinatario nella data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale attesta l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella di pagamento.

Quando la cartella di pagamento è emessa sulla base di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a una motivazione analitica del provvedimento, essendosi proceduto alla mera liquidazione dell'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973; art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 1091/2013; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 26671/2009; Cass. n. 9924/2011; Cass. n. 22402/2014; Cass. n. 25329/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2059/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Leoni

Riscossione – Annullamento dell'iscrizione a ruolo – Estinzione del giudizio - Consegu.

Nel processo tributario, l'annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'iscrizione a ruolo a fondamento della cartella di pagamento costituisce causa di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. (G.M.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2063/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Leoni

Riscossione - Tributi locali – Prescrizione.

La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., si applica alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l’interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome tra di loro.

I tributi locali, tra cui TOSAP e ICI, sono sottoposti alla prescrizione quinquennale in quanto il contribuente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce, con riferimento alla prima, il corrispettivo di un servizio a lui reso o imposto che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato; con riferimento alla seconda, il corrispettivo dovuto in relazione ad una determinata situazione proprietaria, ritenuta oggetto di imposizione, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo di imposta, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi che permangono fino alla verifica di un mutamento obiettivo della situazione di fatto giustificante il tributo, né il corrispettivo potrebbe essere versato in un’unica soluzione in quanto ab initio non determinato e non determinabile, né nell’entità, né nella durata. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 2948, n. 4 e 2946 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4283/2010; Cass. n.2941/2007; Cass. n. 4271/2003; Cass., SS.UU., n. 10955/2002; Cass. n. 9295/1993.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2067/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Riscossione – Art. 36-bis d.P.R. 600/1973 – Motivazione delle cartelle di pagamento – Mancanza dell’avviso bonario – Interessi di mora

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato o omesso versamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.

A meno che non vi siano incertezze derivanti dalla liquidazione della dichiarazione, l’invio preventivo della comunicazione bonaria non è condizione di validità dell’iscrizione a ruolo in quanto non prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 462/1997.

Le modalità di calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione non necessitano di essere esplicitate dal momento che queste sono disciplinate dagli artt. 30, d.P.R. 602/1973 e 17, d.lgs. 112/1999. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 36 bis, d.P.R. 600/1973; art. 2, d.lgs. 462/1997; art. 6, comma 5, l. 212/2000; artt. 30, d.P.R. 602/1973 e 17, d.lgs. 112/1999;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26671/2009; Cass. n. 2373/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2076/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Riscossione – Prescrizione – Annullamento del titolo di legittimazione - Revoca del preavviso di fermo - Consegue.

La prescrizione – intesa quale mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro un lasso di tempo previsto dal legislatore per ogni materia – non è un’eccezione rilevabile d’ufficio.

L’annullamento del titolo di legittimazione di un preavviso di fermo comporta la revoca di tale provvedimento. (G.M.)

Riferimenti normativi: l. n. 53/1983.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2077/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Riscossione – Impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri – Notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata – Sottoscrizione della cartelle di pagamento.

La cartella di pagamento, quando fa seguito a un avviso di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo, si esaurisce in una intimazione di pagamento di quanto dovuto in base all’atto e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile per vizi propri e non per vizi dell’atto prodromico. La non impugnabilità di una cartella di pagamento preceduta da un avviso di accertamento definitivo è eccezione sollevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere una apposita relata.

La sottoscrizione da parte dell’esattore della cartella di pagamento non è obbligatoria, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l’indicazione delle somme da pagare e la relativa causale. La cartella di pagamento non richiede un’approfondita motivazione, atteso che questa è insita negli atti prodromici. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 19, d.lgs. n. 546/1992;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 63/2011; Cass. n. 14327/2009; Cass. n. 4757/2009; Cass. n. 10805/2010; Cass. n. 15948/2010; Cass. n. 2288/2011; Cass. 15746/2012; Cass. 1091/2013; Cass. n. 8613/2011; Cass. n. 6721/2012; Cass. n. 17937/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2120/9/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Riscossione – Dichiarazione dei redditi – Imposte dichiarate e non versate – Avviso bonario – Obbligo della preventiva notifica – Non sussiste.

Non sussiste l’obbligo dell’avviso bonario da parte dell’Amministrazione Finanziaria quando le imposte non versate corrispondono con i debiti tributari presenti in dichiarazione. Quando una cartella è attesa dal contribuente perché non ha provveduto a versare tempestivamente le somme a debito della dichiarazione presentata, il semplice confronto tra le somme iscritte a ruolo e quelle dichiarate è indice di legittimità della stessa.

La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio, l’azienda. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 26;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22035/2010, Cass. n. 14105/2000, Cass. n. 15948/2010, Cass. n. 6395/2014, CTR Catanzaro n. 74/07/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2123/09/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Riscossione - Cartella di pagamento - Elementi costitutivi - Sottoscrizione - Relata notifica - Validità. Processo tributario - Tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio - Effetti.

L'eccezione sulla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto perché la sua esistenza non dipende tanto dall'apposizione di un sigillo o del timbro o della sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

Nel caso di notifica via posta, l'attività essenziale è di competenza dell'agente postale che compila l'avviso di ricevimento per cui la relata posta in testa e non in calce non è da considerarsi nulla perché può sempre essere sanata a norma dell'art. 156 c.p.c. quando, nel caso concreto, l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

La tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio non è causa di annullabilità o di nullità dell'atto impugnato stante la mancata previsione di simili sanzioni ed il principio della tassatività delle relative cause ex art. 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 156 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3467/2008, Cass. n. 25773/2014, Cass. n. 11350/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2125/02/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Panzini

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo posta - Validità.

La notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento è legittima ai sensi dell'art. 26 d.P.R. e la produzione della copia del relativo avviso di ricevimento della raccomandata postale costituisce prova dell'avvenuta notifica della cartella. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 26

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2137/02/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Riscossione - Crediti utilizzati in compensazione - Termini per la rettifica.

L'art. 27, co. 16, della Legge Finanziaria 2005, nel regolare il termine entro il quale l'amministrazione finanziaria può accertare l'irregolare utilizzo dei crediti in compensazione, stabilisce che, l'amministrazione può recuperare i crediti utilizzati in compensazione ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzazione. In via transitoria il nuovo termine si applica anche agli utilizzi per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, erano ancora pendenti i termini di decadenza (quattro anni) di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 241/1997, art. 17; d.P.R. n. 600/1973, art. 43; Legge Finanziaria 2005, art. 27, co. 16.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2139/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Riscossione - Cartella di pagamento - Comunicazioni di irregolarità - Controllo automatico - Sanzioni.

La pretesa erariale ex art. 36-bis e ter del d.P.R. n. 600/1973, è subordinata alla sola notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza. L'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997 non prevede, quale condizione di validità dell'iscrizione a ruolo, l'invio preventivo della comunicazione bonaria. La comunicazione di irregolarità (prevista dall'art. 6, co. 5, dello Statuto del contribuente) deve essere inviata solo se, a seguito del controllo automatico emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione.

In ordine alla irrogazione delle sanzioni, quando la violazione discende dalla condotta illecita del consulente scorretto, il contribuente incolpevole non paga le sanzioni derivanti dai mancati versamenti d'imposta; e ciò indipendentemente dal fatto che si sia formato il giudicato penale definitivo nei confronti del consulente, essendo sufficiente la dimostrazione che le ragioni del mancato pagamento non siano addebitabili al contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis e ter; l. n. 423/1995, articolo unico;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17396 e 26361/2010, n. 795 e 12997/2011; Cass. n. 23601/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 2145/1/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Riscossione – Notifica degli atti tributari e impositivi.

La disciplina delle notificazioni degli atti tributari e impositivi in genere si basa sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di comunicare le eventuali variazioni. Il tentativo di notifica di cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento presso il precedente indirizzo del contribuente è del tutto illegittimo nonché ingiustificato dimostrata l'avvenuta comunicazione di variazione con l'indicazione del nuovo indirizzo presso il quale l'Amministrazione finanziaria può effettuare la notifica degli atti tributari e impositivi in genere. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 2149/02/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Riscossione – Notifica – Esito negativo – Nullità della notifica – Principio della sanatoria delle nullità.

Imposte sul reddito - IRPEF - IRES – Tasse – Patrimonio – Risarcimento danni – Indennità risarcitorie.

Gli effetti dell'errore della notifica dovuto alla inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, ricadono sul soggetto notificante con la conseguenza che va dichiarato inammissibile l'appello nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l'esito negativo della notifica non è a lui ascrivibile. Tuttavia, resta sempre valido il principio della sanatoria delle nullità degli atti per il raggiungimento dello scopo motivo per il quale la nullità della notifica è sanata dalla costituzione in giudizio della controparte.

I proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto ovvero la perdita economica subita dal patrimonio. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 6, co. 2 TUIR;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 447/02, 6613/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2152/02/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Riscossione - Cartella di pagamento - Cosa giudicata formale - Diritto di credito - Termini - Prescrizione ordinaria.

La mancata impugnazione della cartella di pagamento regolarmente notificata rende la pretesa dell'ente impositore definitiva e attribuisce al credito in essa contenuta la natura di credito ordinario. Dunque, anche quando il credito si prescrive per sua natura in un termine più breve, al credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei termini di legge si applica l'effetto dell'art. 2953 c.c. decorrente dalla data di notifica della medesima. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 2953 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2153/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moscaroli

Riscossione - Motivazione della cartella di pagamento - Avvenuta notifica - Onere probatorio - Elementi costitutivi pretesa - Termine di prescrizione ordinario.

La cartella esattoriale, emessa sulla base di avviso di accertamento regolarmente notificato, non necessita di alcuna particolare motivazione in quanto la presupposta pretesa fiscale è da intendersi già conosciuta dal contribuente. Dunque, nel caso di specie, non può eccepirsi alcuna violazione dei principi regolatori del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

Dopo la notifica della cartella di pagamento e nel caso in cui quest'ultima sia stata tempestivamente notificata, la pretesa creditoria vantata dall'Amministrazione finanziaria o da altro Ente impositore si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio rimane assoggettato all'ordinario termine di prescrizione dei diritti ex art. 2946 c.c. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2159/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Riscossione - Omessa notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere - Invalidità derivata dell'intimazione ad adempiere - Fondamento.

In materia di riscossione delle imposte, lo scopo dell'intimazione di pagamento è quello, nei casi in cui il concessionario non abbia intrapreso l'esecuzione forzata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, di invitare il contribuente ad adempiere al fine di evitare l'esecuzione stessa.

La regolarità della cartella di pagamento prodromica rende applicabile il disposto di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, in base al quale il contribuente, in sede di impugnazione intimazione di pagamento, non può sollevare vizi attinenti al merito della pretesa. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 19 d.lgs. 546/1992.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 2160/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Tozzi

Riscossione - Notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale - Applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Notificazione avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento - Redazione della relata di notifica - Non necessita.

A norma dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e tale tipologia di notifica resta del tutto affidata al concessionario, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune. Conseguentemente, è valida la notifica effettuata a mezzo del servizio postale a cura dell'agente della riscossione, anche se quest'ultimo non rientra nel novero dei soggetti indicati nella

prima parte del co. 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, abilitati esclusivamente alla notifica "a mani", alternativa a quella postale. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità che venga redatta un'apposta relata di notifica. (M.D.)

Riferimenti normativi: art.26 del d.P.R. n. 602 del 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.6395/2014, Cass. n. 14327/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2438/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Riscossione - Imposta sul patrimonio delle società di capitali – Regolarità della notifica.

Equitalia Sud spa non ha fornito prova in merito al perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento. Trattandosi di soggetto temporaneamente assente all'indirizzo, attesi altresì il mancato rinvenimento di persone di famiglia o altre, abilitate a ricevere l'atto in luogo del destinatario, la notificazione è stata eseguita a mani del portiere dello stabile. Questa forma di notifica contempla l'invio di una seconda raccomandata informativa dell'avvenuta consegna a mani di terzo. In mancanza di tale prova, si deve presumere che tale adempimento sia stato omesso. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 139 e 141 c.p.c.; art. 60 d.P.R. n. 600/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17915/08; Ord. n. 16949/14.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. VI – Sentenza n. 2442/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Riscossione - Validità della notifica della cartella esattoriale a mani del contribuente.

Osserva la Commissione che Equitalia Centro spa, nelle controdeduzioni presentate a seguito dell'appello del contribuente, documenta che le notifiche delle contestate cartelle è avvenuta mediante consegna delle stesse nelle mani del contribuente come dalla relata di riferimento.

Essendo questo l'unico motivo di doglianza dell'appellante, esso deve ritenersi sanato da tale prova documentale. (S.T.)

Riferimenti normativi: artt. da 136 a 149 c.p.c.; art. 26 d.P.R. 29/9/1973 n. 602;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. Sez. V sent. n. 11708 del 27/5/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 2479/20/15, depositata il 23/4/2015 – Pres. Picozza, Rel. Intelisano

Riscossione – Notifica avviso rettifica liquidazione - Erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante.

L'erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante della società destinataria dell'avviso di accertamento non è idonea e sufficiente a ritenere inesistente la notifica stessa, purchè eseguita alla sede legale della società ed abbia comunque raggiunto lo scopo. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 156 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S. U. 19854/04; contraria Cass. n. 10447/08.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2655/14/15, depositata il 14/05/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Riscossione - Notifica cartella - Irreperibilità destinatario – Perfezionamento procedimento notificatorio - Termine – Giorno successivo a quello di deposito e affissione albo comunale – Non prescritta spedizione raccomandata di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità del contribuente destinatario della notifica di cartella di pagamento questa si perfeziona il giorno successivo al deposito del plico in Comune con l'affissione all'Albo ai sensi dell'art. 26, co. 4, d.P.R. n.602/73. Per tale disposizione inoltre non è prevista la spedizione dell'avviso di avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 140 c.p.c. trattandosi di formalità non prescritta dalla norma e comunque impossibile perché nel caso non esiste un recapito cui indirizzare la comunicazione. (M.L.P.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sent. n.6102/2011; Corte Cost. sent. 19-22 nov. 2012, n.258.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 2953/6/15, depositata il 25/05/2015 - Pres. Lauro, Rel. Colaiuda

Riscossione - Misura cautelare – Crediti per sanzioni tributarie non penali - Ammissibilità – Interpretazione estensiva – Illegittimità.

L'istanza cautelare promossa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 472/97, è limitata ai soli crediti derivanti da sanzioni tributarie non penali, irrogate o irrogande; un'eventuale interpretazione estensiva che ricomprenda anche meri crediti di imposta vantati dal fisco si porrebbe in contrasto con la costituzione per eccesso di delega rispetto all'art. 3, co. 133, l. 662/96 (nella vicenda la C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto l'istanza dell'A.F. di emissione di misura cautelare). (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 22, d.lgs. 472/97; art. 3, co. 133, l. 662/96.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 3131/22/15, depositata 29/05/ 2015 – Pres. Sorrentino, Rel. Polito

Riscossione – Iscrizione ipotecaria – Notifica – Atto pervenuto all'indirizzo del destinatario – Presunzione di conoscenza – Sussiste.

Circa le valutazioni in ordine alla persona addetta alla casa del ricevente, l'atto comunque pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (P.L)

Riferimenti normativi: art. 1335 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9111/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3202/38/15, depositata l'8/06/2015 - Pres. Cappelli, Rel. Musilli

Riscossione – Irreperibilità del destinatario - Notifica della cartella esattoriale - Applicazione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. - Nullità della notificazione in assenza di una sola delle formalità prescritte.

Onere della prova della notifica a carico dell'Agente della Riscossione - Inesistenza della cartella esattoriale in mancanza di prova dell'avvenuta notificazione - Inidoneità del ruolo a produrre effetti giuridici in assenza della notifica della cartella esattoriale.

L'art. 26, co. 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che nei casi di irreperibilità del destinatario, art. 140 c.p.c., debbano adempiersi le seguenti formalità: deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; con la conseguenza che, in caso di omissione di una sola di esse, e della sua indicazione nella relata, la notificazione deve ritenersi nulla.

L'onere dell'effettiva, rituale e tempestiva notificazione degli atti è a carico dell'Agente della Riscossione, che deve dar prova del titolo in base al quale procede, atteso che l'accertamento dell'esistenza del titolo - e della sua notificazione al debitore - costituisce elemento essenziale e determinante ai fini della verifica della regolarità del procedimento amministrativo. Qualora manchi la prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, le stesse devono dichiararsi inesistenti poiché il ruolo, come formato dall'Amministrazione finanziaria è idoneo a produrre i propri effetti giuridici in capo al soggetto passivo d'imposta solo quando avviene la notifica della cartella di pagamento. Prima di allora, il ruolo rimane un atto interno dell'Amministrazione finanziaria, consistente in un elenco inventariato di contribuenti presunti creditori della stessa, privo di effetti giuridici, perché non recettivo, sia ai fini decadenziali che di quelli procedurali. (M.D)

Riferimenti normativi: art.26, co. 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 140 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: CTP Reggio Emilia n. 272/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 3208/38/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi

Riscossione - Preavviso di fermo amministrativo – Cartella di pagamento regolarmente notificate – Impugnazione solo per vizi propri – Prescrizione decennale - Notifica a mezzo posta - Appello rigettato.

Verificata la regolare notifica delle cartelle di pagamento precedute al preavviso di fermo e in difetto di tempestività di impugnazione, non è più sindacabile la debenza della pretesa impositiva. Risulta ormai consolidata la pretesa per effetto della mancata impugnazione delle cartelle esattoriali nei termini previsti dalla legge con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. in materia di atti impugnabili, l'art. 19 del d.lgs 546/92 prevede, al co. 3, che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri prevedendo una deroga al principio solo nel caso di mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato e consentendone l'impugnazione unitamente a quest'ultimo. In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione trova applicazione l'art 26 del d.P.R. 602 del 1973 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza l'obbligo di redigere un'apposita relata di notifica. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 19 d.lgs. 546/92; art. 26 d.P.R. 602/73; art. 2953 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3209/39/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Martinelli

Riscossione - Cartella di pagamento – IRPEF, IVA, IRAP – Dichiarazione integrativa presentata in ritardo – Appello rigettato.

In caso di errori presenti nella dichiarazione dei redditi al contribuente è concessa la possibilità di rimediare presentando apposita dichiarazione integrativa da inviare entro i termini stabiliti dall'art 2 comma 8/bis del d.P.R. 322/1998 e non dopo aver ricevuto l'avviso bonario che lo invita a versare l'importo indicato in dichiarazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: art 2 comma 8/bis del d.P.R.322/1998.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXVIII – Sentenza n. 3211/38/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Fruscella, Rel. Tozzi

Riscossione - Avviso di intimazione di pagamento – Notifica della cartella – Atti impugnabili - Comunicazione del messo notificatore – Appello respinto.

Nel caso di notifica di cartella di pagamento quando il destinatario e le altre persone abilitate alla ricezione dell'atto indicate nell'art 139 c.p.c., risultano assenti, il messo notificatore attesta tale assenza e con separato atto informa il contribuente della procedura di notifica in corso per consentirgli di recarsi presso la casa comunale a ritirare l'atto notificato. Tale atto prende il nome di "avviso di notificazione mediante deposito" e ha natura prettamente informativa e non può essere ricompreso tra quelli indicati dall'art 19 d.lgs 546/92 pur considerando la non tassatività dell'elenco degli atti impugnabili. Non è dunque possibile impugnare un simile atto non essendo lo stesso né un atto tributario né un atto contenente una pretesa riferita agli atti prodromici non notificati, per cui nel caso in specie, posta la regolarità della cartella sottesa alla intimazione di pagamento, non possono trovare ingresso nel procedimento contro detta intimazione di pagamento ulteriori vizi attinenti il merito della pretesa. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 19 d.lgs. 546/92; art. 26 d.P.R. 602/73; art. 139 c.p.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX – Sentenza n. 3213/39/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Procaccini – Rel. Martinelli

Riscossione - Cartella di pagamento – IRPEF – Tassazione separata – Riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico – Conferma della sentenza.

Le detrazioni per familiari a carico erano considerate prima dell'anno d'imposta 2007 come "deduzioni per familiari" applicabili alla base imponibile su cui calcolare l'imposta. Successivamente, con la riforma fiscale della Legge Finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, sono state trasformate in detrazioni (riduzione dall'imposta lorda) e pertanto, la richiesta del contribuente di vedersi applicate le detrazioni per carichi di famiglia per gli anni precedenti al 2007, non può essere accolta in quanto non è possibile riconoscere le detrazioni per familiari a carico essendo le stesse qualificate dal Legislatore come "deduzioni" familiari. (M.D.)

Riferimenti normativi: legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3261/1/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Riscossione – Cartella di pagamento – Maggiorazioni – Richiesta – Omessa notifica titoli esecutivi – Illegittimità – Sussistenza – Fondamento.

E' illegittima la cartella di pagamento senza previa notifica dei provvedimenti applicativi delle maggiorazioni ivi richieste. In tale ipotesi, infatti, non può dirsi essere stata portata a conoscenza del contribuente la ragione e la formazione esatta di tali ulteriori crediti (maggiorazioni) comunicati con la sola cartella, generica ed incerta. Deve dunque ritenersi che la mancata notifica dell'idoneo atto impositivo (titolo esecutivo) comporta il vizio della intera procedura di riscossione e, dunque, la nullità assoluta della stessa e di tutti i successivi atti. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3262/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Riscossione – Cartella di pagamento – TARI – Inagibilità dei locali dell'azienda – Assenza di prova – Esenzione dal tributo – Spetta.

Una volta che il servizio per la raccolta dei rifiuti urbani è stato istituito e attivato, l'onere della prova riguardante l'esistenza delle circostanze che darebbero luogo a esenzioni o riduzioni spetta al soggetto che ritiene di averne diritto e non grava sull'amministrazione del Comune. (D.A)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15083/2004.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 3273/28/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. e Rel. Oddi

Riscossione – Cartella di pagamento – Falsa dichiarazione di ricezione – Accoglimento ricorso – Impugnazione – Appello – Meritevolezza – Trasmissione atti procura – Necessità.

E' meritevole di gravame, nonché di trasmissione dei relativi atti alla procura della Repubblica, il ricorso del soggetto che dichiara falsamente di non avere rapporti con la società contribuente destinataria della cartella di pagamento e, pertanto, di non avere mai consegnato la cartella al legale rappresentante di questa, se la Concessionaria produce istanza di rateizzazione della medesima cartella su istanza della società contribuente. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 3284/10/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. D’Andria, Rel. Taglienti

Riscossione – Cartella di pagamento – Equitalia – Agenzia delle Entrate – Responsabilità aggravata – Vicenda processuale lunga e complessa - Risarcimento danni – Sussiste.

Sussiste il diritto del contribuente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata (ex art. 96 c.p.c.), per comportamento “poco diligente” dell'amministrazione finanziaria e di Equitalia, non essendo necessario un comportamento doloso. (D.A)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 96.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3486/21/15, depositata il 16/06/2015 – Pres. Favaro, Rel. La Terza

Riscossione – Riscossione coattiva imposte – Ipoteca – Debito inferiore a 8.000 euro – Iscrizione – Esclusione.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, artt. 76, 77; d.l. n. 203/2005, art. 3; l. n. 248/2005.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI - Sentenza n. 3489/21/15, depositata il 16/06/2015 - Pres. Favaro, Rel. La Terza

Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Raccomandata da parte dell'esattore – Legittimità – Relazione di notifica – Necessità – Esclusione.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. n. 16949/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3559/09/2015, depositata il 17/06/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Riscossione – Fermo amministrativo – Beni mobili registrati – Natura strumentale del bene – Efficacia – Condizioni – Illegittimità.

Il fermo amministrativo è un atto discrezionale del concessionario, e non si pone come atto indefettibile per l'avvio dell'azione esecutiva. La sua efficacia non è subordinata o condizionata al compimento di atti esecutivi successivi perché ha una funzione conservativa equiparabile a quella di un sequestro. Se si tratta di beni mobili registrati, questi non possono essere oggetto di fermo amministrativo quando il contribuente dimostri che è un bene strumentale per lo svolgimento della sua attività. La pignorabilità dei beni strumentali non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La natura strumentale del bene sottoposto a pignoramento comporta l'illegittimità dell'atto. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 69/2013;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 22240/14; Cass. civ. Sez. V, sent. 10089/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3574/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. e Rel. Falascina

Riscossione – Notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale - Applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Notificazione avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento - Non necessità di redigere un'apposita relata di notifica.

In tema di notifica a mezzo posta, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. (M.D.)

Riferimenti normativi: art.26 del d.P.R. n. 602 del 1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.2288/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3581/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Riscossione – Iscrizione ipotecaria – Irrevocabilità della sentenza – Comunicazione preventiva.

Non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità dell'appello per omessa impugnazione della sentenza presupposta se non viene documentata, mediante idonea certificazione della segreteria, l'irrevocabilità della medesima.

Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine – che per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto (nel caso specie, sebbene i giudici condividano il predetto principio, accolgono comunque l'appello dell'ente impositore in quanto tale eccezione non è stata proposta con appello incidentale). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9270/2015.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3583/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Riscossione – Iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di giudizio – Sanzioni.

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, così come modificato dall'art. 29 del d.lgs. n. 472/1997, non possono essere iscritte provvisoriamente a ruolo, in pendenza di giudizio, anche le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento impugnato. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, art. 68; d.lgs. n. 472/1997, art. 29.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3584/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Riscossione – Iscrizione ipotecaria – Comunicazione preventiva.

Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, co. 2-bis, d.P.R., introdotto con d.l. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19667/2014; Cass. n. 19668/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXII – Sentenza n. 3587/22/15, depositata il 17/6/2015 – Pres. Sorrentino – Rel. Prospero

Riscossione - Comunicazione preventiva di ipoteca – Mancata notifica – Nuovi motivi – Conferma della sentenza.

Le cartelle di pagamento sottostanti all'avviso preventivo di iscrizione di ipoteca, se ritualmente notificate non possono essere più contestate, per cui ogni censura inerente l'illegittimità delle notifiche andava fatta valere nel termine di legge di 60 giorni successivi alla notifica. In tema di notifica occorre ribadire che la stessa può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, notificata in plico chiuso e si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma dell'art 26 del d.P.R. 602/73 o dal portiere dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Si considerano inammissibili le censure sollevate con le memorie illustrative e poi riproposte in sede di appello quali motivi. Difatti, la tutela dei contribuenti è affidata in primo grado ai motivi da sollevare con apposito ricorso da proporre dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nei modi e nei termini previsti ai sensi degli art. 18 e 21 del d.lgs n. 546/92. Oltre tale termine non è possibile in appello sollevare ulteriori doglianze soprattutto con memorie da depositare e non da notificare le quali hanno un carattere prettamente illustrativo delle censure presentate tempestivamente. (M.D.)

Riferimenti normativi: artt. 26 e 50 d.P.R. 602/73; art 12 co. 1 d.lgs n. 46/99; artt. 18 e 21 d.lgs n.546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3594/06/2015, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia

Riscossione - Impugnazione cartella esattoriale per vizi propri dell'atto – Necessità di chiamata in causa dell'Agente della riscossione - Sussiste.

Il contribuente che impugna una cartella di pagamento eccependo vizi propri dell'atto ha l'onere di chiamare in giudizio l'Agente della riscossione, essendo quest'ultimo litisconsorte necessario. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV - Sentenza n. 3599/04/2015, depositata il 18/06/2015 - Pres. Meloncelli, Rel. Petitti

Riscossione - Cartella di pagamento – Avviso di accertamento – Impugnazione oltre i termini di 60 giorni – Inammissibilità – Sussiste.

Il contribuente non può far valere a mezzo l'impugnazione della cartella di pagamento vizi propri dell'avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP regolarmente notificato e non impugnato. La pretesa contenuta nell'avviso di accertamento non impugnato nei termini è divenuta definitiva e dunque incontestabile. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 21 del d.lgs 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 3901/28/15, depositata il 07/07/2015 – Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Riscossione - IRPEF – Cartelle esattoriali – Ruoli pregressi – Definizione – Condono clemenziale – Omesso o insufficiente versamento del saldo – Inefficacia – Sussiste.

Il condono clemenziale ex artt. 12 e 9 bis, Legge n. 289/2002, inerente esclusivamente ai carichi portati dalle cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, si traduce in una misura consistente nell'eliminazione ovvero riduzione della sanzione, rispetto ad un accertamento ormai definitivo e cristallizzato.

La procedura condonatoria è inefficace nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto nei termini l'atto di definizione e versato la prima rata, ma abbia omesso o versato tardivamente il saldo. (M.L.P.)

Riferimenti normativi: artt.12 e 19 bis, l. n. 289/2002;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 06/10/2010, n. 20746; Cass. 01/12/2010, n.24316.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 3992/02/15, depositata il 09/07/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Riscossione - Comunicazione di iscrizione ipotecaria - Decorso del tempo - Presunzione di iscrizione ipotecaria e conseguente fase riscossiva e di impugnazione dei medesimi - Carezza di interesse - Estinzione del giudizio.

Il decorso del tempo dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria fa presumere il realizzarsi della fase riscossiva con impugnazione della medesima da parte del contribuente.

Tale presunzione determina la sopravvenuta carezza di interesse con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio. (V.C.)

Riferimenti normativi: art.77, co. 2 bis d.P.R. 602/1973.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4286/06/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia

Riscossione – Vizi propri degli atti della fase della riscossione – Equitalia S.p.A. – Parte sostanziale e processuale - Art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 – Obbligo di preavviso di iscrizione ipotecaria – Introduzione con l. n. 106/2011.

Laddove le doglianze del contribuente afferiscono tutte ad atti ricadenti nella fase della riscossione per vizi propri, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio. Invero, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite ad Equitalia S.p.A. ex art. 3 l. n. 248/2005, soggetto assoggettato al mero coordinamento dell'Agenzia delle Entrate. Ne discende che, a mente dell'art. 10 del d.lgs n. 546/92, parte sostanziale e processuale è Equitalia, laddove si controverta in merito a vizi imputati al suo operato. Di conseguenza l'obbligo di preavviso di iscrizione ipotecaria è stato introdotto solo dalla l. n. 106/2011 mediante l'inserzione del co. 2 bis all'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973. Or dunque, è di palmare evidenza che il mancato preavviso per iscrizioni effettuate in data anteriore all'entrata in vigore del citato comma 2 bis non può essere ritenuto foriero di illegittimità attive e/o procedurali (Cass. n. 10234/2012). (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 3 l. n. 248/2005; art. 10 del d.lgs n. 546/92; l. n. 106/2011; art. 77, co. 2 bis, del d.P.R. n. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 14669/2005, 24927/2011, 5832/2011, 3242/2007, 22939/2007, 27653/2008, 6450/2002; Cass. n. 10234/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4403/1/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Mezzacapo

Riscossione – Cartella di pagamento – Accertamento con adesione – Perfezionamento – Difetto dei requisiti – Insussistenza – Cartella – Legittimità.

Il concordato si completa soltanto con il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui essi difettino, la procedura dell'accertamento con adesione non si perfeziona, lasciando permanere nella sua integrità l'originaria pretesa tributaria. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26681/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4478/6/15, depositata il 05/08/2015 - Pres. Lauro, Rel. Laudati

Riscossione – Cartella di pagamento – Omessa notifica – Inesistenza – Accertamento legittimo – Ipotesi.

E' legittimo l'avviso di accertamento successivamente alla notifica della cartella di pagamento se risulta che oltre alla notifica dell'avviso di accertamento il contribuente stesso ammette indirettamente di avere ricevuto anche il processo verbale di contestazione. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4495/6/15, depositata il 05/08/2015 - Pres. Lauro, Rel. Russo

Riscossione – Cartella di pagamento – Obbligo di comunicazione previa notifica cartella – Sussistenza – Limite – Discordanza tra i controlli e quanto dichiarato – Ipotesi.

In tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione atteso che l'Amministrazione finanziaria è obbligata dallo Statuto dei contribuenti a comunicare l'esito della liquidazione, solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26361/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4721/29/15, depositata il 10/9/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fortuni

Riscossione – Credito esposto in cartella – Prescrizione quinquennale – Rileva - Notifica atti – Servizio postale – Legittimità.

È quinquennale la prescrizione, decorrente dalla notifica della cartella ed in assenza di atti interruttivi, del credito vantato dall'ente impositore. Il termine decennale è applicabile solo quando la pretesa erariale riportata nella cartella è fondata su sentenza passata in giudicato avendo quindi ad oggetto un credito accertato all'esito del contenzioso. La contestazione del termine applicabile costituisce una mera difesa proponibile in qualunque grado e stato del giudizio.

È validamente effettuata a mezzo del servizio postale la notifica della cartella emessa dall'Agente della Riscossione. (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8380/13, 16354/14 e 16949/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5730/39/15, depositata il 02/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Coletta

Riscossione – Credito IVA – Soggetto contribuente – Ente impositore – Erroneo riconoscimento – Maggior importo – Mancato utilizzo credito – Rileva – Buona fede – Sussiste - Ente impositore – Successiva iscrizione ruolo – Mancato annullamento autotutela - Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa relativa al ruolo reso esecutivo dall'ente impositore che abbia dapprima riconosciuto un credito IVA, rivelatosi poi non spettante e poi, nonostante il mancato utilizzo da parte del contribuente, non abbia neppure provveduto ad annullarlo in autotutela pur in presenza della buona fede così dimostrata. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 6381/2/15, depositata il 01/12/2015 – Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhaursen

Riscossione – Cartella di pagamento – Mancata impugnazione – Prescrizione ordinaria.

In caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, il termine di prescrizione del credito è quello decennale, in quanto la cartella di pagamento non opposta viene assimilata alla sentenza passata in giudicata con conseguente applicazione dell'art. 2953 c.c., anche considerando che nel caso di specie la notifica dell'atto di intimazione aveva, peraltro, avuto l'effetto di interrompere il decorso del detto termine prescrizioneale. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 2953 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII - Sentenza n. 6561/37/15, depositata il 10/12/2015 - Pres. Mongiardo, Rel. Frittella

Riscossione – Cartella di pagamento – Sottoscrizione.

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25773/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 6594/35/15, depositata il 11/12/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Toffoli

Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a indirizzo errato – Onere del contribuente di comunicare variazioni di indirizzo intervenute tra due successive dichiarazioni dei redditi - Non sussiste - Prescrizione quinquennale – Sussiste.

È da considerarsi omessa, con conseguente applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., la notificazione della cartella di pagamento eseguita ad un indirizzo errato. Si assume, pertanto, che non grava sul contribuente l'onere di comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo intervenute tra due successive dichiarazioni dei redditi, dal momento che, ai sensi dell'art. 60, co. 3, d.P.R. 600/1973, le stesse hanno effetto, ai fini delle notificazioni, a partire dal trentesimo giorno successivo all'avvenuta variazione anagrafica. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 2948 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 7004/28/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Iannantuono, Rel. Galeota

Riscossione – Contributo unificato – Autorità garante per la concorrenza di mercato.

La questione controversa concerne l'interpretazione del termine "atti" e, più specificatamente, se lo stesso, oltre a riferirsi agli atti amministrativi, si riferisca anche agli atti processuali.

Il Collegio ritiene che dalla disamina delle leggi attinenti direttamente alla regolamentazione del bollo, si evince, in maniera non controversa, che l'art. 27 bis del d.P.R. n. 642 del 1972, abbia ad oggetto la sola documentazione amministrativa, con la conseguenza che gli atti che non sono elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo non possono godere dei benefici di esenzione.

Il criterio di interpretazione sistematico consente di ritenere che il d.P.R. n. 642 del 1972, art. 27 bis, tabella B, laddove indichi il termine "atti", si riferisce solo agli atti amministrativi e non ricomprenda anche gli atti giudiziari.

Sul punto, si appalesa perspicuo il richiamo al fatto che allorquando la normativa abbia inteso ricomprendere nella esenzione dal bollo gli atti giudiziari lo ha espressamente previsto.

Riferimenti normativi: art. 27 bis, tabella B), d.P.R. n. 642/1972. (S.M.M.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 7011/29/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Saccà

Riscossione - Cartella di pagamento IRPEF.

La Commissione deve constatare che la procedura adottata è legittima, è stata documentata la validità del ruolo con la sottoscrizione del Direttore, mentre si ritiene che la cartella contenga tutti gli elementi che permettono al contribuente di identificare il Concessionario, l'Ufficio creditore, l'oggetto della pretesa fiscale e le procedure da adottare per risolvere o contestare la cartella con l'impugnazione; Quindi come si evince in atti non era limitato il diritto alla difesa nel rispetto della Statuto del Contribuente. La giurisprudenza della Cassazione civile sez. tributaria sentenze n. 4757/2009 e n.10805/2010 e la più recente, sempre Cassazione civile, sez. V, n.12475 del 4 giugno 2014 aiuta in tal senso per continuità d'indirizzo. Così pure non si ritiene violato il citato art. 68, in quanto la procedura adottata è in applicazione dell'art. 15, primo comma, del d.P.R. 602/73, la cui disciplina è applicabile alla fattispecie. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 15, primo comma, d.P.R. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass.Civ. sez. trib. sent. 4757/2009 e 10805/2010 – Cass. Civ. sez. V 12475 del 4 giugno 2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 7021/29/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Patrizi, Rel. Ciaramella

Riscossione - Avviso iscrizione ipotecaria – Idoneità probatoria documentazione in copia.

La concessionaria ha depositato documentazione idonea a dimostrare la regolare notifica della cartella esattoriale. infatti, la circostanza che la documentazione in questione non sia in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale, non inficia l'idoneità probatoria della stessa, dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza, anche della Suprema Corte (ad es. Cass. n. 2419 del 2006) non è sufficiente ad escludere tale rilevanza il mero disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della parte contro la quale il documento è prodotto, in assenza, come nel caso di specie, della rappresentazione almeno di elementi indiziari atti ad evidenziare una possibile non conformità delle copie degli atti depositati agli originali. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 2719 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: sentenza Cass. 2419/2006.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 7033/38/15, depositata il 22/12/2015 – Pres. Fruscella, Rel. De Santi

Riscossione - Preavviso di fermo amministrativo.

Il Collegio rileva che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 2/10/2012. In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifia, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata".

Verificata la regolare notifica della cartella e in difetto di tempestività di impugnazione non è più sindacabile la debenza della pretesa impositiva.

Osserva altresì che in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 26, d.P.R. 602/1973; art. 127 d.P.R. 43/1988; art. 60 d.P.R. 600/1973.

Comm. trib. prov. di Rieti, sez. I – Sentenza n. 28/1/15, depositata il 4/3/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Arioli

Riscossione – Contributo unificato – Invito al pagamento – Impugnabilità – Pluralità di atti impositivi – Ricorso unico - Base imponibile – Valore dei singoli atti e non la somma dei valori.

È infondata l'eccezione del MEF che sostiene che l'invito al pagamento del contributo unificato costituisca un mero sollecito volto a favorire l'adempimento spontaneo ed è invece impugnabile in quanto porta a conoscenza del contribuente la volontà accertativa dell'amministrazione finanziaria. La circostanza che trattasi di ricorso unico contenente una pluralità di atti impositivi non comporta che il calcolo del contributo unificato debba essere determinato sulla somma del valore degli atti impugnati bensì con riferimento al valore dei singoli atti. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 147/2014.

Comm. trib. prov. di Rieti sez. I – Sentenza n. 70/1/15, depositata il 4/3/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Ariolli

Riscossione – Contributo unificato – Invito al pagamento – Impugnabilità – Pluralità di atti impositivi – Ricorso unico - Base imponibile – Valore dei singoli atti e non la somma dei valori

È infondata l'eccezione del MEF che sostiene che l'invito al pagamento del contributo unificato costituisca un mero sollecito volto a favorire l'adempimento spontaneo ed è invece impugnabile in quanto porta a conoscenza del contribuente la volontà accertativa dell'amministrazione finanziaria. La circostanza che trattasi di ricorso unico contenente una pluralità di atti impositivi non comporta che il calcolo del contributo unificato debba essere determinato sulla somma del valore degli atti impugnati bensì con riferimento al valore dei singoli atti. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 147/2014.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 112/2/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Gianni, Rel. Santilli

Riscossione - Avviso iscrizione ipotecaria – IVA – IRAP – Pretesa illegittimità iscrizione ipotecaria - Violazione artt. 77, co. 2 bis e 50 d.P.R. n. 602/1973 - Illegittimità iscrizione ipotecaria - Sussiste.

La società ha proposto ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca legale, ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, per un debito di €38.179,91, che deriva dal mancato pagamento di cartelle esattoriali, qui tutte date per richiamate, riferite alla imposta IVA ed IRAP, annualità 2006 e 2009, così eccedendo l'illegittimità del richiamato atto, per il fatto che, detta iscrizione, grava sulla abitazione di tipo economico. In primo luogo, comunque, è stata eccepita la mancanza della preventiva comunicazione dell'avviso di iscrizione, di cui all'art. 77, co. 2 bis, d.P.R. n. 602/1973, e la pretesa violazione, ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, per mancata e previa notifica della intimazione di pagamento, con conseguente mancanza di sottoscrizione autografa da parte di un dirigente dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso di accertamento, sia la mancata notifica delle cartelle di pagamento. Inoltre si deve qui dare atto della costituzione della EQUITALIA SUD S.p.A, che, ferme restando le eccezioni pregiudiziali, svolte nella controdeduzioni ha impugnato e contestato l'opposizione così proposta, con richiesta di chiamata in causa dell'Amministrazione Finanziaria, *rectius* della competente Agenzia delle Entrate.

Il Collegio adito, peraltro, ritiene di poter dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di questione inerente a condotte delle quali è unico responsabile l'Agente per la riscossione. Essendo, dunque, la notifica della cartella e quella dell'iscrizione ipotecaria atti di competenza del Concessionario, la competente A.E. non è responsabile, né è utile la richiesta chiamata in causa del menzionato Ufficio Finanziario, atteso che deve essere qui pure ricordato il principio espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. Emerge dagli atti di causa che il Concessionario per la Riscossione, in buona sostanza, ha emesso l'atto cautelare sul presupposto che le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate, ma di tale assunto, peraltro, non ha dato prova sufficiente e legale. Il Collegio, quindi, pone in evidenza che il ricorso è stato presentato avverso l'iscrizione ipotecaria, sempre proponibile e non soggetta a decadenza. (S.G.)

Riferimenti normativi: artt. 77, co. 2 bis e 50 d.P.R. n. 602/1973;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU., sentenza n. 16412/2007 e Cass. Sez. Trib. sentenza 10.09.2007 n. 18972.

Comm. trib. prov. Roma, sez. LVIII - Sentenza n. 2213/58/15, depositata il 5/2/2015 - Pres. De Lullo Rel. Cuppone

Riscossione – Immobile destinato al fondo patrimoniale – Iscrizione ipotecaria – Antecedente annotazione e trascrizione della convenzione – Opponibilità – Sussiste.

Gli immobili, ed altri beni, destinati al fondo patrimoniale - la cui funzione ex art. 167 c.c. consiste nell'imposizione convenzionale di un vincolo in forza del quale i beni sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia - sono sottratti all'esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento di esigenze familiari. Nel caso di specie gli immobili destinati al fondo non erano ipotecabili atteso che l'Agente della riscossione, che non aveva nemmeno precisato quali imposte fossero sottese all'iscrizione a ruolo, aveva effettuato l'iscrizione ipotecaria in data successiva all'annotazione ex art. 162 c.c. quale convenzione matrimoniale dell'atto di costituzione del fondo e della sua trascrizione ai sensi dell'art. 2647 c.c. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 162 c.c.; art. 2647 c.c.; art 49 e seg. d.P.R. 602/73

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 933/12; 21658/09.

SANZIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 258/38/15, depositata il 23/01/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi

Sanzioni - Disapplicazione sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa – Criteri.

Il fenomeno della incertezza normativa oggettiva che legittima la disapplicazione delle sanzioni si può rilevare da una serie di fatti indice che spetta al giudice accertare e valutarli. Tali fatti indice possono essere così esemplificati: 1) difficoltà di individuare le disposizioni normative anche dovute al difetto di esplicite previsioni legislative; 2) difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) difficoltà nel determinare il significato della formula dichiarativa adottata; 4) mancanza di informazioni amministrative o loro contraddittorietà; 5) mancanza di una prassi amministrativa o presenza di prassi tra loro contrastanti; 6) mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti magari accompagnati dalla rimessione degli atti alla Corte costituzionale; 8) contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) contrasto tra opinioni dottrinali; 10) adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 10, l. n. 212 del 2000;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 4685/12, 14080/13, 5210/13, 5207/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 3555/14/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Amodio, Rel. Damaro

Sanzioni - IRAP - Ritardato versamento - Ravvedimento operoso - Applicazione.

L'istituto del ravvedimento operoso è applicabile anche in materia di IRAP a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 2006 che ha stabilito il superamento delle norme che escludevano l'IRAP dall'applicazione del ravvedimento operoso a partire dal 2007. La sanzione applicata in misura intera del 30% per ritardato versamento è illegittima stante la nebulosità e l'equivocità circa la possibilità per il contribuente di beneficiare dell'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, circostanza che ha determinato il ritardato versamento che, pertanto, si ritiene giustificato. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 24670/2007, Cass. n. 4394/2014, CTR n. 7856/35/14, CTR n. 2538/35/14, CTR n. 2547/35/14, CTR n. 2963/35/14, CTR n. 6165/14/14, CTP n. 4381/44/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3590/6/15, depositata il 18/6/2015 – Pres. Bernardo – Rel. Russo

Sanzioni - Avviso Irrogazione sanzione – Centro assistenza fiscale CAF – Tardiva trasmissione delle dichiarazioni – Appello accolto.

In caso di tardiva presentazione nei termini di legge delle dichiarazioni da parte di un centro di assistenza fiscale CAF, trattandosi di violazione di obblighi tributari normativamente imposti ed incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, non può trovare applicazione l'art 12 del d.lgs 472/97 che fa esplicito riferimento alle violazioni di tipo formale. Si applica pertanto l'art 8 della Legge n. 689/81 osservato che le sanzioni di cui all'art. 7-bis d.lgs n. 241/97, rientrano tra quelle amministrative e non tributarie in quanto non strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti il rapporto tributario. (M.D.)

Riferimenti normativi: art 12 d.lgs 472/97; art. 8 L. 689/81; art 7-bis Dlgs 241/97.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3591/06/2015, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Sanzioni - Sanzioni amministrative - Intermediari – Dichiarazioni - Trasmissione telematica – Omessa – Tardiva – Responsabilità.

Le violazioni irrogate nei confronti degli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 241/1997 hanno natura fiscale, quindi devono sottostare ai principi contenuti nel d.lgs. n. 472/1997. L'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 prevede l'applicazione della c.d. "sanzione unica" (sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio) per le violazioni formali e sostanziali in caso di concorso formale (diverse violazioni commesse mediante un'unica azione), mentre per il concorso materiale (diverse violazioni commesse mediante più azioni) ciò opera solo in caso di violazioni formali. Da ciò deriva che, nelle sanzioni in oggetto, non possa applicarsi il cumulo giuridico bensì quello materiale (tante sanzioni quante sono le violazioni). (M.D.)

Riferimenti normativi: artt. 7-bis, d.lgs. n. 241/97; art. 12 d.lgs. n. 472/97; art. 8 l. n. 689/81;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., Sez. Trib., Sent. n. 23123 del 11/10/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV - Sentenza n. 3613/35/15, depositata il 18/06/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Sanzioni - Tardiva presentazione dichiarazioni da parte dell'intermediario – Cumulo giuridico.

In merito alla sanzione inflitta all'intermediario per tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, allorché l'intermediario effettui plurimi invii tardivi in un unico contesto temporale, va riconosciuta l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico ex art. 12, co. 2, d.lgs. n. 472/97 con relativa applicazione della sanzione unica prevista dall'art. 8, co. 2, l. n. 689/81. Difatti la scelta dell'intermediario di inviare i file separatamente è una questione esclusivamente tecnica dovuta al periodo di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni durante il quale i terminali risultano carichi di file che pervengono all'Ufficio, per cui l'invio separato va a sicuro vantaggio dell'Ufficio ricevente e pertanto a maggior tutela della parte dichiarante; pertanto le singole violazioni commesse nella specie al caso de quo dall'intermediario fiscale, costituiscono parte di una condotta oggettivamente unitaria improntata sulla sua buona fede ovvero ad una sorta di macro-violazione, che pur trattandosi di più trasgressioni, conduce per sua natura al beneficio della sanzione più lieve. Si tratta quindi nel caso di specie, di trasgressioni, che non avendo incidenza sulla base imponibile, né sulla liquidazione del tributo, appartengono chiaramente alla categoria delle violazioni formali e sono quindi soggette all'applicazione del cumulo giuridico. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 8, co. 2, l. n. 689 del 1981; art. 12, co. 2, d.lgs. n. 472 del 1997;

Riferimenti giurisprudenziali: C.T.R. Aosta n. 23/02/13; C.T.R. Lazio n. 174/9/12; C.T.R. Toscana n. 201/01/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 4397/1/15, depositata il 28/7/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Lasalvia

Sanzioni – Omesso versamento – Fatto imputabile a terzi – Non punibilità – Sussiste.

Nel caso in cui il pagamento delle imposte non sia stato eseguito a causa del contegno del consulente, il quale abbia indebitamente trattenuto le somme all'uopo fornitegli dall'obbligato, il fatto non è punibile in capo al contribuente, qualora denunciato all'autorità giudiziaria e senza che a tal fine rilevinò gli ulteriori elementi richiesti dall' art. 1 della legge n. 423 del 1995 in tema di sospensione del ruolo (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 6, c. 3, d.lgs. n. 472/97;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17578/02.

Comm. trib. Reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 6281/14/15, depositata il 27/11/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Sanzioni – Società in liquidazione – Dichiarazione redditi infedele – Maggiore IRES – Mancata impugnazione avviso di rettifica – Giudicato - Accertamento definitivo e inoppugnabile – Legittimità.

Sono legittime la rettifica sul reddito e le sanzioni irrogate se la società consolidante in liquidazione non impugna l'avviso che, di fatto, diventa definitivo e inoppugnabile. L'autorità del giudicato, e ciò vale tanto nel processo civile quanto in quello tributario, copre anche il deducibile, cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio, ma anche tutte quelle altre, proponibili sia in via di azione che in via di eccezione. Il giudicato esplica i propri effetti su un duplice piano: sostanziale poiché reca certezza nei rapporti tra le parti e processuale giacché impedisce che il risultato conseguito possa essere nuovamente posto in discussione; inoltre, svolge un ruolo tanto di segno negativo, siccome impedisce il riesame del rapporto già deciso in un nuovo processo, quanto di segno positivo dal momento che vincola il giudice, eventualmente chiamato a pronunciarsi sul medesimo rapporto, a rispettare il precedente accertamento divenuto immutabile. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 917/86, art. 117, c.p.c. art. 324.

TASSE

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 547/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Tasse – Tassa automobilistica – Regione – Termine di prescrizione – Diritto al recupero della tassa.

Il termine di prescrizione del diritto al recupero della tassa di circolazione (ora imposta di proprietà o tassa sul possesso) da parte dell'ente Regione è fissato in cinque anni in virtù della unificazione dei termini di notifica degli avvisi di accertamento per tutti i tributi locali per cui essi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi della legge 350/2003. (D.A.)

Riferimenti normativi: l. 350/03.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 1762/35/15, depositata il 24/3/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Loreto

Tasse – Tassa automobilistica - Cartella di pagamento – Refusione delle spese di lite.

Il Collegio osserva che l'art. 15, co. 1, del d.lgs. n.546/92 dispone che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con sentenza. La condanna alle spese di soccombenza rappresenta anche nel processo tributario, essendo evidente che tale diritto, spettante ad entrambe le parti, verrebbe pregiudicato se, per ottenere la tutela, la parte vittoriosa fosse costretta a sostenere in via definitiva le spese processuali, con ciò subendo un evidente pregiudizio patrimoniale.

L'art. 15 del d.lgs. già citato stabilisce che la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c.. Tuttavia l'art. 2, co. 1, lett.a), l. n. 263/2005 ha significativamente innovato l'art. 92 c.p.c., stabilendo che la compensazione anche parziale delle spese deve essere disposta dal giudice indicando esplicitamente nella motivazione quali siano i giusti motivi in base ai quali il Collegio è giunto a siffatta opinione.

La legge n. 69 del 2009 ha poi apportato nuove modifiche alla compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. volte a superare la compensazione "per prassi" delle spese di giudizio disponendo che il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 15, co. 1, d.lgs. n. 546/92 - art. 92, co. 2, c.p.c. - art. 2, co. 1, lett. a), l. n. 263/2005 – l. n. 69 del 2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 1994/10/15, depositata l'1/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini

Tasse - Tassa automobilistica – Cessione autoveicolo – Giudicato esterno - Sussiste.

Costituisce giudicato esterno opponibile in una controversia relativa all'accertamento di una obbligazione tributaria la sentenza avente ad oggetto l'accertamento di una medesima obbligazione fondata sugli stessi presupposti fattuali, anche se riferiti a diversa annualità, e che abbia accertato una circostanza di fatto valevole per l'anno d'imposta oggetto del processo in corso e collimante con quanto nuovamente dedotto dal contribuente. (G.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20029/2011; Cass. n. 16675/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 2321/39/15, depositata il 17/4/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Martinelli

Tasse – Consorzi di bonifica – Presupposto impositivo – Benefici diretti conseguiti a seguito delle opere eseguite – Relazione tecnica e foto – Sufficienza.

È dovuto il richiesto contributo consortile ove il contribuente non abbia dimostrato l'inesistenza dei benefici diretti tenuto conto di quanto notoriamente viene effettuato dai Consorzi e tenuto altresì conto della relazione tecnica del Consorzio e delle allegate foto. (G.T.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2365/9/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Gallucci

Tasse - Contributi consortili – Presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio - Sussiste.

Il Collegio, in materia di contribuzione consortile, ha confermato, conformandosi all'orientamento dei giudici di legittimità, che il vantaggio diretto e immediato per il fondo deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobili nel perimetro di intervento. (V.D.)

Riferimenti normativi: l. 5/1/94, R.D. 215/23, l.r. 4/84 e 50/94, art. 860 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 12241/15.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3259/39/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Tasse – Tassa automobilistica – Omesso versamento – Cartella di pagamento – Notifica – Termine.

In tema di tasse automobilistiche, la cartella di pagamento per omesso versamento deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. In difetto la cartella è nulla. (D.A.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3656/1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII - Sentenza n. 3580/28/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. e Rel. Tersigni

Tasse - Tariffe spettanti al Ministero della salute ex art. 5, co. 12, l. n. 407/1990 – Natura tributaria di tariffa.

L'art. 48, co. 8 lett. b), del d.l. n. 269/2003 nell'introdurre una maggiorazione delle tariffe fissate a norma dell'art. 5, co. 12, l. n. 407/1990 non ha introdotto un nuovo tributo a carico delle aziende farmaceutiche. Al contrario, con tale riforma normativa il legislatore ha lasciato immutata la natura di tariffa delle entrate in questione, limitandosi a disporre più semplicemente una diversa destinazione della tariffa già esistente. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 48, co. 8, lett. b), d.l. n. 269/2003; art. 5, co. 12, l. n. 407/1990.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5716/39/15, depositata il 2/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Terranova

Tasse – Tassa automobilistica – Termine prescrizione triennale – Compiuto decorso – Soggetto contribuente – Attività commercio autocarri – Pagamento tassa automobilistica – Enti interessati - Comunicazione interruzione pagamento – Ente impositore - Illegittimità pretesa – Consegu.

E' illegittima la pretesa della tassa automobilistica invocata nei confronti di un imprenditore esercente l'attività di commercio autocarri qualora, oltre ad avere egli comunicato preventivamente l'interruzione dei pagamenti agli enti interessati, sia stata notificata dopo il compiuto decorso del termine triennale riferito a ciascuna annualità richiesta. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 5, comma 31, L. 28 febbraio 1983, n. 53.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXXVIII - Sentenza n. 6091/38/15, depositata il 19/11/2015 - Pres. e Rel. Fruscella

Tasse – Ecotassa – Gestore della discarica – Rivalsa nei confronti dei conferenti i rifiuti – Diritto ed obbligo – Tardivo versamento – Irrogazione di sanzioni - Accertamento della Regione a carico del gestore – Legittimità – Inadempienze dei soggetti conferenti – Irrilevanza - Inadeguatezza della tutela posta a garanzia del gestore – Sussiste – Questione riguardante il legislatore.

L'ecotassa, "tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" (istituito con l. del 28 dicembre 1995 n. 549 art. 3 commi dal 21 al 41) è dovuto, unitamente a sanzioni ed interessi in caso di ritardo nei versamenti, dai gestori delle discariche e degli impianti di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti alle Regioni entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. La perentorietà del termine posto dal citato art. 3 – teso a garantire il pagamento immediato del tributo speciale da parte del titolare della discarica- non consente interpretazioni diverse tese a legittimare ritardi nei pagamenti. La circostanza che i Gestori costituiscano soggetti passivi meramente formali in quanto destinatari del diritto/obbligo di rivalsa nei confronti dei conferenti (essenzialmente le municipalizzate dei Comuni destinati a loro volta a sopportare il costo destinato a confluire nel prezzo finale della prestazione) senza vincolo di solidarietà fiscale e la circostanza che i Comuni/Municipalizzate si possano rendere morosi ed inadempienti nei confronti dei Gestori – peraltro consapevoli per maturata esperienza di tale rischio del quale avranno tenuto conto in sede contrattuale- con conseguenze economiche per loro negative, non pongono dubbi interpretativi.

La sentenza della Corte di Giustizia C. 172/08 del 25.2.2010 non vale a porre in dubbio che l'art. 3 della legge 549/95 debba essere applicato nel suo significato letterale senza possibilità di una differente interpretazione atteso che la Corte non ha censurato il criterio di legittimità passiva previsto dalla norma italiana ma, anzi, confermando il diritto/obbligo di rivalsa si limita a rilevare l'inadeguatezza della tutela posta a garanzia del Gestore rispetto alle inadempienze contrattuali dei soggetti conferenti, circostanza oggetto di valutazione da parte del legislatore. (G.T.)

Riferimenti normativi: l. 549/95 art. 3 co. 21- 41;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia C. 172/08 del 25.2.2010; Cass. nn. 19311/11 e 24094/14.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 6192/37/15, depositata il 24/11/2015– Pres. Mongiardo, Rel. Benedetti

Tasse – Contributo consortile.

Ai sensi dell'art. 860 c.c., i proprietari dei beni situati nel comprensorio sono obbligati a contribuire nelle spese necessarie in ragione dei benefici che traggono dalla bonifica. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 860 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. n. 877/1984; Consiglio di Stato n. 501/1984.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 6439/35/15, depositata il 3/12/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Tasse – Consorzi di bonifica – Presupposto impositivo – Benefici diretti conseguiti a seguito delle opere eseguite – Piano di classifica - Sufficienza.

In presenza di un piano di classifica emanato a seguito della delimitazione dei comprensori e l'adozione dei programmi di bonifica, contenente i criteri di riparto sulla base dei benefici concretamente arrecati ai vari terreni dalle opere eseguite, in mancanza di impugnazioni e specifiche contestazioni, il Consorzio non è gravato dell'onere di provare in giudizio l'esistenza dei benefici in favore dei terreni di proprietà dei consorziati. (G.T.)

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I – Sentenza n. 278/1/15, depositata il 20/08/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Tanferna

Tasse - Tassa di concessione regionale – Avviso di accertamento – Azienda faunistico-venatoria - Territorio comunale depresso ex lege n. 614/1966 – Mancanza del presupposto giuridico – Illegittimità – Sussiste.

La parte ricorrente, in qualità di concessionario della relativa azienda faunistico-venatoria ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento attraverso cui è stato contestato l'insufficiente pagamento della tassa di concessione relativa all'azienda stessa chiedendone l'annullamento. La C.T.P. adita ha rilevato che, in base alla legge Regionale n. 2/2013, le tasse di concessione sono ridotte di un quarto per le aziende faunistiche-venatorie situate in zone svantaggiate o depresse, anche in forza della precedente normativa, l. n. 614/1966 richiamata, specificamente dall'art. 7 l. n. 2/2013 citata e dalla allegata tabella A; da ciò discende l'illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento. (S.G.)

Riferimenti normativi: l. n. 614/1966.

Comm. trib. prov. Roma, sez. XVII - Sentenza n. 24288/17/15, depositata il 19/17/2015 – Pres. D'Agostino, Rel. Tedesco

Tasse – Contributo SISTRI – Principio di corrispettività – Non sussiste – Concreta fruizione del servizio – Irrilevanza - Pagamento - Obbligatorietà – Diritto al rimborso – Non sussiste.

Il contributo SISTRI, reso obbligatorio dall'art. 14-bis d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102/2009 che ne ha previsto il pagamento allo scopo di "coprire gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema", non costituisce violazione del principio di corrispettività tra l'obbligo di pagamento e la concreta fruizione del servizio, e ne consegue l'obbligatorietà del pagamento e la domanda di restituzione è infondata, considerato che tale contributo, a differenza della "tariffa", costituisce una forma di concorso alla spesa pubblica svincolata da eventuali prestazioni ricevute e non può quindi essere considerato quale corrispettivo di un servizio. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 14-bis d.l. n. 78/2009, l. 102/2009.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IPOTECARIE E CATASTALI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2073/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. e Rel. Amodio

Tributi erariali indiretti –Ipotecarie e catastali - Registro – Valore di prova della stima UTE – Benefici fiscali prima casa – Determinazione superfici catastali

Nel processo tributario, è ammissibile la produzione in secondo grado della stima UTE, ma il suo valore probatorio è limitato se non è prodotta anche la documentazione da cui l'Agenda del Territorio ha desunto i dati per effettuare la stima stessa.

Ai fini della valutazione della spettanza dei benefici fiscali prima casa, non vanno conteggiate nella determinazione delle superfici catastali quelle inferiori a un'altezza di mt. 1,50, mentre vanno ricomprese quelle prive del requisito dell'abitabilità. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 58, d.lgs. 546/1992; all. C, d.P.R. 138/1998;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12517/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 2436/6/15, depositata il 24/4/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Tributi erariali indiretti – Ipotecarie e catastali – Obbligo di motivazione.

La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo fondano. Osserva, inoltre, che l'obbligo di motivazione del Giudice di primo grado deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore. L'accertamento ha rettificato il valore, con motivazione immune da vizi logici, riscontrando lo scollamento tra valore dichiarato e valore di mercato. Nessuna norma prevede la sospensione dei termini di impugnazione della cartella, quando la parte proponga la rateizzazione dell'importo iscritto a ruolo. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 51 e 52 d.P.R. n. 131/86; art. 24 l. 88/2009;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Sez. Trib. n. 6914/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXVIII – Sentenza n. 3206/38/15, depositata l'8/6/2015 – Pres. Cappelli – Rel. Musilli

Tributi erariali indiretti – Ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione imposta ipotecaria – Rettifica di valore del terreno - Appello dell'Ente rigettato.

Nel caso di rettifica del valore del terreno occorre tenere in considerazione la destinazione dell'area al momento della stipula dell'atto notarile, agricola e inedificabile anche se con prospettive di edificabilità rappresentate dalla variante del PRG. Pertanto sarebbe errato attribuire il valore dell'area in esame considerandola come edificabile. Il mancato completamento dell'iter per l'edificabilità il rifiuto del Comune a rilasciare la concessione edilizia, incide considerevolmente sul valore di mercato dell'immobile e conseguentemente occorre ritenere congruo quello dichiarato nell'atto di compravendita. (M.D.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6198/9/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Tributi erariali indiretti – Ipotecarie e catastali – Principio del favor rei.

Il limite previsto dall'art. 76 del d.P.R. 602/73 impedisce di procedere ad espropriazione forzata ed inibisce l'applicazione della particolare garanzia ipotecaria di cui al successivo art. 77. In punto di applicabilità del successivo decreto legge, la Commissione stabilisce che quest'ultimo può trovare

applicazione in quanto l'introduzione di un limite di valore non può ricevere un trattamento diverso dall'analoga ipotesi dell'innalzamento dello stesso limite. (S.T.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 16/2012; artt. 76 e 77 d.P.R. 602/73;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U n. 40/2010; Cass. n. 5771/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 7018/20/15, depositata il 21/12/2015 – Pres. Picozza, Rel. Floquet

Tributi erariali indiretti – Ipotecarie e catastali - Avviso liquidazione ipotecaria – Valori OMI – Presunzione semplice.

Il Collegio osserva che nella determinazione del "valore venale in comune commercio" degli immobili l'Amministrazione deve seguire i criteri stabiliti dall'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986. E' noto peraltro che l'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio rileva i prezzi di mercato e ciò è proprio quanto richiede in sostanza la norma ed è quindi un'accettabile base di partenza per la determinazione del valore. Appare anche pacifico che i valori OMI abbiano attualmente valenza di mera presunzione semplice e possano quindi essere superati da prova contraria, che tuttavia non potrà certo consistere nel prezzo dell'immobile indicato in contratto, che può ovviamente essere influenzato altre varie circostanze.

Nel caso di specie, peraltro, l'applicazione delle stime OMI non appare del tutto soddisfacente in considerazione dei rilievi effettuati dalle società contribuenti in ordine alla evidenziata circostanza che le predette stime si riferivano ad un'altra zona cioè "Casal Palocco", non confinante né limitrofa all'"Infernetto" e che nelle predette stime OMI non si rinvenivano né i sottonegozi né le aree. Su tali circostanze in punto di fatto nulla ha contestato l'Agenzia delle Entrate e quindi le stesse debbono ritenersi accertate. Inoltre dall'esame della valutazione dell'Agenzia del Territorio, allegata all'avviso di accertamento, risulta che non sono indicate specificamente anche sotto il profilo temporale, quando siano state effettuate le precedenti valutazioni ed indagini di mercato. (S.M.M.)

Riferimenti normativi: art. 51 d.P.R. 131/1986.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – REGISTRO

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 46/28/14, depositata il 9/1/2015 - Pres. e Rel. Oddi

Tributi erariali indiretti - Registro – Cessione terreno agricolo - Erronea tassazione quale area fabbricabile – Avviso di liquidazione - Edificabilità su terreno agricolo – Non rileva – Imposta dovuta a fronte di errore rilevato in sede di controllo nella procedura di autoliquidazione – Costituisce imposta principale – Pagamento – Solidarietà del notaio – Sussiste.

La circostanza che su un terreno agricolo siano consentite edificazioni funzionali alla coltivazione del fondo non ne modifica la natura in area fabbricabile. È legittimo pertanto il recupero della differenza d'imposta tra l'8% percepito in autoliquidazione ed il 15% dovuto. Trattandosi d'imposta principale sussiste la responsabilità solidale del notaio ai fini del pagamento dell'imposta richiesta con avviso di liquidazione. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/8, artt. 42, 57

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate n. 6 del 5 febbraio 2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII - Sentenza n. 212/28/15, depositata il 22/1/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Galeota

Tributi erariali indiretti – Registro – Comunione ereditaria – Scioglimento – Atto di divisione – Non costituisce trasferimento coattivo - Conguagli in denaro – Non costituiscono indennizzo – Compendio immobiliare - Accertamento maggior valore – Legittimità.

Non costituisce trasferimento coattivo, né i conguagli in denaro “indennizzi”, l'assegnazione delle quote con conguaglio in denaro a seguito di divisione e scioglimento di comunione ereditaria per cui è legittimo l'accertamento di valore dell'Agenzia delle Entrate del compendio immobiliare ex art. 51 del d.P.R. 131/86 essendo infondata la richiesta di applicazione dell'art. 44 del d.P.R. 131/86 non trattandosi di espropriazione forzata ove il valore dei beni corrisponde all'ammontare dell'indennizzo. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 44 e 51.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 306/1/15, depositata il 26/1/2015 – Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Tributi erariali indiretti - Registro - Motivazione - Formule stereotipate - Insufficienza – Nullità - Conseguenze.

L'avviso di rettifica del valore, ai fini dell'imposta di registro, deve ancorare, a pena della relativa nullità, le determinazioni in esso contenute a precisi criteri di stima e non già richiamarsi, in maniera del tutto enunciativa e con clausole stereotipate, "alla natura, consistenza ed ubicazione dei beni", nonché ai "valori determinati in riferimento ad atti traslativi nel triennio", ovvero alle risultanze dell'O.m.i., essendo questi criteri del tutto astratti se non integrati con indicazioni e riferimenti idonei a giustificare e motivare, nel caso concreto, l'esatta determinazione della stima operata dall'Ufficio. (A.T.)

Riferimenti normativi: artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25133/13.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 527/9/15, depositata il 30/1/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Lepore

Tributi erariali indiretti - Registro – Cessione ramo d'azienda – Base imponibile limitata alla porzione trasferita – Legittimità.

In caso di cessione di quota d'azienda l'imposta di registro deve essere corrisposta limitatamente alla porzione trasferita e non rispetto al volume complessivo di affari della società. E', dunque, illegittimo l'atto impositivo con il quale l'ufficio fiscale ha effettuato una determinazione di maggior valore fondandola sul complessivo volume di affari della società cedente, e non già su quello del ramo di azienda in effetti ceduto. (A.V.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 531/10/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Corrado, Rel. Mazzi

Tributi erariali indiretti – Registro – Fabbricato – Compravendita – Cambio di destinazione – Classamento dell'immobile non definito - Valutazione automatica – Non sussiste.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio della valutazione automatica, previsto dall'art. 52 del d.P.R. n. 131/1986, postula l'esistenza di rendita certa riferibile all'attuale stato del bene trasferito al momento dell'atto di compravendita, con la conseguenza che esso non trova applicazione quando, a causa di intervenute sostanziali modifiche che abbiano alterato la consistenza del bene, sia stato necessario richiedere l'attribuzione di nuova rendita, dovendo in tale caso il bene considerarsi privo di rendita. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/86, art. 52;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13978/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 545/14/15, depositata il 02/02/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Tributi erariali indiretti – Registro – Terreno edificabile – Valore – Rogito notarile – Stima dell'ufficio tecnico – Aumento del valore – Variabilità del mercato immobiliare - Sussiste.

La variabilità del mercato immobiliare giustifica lo scostamento del valore del terreno edificabile rispetto al rogito notarile, aumentandone il prezzo, a maggior ragione se ubicato in una posizione ben collegata e in via di sviluppo. Sono legittimi, pertanto, gli avvisi di rettifica e liquidazione, ai fini dell'imposta di registro, notificati dall'Amministrazione finanziaria. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII - Sentenza n. 660/22/15, depositata il 5/2/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Prosperi

Tributi erariali indiretti – Registro – Interessi moratori – Tassazione in misura proporzionale.

In occasione della registrazione di un decreto ingiuntivo ove gli interessi liquidati risultino avere natura moratoria questi non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA e devono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA. La Commissione ha ritenuto superato il precedente indirizzo secondo cui da un carattere unitario dell'obbligazione posto a base del decreto ingiuntivo discendeva il carattere unitario dell'imposizione sia quanto al capitale sia quanto agli interessi. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, art. 15;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4748/06; 12906/07.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 885/14/15, depositata il 16/2/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Tributi erariali indiretti - Registro – Validità del criterio sintetico comparativo e analitico – Sussiste.

Il Collegio, in tema di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, ha statuito la validità dell'operato dell'ufficio basato sulle disposizioni dell'art. 51, co. 2 del d.P.R. n. 131/1986 circa il criterio sintetico comparativo, nonché il criteri analitico offerto dalla valutazione dell'O.M.I., che nel caso di specie riguardava un immobile (magazzino) rinvenuto nel sopralluogo, abusivo, fatiscente e senza copertura su terreno non edificabile. (V.D.)

Riferimenti normativi: artt. 51, 52 e 72 del d.P.R. 131/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20256/08, 21764/09 e 15461/10.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 965/02/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni

Tributi erariali indiretti - Registro - Avviso di liquidazione - Recupero - IAP - Benefici fiscali - Decadenza - Mancata esibizione certificato dell'Ispettorato Provinciale Agrario - Esclusione.

L'imprenditore a titolo principale gode dei benefici fiscali stabiliti già per il coltivatore diretto a prescindere dalla dimostrazione della sussistenza dei requisiti, attestati da apposito certificato rilasciato dall'Ispettorato Provinciale Agrario, atteso che la figura dell'IAP discende dal regolamento CEE n. 1257/1999 del Consiglio del 17.05.1999 che richiede il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo dedicato alle attività agricole e che i ricavi delle stesse costituiscano almeno il 50% del suo reddito globale da lavoro. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro emesso nei confronti di un IAP sul presupposto della decadenza dai benefici fiscali attesa la mancata esibizione del predetto certificato. (D.A.)

Riferimenti normativi: Regolamento CEE n. 1257/1999.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 966/02/15, depositata il 18/02/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. Moliterni

Tributi erariali indiretti - Registro - Agevolazioni fiscali - Imprenditore agricolo - Attestato definitivo - Successivo al rogito - d.lgs. n. 99/2004 - Sussiste.

Le agevolazioni fiscali in caso di trasferimento di terreni agricoli previste dal d.lgs. n.99/2004 si applicano al coltivatore diretto iscritto presso l'apposita gestione previdenziale ed assistenziale e all'imprenditore agricolo professionale, iscritto presso la gestione previdenziale e assistenziale e le relative società con superamento di ogni questione sulla dimensione imprenditoriale perché la qualifica di Iap discende direttamente dall'articolo 5 del Regolamento del Consiglio CE n.1257/1999 del 17/05/1999 che, a differenza di quella di coltivatore diretto, definisce chi ha conoscenze e competenze professionali e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Di conseguenza, all'IAP non possono essere richiesti gli stessi adempimenti del coltivatore diretto che è, invece, colui che si dedica manualmente ed abitualmente alla coltivazione dei terreni e all'allevamento del bestiame purché la forza del lavoro suo e della sua famiglia non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell'azienda agricola. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 99/2004, L. n. 604/1954, artt. 4 e 5.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 1281/38/15, depositata il 3/3/2015 - Pres. Fruscella, Rel. De Santi

Tributi erariali indiretti - Registro - Decreto ingiuntivo - Atto dell'autorità giudiziaria - Tassazione - Importo della condanna - Successiva impugnazione - Irrilevanza.

Il decreto ingiuntivo esecutivo, quale atto dell'autorità giudiziaria, costituisce oggetto della tassazione ai fini dell'imposta di registro ex art 37 del d.P.R. 131/86 ancorché provvisoria essendo la sua definitività subordinata alle risultanze dell'eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato.

L'imponibile da assoggettare al 3%, aliquota prevista dall'art. 8 lett. b) della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86 Parte I è l'importo determinato con la sentenza di condanna anche se impugnata e non l'eventuale minor importo risultante dalla successiva definitività del decreto ingiuntivo. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 131/86 art. 37 e Tariffa allegata Parte I, art. 8 lett. b).

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate n. 122 del 7.11.2006;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 11663/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1315/4/15, depositata il 6/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Moscaroli

Tributi erariali indiretti - Registro – Agevolazioni “prima casa” - Condizioni – Mancato trasferimento residenza – Causa di forza maggiore – Separazione coniugale – Non sussiste.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa”, la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente dell'immobile ubicato in un Comune diverso da quello di sua residenza, qualora egli non vi abbia trasferito ivi quest'ultima nel termine di diciotto mesi dall'acquisto, deve consistere in un evento imprevedibile al momento dell'acquisto, non imputabile all'interessato e da questi non evitabile, per tale non potendosi intendere l'intervenuta interruzione dell'unione e della convivenza coniugale. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 1, nota II bis, Parte Prima, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13177/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1376/02/15, depositata il 09/03/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern

Tributi erariali indiretti - Registro – Atto di assenso e cancellazione di ipoteca – Accordo transattivo – Registrazione - Agevolazione - Non spetta.

L'atto di assenso e cancellazione dell'ipoteca registrato può trovare la sua causa in un accordo transattivo ex art. 1965 c.c., diversa dalla semplice cancellazione dell'ipoteca relativa al finanziamento originario. Dunque la transazione ha fatto nascere un nuovo contratto che va sottoposto a registro in quanto non rientra nell'agevolazione di cui agli artt. 15 e ss. d.P.R. 601/73, normativa che elenca tassativamente i casi rientranti nell'agevolazione stessa. (B.L.)

Riferimenti normativi: artt. 15 e ss. d.P.R. 301/73, art. 1965 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX Sentenza n. 1701/09/15, depositata il 20/3/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Tributi erariali indiretti - Registro – Cessione di immobili da “persona fisica mero soggetto privato” a imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili – Operazione fuori campo iva - Imposta di registro - Aliquota agevolata dell'1% - Non spetta - Diniego agevolazione – Recupero di imposta complementare – Fatto imputabile ad una delle parti contraenti – Responsabilità del pagamento dell'imposta – Avviso di liquidazione - Notifica – Termine di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

In caso di vendita di immobili a imprese, che si impegnino a rivenderli entro il successivo triennio, che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, l'imposta di registro è dovuta nella misura agevolata dell'1%, e il tributo ipotecario e catastale in misura fissa, a condizione che il cedente

ponga in atto il trasferimento nell'ambito di esercizio dell'attività di impresa, arte o professione, potendosi parlare in tal caso di operazione "esente" iva ex art. 10 co. 8 bis del d.P.R. 633/72, norma specificatamente richiamata dal 6° periodo dell'art. 1 co. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86. L'agevolazione non spetta ove la vendita sia effettuata, come nel caso in esame, da un mero soggetto privato ricorrendo la fattispecie del "fuori campo IVA". L'imposta complementare liquidata a seguito del diniego dell'agevolazione fiscale, erroneamente richiesta in sede d'atto, dovuta a fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti, resta a carico esclusivo di questa, ex art. 57, 4° co., del d.P.R. 131/72. L'avviso di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato a pena di decadenza, ex art. 76 d.P.R. 131/1986, entro due anni dal pagamento dell'imposta principale. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, art. 10 co. 8 bis; d.P.R. 131/86: art. 57 4° co.; art. 76; Tariffa allegata art. 1, co.1, 6° periodo;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Ord. 13487/201.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 1995/10/15, depositata l'1/04/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Flamini

Tributi erariali indiretti - Registro – Pagamento del soggetto coobbligato – Estinzione del giudizio - Consegu.

In materia di imposta di registro, il pagamento del tributo da parte del coobbligato solidale comporta la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 57 d.P.R. 131/1986; artt. 46 e 60 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16101/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. IX - Sentenza n. 2029/9/15, depositata il 2/4/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Tributi erariali indiretti - Registro – Cessione di area fabbricabile - Pagamento in sede di rogito dell'imposta proporzionale – Successiva fatturazione con IVA dell'impresa venditrice – Principio di alternatività – Rimborso dell'imposta di registro – Spetta.

Spetta il rimborso delle imposte di registro, di quella ipotecaria e catastale, indebitamente pagate in sede di rogito in misura proporzionale, essendo invece dovute in misura fissa, per l'acquisto di area fabbricabile avendo emesso l'impresa venditrice fattura assoggettata ad iva. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86 art. 40

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2073/14/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. e Rel. Amodio

Tributi erariali indiretti - Imposte catastali, ipotecarie e di registro – Valore di prova della stima UTE – Benefici fiscali prima casa – Determinazione superfici catastali.

Nel processo tributario, è ammissibile la produzione in secondo grado della stima UTE, ma il suo valore probatorio è limitato se non è prodotta anche la documentazione da cui l'Agenzia del Territorio ha desunto i dati per effettuare la stima stessa.

Ai fini della valutazione della spettanza dei benefici fiscali prima casa, non vanno conteggiate nella determinazione delle superfici catastali quelle inferiori a un'altezza di mt. 1,50, mentre vanno ricomprese quelle prive del requisito dell'abitabilità. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 58, d.lgs. 546/1992; all. C, d.P.R. 138/1998.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12517/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2119/09/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. e Rel. Lunerti

Tributi erariali indiretti – Registro – Onere della prova.

Chi intende fare valere in giudizio una qualsiasi domanda è tenuto a fornire all'organo giudicante la prova di quei fatti dai quali intende far discendere conseguenze allo stesso favorevoli ai fini del riconoscimento della bontà delle ragioni da essa prospettate (nel caso di specie, il contribuente afferma di non essere parte del contratto di locazione relativamente al quale l'Amministrazione finanziaria richiede l'imposta di registro e l'Ufficio non prova in alcun modo il contrario, conseguentemente i giudici accolgono l'appello del contribuente). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art. 57.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 2121/9/15, depositata il 10/04/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Tributi erariali indiretti - Registro - Decadenza e prescrizione - Sentenza passata in giudicato – Prescrizione - Termine decennale di prescrizione.

Il credito erariale ed anche l'eventuale credito restitutorio del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c.

L'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 è pacifico nell'individuare il termine decennale di prescrizione del credito erariale nel caso di sentenza passata in giudicato senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta per avere la sentenza rigettata interamente il ricorso avverso l'atto impositivo. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 78; d.P.R. 602/1973 artt. 17 e 25;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.6617/2011, Cass. n. 20153/2014, Cass. n. 25790/2009, Cass. n. 27028/2013, Cass. n. 12748/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n 2130/01/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Visciola

Tributi erariali indiretti - Registro – Valori OMI – Valore di presunzione semplice – Limiti al potere di accertamento dell'Ufficio – Sussistenza.

È illegittimo l'avviso di liquidazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali che rettifica i valori dei beni compravenduti sulla base dei soli indici dettati dall'OMI e presenti nella zona nel caso in cui il valore dei beni compravenduti sia determinato ex art. 52 co. 3 del d.P.R. 131/86. Questi infatti hanno solo valore di presunzione semplice e non possono da soli fondare l'accertamento effettuato dall'Ufficio pena la lesione del diritto di difesa del contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: Artt. 51, co 3 e 52, co 2 bis, Dpr 131/86.

Comm. trib. reg. Lazio sez I - Sentenza n. 2133/01/2015, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Mezzacapo

Tributi erariali indiretti - Registro – IVA - Contratto di factoring – Retrocessione del credito – Qualifica - Applicabilità IVA – Applicabilità imposta di registro.

È illegittimo l'avviso di liquidazione notificato al notaio con cui l'Amministrazione procede a recuperare l'imposta di registro su un atto di retrocessione di crediti in esecuzione di un contratto di factoring. Con tale contratto, infatti, la banca ritrasferisce ad una società i suoi crediti senza che avvenga passaggio di denaro, pertanto esso rientra nel campo di applicazione IVA ex art. 3 co. 2 n. 3 d.P.R. 633/72 e non è sottoposto ad imposta di registro. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, artt. 2 e 3 co. 2;

Prassi: Risoluzione Ag. Entrate 139/E del 17 11 2004 e n. 32/E dell'11 marzo 2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez I – Sentenza n. 2171/1/15, depositata il 13/04/2015 – Pres. Liotta, Rel. Lunerti

Tributi erariali indiretti – Registro - Acquisto prima casa - Benefici fiscali – Cessione infraquinquennale – Riacquisto di altro immobile – Mancato trasferimento della residenza – Inesistenza di cause impeditive determinate da forza maggiore – Decadenza – Consegue.

In caso di vendita infraquinquennale di immobile acquistato con le agevolazioni fiscali della “1^a casa” ex art. 1, co. II/bis della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, il mantenimento delle agevolazioni stesse è subordinato al riacquisto, entro un anno dalla vendita, di altro immobile da adibire – vincolo da dichiararsi nell’atto - a propria abitazione principale. È legittima la revoca delle agevolazioni se il contribuente, che deve concretizzare la dichiarazione di volontà espressa nell’atto di acquisto, non provveda al trasferimento della residenza, salvo cause impeditive di forza maggiore, entro il termine triennale di decadenza fissato per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio (Cass. SS.UU. 1196/2000) non assumendo alcuna rilevanza la situazione di fatto in assenza del dato anagrafico. (M.L.P)

Riferimenti normativi: art. 47 Cost.; d.P.R. n.131/1986; nota al co. 2 bis dell’art.1 della tariffa allegata al cit. d.P.R.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. S.U. n. 1196/00; Cass. n. 9149/00; Cass. n. 3608/03; Cass. n. 20376/06; Cass. n. 21718/06; Cass. n. 13491/08; Cass. 17595/12; Cass. n. 13491/08; Cass. Ord. n. 1530/12; Cass. n. 4628/08.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2253/14/15, depositata il 16/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Damaro

Tributi erariali indiretti - Registro – Immobile – Compravendita – Ubicazione su strada cieca - Maggiore valore dell’immobile – Non sussiste.

La pretesa fiscale di ottenere la maggiore imposta di registro sull’immobile, oggetto di compravendita, non può essere soddisfatta se non si tiene conto dell’ubicazione del cespite su una strada senza uscita, oltre che dello stato e degli interventi di ristrutturazione da effettuare. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2254/14/15, depositata il 16/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Damaro

Tributi erariali indiretti - Registro – Cessione d’azienda - Valore dell’avviamento secondo l’ubicazione – Insufficienza.

In caso di cessione d’azienda il fisco non può chiedere la maggiore imposta di registro elevando il valore dell’avviamento solo per l’ubicazione dell’attività. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 2395/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. Oddi, Rel. Tozzi

Tributi erariali indiretti – Registro - Rettifica di valore - Motivazione ed onere della prova - Stima dell’Agenzia del Territorio – Sufficienza.

In tema di rettifica di valore di un immobile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro dovuta sul relativo atto di compravendita, deve ritenersi adeguatamente motivato l’avviso il quale enunci il criterio astratto in base a cui è stato determinato il maggior valore del bene con l’utilizzo del cd.

metodo sintetico-comparativo, mentre la valutazione dell’Agenzia del Territorio è elemento sufficiente come prova della pretesa impositiva qualora il contribuente non fornisca prove (perizie, fotografie o altra documentazione) idonee a confutare la stima erariale. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 52 d.P.R. n. 131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13512/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII – Sentenza n. 2406/38/15, depositata il 23/4/2015 – Pres. Cappelli, Rel. Musilli

Tributi erariali indiretti - Registro - Sentenza dichiarativa della risoluzione di un contratto - Imposta dovuta in misura fissa.

Nel caso di registrazione di sentenza di accertamento dell’avvenuta caducazione con effetti ex nunc degli obblighi derivanti alle parti da un contratto preliminare in conseguenza della sua risoluzione, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa e non proporzionale, stante la natura meramente dichiarativa della pronuncia sottoposta alla formalità della registrazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 8, lett. d), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 3221/09/15, depositata il 09/06/2015 - Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Tributi erariali indiretti - Registro – Rettifica valore compravendita immobili - Scostamento dai Valori OMI di zone limitrofe – Difetto di motivazione – Consegue - Riferimento a unico precedente atto di vendita – Prova contraria - Rilevanza.

Le quotazioni della Banca Dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (c.d. valori “OMI”) riferiti ad una zona diversa da quella in cui sono ubicati gli immobili da valutare, benché limitrofa, non sono sufficienti senza una stima dell'UTE, né un sopralluogo, e senza considerare le condizioni concrete degli immobili in questione, a giustificare la rettifica al valore degli immobili effettuata ai sensi dell'art. 51, co. 3 del d.P.R. 131/1986.

Ai fini di una adeguata motivazione dell'atto, appare necessario motivare puntualmente per quali ragioni a diverse zone possono essere applicate valutazioni omogenee, o meglio ancora, effettuare una valutazione di stima in ordine al valore dell'immobile, non risultando in alcun modo decisivo il solo aspetto della collocazione limitrofa delle zone stesse.

Quanto all'unico precedente atto di vendita da parte della Società relativo ad immobili della stessa tipologia venduti nello stesso complesso edilizio, non si può ritenere sufficientemente motivata la rettifica qualora l'appellante abbia fornito, per quell'unico riferimento preso dall'Ufficio, adeguate ragioni per la differenza di prezzo (nel caso di specie si trattava degli ultimi immobili a disposizione della Società per i quali aveva fretta di vendere stante la recessione dei prezzi del mercato immobiliare). (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 51, co. 3 del d.P.R. 131/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX – Sentenza n. 3257/39/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Tributi erariali indiretti - Registro – Cessione dell’impresa familiare – Grave malattia o decesso del titolare – Cessione a titolo oneroso – Plusvalenza – Non sussiste.

Il trasferimento dell'impresa familiare, a causa di morte o grave malattia del titolare, non fa scattare la plusvalenza e quindi l'applicazione dell'imposta di registro, sebbene gli stessi contraenti qualificano il negozio giuridico come cessione a titolo oneroso. L'atto di cessione dell'azienda familiare è un mero strumento di regolarizzazione amministrativa della situazione contingente in cui versa il genitore che,

ritirandosi dall'attività, lascia che i figli vi subentrino. In simili circostanze, non avviene alcun trasferimento di ricchezza tassabile con l'imposta di registro. (D. A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/86, art. 51, l. n. 917/86, art. 58.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3290/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Tributi erariali indiretti – Registro – Immobile trasferito – Rettifica del valore – Criterio astratto – Mancata presentazione di documentazione sui trasferimenti a comparazione – Validità dell'atto – Non sussiste.

È vero che l'accertamento, ai fini dell'imposta di registro, di un immobile trasferito, è sufficientemente motivato se indica il criterio astratto utilizzato nell'effettuare la rettifica, ma, in ogni caso, ricade sull'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire, durante il contenzioso, i concreti elementi di riscontro. Se l'Ufficio non presenta la documentazione sui trasferimenti a comparazione in sede di rettifica del valore dichiarato dalle parti, l'atto impositivo va annullato per infondatezza. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 634/1972, artt. 48 e 49.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 3292/01/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Tozzi

Tributi erariali indiretti - Registro – Eredità – Dichiarazione di successione – Errore commesso dagli eredi del de cuius – Emendabilità successiva alla presentazione – Sussiste.

La dichiarazione di successione degli eredi del de cuius è emendabile anche successivamente alla presentazione. L'atto è ritrattabile e correggibile, in quanto non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e costituisce un momento dell'iter procedimentale, volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria. L'articolo 9, commi sette e otto, del d.P.R. n. 600/73, non pone alcun limite temporale all'emendabilità della dichiarazione a seguito di errori commessi dal contribuente. Ciò perché, un sistema legislativo che nega la possibilità di rettifica, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa. (D. A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/73, art. 9, Cost. art. 53, 97.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 17394/2002, 15036/2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3554/01/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Terrinoni

Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione ramo d'azienda - Accollo del mutuo come pagamento - Atto di cessione soggetto a registro.

In sede di cessione di ramo d'azienda, se l'accollo del mutuo contratto dalla società cedente con la banca costituisce - peraltro per espressa previsione nel contratto di cessione - una modalità di pagamento del bene acquistato, ossia parte del prezzo pattuito, l'atto di cessione è legittimamente sottoposto ad imposta di registro ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, art. 20

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3564/09/15, depositata il 17/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Tributi erariali indiretti - Registro - Accertamento valore immobili compravenduti – Onere della prova - Presunzioni semplici

In tema di accertamento del valore degli immobili compravenduti ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, è corretto l'utilizzo di bollettini di quotazione di mercato, notiziari ISTAT e dei dati provenienti dall'Osservatorio Immobiliare Italiano in quanto lo scostamento dal reale valore di mercato dei prezzi di vendita degli immobili costituisce prova a favore dell'Erario e il contribuente ha il dovere di contrastare adeguatamente le presunzioni dell'Ufficio illustrando in maniera puntuale e precisa i motivi per cui tali valori non sono applicabili al caso concreto. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-07-2014, n. 15052; Cass. pen. Sez. III, 18 – 11 – 2013, n. 46165.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. n. XXXIX – Sentenza n. 3586/39/15, depositata il 17/6/2015 – Pres. Falascina – Rel. Martinelli

Tributi erariali indiretti – Registro - Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni – Revoca decreto ingiuntivo – Conferma della sentenza.

La revoca del decreto ingiuntivo disposta dal Tribunale ha come effetto quello di “spogliare” tale atto di ogni efficacia rendendolo giuridicamente “inesistente” per cui non si applica l'art. 37 del d.P.R. 131/86. In sostanza, una volta revocato, non esiste più alcun titolo esecutivo da assoggettare ad imposta di registro. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 37 d.P.R. 131/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 3563/09/15, depositata il 17/06/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Moliterni

Tributi erariali indiretti - Registro - Accertamento basato su valore normale - Utilizzo solo valori OMI - Presunzioni semplici.

In caso di accertamento relativo alla compravendita di immobili, le presunzioni dell'Agenzia delle Entrate basate sui valori OMI devono essere puntualmente contestate dal contribuente, il quale è tenuto ad illustrare in maniera puntuale i motivi che rendono tali valori non applicabili al caso di specie. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-07-2014, n. 15052.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3595/06/15, depositata il 18/06/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Tributi erariali indiretti - Registro – Ipotecaria – Compravendita – Valutazioni OMI – Rettifica valore.

Il semplice riferimento ai listini OMI in mancanza, da parte dell'ufficio, di un pur minimo accertamento delle reali condizioni dell'immobile, non può costituire la prova del maggior valore ad esso attribuito rispetto a quello dichiarato all'atto dell'acquisto; esso può essere correttamente determinato solo se vengono valutate tutte le caratteristiche e le condizioni dell'immobile attraverso un approfondito controllo. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 35 del d.l. n. 223 del 2006;

Riferimenti giurisprudenziali: Comm. trib. prov. Cremona Sez. III, 03-06-2015, n. 131.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 4041/35/15, depositata il 14/07/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Loreto

Tributi erariali indiretti – Registro – Liquidazione coatta amministrativa – Vendita di beni mobili e immobili – Asta pubblica – Trattativa privata – Condizioni.

Nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia che i beni siano venduti all'asta pubblica, sia che siano venduti con trattativa privata, si realizza comunque uno stringente controllo pubblico tendente a garantire che la vendita avvenga al miglior prezzo possibile, e quindi al valore che, considerate le caratteristiche concrete del bene e i possibili offerenti, corrisponde perfettamente al valore di mercato. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/86, art. 44; c.p.c. art. 587.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4255/06/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo

Tributi erariali indiretti - Registro - Compravendita terreni - Valore.

Ai fini fiscali un bene oggetto di compravendita deve essere valutato e sottoposto al regime che gli era proprio al momento dell'alienazione. Di conseguenza è illegittimo l'avviso di liquidazione che si fonda su una valutazione dei beni attinente ad un momento diverso e successivo all'alienazione stessa. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12021/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 4278/14/2015, depositata il 20/07/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Tributi erariali indiretti - Registro – Rettifica del valore dichiarato nell'atto di vendita – Criterio sintetico-comparativo - Infondatezza della rettifica – Onere della prova.

Nell'ipotesi di rettifica da parte dell'ufficio del valore dichiarato nell'atto di vendita di un immobile sulla base delle comparazioni con altri trasferimenti di immobili siti nelle vicinanze, è onere del contribuente fornire gli elementi idonei a vincere i valori offerti dall'ufficio e reperiti da altre compravendite. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 51 del d.P.R. n. 131/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 4377/9/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Mazzi

Tributi erariali indiretti – Registro – Agevolazioni prima casa – Presupposto – Abitazioni non di lusso – Requisiti.

Nella qualificazione di un'abitazione come “non di lusso”, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste, in materia di imposta di registro, per il relativo acquisito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, nota II bis, Parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86 e delle disposizioni di cui al d.m. 2/8/69, il computo del limite oltre il quale l'immobile deve considerarsi “di lusso” e quindi escluso dall'agevolazione fiscale, deve essere eseguito senza considerare i locali che non hanno e non possono avere destinazione abitativa, anche a prescindere dall'elenco di cui agli artt. 5 e 6 del citato decreto e, quindi, escludendo anche il locale seminterrato adibito a deposito (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 1, nota II bis, Parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86 e d.m. 2/8/69.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 4420/I/15, depositata il 28/07/2015 - Pres. Silvestri, Rel. Tozzi

Imposte erariali indirette - Registro – Contratto di cessione di cubatura – Applicabilità – Sussistenza – Fondamento – Assoggettabilità a trascrizione.

Il contratto di cessione di cubatura, in quanto atto traslativo di diritto edificatorio, è soggetto a trascrizione, scontando l'imposta ipotecaria, atteso che l'eventuale trasferimento di volumetria da un'area ad un'altra contigua influisce sulla disciplina urbanistica ed edilizia della stessa e deve essere inserito dal Comune nel certificato di destinazione urbanistica, a tutela dell'affidamento del terzo, in quanto determina una redistribuzione del carico edificatorio all'interno della medesima zona del piano regolatore. Il che esclude la possibilità che il contratto di cessione di cubatura conservi la propria validità se non viene redatto in forma scritta. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, Sez. II - Sentenza n. 5231/2/15, depositata il 7/10/2015 - Pres. Terrinoni; Rel. Moliterni

Tributi erariali indiretti - Registro – Trasferimento di beni e diritti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Riqualificazione del negozio giuridico – Cessione d'azienda – Non sussiste.

Non può riqualificarsi come cessione d'azienda, con la conseguente applicazione dell'imposta proporzionale di registro, l'atto di trasferimento di beni e diritti qualora vengano ceduti esclusivamente progetti autorizzati, diritti di proprietà intellettuale, nulla osta, permessi, domande e licenze ma non anche i pannelli fotovoltaici e il diritto superficie, in quanto asset indispensabili per la produzione di un impianto fotovoltaico e tali da individuare una specifica impresa. (P.L.)

Riferimenti normativi: art. 2555 c.c., art. 2 d.P.R. 633/1972.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 5260/6/15, depositata il 7/10/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Tributi erariali indiretti – Registro - Rettifica valore dichiarato in atto – Banca Dati OMI – Valore probatorio – Semplici indizi – Necessità da parte dell'ufficio di provare in concreto il maggior valore.

La rettifica del valore immobiliare non può essere basata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, unicamente sui dati O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare). Le stime OMI, quale dato di parte, possono essere considerate un ausilio utile per il Giudice ma, al pari di una perizia di parte, nulla più. Occorre che l'Agenzia fornisca ulteriori elementi probatori idonei a consentire l'utilizzo di dette stime, che costituiscono mere rilevazioni statistiche, nella fattispecie concreta. (P.L.)

Riferimenti normativi: l. comunitaria 88/2009; l. 296/2006, art. 1, co. 37; art. 23,41 e 42 Cost.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 5746/14/15, depositata il 04/11/2015 - Pres. Tersigni, Rel. Pennacchia

Tributi erariali indiretti - Registro - Decreto ingiuntivo – Interessi addebitati – Natura moratoria – Esclusione – Natura corrispettiva convenzionale – Rileva – Capitale congiuntamente richiesto – Unicum senza distinzioni – Rileva - Regime fiscale applicabile – Capitale richiesto – Avvenuto assoggettamento IVA – Interessi richiesti - Imposta proporzionale - Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa relativa all'imposta proporzionale di registro riguardante gli interessi addebitati unitamente al capitale richiesto in pagamento attraverso un decreto ingiuntivo qualora, escludendosi la loro natura moratoria, essi dovranno essere assoggettati al medesimo regime fiscale applicabile al capitale nel rispetto del principio di alter natività IVA-Registro.

Riferimenti normativi: Tariffa, Nota II, art. 8, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 5852/35/15, depositata l'11/11/2015 – Pres. e Rel. Lunerti

Tributi erariali indiretti – Registro – Interpretazione degli atti – Prevalenza alla causa reale del negozio soggetto a registrazione.

In tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'Ufficio, in base al criterio previsto dall'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, può procedere ad una diversa qualificazione dell'atto di scissione societaria sottoposto alla formalità della registrazione laddove, alla luce della causa reale del negozio e degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti, si evince che sia in presenza di atto di cessione immobiliare tra società del medesimo gruppo. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 20 d.P.R. n. 131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9162/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV Sentenza n. 5855/35/15, depositata l'11/11/2015 - Pres. Lunerti; Rel. Di Maio

Tributi erariali indiretti - Registro – Acquisto di immobili – Valori dell'OMI - Accertamento – Motivazione – Verifica dell'ubicazione dell'immobile - Sufficienza.

È sufficiente la motivazione dell'accertamento che ha rettificato il valore dell'immobile acquistato sulla base dei valori OMI tenendo conto che trattavasi di locale ubicato in zona periferica e mancante di accesso su strada. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/86, art. 52.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 5878/02/15, depositata il 12/11/2015 – Pres. Liotta, Rel. Panzini

Tributi erariali indiretti – Registro – Registrazione di una sentenza – Litisconsorzio facoltativo – Interventore – Obbligo di pagamento dell'imposta – Condizioni.

In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 d.P.R. n. 131/86, per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratta di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutte le parti, essendo oggetto dell'imposta non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale cui essa inerisce, con la conseguenza che il vincolo di responsabilità solidale non sussiste nei confronti dei soggetti estranei a detto rapporto e, nel caso di specie, nei confronti della parte che era intervenuta in giudizio quale mero interventore, non avente alcun interesse diretto all'esito della controversia risarcitoria vertente sulle parti principali. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 57 d.P.R. n. 131/86;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16891/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 6294/21/15, depositata il 30/11/2015 – Pres. Filocamo, Rel. La Terza

Imposte erariali indirette - Registro – Negozio – Criteri Omi – Perizia giurata – Metri quadri inferiori a quelli accertati dall'Ufficio – Illegittimità dell'avviso di maggiore imposta.

La perizia giurata che accerta che sono inferiori i metri quadri del locale, acquistato in condizioni fatiscenti, invalida l'avviso di rettifica della maggiore imposta. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 7055/14/15, depositata il 24/12/2015 – Pres. Amodio, Rel. Pennacchia

Tributi erariali indiretti - Registro – Immobile a uso abitativo – Valutazione automatica – Valore inferiore rispetto al metodo ex art. 52 d.P.R. n. 131/86 – Rettifica del valore del cespite – Illegittimità.

La valutazione automatica può essere applicata nel caso in cui l'atto di compravendita dell'immobile indichi un valore inferiore rispetto a quello stabilito dal metodo ex art. 52 del d.P.R. n. 131/86. L'avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di ipotecarie e catastali è in questi casi illegittimo. (D.A)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/86, art. 52.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. II – Sentenza n. 95/2/15, depositata il 25/3/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Francavilla

Tributi erariali indiretti – Registro – Imposta ipotecaria e catastale – Difetto di motivazione - Violazione artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/86 - Pretesa illegittimità dell'accertamento – Sussiste.

La società ... S.r.l., qui ricorrente, ha proposto ricorso, così impugnando l'avviso di rettifica e liquidazione, attraverso cui l'Agenzia delle Entrate – da ora anche A.E. - ha determinato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, così dovute a seguito di controllo per beni e diritti, oggetto del relativo atto di compravendita. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La parte ricorrente ha eccepito, in primis, il difetto di motivazione, nonché la violazione di cui agli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/86 e la stessa erroneità della pretesa tributaria indicata nell'atto impugnato. Infatti, ai sensi dell'art. 51, co. 3, d.P.R. n. 131/86, per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, l'Ufficio del Registro, ora A.E., ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore del bene oggetto della compravendita. Nella dedotta fattispecie l'Agenzia delle Entrate ha stimato in euro 2.500,00 al mq. il valore medio della superficie residenziale dell'immobile desumendolo da due atti di compravendita e da cinque proposte di vendita. Il Collegio ha osservato che tale modus procedendi non è coerente con quanto previsto dall'art. 51, co. 3 d.P.R. n. 131/86 e risulta affetto da profili di illogicità. Inoltre, è stato anche rilevato che, dall'esame degli atti non è possibile desumere l'effettiva riferibilità alla presente fattispecie degli atti di vendita (non prodotti in giudizio né all'interessato) utilizzati dall'ente impositore per la determinazione del valore e ciò in relazione sia all'oggetto che alla data degli stessi. Ciò, in particolare, se si considera che l'art. 51, co. 3 d.P.R. n. 131/86, in buona sostanza, richiede che tali atti non siano anteriori di oltre tre anni rispetto alla data dell'atto (aspetto rilevante nell'ipotesi in esame alla luce del notevole decremento del valore subito dagli immobili negli ultimi anni). L'Amministrazione Finanziaria, qui resistente, per quanto attiene al costo tecnico di trasformazione, non ha tenuto conto, peraltro, dei maggiori oneri, derivanti dal fatto che l'esecuzione dei lavori interessa una zona montana e, comunque, anche ne corso del procedimento per adesione ha pure parzialmente riconosciute fondate le lagnanze, qui mosse dalla stessa parte, qui ricorrente. La fondatezza delle censure esaminate ha comportato l'accoglimento del ricorso con il relativo annullamento dell'atto impugnato e degli atti impositivi conseguenti, mentre la peculiarità delle questioni giuridiche e fattuali, peraltro, hanno giustificato la compensazione delle relative spese del giudizio. (S.G.)

Riferimenti normativi: artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/86.

TRIBUTI LOCALI – ICI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXII – Sentenza n. 243/22/15, depositata il 22/1/2015 – Pres. Patrizi, Rel. La Porta

Tributi locali - ICI – Area edificabile – Destinazione a parco pubblico – Compensazione urbanistica – Credito volumetrico – Tassazione – Illegittimità.

È illegittima la tassazione di un'area non più edificabile a seguito del vincolo apposto quale parco pubblico in relazione al “credito volumetrico” riconosciuto dal Comune ed in futuro trasferibile, quale compensazione urbanistica, su altre aree. Il “credito volumetrico” costituisce una mera aspettativa rendendo dovuta l'imposta solo al momento del suo consolidamento con area di proprietà atteso che il presupposto d'imposta ex art. 1 comma 2 del d.lgs. 504/92 richiede il possesso dell'area edificabile. Nella circostanza l'iter di compensazione urbanistica si è concluso tre anni dopo l'anno di imposta interessato (2005) con delibera Consiliare del Comune di Roma n. 18 del 2008. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92 art. 1, comma 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 256/38/15, depositata il 23/1/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi

Tributi locali - ICI - Abitazione principale – Agevolazione - Residenza anagrafica – Dimora del nucleo familiare – Necessita.

L'abitazione principale non deve coincidere necessariamente con il luogo di residenza in base alle risultanze anagrafiche, potendo essere fornita dal contribuente diversa dimostrazione.

L'immobile può essere riconosciuto quale abitazione principale ai fini ICI solo se costituisce la dimora abituale del ricorrente e dei suoi familiari, non quando tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e invece difetti nei familiari. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92, art. 8;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 13151/10, 14389/10.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 265/14/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Amodio, Rel. D'Amaro

Tributi locali - ICI – Aliquota agevolata prima casa – Dimora abituale e residenza anagrafica – Irretroattività.

Ai fini ICI, per gli anni di imposta 2004 e 2005 si applica l'art. 8, co. 2, d.lgs. 504/92 (precedente alla novella della L. 296/06), che faceva riferimento alla dimora abituale e non alla residenza anagrafica per fruire dell'aliquota agevolata come prima casa. Il requisito della dimora abituale può essere dimostrato anche con la prova della sede di lavoro nel Comune ove è ubicato l'immobile.

La successiva l. 296/06, nel dettare il requisito della residenza anagrafica, non è applicabile retroattivamente ai sensi dell'art. 3, l. 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 11 Preleggi. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 8, co. 2, d.lgs. n. 504 del 1992; l. n. 296 del 2006: art. 3, l. n. 212 del 2000; art. 11, Disposizioni sulla legge in generale.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 273/09/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Scavone

Tributi locali - ICI – Contestazione sui dati catastali – Produzione delle risultanze - Onere a carico dell'ente impositore.

Il sistema catastale è un dato geometrico e non probatorio sicché le risultanze catastali hanno esclusivamente valore indiziario per stabilire la proprietà o il possesso del bene. L'unico strumento di pubblicità predisposto dall'ordinamento è infatti la trascrizione immobiliare di cui all'art. 2643 c.c. Pertanto nell'ambito di un accertamento ICI basato sui dati catastali, a fronte della contestazione delle risultanze, l'onere della produzione della documentazione rinvenibile presso i registri immobiliari incombeva sull'ente impositore e non sul contribuente. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 2643 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 700/39/15, depositata il 5/2/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Tributi locali - ICI - Accertamento - Notifica al contribuente dopo il decesso - Comune impositore e Comune di nascita - Identità - Comunicazione dei coeredi ex art. 65 DPR 600/73 - Non necessita - Solidarietà passiva - Non sussiste.

Non può essere opposta dal Comune impositore, ove il contribuente deceduto risulti nato, la mancata comunicazione da parte degli eredi ex art. 65 2° co. d.P.R. 600/73 atteso che la richiesta della certificazione si risolverebbe nella violazione del principio che vieta all'Amministrazione procedente di chiedere certificati di cui sia già in possesso anche tramite sue articolazioni. Per l'ICI non sussiste la solidarietà passiva né in fase di accertamento né in fase di riscossione. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/73 art. 65 co. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15484/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 826/38/15, depositata l'11/2/2015 - Pres. e Rel. Cappelli

Tributi locali - ICI - Importo complessivo - Parziale acconto versamento - Saldo dovuto - Tardivo versamento - Somme corrisposte saldo - Sanzioni ridotte - Parziale imputazione - Ente impositore - Avviso accertamento - Tardivo versamento - Integrale imputazione tributo - Sanzione irrogata - 30 per cento - Ravvedimento operoso - Inapplicabilità tributi locali - Legittimità pretesa - Consegue.

E' legittimo l'avviso di accertamento ICI nel quale il saldo tardivamente corrisposto risulti imputato integralmente al tributo ancora dovuto e venga irrogata la sanzione in misura piena pari al 30%, non risultando applicare ai tributi locali l'istituto del ravvedimento operoso con parziale imputazione del saldo regolato delle sanzioni contegiate in misura ridotta dal contribuente

Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento ICI. L'ente impositore, che pure aveva ricevuto tardivamente il pagamento del saldo del dovuto, lo aveva imputato integralmente, contrariamente alla contribuente, al tributo irrogando la sanzione piena del 30% riferita all'imposto tardivamente versato in quanto non poteva essere applicato ai tributi locali l'istituto del ravvedimento operoso. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 13, co. 1, d.lgs. n. 471/1997 - art. 19, d.lgs. n. 241/1997.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 1234/38/15, depositata il 2/3/15 - Pres. Fruscella, Rel. Auriemma

Tributi locali - ICI - Immobile iscritto al catasto in A/10 - Contribuente residente - Abitazione principale - Aliquota ridotta - Compete.

La circostanza che un immobile sia iscritto al Catasto in cat. A/10 non impedisce che, ove il contribuente dimostri che ivi ha ottenuto la residenza ed effettivamente vi dimori, venga riconosciuto il diritto alla fruizione dell'aliquota agevolata ai fini ICI quale abitazione principale. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 8 d.lgs. 504/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 1329/9/15, depositata il 9/3/2015 – Pres. Lo Surdo, Rel. Pieroni

Tributi locali - ICI – Base imponibile – Aree fabbricabili - Valore venale – Rettifica – Motivazione – Prova.

Nel caso di accertamento di un maggior valore venale, quale base imponibile dell'ICI applicabile alle aree fabbricabili, l'Ente impositore ha l'onere di motivare e provare adeguatamente la propria pretesa e, a fronte delle perizie di stima prodotte in giudizio dal contribuente per dimostrare la congruità del valore dichiarato, non può limitarsi ad affermare che si tratterebbe di una "unilaterale" valutazione del ricorrente, dovendo piuttosto fornire specifiche e convincenti argomentazioni a sostegno di quanto accertato. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 5, co. 5, d.lgs. n. 504/1992; art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II – Sentenza n. 1787/2/15, depositata il 24/3/2015 - Pres. Liotta, Rel. Zappatori

Tributi locali – ICI - Ricorso avverso accertamento per maggiore ICI conseguente a variazione catastale richiesta dal contribuente. Mancata comunicazione al contribuente che aveva richiesto la variazione - Rigetto del ricorso nonché dell'appello.

Ricorso contro avviso di accertamento per maggiore imposta ICI a seguito di variazione catastale peraltro richiesta dal contribuente e quindi allo stesso non notificata. Rigetto dell'appello del contribuente fondato sia sulla conoscenza della variazione da parte del contribuente, sia per il fatto che lo stesso contribuente avrebbe potuto proporre ricorso anche contro l'Ufficio finanziario l'unico in grado di fornire la documentazione relativa alla notifica in contestazione (cfr. anche Cass. S.U. n. 3160/2011).

In primo grado veniva respinto il ricorso della Società contribuente avverso l'avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune di Roma per maggiore imposta ICI conseguente alla variazione catastale di un'unità immobiliare su richiesta della stessa contribuente ed alla quale quindi non era stata notificata la detta variazione. Presenta appello la contribuente per la mancata notifica e osservando che le variazioni in discorso hanno efficacia soltanto a decorrere dalla loro notificazioni. Ha sostenuto il Comune che detta notifica è obbligatoria soltanto quando non sono iscritte su dichiarazione di parte e che la parte non contesta comunque la variazione. (C.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2051/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Tributi locali - ICI – Notifica cartella di pagamento a mezzo servizio postale – Riscossione in pendenza di giudizio - Legittimità.

In tema di ICI, la notifica della cartella di pagamento eseguita in via diretta, ovvero senza il tramite dell'ufficiale giudiziario, mediante spedizione dell'atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento, costituisce atto pubblico ex art. 2699 c.c. e la sottoscrizione della ricevuta di spedizione attesta la piena conoscenza, da parte del destinatario, del contenuto dell'atto.

La riscossione in pendenza di giudizio delle somme liquidate a titolo di ICI avviene, salvo eventuale provvedimento di sospensione, per l'intero coattivamente mediante ruolo, non essendo prevista l'iscrizione a ruolo per frazioni della somma asseritamente dovuta. (G.M.)

Riferimenti normativi: artt. 11 e 12, d.lgs. 504/1992; art. 2699 c.c.; d.P.R. 43/1988;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15222/20012; Cass. n. 2035/2014; Cass. n. 14821/2010; Cass. n. 28091/2009; Cass. n. 5759/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez I – Sentenza n. 2202/1/15, depositata il 14/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Tozzi

Tributi locali - ICI - Terreno - Presupposto impositivo - Pagamento dell'imposta – Occupazione da pascolo abusivo - Perdita del possesso – Irrilevanza - Soggetto obbligato – Proprietario.

Legittimi gli avvisi di accertamento per l'irrelevanza, ai fini della individuazione del soggetto passivo dell'ICI, della occupazione abusiva del terreno da parte di terzi con attività di pascolo di armenti, configurandosi in capo ad essi, una mera detenzione del bene. Inconferente è ritenuta altresì la esistenza di controversia civile possessoria per spoglio in corso tra l'appellante ed i soggetti che sul terreno conducono la detta attività.

Per la natura di imposta reale dell'ICI, l'obbligo al pagamento deriva dall' astratta idoneità del bene al conseguimento di un reddito che richiede non già l'esistenza di un effettivo possesso (in tutte le fattispecie) ma esclusivamente la titolarità di specifici diritti reali sul patrimonio immobiliare in astratto idonei a tale conseguimento di reddito. (M.L.P)

Riferimenti normativi: artt. 1 e 3 d.lgs 504/92; art.1140 e ss. c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 21433/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XVIII – Sentenza n. 2399/28/15, depositata il 21/4/2015 – Pres. e Rel. Oddi

Tributi locali – ICI - Avvisi di accertamento - Mancata allegazione delle delibere consiliari e di giunta - Difetto di motivazione - Non sussiste.

E' infondata la censura dell'omessa allegazione delle delibere consiliari di approvazione del regolamento comunale sull'ICI e della delibera di giunta per la definizione dei valori minimi delle aree edificabili ai fini del medesimo tributo, che siano state solo richiamate in un avviso di accertamento in materia di ICI, trattandosi di atti normativi o provvedimenti a carattere generale, resi noti mediante la pubblicazione nelle forme di legge. L'allegazione degli atti richiamati nel corpo motivazione di un atto amministrativo riguarda infatti solo gli atti a contenuto non normativo o provvedimento a contenuto generale, per i quali non opera la presunzione di conoscenza degli stessi per effetto della pubblicazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 3 l. 241/90; art. 7 l. n. 212/00; art. 1. 24 d.lgs. n. 267/00.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3063/39/15, depositata il 28/5/2015 – Pres. Procaccini, Rel. Attanasio

Tributi locali – ICI – Abitazione principale – Residenza anagrafica – Insufficienza – Dimora abituale – Necessita.

In tema di ICI, costituisce abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. 504/92 quella di residenza anagrafica. La prova contraria al fine di individuare altrove la dimora abituale può essere fatta valere anche dal Comune che, nel caso in esame, negava il beneficio atteso che, ancorché il contribuente risultasse ivi residente, tre rapporti della Polizia locale accertavano che l'immobile non era utilizzato quale abitazione. L'accertamento inoltre risultava regolarmente notificato in altra città ove il contribuente domiciliava. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 1 co. 173 l. 296/2006; art. 8 d.lgs. 504/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 14389 e 12050 del 2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3577/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Tributi locali - ICI – Immobili di proprietà di enti non commerciali – Esenzione - Limiti.

Le Aziende sanitarie locali in quanto organismi dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale propria non possono essere considerati enti non commerciali e per gli immobili da loro posseduti non si applica l'esenzione ICI prevista dall'art. 7 del d.lgs 504/92. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 7 del d.lgs. 504/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez VI - Sentenza n. 3596/06/2015, depositata il 18/06/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Tributi locali - ICI – Pronuncia di primo grado di cessata materia del contendere – Art. 46 del d.lgs. 546/92 – Annullamento del provvedimento in autotutela – Prova in giudizio - Necessità - Non sussiste.

È legittima la pronuncia con cui il giudice di primo grado dichiara la cessata materia del contendere a seguito di dichiarazione resa in giudizio dall'ente impositore di aver annullato l'atto impositivo. A tal fine nessuna prova deve essere fornita dal Comune essendo sufficiente la sua mera dichiarazione in giudizio e senza la produzione di alcun documento. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 46 d.lgs. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez VI - Sentenza n. 3597/06/2015, depositata il 18/06/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Tributi locali - ICI – Pronuncia di primo grado di cessata materia del contendere – Art. 46 del d.lgs. 546/92 – Annullamento del provvedimento – Prova in giudizio - Necessità - Non sussiste.

È legittima la pronuncia con cui il giudice di primo grado dichiara la cessata materia del contendere a seguito di dichiarazione resa in giudizio dall'ente impositore di aver annullato l'atto impositivo. A tal fine nessuna prova deve essere fornita dal Comune essendo sufficiente la sua mera dichiarazione in giudizio e senza la produzione di alcun documento. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 46 d.lgs. 546/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 3628/38/15, depositata il 18/06/2015 - Pres. Cappelli, Rel. De Santi

Tributi locali – ICI – Destinazione parziale a pensionato dell'immobile – Mancata prova dell'insignificatività della retta – Attività commerciale – Sussiste – Esenzione – Non spetta.

Il fabbricato di proprietà di ente religioso, adibito oltre che ad abitazione delle suore, anche a pensionato di altri ospiti dietro pagamento di una retta, non beneficia dell'esenzione ex art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 – difettando il requisito oggettivo dello svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate e del requisito soggettivo costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (ex art. 87, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 917/86 richiamato dal citato art. 7) – poiché nella fattispecie non risulta verificato che la retta pagata dagli ospiti costituisce un contributo idoneo a coprire, per una parte significativa, i costi effettivi di gestione. (B.L.)

Riferimenti normativi: art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992; art. 87, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX, Sentenza n. 3988/29/15, depositata il 09/07/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Giorgianni

Tributi locali - ICI- Avviso bonario - Insussistenza - Principio generale del contraddittorio – Inesistenza - Diritto alla rateizzazione- Inapplicabile ai tributi locali.

In tema di tributi locali non sussiste un diritto del contribuente alla ricezione di un preventivo avviso bonario né un principio generale al contraddittorio, sussistente solo nell'ipotesi in cui vi sia discordanza tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'Ente impositore. Né sussiste un diritto del debitore alla rateizzazione del credito applicabile soltanto a seguito dei controlli automatici ai fini IRPEF ed IVA. (V.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/92; d.lgs. 462/97, art.3, introdotto dal co. 144 dell'art.1 della l. 244/07;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 26316/2010; Cass. 1306/2015;3948/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 4104/9/15, depositata il 15/7/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Caso

Tributi locali ICI – Presupposto d'imposta – Diritto di proprietà o altro diritto reale – Pignoramento o sequestro penale del bene – Non rileva – Soggettività passiva – Permane in capo al titolare del diritto.

Anche in caso di sequestro o pignoramento resta obbligato al pagamento dell'ICI il proprietario del bene, o il titolare di altro diritto reale, in quanto soggetto passivo ex art. 1 co. 2 del d.lgs. 504/92. Il presupposto impositivo viene a migrare nella sfera giuridica dell'assegnatario soltanto all'atto di emissione del decreto di trasferimento del bene e ciò in assenza di una norma specifica, come invece, ad esempio, l'articolo 32 del d.lgs. 175/14 che ha modificato il co. 3 bis dell'art. 51 del d.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia) che ha stabilito la sospensione del versamento di imposte con riferimento agli immobili oggetto di sequestro solo per le operazioni realizzate nell'ambito della disciplina antimafia. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 1 co. 2 d.lgs. 504/92; art. 32 d.lgs. 175/14; art. 51 co. 3 bis d.lgs. 159/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX - Sentenza n. 4105/9/15, depositata il 15/7/2015 - Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Tributi locali - ICI – Area fabbricabile - Criteri di determinazione del valore – Metodo della “trasformazione” – Legittimità.

È legittimo, al fine di determinare il valore di un'area fabbricabile, l'utilizzo del metodo della “trasformazione” con il quale il valore dell'area viene stimata per differenza tra il valore del fabbricato ultimato e i costi necessari alla sua realizzazione, metodo che soddisfa quanto stabilito dall'art. 5 co. 5 del d.lgs. n. 504/92 ai fini della determinazione della base imponibile ICI, norma corrispondente alla formulazione dell'art. 51 co. 2 del d.P.R. 131/86. (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 5 co. 5 d. lgs.n. 504/92; art. 51 co. 2 d.P.R. 131/86.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 4251/39/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli

Tributi Locali - ICI - Terreni edificabili - Applicabilità

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. La edificabilità tributaria ai fini ICI si concretizza con la inclusione dell'area in una zona che il Piano Regolatore generale qualifica come edificabile e, comunque, i limiti di edificabilità non sottraggono l'area al regime tributario. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.l. n. 223/2006, art. 36;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25506/2006, Corte Cost. n. 394/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 4254/06/15, depositata il 17/07/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Russo

Tributi locali - ICI - Rendita catastale - Rettifica - Mancata notifica atto rettifica - Efficacia retroattiva.

Accertamento, liquidazione e controlli - Onere della prova.

Per gli atti attributivi o modificativi della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita e i relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Per tal motivo è onere dell'Amministrazione che accerta, provare la correttezza del calcolo operato ai sensi dell'art. 2697 c.c. Infatti, il problema dell'incombenza dell'onere della prova si pone prima di tutto in capo all'Amministrazione finanziaria: vi è un principio generale secondo il quale la P.A. non può emanare nessun atto senza essersi procurata la prova dei fatti costitutivi dello stesso. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74; art. 2697 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV - Sentenza n. 4324/14/15, depositata il 21/7/2015 — Pres. Amodio, Rel. Scavone

Tributi locali – ICI – Abitazione principale – Dimora abituale - Presupposto agevolazione – Riduzione/esenzione - Mera coincidenza – Rileva – Residenza anagrafica – Non rileva – Revoca agevolazioni - Esclusione – Maggiore ICI accertata - Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittima la pretesa conseguente alla maggiore ICI accertata a seguito delle revoca delle agevolazioni per mancata acquisizione della residenza anagrafica in quanto il presupposto per usufruire della riduzione e/o dell'esenzione è unicamente la coincidenza dell'abitazione principale con la dimora abituale. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 8, co. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art. 43 c.c.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4389/10/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Ufilugelli

Tributi locali – ICI – Aree fabbricabili – Base imponibile – Metodo della trasformazione – Illegittimità.

Ai fini della determinazione della base imponibile ICI delle aree fabbricabili, rappresentata dal valore venale in comune commercio, devono considerarsi vincolanti i parametri indicati all'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 504/92, mentre è illegittimo l'atto di accertamento con il quale il Comune abbia inteso determinare tale base imponibile avvalendosi del c.d. metodo del valore di trasformazione, trattandosi di un metodo che non risulta basato su dati certi e su solidi parametri, ma su dati opinabili per quanto concerne la quantificazione dei costi di costruzione e delle altre spese ed oneri funzionali alla trasformazione. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 5, co. 5, d.lgs. n. 504/92;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7297/2012 e n. 14385/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 5750/29/15, depositata il 04/11/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Pannullo

Tributi locali – ICI – Soggetti co-intestatari immobile – Madre proprietà 50% - Figlia proprietà 50% - Figlia cointestataria 50% immobile – Avvenuto integrale pagamento tributo – Soggetto passivo imposta – Omessa indicazione – Non rileva – Efficacia liberatoria pagamento – Sussiste – Madre cointestataria 50% immobile – Istanza autotutela – Successiva avvenuta presentazione - Ente impositore – Facilitata riconducibilità pagamento – Rileva – Mancata considerazione – Rileva - Avviso accertamento – Madre cointestataria 50% immobile – Illegittimità pretesa – Consegue.

E' illegittima la pretesa riguardante la richiesta di un pagamento ICI rivolta nei confronti di una contribuente, proprietaria pro quota insieme alla propria figlia del 50% dell'immobile laddove l'ente impositore, non riuscendo ad imputare il maggior pagamento effettuato dalla figlia anche per la quota del genitore, provveda ugualmente ad emettere un avviso di accertamento nonostante la contribuente abbia poi presentato un'istanza di autotutela, la cui considerazione avrebbe permesso di ricondurre, con efficacia liberatoria, alla contribuente anziana il maggior pagamento effettuato in suo favore dalla figlia. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 C.C.; art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212; Regolamento Consiglio Comunale Comune di Roma n. 142 del 21 aprile 2002.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 5891/20/15, depositata il 12/11/2015 – Pres. D'Andria, Rel. Taglienti

Tributi locali – ICI – Riduzioni e detrazioni dall'imposta – Abitazione principale – Condizioni.

Le detrazioni previste dall'art. 8, secondo comma, del d.lgs. n. 504/1992 si applicano nel solo caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria che non può essere costituita dalla semplice intestazione delle utenze domestiche ed altresì richiedendosi la prova che non soltanto il contribuente, ma anche il suo nucleo familiare dimori abitualmente nell'immobile. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 8 d.lgs. n. 504/92.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 6644/29/15, depositata il 14/12/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Fortuni

Tributi locali - ICI – Variazione da terreno agricolo ad area fabbricabile – Obbligo di denuncia – Esclusione – Non spetta – Omissione – Sanzioni – Conseguono.

In materia di ICI, in ipotesi di variazione da terreno agricolo ad area fabbricabile, sono dovute le sanzioni per omessa dichiarazione atteso che l'art. 37 co. 53 del d.l. n. 223/06, convertito con l. n. 248/06, ha reso possibile la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici ma non nei casi, come quello in esame, in cui i Comuni non possono acquisire dall'immediata consultazione della banca dati catastale le informazioni e gli elementi rilevanti per controllare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Nel caso in esame è stato ritenuto sussistere l'obbligo di dichiarazione da effettuarsi entro il mese di giugno dell'anno successivo all'annualità interessata (2006 per il 2005). (G.T.)

Riferimenti normativi: art. 37 co. 53 del d.l. n. 223/06 (conv. con l. n. 248/06).

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6914/9/15, depositata il 21/09/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Mazzi

Tributi locali - ICI – Aliquota per abitazione principale.

Va premesso che l'art. 8 co. 2 d.lgs. 504/1992 prevede, all'ultimo periodo, che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente”. L'art. 1 co. 173 lett. b) della l.

27.12.2006 n. 296, ha aggiunto, inoltre, al primo periodo dello stesso comma la previsione secondo cui si intende per abitazione principale “salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”. (S.T.)

Riferimenti normativi: art 8 co. 2 d.lgs. 504/92 ; art. 1 co. 173 lett. b) l. 296/06;

Riferimenti giurisprudenziali: CTP Brescia – Sez- 16 sent. 39/16/2011.

TRIBUTI LOCALI – IRAP – ICIAP

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 288/1/15, depositata il 26/01/2015 - Pres. Scola, Rel. Terrinoni

Tributi locali - IRAP – Professionisti – Costituisce la regola – Apparato produttivo – Entità modesta – Esenzione – Conseguenze – Irretroattività.

L'assoggettamento ad IRAP costituisce la regola per ogni professionista, mentre l'esenzione è l'eccezione valevole solo per quei professionisti privi di qualsivoglia apparato produttivo, se non di modesta entità. (B.L.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 19688/11.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I – Sentenza n. 703/1/15, depositata il 9/2/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Bersani

Tributi locali – IRAP – Ingegnere – Compensi occasionali a terzi non dipendenti – Autonoma organizzazione – Non sussiste.

Non sussiste il presupposto di applicazione dell'IRAP, richiedente un'autonoma organizzazione, nel caso di professionista che si sia avvalso in via occasionale di prestazioni rese da altri professionisti, con conseguente diritto al rimborso dell'imposta versata. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.lgs. n. 446/1997

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. 156/2001, Cass. n. 7741/2008.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 899/6/15, depositata il 17/2/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Russo

Tributi locali - IRAP – Attività in più società – Verifica dell'autonoma organizzazione – Necessità.

Il Collegio, in materia di diniego del rimborso IRAP, ha accolto l'appello del contribuente, statuendo che non è sufficiente, ai fini della predetta imposizione, che il contribuente abbia svolto la propria attività per una serie di società, né che abbia conseguito un elevato reddito, mancando, ai fini del presupposto dell'autonoma organizzazione, la dimostrazione che questi si sia avvalso nella sua attività lavorativa di quel quid pluris (come, ad esempio, avvalersi del contributo di collaboratori, ovvero l'esistenza di un apparato lavorativo strutturato) quale contributo fondamentale al suo operato. (V.D.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.lgs. n. 446/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 165/2001.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. XXXVII – Sentenza n. 999/37/15, depositata il 19/02/2015 – Pres. Zaccardi, Rel. Frittella

Tributi locali - IRAP – Professionista – Studio professionale – Attività in forma distinta e separata – Assenza della prova dell'assenza dei presupposti impositivi – Assoggettamento all'imposta - Sussiste.

Il professionista che svolge la sua attività in uno studio professionale, può esimersi dal pagamento dell'Irap, ove dimostri che, pur svolgendo attività professionale distinta e separata rispetto a quella svolta in forma associata, non goda dei benefici organizzativi. (D.A.)

Riferimenti normativi: c.c. art. 2697;

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. sent. 156/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 1371/02/15, depositata il 09/03/2015 - Pres. Terrinoni, Rel. De Niederhausern

Tributi locali - IRAP – Medico di famiglia - Autonomia organizzazione – Strumenti di diagnosi – Valore ragguardevole – Ininfluenza – Esenzione – Spetta.

Il medico di famiglia, convenzionato con la ASL, non può essere assoggettato ad IRAP in base alle spese per beni strumentali, per consumi e relative all'immobile poiché gli strumenti di diagnosi, complessi e costosi, rientrano nelle attrezzature comunque necessarie, al pari delle spese di affitto (nella vicenda è stato escluso l'assoggettamento di fronte a spese per €32.400 quale unico elemento che potesse definire l'esistenza dell'autonomia organizzazione). (B.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 504 del 1992; L. n. 296 del 2006: art. 3, L. n. 212 del 2000; art. 11, Disposizioni sulla legge in generale;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. 10108/13, 1158/12.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 1761/06/15, depositata il 24/3/2015 – Pres. Lauro, Rel. Colaiuda

Tributi locali - IRAP - Autonomia organizzazione – Onere della prova a carico del contribuente - Diniego rimborso.

Il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all'IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quella attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere a un'autonomia struttura organizzativa. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza. (S.M.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Civ. Sez. Trib. 1 n. 15803 del 2011 – Cass. Civ. Sez. Trib. n. 4959 del 2009 e n. 10594 del 2007 – Cass. Civ. Sez.6-5, ordinanza n. 8556 del 2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 2052/35/15, depositata l'8/04/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Petrucci

Tributi locali - IRAP – Ritardato pagamento – Obiettiva incertezza sulla disposizione da applicare – Sanzioni – Esimente - Sussiste.

In materia di IRAP, i contrasti giurisprudenziali e dottrinari, i frequenti e non coerenti mutamenti normativi e la contraddittorietà delle circolari dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla stessa compatibilità del tributo con il diritto comunitario, integrano la esimente di non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria. (G.M.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4685/2012.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXVIII - Sentenza n. 2118/38/15, depositata il 09/04/2015 - Pres. Fruscella, Rel. Musilli

Tributi locali – IRAP – Presupposto dell'autonomia organizzazione – Promotore finanziario.

L'applicazione dell'IRAP è subordinata alla presenza di un'autonomia organizzazione che ricorre solo quando il contribuente (i) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; (ii) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 446/1997, art. 2;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6373/07; Cass. n. 26144/08; Cass. n. 12111/09.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. II - Sentenza n. 2158/02/15, depositata il 13/04/2015 - Pres. Liotta, Rel. Moliterni

Tributi locali - IRAP - Presupposti - Attività autonomamente organizzata - Esercizio di attività professionale - Valutazione concreta rimessa al giudice di merito.

In materia di IRAP, posto che qualora ricorra il presupposto dell'attività autonomamente organizzata anche il libero professionista è tenuto ad assolvere l'imposta, è onere del giudice di merito verificare, in concreto, la sussistenza delle circostanze che legittimano l'applicazione della stessa, e in particolare va valutato se l'organizzazione è presente nell'attività del professionista e se ha influito, con proprio valore aggiunto, al reddito professionale. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.156/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 3275/10/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. D’Andria, Rel. Taglienti

Tributi locali – IRAP – Docente universitario – Attività residuale di avvocato – Assenza di una stabile e autonoma organizzazione – Assoggettamento all'imposta – Non sussiste.

Non è assoggettato al versamento dell'Irap il docente universitario che svolge l'attività di avvocato in maniera residuale. Le collaborazioni con altri professionisti, per lo più domiciliatari in cause fuori sede per il dominus, non sono indice di autonoma e stabile organizzazione. (D.A.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XX – Sentenza n. 3288/20/15, depositata il 09/06/2015 – Pres. D’Andria, Rel. Taglienti

Tributi locali – IRAP – Agente monomandatario – Elevato reddito – Società estera – Alte provvigioni – Alto costo dei prodotti venduti – Assoggettamento all'imposta – Autonoma organizzazione - Non sussiste.

Non è assoggettato all'Irap l'agente monomandatario di un'importante società le cui alte provvigioni sono legate all'elevato costo della merce venduta. L'elevato guadagno di un professionista non configura di per se stesso quell'elemento specifico posto a base dell'imposta in questione, costituito dall'autonoma organizzazione di capitali e lavoro altrui. (D. A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 3297/06/15, depositata il 10/06/2015 – Pres. Lauro, Rel. Colaiuda

Tributi locali – IRAP – Agente di commercio – Zona operativa molto ampia – Utilizzo minimo di beni strumentali – Presupposti per la sussistenza dell'autonoma organizzazione – Non sussiste.

L'agente di commercio che opera su una zona molto vasta non è assoggettato all'Irap qualora risulti documentata l'insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione con riguardo all'attività del contribuente svolta senza l'ausilio di collaboratori o dipendenti e con l'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. L'ampiezza dell'area assegnata al professionista giustifica i costi sostenuti che, anche se elevati, sono riconducibili ai beni di consumo. (D. A.)

Riferimenti normativi: d.lgs n. 446/97, art. 2.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 3463/29/15, depositata il 15/06/2015 - Pres. Patrizi, Rel. Saccà

Tributi locali – IRAP – Medico convenzionato S.S.N – Ausilio di dipendente – Autonoma organizzazione - Sussistenza – Assoggettabilità.

In tema di IRAP, è assoggettato al pagamento il medico di medicina generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che, pur non possedendo una struttura autonomamente organizzata, si avvale dell'ausilio di un dipendente che con la propria attività intellettuale produce valore aggiunto. (D.A)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI - Sentenza n. 3598/06/15, depositata il 18/06/2015 - Pres. Bernardo, Rel. Colaiuda

Tributi locali - IRAP – Autonomia organizzazione – Presupposto impositivo – Art. 2 del D.lgs. 446/97 – Limiti.

Non è tenuto al pagamento dell'Irap il rappresentante di commercio che svolge la sua attività senza l'ausilio di collaboratori e con l'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo richiesto per svolgere in autonomia la propria attività libero professionale. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 2 d.lgs. 446/97.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX – Sentenza n. 4268/29/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Pannullo, Rel. Fantini

Tributi locali - IRAP - Presupposti per l'applicazione dell'imposta – Autonomia organizzazione – Limiti.

È soggetto al pagamento dell'IRAP il medico di medicina generale che svolge la sua attività avvalendosi dell'opera dei terzi nella misura in cui l'organizzazione in cui opera e che fa capo a lui è prevalente rispetto all'attività intellettuale prestata. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n.156/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXIX - Sentenza n. 4271/29/15, depositata il 20/07/2015 - Pres. Pannullo, Rel. Saccà

Tributi locali - IRAP - Soggetti passivi - Medico convenzionato con il S.S.N. - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonomia organizzazione.

In materia di IRAP, il requisito dell'autonomia organizzazione ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Dunque anche un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, può essere ritenuto assoggettato all'imposta se si è avvalso di lavoro dipendente e di lavoro autonomo di terzi, restando irrilevante la prevalenza della sua opera sugli altri fattori produttivi e la sua insostituibilità. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n.156/2001.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 4282/06/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia

Tributi locali – IRAP – Autonomia organizzazione

L'esistenza di un dipendente assume rilevanza ai fini dell'applicabilità del tributo solo ove il lavoro subordinato ha potenziato l'attività produttiva. Ne consegue che non è indice di un'autonomia organizzazione la presenza di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l'avvocato riceve il cliente. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: C.T.R. Lazio, sez. I, n. 238/2013; Cass. ord. n. 26991/2014; Cass. ord. n. 27014/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. VI – Sentenza n. 4283/06/15, depositata il 20/07/2015 – Pres. Bernardo, Rel. Francaviglia

Tributi locali – IRAP – Autonoma organizzazione.

L'IRAP è un'imposta di carattere reale, il cui presupposto oggettivo è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione od allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, sicché essa si applica a tutti i soggetti che esercitino una o più di tali attività. L'obbligatorietà dell'IRAP ruota intorno al concetto di autonoma organizzazione, ossia al coordinamento di quei fattori che possono incidere sui ricavi conseguiti. Rileva, dunque, la presenza di un'organizzazione d'impresa e questa non è data dal coordinamento e dall'organizzazione più o meno complesse di cui è capace il professionista per migliorare o rendere più agevole lo svolgimento del proprio lavoro, bensì da quella organizzazione autonoma rispetto al lavoro professionale, capace di spersonalizzare l'attività svolta e di fornire come struttura a sé stante quella prestazione professionale che connota l'attività tipica del professionista. (M.D.)

Riferimenti giurisprudenziali: C.T.R. Lazio, sez. I, n. 238/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5731/39/15, depositata il 02/11/2015 - Pres. Falascina, Rel. Coletta

Tributi locali – IRAP – Libero professionista medico – Assenza dipendenti – Non rileva – Attrezzatura mobili ufficio – Non rileva – Anni precedenti - Definizione automatica – Autonoma organizzazione – Esclusione - Illegittimità diniego rimborso – Consegue

E' illegittima la pretesa relativa al diniego avverso un'istanza di rimborso IRAP presentata da un medico senza dipendenti e con attrezzatura costituita unicamente dai mobili d'ufficio, non rilevando neppure, per la possibile sussistenza dell'autonoma organizzazione, che costui abbia aderito all'istituto della definizione automatica negli anni d'imposta precedenti. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 6121/9/15, depositata il 23/11/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lunerti

Tributi locali – IRAP- Istanza di rimborso.

Il termine per la richiesta di rimborso decorre dal saldo nel caso in cui il diritto derivi da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti in quel momento dovuto. Decorre dal giorno dei singoli versamenti nel caso in cui questi risultano parzialmente o totalmente non dovuti. L'inesistenza dell'obbligo può verificarsi sia nel caso in cui fin dall'origine non vi è tale obbligo, sia in quello in cui risulti un'eccedenza di versamento. In ogni caso ci si trova innanzi ad un obbligo tributario inesistente, l'unica differenza è il dies a quo del termine di decadenza. Nessuna norma prevede la sospensione dei termini di impugnazione della cartella, quando la parte proponga la rateizzazione dell'importo iscritto a ruolo. (S.T.)

Riferimenti normativi: art. 38 dP.R. n. 602/73

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. sez. Trib. n. 4251/2007; Cass. sez. Trib. n. 1918/2007.

Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. 1 – Sentenza n. 6220/1/15, depositata il 25/11/2015 – Pres. Nucaro, Rel. Bersani

Tributi locali - IRAP – Omesso versamento – Presupposto impositivo.

La documentazione prodotta dal contribuente, il quale è tenuto a provare di non avvalersi di autonoma organizzazione ai fini della imposizione Irap, si evincono costi dei servizi rilevanti. Il contribuente pertanto non ha assolto all'onere della prova a suo carico, al fine di dimostrare la natura dei costi dei

servizi e la non riconducibilità ad una autonoma organizzazione, presupposto d'imposta dell'IRAP.
(S.T.)

Riferimenti normativi: art. 36 bis d.P.R. 600/73; art. 2 d.lgs. n. 446/97;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21578/2010.

TRIBUTI LOCALI - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IV – Sentenza n. 1313/4/15, depositata il 6/3/2015 – Pres. Gizzi, Rel. Nisdi Landi

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Presupposto del tributo – Mero messaggio illustrativo delle modalità di funzionamento del servizio offerto – Esclusione.

Non si configura l'obbligo di pagamento dell'imposta sulla pubblicità nell'ipotesi in cui il messaggio apposto nel punto di erogazione del servizio offerto (nel caso di specie cabine per l'effettuazione automatica di fototessere) si risolva nella mera descrizione, sia pure enfatizzata ed accattivante, delle modalità di fruizione del medesimo servizio, non si riferisca ad altri prodotti e non rechi la indicazione di altri marchi commerciali. (A.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6200/1995 e n. 5337/2013.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. X – Sentenza n. 4395/10/15, depositata il 27/7/2015 – Pres. Tafuro, Rel. Pennacchia

Tributi locali – Pubblicità e pubbliche affissioni – Presupposto e base imponibile – Superficie – Computo.

L'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni deve essere applicato sull'intera superficie espositiva quanto questa è idonea per l'intero all'esposizione pubblicitaria, mentre deve essere esclusa ogni superficie accessoria, come la cornice, poiché non idonea ad ospitare alcun messaggio pubblicitario, come risultanti, nel caso in esame, dalle riproduzioni fotografiche e schede tecniche riguardanti le esatte dimensioni dei mezzi pubblicitari. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 12 d.lgs. n. 507/93;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23195/2009.

Comm. trib. prov. Rieti, sez. I - Sentenza n 375/1/15, depositata l'1/12/2015 – Pres. Picchioni, Rel. Tanferna

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni – Avviso di accertamento – Insegne apposte nel luogo di esercizio dell'attività commerciale – Art. 17, co. 1 bis, d.lgs. n. 507/1993 – Esenzione dall'imposta – Sussiste.

La sentenza verte sull'applicazione dell'imposta per la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni per insegne pubblicitarie

Il requisito necessario è che tali insegne siano apposte nel luogo dove il ricorrente esercita la propria attività.

Nel caso in esame i giudici tributari, accertato che tali insegne sono state apposte nel luogo di esercizio dell'attività, hanno ritenuto tale presupposto decisivo al fine di considerare le stesse alla stregua di insegne di esercizio e come tali esenti da imposte. (S.G.)

TRIBUTI LOCALI - TARSU-TIA

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXI – Sentenza n. 19/21/15, depositata il 05/01/2015 – Pres. Favaro, Rel. Chiappiniello

Tributi locali – TARSU - TIA – Rifiuti speciali – Smaltimento a carico del privato - Natura tributaria dell'imposta.

È nulla la cartella di pagamento relativa alla TIA a carico della società privata che produce rifiuti speciali. La TIA (tariffa igiene ambientale) ha natura tributaria e rientra nell'ambito di quelle entrate pubbliche, definibili tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l'esigenza per la mano pubblica di provvedere. Elemento fondamentale di ricognizione di tale collocazione sistematica è rappresentato dall'esclusione di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla quale scaturisce l'onere suddetto e il beneficio che il singolo ne riceve: la TIA non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, essendo ad essa assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili esistenti nelle zone del territorio comunale, a prescindere dal conferimento dei rifiuti al servizio pubblico; conferimento che peraltro assume rilevanza, ai soli fini della determinazione della quota di partecipazione alla spesa complessiva del servizio di igiene ambientale, comprendente anche i costi dei servizi relativi ai rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, non già in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta dal cittadino bensì alla produzione media comunale pro-capite. (D.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/93, D.P.R. 915/82.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2320/2012, Cass. n. 3151/2008, Cass. n. 17526/2007, Cass. n. 5297/2009, Cass. n. 123/2007, Cass. n. 8956/2007, Corte Cost. sent. 238/2009, sent. 64/2010.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXVIII – Sentenza n. 1805/28/15, depositata il 25/3/2015 - Pres. e Rel. Tersigni

Tributi locali – TARSU – TIA - Accertamento per TIA - Ricorso in primo grado per la non applicazione dell'IVA per la sua natura tributaria - Pronuncia favorevole in primo grado - Conferma in secondo grado.

Il contribuente contesta l'avviso di accertamento per TIA sostenendone l'illegittimità per diversi motivi fra cui il mancato rispetto delle garanzie previste a favore del contribuente e, per le cifre contestate, chiedendo l'esonero IVA in quanto trattasi di tributi. L'adita CTP di Roma, con la sentenza n. 2319/63/14 in data 13/02/2014, ha dichiarato la propria competenza in merito al ricorso e non dovuta l'IVA sulla TIA. La Commissione regionale conferma la sentenza di primo grado. (C.P.)

Comm. trib. reg. Lazio, sez. IX – Sentenza n. 2022/09/15, depositata il 2/4/2015 – Pres. Lunerti, Rel. Lepore

Tributi locali – TARSU – Avviso di rettifica per anni precedenti – Non costituisce atto presupposto per annualità successive – Cartella di pagamento - Illegittimità – Liquidazione delle spese di lite in misura maggiore della tariffa - Rideterminazione - Necessita.

Non può essere riconosciuta la qualità di atto presupposto all'avviso di rettifica emesso dal Comune ai fini della TARSU per anni precedenti per cui è illegittima la iscrizione a ruolo per anni successivi. È fondata la eccezione sollevata in merito alle spese di lite liquidate dalla CTP in misura eccedente la tariffa e rideterminate in sede di appello. (G.T.)

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. sent. 9873/2011.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XIV – Sentenza n. 2062/14/15, depositata l’8/04/2015 – Pres. Amodio, Rel. Ciancio

Tributi locali - TARSU - TIA – Riduzioni.

La tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti interni ed equiparati.

Se il servizio di raccolta rifiuti, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona di esercizio dell’attività dell’utente, il tributo è dovuto in misura ridotta. (G.M.)

Riferimenti normativi: art. 59, co 2 e 4, d.lgs. 507/1993.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3203/39/15, depositata l’8/06/2015 - Pres. Procaccini, Rel. Martinelli

Tributi locali – TARSU - TIA – Obbligo dei Comuni di istituire i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti - Irrilevanza della volontà del soggetto passivo di non avvalersi di tali servizi - Utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti – Costituisce fatto generatore dell’obbligo di pagamento - Effettiva produzione di rifiuti - Irrilevanza.

I servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni e i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, generico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio. Infatti, nell’ambito della assimilazione della TIA alla TARSU, il fatto generatore dell’obbligo di pagamento è legato non alla effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente alla utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti. (M.D.)

Riferimenti normativi: art. 238 del d.lgs. n. 152/2006;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 238/2009.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3455/1/15, depositata il 15/6/2015 - Pres. Liotta, Rel. Lasalvia

Tributi locali – TARSU – TIA - Attività alberghiera – Imposizione superiore – Ammissibilità – Stagionalità – Esimente – Esclusione – Riduzione di imposta – Discrezionalità dell’ente impositore.

In tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe con la quale si fissano tariffe diverse per civile abitazioni e esercizi commerciali (nella specie, alberghiero) atteso che costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione, non potendo assumere rilevanza il riferimento alla stagionalità dell’attività alberghiera la quale, semmai, può eventualmente dar luogo alla applicazione di speciali riduzioni di imposta che, tuttavia, restano nella assoluta discrezionalità dell’ente impositore. (D.A)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5722/2007.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 3582/39/15, depositata il 17/06/2015 - Pres. Falascina, Rel. Martinelli

Tributi locali – TARSU – TIA - Diniego di agevolazione – Handicap grave permanente.

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 del d.lgs. n. 130/2000, per l’applicazione dell’agevolazione tariffaria sulla TIA prevista per i portatori di handicap grave permanente occorre far riferimento alla situazione economica del solo assistito e non al reddito complessivo del nucleo familiare. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 130/2000, art. 3; d.lgs. n. 109/1998, art. 3.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXV – Sentenza n. 3652/35/15, depositata il 22/6/2015 – Pres. Silvestri, Rel. Toffoli

Tributi locali – TARSU - TIA – Omessa presentazione della denuncia di inizio occupazione – Sanzionabilità per ciascun annualità – Cumulo giuridico - Sussiste.

In caso di omessa presentazione della denuncia di inizio occupazione di un locale da assoggettare a TARSU, deve escludersi che tale inadempimento sia sanzionabile solo per il primo anno, in quanto l'obbligo dichiarativo si rinnova in relazione a ciascuna annualità d'imposta, nell'ipotesi di mancata precedente ottemperanza. Deve ritenersi invece applicabile la disposizione di carattere generale, secondo cui quando le violazioni della stessa indole sono commesse in periodi di imposta diversi, si applica un'unica sanzione, calcolata con il criterio del cumulo giuridico, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. (A.T.)

Riferimenti normativi: art. 12 d.lgs. n. 472/1997;

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18122/2009 e n. 6950/2014.

Comm. trib. reg. Lazio, sez. XXXIX - Sentenza n. 5717/39/15, depositata il 2/11/2015 — Pres. Falascina, Rel. Terranova

Tributi locali – TARSU - TIA – Superficie assoggettata tributo – Regolare pagamento – Ulteriore superficie accertata – Effettiva debenza - Ente impositore – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Illegittimità pretesa – Consegue.

È illegittima la pretesa conseguente alla maggiore TARSU/TIA accertata in base ad un'ulteriore superficie attribuita al contribuente, oltre a quella da questi già regolarmente assoggettata al tributo, in assenza di prove circa l'effettiva debenza. (G.R.)

Riferimenti normativi: art. 2697 c.c.